



PIANO URBANISTICO COMUNALE

LEGGI 17.8.1942 N.1150, D.M. 2.4.1968 N. 1444 LEGGE REGIONALE CAMPANIA 22.11.2004 N.16

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO N.5 DEL 4.8.2011

Elaborato
VAS
01

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Art. 13, D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii, Art. 47, Legge Urbanistica Regione Campania n. 16/2004

- Sintesi non Tecnica -

PROF. ARCH. LORETO COLOMBO (CAPOGRUPPO)

DOTT. ARCH. ROMANO BERNASCONI

DOTT. ARCH. FABRIZIA BERNASCONI

DOTT. ARCH. CRISTOFORO PACELLA

STUDIO GEOLOGICO: GAROFALO&PARTNERS

DOTT. GEOL. SALVATORE MESSINEO

STUDIO AGRONOMOICO E VALUTAZIONE DI INCIDENZA

DOTT. AGR. FABIO SORRENTINO

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

DOTT. ING. MASSIMO SOMMA

COLLABORATORI PER L'INFORMATIZZAZIONE E GIS

DOTT. ARCH. CRISTIANO MAURIELLO

DOTT. ING. MASSIMILIANO PEPE

DOTT. ING. TERESA CASSANO

IL SINDACO
DANIELE MILANO

IL R.U.P
DOTT. ARCH. GIUSEPPE CASO

Data
Aprile
2018

Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione Incidenza (Procedura integrata)

per il PUC del Comune di Amalfi (SA)

Rapporto Ambientale

- Sintesi non Tecnica -

Redattori della Valutazione Ambientale Strategica:

Prof. Arch. Loreto Colombo (Capogruppo)

Dott. Arch. Romano Bernasconi

Dott. Arch. Fabrizia Bernasconi

Ph.D. Arch. Cristoforo Pacella

***"Il presente documento è stato elaborato sul modello predisposto dalla
Provincia di Salerno"***

La finalità e la struttura del rapporto ambientale	p.3
PARTE I – Il contesto normativo e la metodologia adottata	
Gli obiettivi e il ruolo del PUC nella L.R. Campania n. 16/2004 Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del PUC di Amalfi Il percorso di condivisione attivato	P. 6 p. 9 p. 25
PARTE II – Il Rapporto Ambientale per la VAS del PUC di Amalfi	
1. Rapporto tra il PUC ed altri Piani e Programmi	p. 28
1.1 Rapporto ed interazione tra il Puc ed i richiamati Piani o Programmi	P. 28
2. Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al Puc, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale	
2.1 Verifica di coerenza tra i contenuti del Puc e gli obiettivi di protezione ambientale	p. 52
3. Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua probabile evoluzione senza l'attuazione del Puc	
3.1 Descrizione dello stato dell'ambiente	p.56
3.2 Caratteristiche ambientali dalle aree interessate significativamente dal Piano	p. 147
3.3 Relazioni di sistema tra le attività previste dal Piano e l'ambiente	p. 147
4. Possibili impatti significativi del Puc sull'ambiente	p. 148
5. Misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Puc e indicazioni per il miglioramento della sostenibilità ambientale del Piano in fase di attuazione	p. 152
6. Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e delle difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni necessarie	
6.1 La scelta delle alternative individuate	p. 153
7. Misure per il monitoraggio	
7.1 Misure previste in merito al monitoraggio	p. 159
7.2 Gli indicatori	p. 160

La finalità e la struttura del rapporto ambientale

Il Rapporto Ambientale per il PUC del Comune di Amalfi è stato elaborato sulla base dei dettami della normativa comunitaria e nazionale in materia di “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente”, ed in particolare delle disposizioni dell'Allegato I alla Direttiva 2001/42/CE, dell'Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006 e seguendo le linee guida del “Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n. 5 di attuazione della L.R. 16/2004 in materia di Governo del territorio”.

Il Rapporto Ambientale è stato elaborato sulla base di quanto espresso nell'art. 5 della Direttiva comunitaria (e dal comma 4 dell'art.13 del D.Lgs. 152/2006), laddove si afferma che esso deve comprendere “*le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano e, per evitare duplicazioni della valutazione, della fase in cui si trova nell'iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter*”.

In dettaglio, il Rapporto Ambientale che accompagnerà il progetto definitivo di Piano Urbanistico Comunale è stato sviluppato sulla base dello schema di seguito riportato (Tabella 1):

Contenuto del Rapporto ambientale	Coerenza con la Direttiva 42/2001/CE (allegato I) e con il D.lgs. 152/2006 (allegato VI)
1. Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del Puc	<i>a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;</i>
2. Rapporto tra il Puc ed altri Piani e Programmi 2.1 Individuazione dei Piani e dei Programmi pertinenti al Puc 2.2 Rapporto ed interazione tra il Puc ed i richiamati Piani o Programmi	
3. Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al Puc, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale 3.1 Individuazione degli obiettivi di protezione ambientale pertinenti al piano, stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale 3.2 Verifica di coerenza tra i contenuti del Puc e gli obiettivi di protezione ambientale	<i>e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;</i>
4. Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua probabile evoluzione senza l'attuazione del Puc 4.1 Descrizione dello stato dell'ambiente 4.1.1. risorse ambientali primarie: aria; risorse idriche; suolo e sottosuolo; ecosistemi e paesaggio 4.1.2. infrastrutture: modelli insediativi; mobilità 4.1.3. attività antropiche: agricoltura; industria e commercio; turismo 4.1.4 fattori di interferenza: rumore; energia; rifiuti 4.2 Caratteristiche ambientali dalle aree interessate significativamente dal Piano 4.3 Relazioni di sistema tra le attività previste dal Piano e l'ambiente	<i>b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;</i> <i>c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;</i> <i>d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.</i>
5. Possibili impatti significativi del Puc sull'ambiente	<i>f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e</i>

	<i>la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.</i>
6. Misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Puc e indicazioni per il miglioramento della sostenibilità ambientale del Piano in fase di attuazione	<i>g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;</i>
7. Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e delle difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni necessarie 7.1 La scelta delle alternative individuate 7.2 Difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste	<i>h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;</i>
8. Misure per il monitoraggio 8.1 Misure previste in merito al monitoraggio 8.2 Gli indicatori	<i>i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;</i>
9. Valutazione d'Incidenza	La valutazione di incidenza (V.I.) ha lo scopo di accertare preventivamente se determinati piani o progetti possano avere incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitaria (SIC), sui proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), sulle Zone Speciali di Conservazione e sulle Zone di Protezione Speciali (ZPS). A tal fine i proponenti di piani urbanistici devono presentare una relazione documentata, secondo gli indirizzi di cui all'allegato G del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., per individuare e valutare i principali effetti che i piani, gli interventi e i progetti possono avere sui siti.
10. Sintesi non tecnica delle informazioni di cui ai paragrafi precedenti	<i>j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.</i>

Tabella 1. Schema di VAS per il PUC

PARTE I – Il contesto normativo e la metodologia adottata

Gli obiettivi e il ruolo del PUC nella L.R. Campania n.16/2004

La Legge Urbanistica della Campania n. 16/2004 al TITOLO II - Pianificazione territoriale e urbanistica - Capo III - Pianificazione urbanistica comunale individua (Art. 22) gli *strumenti urbanistici comunali*.

Secondo l'art. 22 il comune esercita la pianificazione del territorio di sua competenza nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e in *coerenza con le previsioni della pianificazione territoriale regionale e provinciale*.

Il piano urbanistico comunale - Puc -, secondo l'art. 23 è lo strumento urbanistico generale del Comune e disciplina la tutela ambientale, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell'intero territorio comunale, anche mediante disposizioni a contenuto conformativo del diritto di proprietà. Il Puc, in coerenza con le disposizioni del Ptr e del Ptcp, deve individuare gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi per l'attuazione degli stessi; definire gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la previsione di interventi di trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, agro-silvopastorali e storico-culturali disponibili, nonché i criteri per la valutazione degli effetti ambientali degli interventi stessi; determinare i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione; stabilire la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuando le aree non suscettibili di trasformazione; indicare le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle singole zone, garantendo la tutela e la valorizzazione dei centri storici nonché lo sviluppo sostenibile del territorio comunale; promuovere l'architettura contemporanea e la qualità dell'edilizia pubblica e privata, prevalentemente attraverso il ricorso a concorsi di progettazione; disciplinare i sistemi di mobilità di beni e persone; tutelare e valorizzare il paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni agricoli, anche vietando l'utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive fatti salvi gli interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli; assicurare la piena compatibilità delle previsioni in esso contenute rispetto all'assetto geologico e geomorfologico del territorio comunale, così come risultante da apposite indagini di settore preliminari alla redazione del piano.

Inoltre il Puc è tenuto ad individuare la perimetrazione degli insediamenti abusivi esistenti al 31 dicembre 1993 e oggetto di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, capi IV e V, e ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 39, al fine di realizzare un'adeguata urbanizzazione primaria e secondaria; rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesaggistico-ambientale ed idrogeologico; realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano degli insediamenti.

Il *Regolamento di attuazione per il governo del territorio* del 4 agosto 2011, n. 5, all'articolo 9 ribadisce la composizione del PUC in *parte strutturale*, a tempo indeterminato, e della *parte programmatica*, a termine, come previsto all'articolo 3 della legge regionale n. 16/2004.

Il piano strutturale del PUC, qualora le componenti sono condivise in sede di copianificazione, in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale n. 16/2004, coincide con il piano strutturale del PTCP.

La *componente strutturale* del PUC fa riferimento, in sintesi, agli elementi di cui al comma 3, precisandoli ove necessario. Con delibera di giunta regionale sono stabiliti i criteri di scelta ed i limiti di individuazione dei

comuni che utilizzeranno la parte strutturale dei PTCP come piano strutturale del rispettivo territorio comunale.

La *componente programmatica* del PUC si traduce in piano operativo. Il piano programmatico del PUC, per la sua natura operativa, contiene, oltre agli elementi di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 16/2004, la ulteriore specificazione delle aree indicate al comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 4, indicando: destinazione d'uso; indici fondiari e territoriali; parametri edilizi e urbanistici; standard urbanistici; attrezzature e servizi. La componente programmatica/operativa del PUC, elaborata anche per porzioni di territorio comunale, contiene altresì gli atti di programmazione degli interventi di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 16/2004.

Il "Manuale operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n. 5 di attuazione della L.R. 16/2004 in materia di Governo del territorio" individua, oltre alle componenti strutturali e programmatiche del PUC, anche un Piano Preliminare composto da elementi conoscitivi del territorio e da un documento strategico, formato con la procedura ritenuta idonea dall'Amministrazione precedente. L'accertamento di conformità rispetto ai piani sovraordinati e di settore si svolge sulla base del preliminare di piano, del relativo documento strategico o di ogni altro documento che l'Amministrazione ritiene utile ai fini dell'attività di pianificazione.

Il documento strategico, in particolare, prevede linee d'azione interattive, dedicate al rafforzamento del tessuto urbano e territoriale tramite interventi migliorativi per l'aspetto fisico, funzionale e ambientale della città.

Il Piano Preliminare è formato:

dal *quadro conoscitivo* che descrive e valuta:

lo stato di attuazione degli strumenti di pianificazione vigenti;

l'uso ed assetto storico del territorio;

le condizioni geologiche, idrauliche, naturalistiche e ambientali del territorio (stato dell'ambiente);

gli assetti fisici, funzionali e produttivi del territorio.

la rete delle infrastrutture esistenti, incluse quelle previste dagli altri strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati e dei servizi per la mobilità di maggiore rilevanza;

la ricognizione del patrimonio dismesso, sottoutilizzato e/o degradato e l'elenco dei beni pubblici.

la carta unica del territorio (vincoli, tutele, vulnerabilità).

dal *documento strategico* che indica:

gli obiettivi generali e le scelte di tutela e valorizzazione degli elementi di identità culturale del territorio urbano e rurale;

la trasformabilità ambientale ed insediativa del territorio comunale, inclusa l'adozione di principi e criteri perequativi e compensativi da implementare ed attuare nel piano programmatico/operativo;

gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle dotazioni territoriali;

le relazioni di coerenza degli obiettivi generali che si intendono perseguire con i contenuti del Ptr e del Ptcp.

Le *disposizioni strutturali del piano* sono, secondo il Manuale Operativo, costituite di base da una serie di documenti e cartografie tra loro integrati, quali:

il quadro degli obiettivi e delle strategie, il “corpus” del Psc, che descrive in maniera puntuale le scelte strategiche, i criteri guida e le forme di attuazione del Piano e le politiche da attuare in relazione alle dinamiche urbane, inclusi gli aspetti sociali, economici ed ambientali;

il quadro delle regole, che esplicita il contenuto normativo del Psc, specificandone il valore di indirizzo, di direttiva o di prescrizione;

il quadro delle scelte pianificatorie che è formato da almeno quattro categorie di elaborati:

il rapporto tra costruito consolidato e il paesaggio, l’ambiente naturale e rurale (sistemi e sub sistemi). I rischi. Le interrelazioni con i territori contermini a livello ambientale, paesaggistico, infrastrutturale e insediativo;

La classificazione del territorio secondo unità territoriali organiche elementari e la perimetrazione delle aree di trasformabilità urbana, con l’indicazione delle funzioni caratterizzanti (produttive, residenziali, commerciali, direzionali/terziarie e miste);

la determinazione degli standards residenziali (l’housing sociale ed il sistema servizi), degli standards urbanistici (in grado di garantire funzionalità e vivibilità) e degli standards ambientali; la determinazione del fabbisogno insediativo e le priorità relative alle opere di urbanizzazione, in coerenza con i carichi insediativi previsti dalla programmazione sovraordinata.

il sistema delle infrastrutture e attrezzature urbane: sistema delle infrastrutture per la mobilità; attrezzature e spazi collettivi; dotazioni ecologiche e ambientali;

La *componente programmatica/operativa* del Puc contiene:

la individuazione delle zone di trasformazione, con la definizione delle scelte per la residenza, per le attività produttive e per le attività distributive, con l'indicazione delle modalità attuative (intervento diretto, Pua ovvero con procedure di perequazione) con le relative destinazioni d'uso, indici fondiari e territoriali, parametri edilizi, standard urbanistici, residenziali ed ambientali. Le aree di trasformazione sono individuate quali ambiti ottimali di intervento, nell'ottica dell'integrazione delle diverse funzioni urbane e della sostenibilità ambientale, gestionale ed economica degli interventi.

Gli atti di programmazione degli interventi da attuare nell’arco temporale di tre anni, di cui all’articolo 25 della L.R. n. 16/2004.

Fase	Attività pianificatoria	Processo di integrazione		Tempi
		Con l’attività Vas		
Preliminare	Il Comune elabora il PRELIMINARE DI PUC composto da indicazioni strutturali del piano e da un documento strategico.	DOCUMENTO DI SCOPING (sui possibili effetti ambientali significativi dell'attuazione del Puc ed eventualmente un questionario per la consultazione dei Sca)		TEMPISTICA DA CONVENZIONE
Preliminare	Il preliminare di piano è sottoposto alla consultazione delle organizzazioni sociali, culturali, economico professionali, sindacali ed ambientaliste ed in generale organizza eventuali incontri con il pubblico mediante compilazione di questionari			TEMPISTICA DA CONVENZIONE

Preliminare		Il Comune, in qualità di autorità procedente, inoltra istanza di Vas all'Autorità competente del Comune. L'Autorità competente comunale definisce i Sca. Indizione di un tavolo di consultazione, articolato almeno in due sedute : la prima, di tipo introduttivo volta ad illustrare il rapporto preliminare e ad acquisire le prime osservazioni in merito; la seconda, finalizzata ad acquisire i pareri definitivi degli Sca in merito al rapporto preliminare, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori previsti	DI NORMA NON SUPERIORE A 45 GG. MASSIMO 90 GG.
Preliminare	La giunta Comunale approva il preliminare di piano.	Il Comune, contestualmente, approva il rapporto preliminare e il preliminare di Puc.	TEMPISTICA NON DEFINITA
Redazione PUC	Il Comune redige il piano.	Redazione Rapporto ambientale definitivo e sintesi non tecnica	TEMPISTICA DA CONVENZIONE
Adozione	La Giunta Comunale adotta il piano.	Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano e sono adottati contestualmente in Giunta.	TEMPISTICA DA CONVENZIONE
Adozione	Il piano è pubblicato contestualmente nel bollettino ufficiale della regione Campania (Burc) e sul sito web dell'amministrazione procedente ed è depositato presso l'ufficio competente e la segreteria dell'amministrazione procedente ed è pubblicato all'albo dell'ente in uno all'avviso relativo alla Vas.		

Tabella 2. Processo PUC – VAS dopo regolamento di attuazione per il governo del territorio della Regione Campania n. 5/2011

Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del PUC di Amalfi

In coerenza con il principio della partecipazione pubblica al procedimento di formazione del Piano Urbanistico Comunale enunciato dall'art. 5 della L.R. n. 16/2004 e con il contenuto dell'art. 7, a partire dal giorno 2 ottobre 2008, nella sala del Consiglio Comunale, si tennero incontri finalizzati alla discussione e alla raccolta di indicazioni ai fini degli indirizzi da porre a base del piano urbanistico comunale e della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 47 della stessa legge regionale.

Alle riunioni furono invitati i soggetti elencati nella deliberazione della G. R. N. 627 del 21.4.2005, adottata ai sensi dell'art. 20, comma 5, della L.R. N. 16/2004. All'invito veniva allegato il "Documento preliminare di sintesi" *Per l'avvio della pianificazione urbanistica di Amalfi*, redatto allo scopo di presentare al pubblico e a tutti gli interessati le finalità istituzionali della strumentazione cui il Comune si accingeva e le linee generali delle questioni cui il PUC deve dare risposta.

Degli incontri fu redatto il verbale. Nei giorni successivi, come da richiesta formulata dal Responsabile dell'UTC – Area Lavori Pubblici, pervennero ulteriori contributi dei quali l'Amministrazione comunale tenne conto ai fini dell'adozione della delibera di indirizzi.

Parteciparono alle consultazioni, anche col successivo inoltro di note e relazioni, i seguenti Enti, istituzioni e organizzazioni: Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino; Legambiente Campania; Dipartimento di Prevenzione – U.O. *Igiene Urbana e Ambientale*. Distretto n. 5 – *Costa d'Amalfi*; Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania – Dipartimento Provinciale di Salerno; Autorità di Bacino Regionale Destra Sele; Parco Regionale dei Monti Lattari; Italia Nostra – Consiglio delle sezioni della Campania; Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Salerno; Associazione Albergatori ed Imprese extra-alberghiere di Amalfi; Confederazione Italiana degli Esercenti e Commercianti

Artigiani ed Artisti – Industriali – Agricoltori – delle Attività del Terziario, dell'Informatica e Telematica – delle Professioni in campo legale, economico, tecnico e contabile – del Turismo (CIDEDEC) - Sede di Amalfi.

Dopo la conclusione degli incontri e delle consultazioni e sulla base delle indicazioni formulate dai partecipanti, la Giunta comunale, con la **deliberazione n. 154 del 18.9.2009**, adottò la formulazione degli *Obiettivi e scelte strategiche a base del P.U.C.*, che vengono integralmente riportati qui di seguito.

Le strategie di piano e il progetto di città e di territorio. Un piano ben costruito deve fondare su una filosofia di base. Deve partire dalla scelta di un preciso modello urbano, definendo il ruolo di Amalfi nell'ambito del territorio ristretto e in quello più vasto in cui si inserisce geograficamente e funzionalmente.

Il *progetto di territorio e di città* è il profilo strategico a base del piano; esso concerne quindi gli aspetti profondi della società locale - la sua cultura, i suoi valori identitari, le sue propensioni e il futuro che la società stessa intende darsi per quanto riguarda l'ambiente di vita, le attività, l'economia.

Spesso, come nel caso di Amalfi, comune ad economia turistica matura, i centri urbani sono connotati da una attività/funzione prevalente su tutte le altre: industriale, religiosa, universitaria, turistica, commerciale, che segna la città sul piano economico - sociale come su quello spaziale.

Ma il limite delle città "monoculturali" sta nella difficoltà di far fronte ai cambiamenti dell'economia ed alle crisi del settore economico prevalente. Quando va in crisi per qualche ragione il settore produttivo dominante, va in crisi l'intera economia della città.

E' bene, per questo, che la città sia plurifunzionale e, soprattutto, che la sua base economica sia il più possibile equilibrata in modo da cogliere tutte le occasioni, valorizzare tutte le risorse di cui è dotata e reggere così ai mutamenti dell'economia.

Durante il fenomeno della terziarizzazione, che ha interessato tutte le città, ma che è stato particolarmente rilevante per le città industriali nel loro transito verso la fase post-industriale, le città con una base economica diversificata e con settori produttivi tra loro integrati hanno fronteggiato meglio la transizione e i periodi di crisi.

Fatte le dovute differenze dimensionali, il problema di Amalfi è ad un tempo quello di rafforzare complessivamente la sua base economica e di cogliere le opportunità fornite dal sistema delle risorse territoriali di cui è dotata per riorganizzare il turismo senza dimenticare l'innovazione e l'integrazione con le altre attività economiche anche complementari.

Perché ciò sia possibile occorre puntare al **rafforzamento delle attività produttive e dei servizi non solo connessi all'attività di base** (ricettività, convegnistica, agenzie, formazione/promozione), ma anche indipendenti da essa, come quelle di produzione e lavorazione dei prodotti tipici e di pregio, dell'artigianato, della cultura e conoscenza dell'ambiente. Vanno altresì tutelate e valorizzate i **mosaici agricoli ed agroforestali** mediante:

- la salvaguardia dell'integrità fisica e della caratterizzazione morfologica, vegetazionale e percettiva dei siti;

- la conservazione e la promozione delle colture tipiche e tradizionali (come ad esempio i limoneti, i vigneti, etc.) attraverso il sostegno ad azioni di adeguamento strutturale alle aziende agricole, l'adesione a sistemi di qualità, l'adeguamento agli standard produttivi e l'offerta di servizi di assistenza tecnica (marketing, azioni di commercializzazione, etc.);
- la diversificazione ed integrazione delle attività agricole (lavorazione di produzioni agricole locali; allevamento, apicoltura ed attività zootecniche; piccoli laboratori caseari; accoglienza rurale), anche mediante azioni di recupero e riuso per le costruzioni rurali dismesse o in via di dismissione, quale offerta turistica integrativa e diversificata a quella già localizzata lungo il versante costiero;
- la diffusione dell'agricoltura biologica quale presidio territoriale, fattore di contenimento dei carichi inquinanti ed elemento di valorizzazione dell'offerta agroalimentare;

Per un progetto complessivo del suo assetto territoriale e urbanistico, Amalfi deve cogliere due sfide. La prima è quella dello sviluppo della società, dell'economia e dell'assetto del territorio comunale e si motiva anche con la duplice necessità di fronteggiare la competizione tra territori e città nell'era della "globalizzazione" mediante un "progetto strategico". La seconda, strettamente collegata alla prima, riguarda la qualità dell'assetto territoriale, che dev'essere riconoscibile nella struttura urbana e del sistema produttivo, nelle reti, nei connotati estetici e, più in generale, nella complessiva funzionalità insediativa. Entrambe le prospettive non si esauriscono entro i limiti del territorio comunale, ma riguardano ovviamente, per la loro portata, l'ambito sovracomunale. Occorre dare al *P.U.C.* un respiro ampio, che raccordi la realtà locale con quella dei territori circoscrivibili, nei quali si riconoscono problemi e condizioni affini.

Da quanto detto discende la necessità di due grandi azioni: la riqualificazione urbana e lo sviluppo dell'assetto territoriale. Esse rappresentano le due facce della stessa medaglia. Non può darsi infatti ulteriore sviluppo se non si migliora lo stato dell'urbanizzazione attuale attraverso una generale riqualificazione e la compatibilità della struttura insediativa con l'ambiente ed il paesaggio modernamente intesi in senso dinamico.

Ciò è in pieno accordo con la fisionomia dei piani generali comunali dell'ultima generazione, che associano all'attenzione per lo spazio fisico quella per le variabili immateriali onde qualificarsi come strumenti di orientamento dello sviluppo.

Gli obiettivi generali e di fondo possono così riepilogarsi:

1. Conformità alle norme e prescrizioni dei piani sovraordinati generali e di settore al fine di garantire la salvaguardia dei valori ambientali da considerarsi come bene primario e risorse fondamentali che giustificano la forza attrattiva di Amalfi;
2. riorganizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico al fine di rendere compatibile la loro fruizione con le esigenze di vivibilità del centro urbano;
3. razionalizzazione del sistema della mobilità e della sosta con lo scopo di liberare il centro storico del capoluogo dal traffico privato su gomma e riconquistare la fascia litoranea come sbocco a mare

essenziale del sistema urbano di Amalfi; miglioramento delle connessioni tra capoluogo e frazioni anche con sistemi di trasporti meccanizzati;

4. riequilibrio del patrimonio edilizio abitativo considerando le esigenze di alloggio dei residenti, razionalizzando il rapporto tra capoluogo e frazioni e recuperando la funzionalità del P.E.E.P. di Pogerola;
5. riorganizzazione e riqualificazione delle attività produttive incompatibili con le esigenze delle aree residenziali mediante l'individuazione di aree attrezzate ben accessibili e tali da mitigare o eliminare l'inquinamento ambientale;
6. scongiurare ulteriore migrazione della popolazione residente e favorire il rientro degli emigrati.

Per il conseguimento degli obiettivi generali suddetti si ritengono coerenti le seguenti azioni di piano:

Il territorio non edificato richiede l'attenzione necessaria per la tutela dei pregi paesistici e ambientali: boschi, terrazzamenti e costoni rocciosi vanno considerati in un sistema integrato naturale e antropico; particolare cura, sotto tale riguardo, va dedicata alla sentieristica, che rappresenta il connettivo tra il sistema artificiale dell'insediamento e quello naturale, entrambi da fruire con adeguati percorsi di connessione tra natura e cultura.

In via generale e in coerenza con le strategie descritte, il piano dovrà perseguire il **riequilibrio tra il capoluogo e le frazioni**, anch'esse caratterizzate da diffusi valori ambientali, ma spesso emarginate per il peso preponderante del capoluogo. Le frazioni devono assolvere ruoli complementari a quelli del capoluogo, in modo che i centri abitati si integrino in un sistema policentrico con elevato grado di coesione. Ciò presuppone l'estesa riqualificazione delle frazioni attraverso:

- una dotazione di attrezzature in grado di dar loro autonomia ed autosufficienza almeno per i servizi di vicinato;
- un'opera attenta e puntuale di risanamento e recupero che elimini le superfetazioni, i volumi precari e impropri, le finiture inadeguate.

Per la riorganizzazione dei servizi pubblici:

- delocalizzazione in aree maggiormente accessibili e in sedi appropriate, al fine di decongestionare il centro storico e riequilibrare l'assetto del centro edificato, delle strutture pubbliche attualmente localizzate a monte dello stesso centro storico, ad eccezione delle scuole elementari, materne e medie (istituto comprensivo), che vanno accorpati in un unico plesso, previa ricostruzione; al riguardo va valutata, fra le altre, la possibilità di utilizzare l'esistente volumetria dell'ex Ospedale di Pogerola;
- adeguamento delle strutture cimiteriali del capoluogo e delle frazioni.

Per il riequilibrio tra popolazione residente e patrimonio edilizio, va verificata la possibilità di:

- realizzare nuovi alloggi, in accordo con la normativa del P.U.T., mediante il trasferimento degli alloggi con una o più stanze fatiscenti, non recuperabili in sito;

- verificare la possibilità del recupero abitativo dei sottotetti (L. R. C. n. 15/200), anche nei centri storici, senza escludere nessuna parte del territorio comunale dall'applicazione della legge regionale;
- consentire l'aumento delle unità immobiliari mediante il frazionamento, secondo un'esigenza più volte manifestata dalla cittadinanza;
- consentire i cambi di destinazione d'uso dell'edificato esistente;
- completare per quota parte le strutture sidero-cementizie che preesistono nell'area 167 di Pogerola al fine di risolvere i problemi insediativo-residenziali che costituiscono la permanente esigenza non soddisfatta della comunità locale;
- privilegiare il recupero ambientale e paesaggistico dei siti degradati o destrutturati, ovvero alterati dalla presenza di insediamenti o manufatti inconciliabili con l'esigenza di tutela e di riqualificazione, prevedendo interventi per il ripristino dello stato originario dei luoghi, di creazione di nuovi paesaggi, ovvero interventi di restauro paesaggistico idonei a realizzare l'integrazione tra uomo e ambiente.

Per la razionalizzazione delle attività produttive:

- delocalizzazione delle attività artigianali non compatibili (fabbri, marmisti, falegnami, ecc...) in aree lontane dai centri urbani del capoluogo e delle frazioni, ai fini dell'abbattimento dell'inquinamento ambientale e acustico;
- nel contempo, va difeso il tessuto delle piccole attività artigianali presenti nel centro storico e compatibili con i suoi caratteri e le sue esigenze;
- riqualificazione della rete di distribuzione commerciale con particolare riferimento agli esercizi di vicinato più centrali, con la difesa dei caratteri tradizionali minacciati da modelli consumistici internazionali e consentendo l'apertura di supermercati esclusivamente al di fuori dei centri storici.

In linea col taglio caratterizzante del PUC, i contenuti del **R.U.E.C.**, in sintonia con la Deliberazione della G.R. Campania n. 659 del 18.4.2007, devono normare e perseguire l'efficienza energetica, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la diffusione dell'uso dei materiali e delle tecnologie a "emissione zero" nel ciclo dell'edilizia.

Inoltre va consentita la realizzazione di soppalchi, i quali potranno essere considerati abitabili solo quando soddisfino, nell'insieme, le seguenti condizioni:

nelle abitazioni:

- non interessino la parete finestrata;
- non eccedano, in proiezione, il 30% della superficie del vano sottostante;
- determinino un'altezza al di sotto e al di sopra di esso non inferiore a m 2,20 (in chiave nel caso di soffitto a volta);
- siano aperti dal lato rivolto alla finestra;
- la superficie di illuminazione naturale corrisponda a 1/8 della somma delle superfici del vano e del soppalco stesso,
- nelle attività commerciali:

- non eccedano, in proiezione, il 30% della superficie del vano sottostante;
- determinino un'altezza al di sotto e al di sopra di esso non inferiore a m 2,70 (in chiave nel caso di soffitto a volta);
- siano aperti almeno da un lato.

Il turismo. Negli ultimi anni la domanda turistica è cambiata. Anche l'interesse del visitatore si è spostato dai monumenti e dagli spazi alla qualità dell'ambiente in senso lato. Il turismo culturale esige la fruizione integrata dei valori locali, superando la semplice fruizione del bello per allargarsi alle tradizioni, all'enogastronomia, alla storia, insomma al patrimonio immateriale che, non meno di ciò che è visibile e toccabile, rappresenta e racconta la cultura locale con le sue peculiarità, le sue ascendenze, le sue irradiazioni.

Il turista è divenuto più esigente. Chiede una qualità ambientale che consenta di cogliere appieno le attrattive locali attraverso un'adeguata accoglienza (servizi ricettivi moderni e confortevoli, cortesia, professionalità delle guide e degli accompagnatori, efficienza dei servizi); la cura del paesaggio; la pulizia delle strade e degli spazi pubblici; il decoro urbano; il silenzio e il rispetto dei luoghi; la frequenza e qualità delle manifestazioni e delle attività culturali, espositive e musicali.

Si impone quindi la valorizzazione dell'intero patrimonio storico-ambientale mediante il ripristino e/o l'adeguamento dei sentieri pedonali esistenti, la localizzazione di nuovi percorsi di servizio, scientifici o didattici, la promozione di azioni di recupero e riuso per le costruzioni dismesse o in via di dismissione da destinare a centri informazione, rifugi attrezzati, centri servizi per escursionismo, centri di documentazione ambientale, etc. o, qualora compatibile con le esigenze di tutela, ad attrezzature turistiche e culturali.

Amalfi non deve seguire la sorte di quelle località rassegnate alle devastanti "spedizioni delle dodici ore"; la nostra città infatti ha desiderio e capacità di attrezzarsi non solo per mantenere la posizione conquistata tra le stazioni turistiche, ma di migliorarla partecipando alla competizione per attrarre quote sempre più ampie e qualificate del mercato turistico nazionale e internazionale.

Amalfi deve superare del tutto la stagionalità delle presenze. La città è dotata di ogni potenzialità per distribuire l'afflusso turistico sull'intero arco dell'anno, non limitandosi al turismo balneare ma valorizzando le risorse paesistiche, naturali e storico - ambientali. Questo processo è parzialmente avviato, ma può e deve essere ulteriormente spinto per riequilibrare la domanda e l'offerta e superare la congestione estiva, che danneggia l'accessibilità e l'agibilità territoriale della costiera.

Non è possibile realizzare nuovi insediamenti turistico - ricettivi quali alberghi, pensioni, ostelli per la gioventù, campeggi e parchi - roulotte, secondo quanto stabilito dall'art. 10 della L. R. Campania n. 35 del 27.06.1987 (*Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino - Amalfitana*), ma il sistema della ricettività va complessivamente adeguato e modernizzato. Il conseguimento di tale risultato non è compatibile con la convinzione che basti gestire bene l'esistente, vivendo della "rendita" dovuta alla fama e alla rinomanza; è invece necessario migliorare, chiedere di più a se stessi e agli altri, puntare al rinnovamento; insomma non fermarsi.

Perché Amalfi dia, come le spetta di diritto e come il paese si aspetta, il suo contributo alla ripresa del turismo italiano, occorre puntare alla gestione di un contesto storico secondo criteri di modernità, con lo sguardo al futuro. L'antichità degli spazi non è un ostacolo alla modernizzazione dei servizi: disponiamo di tecnologie che consentono al meglio l'inserimento di processi gestionali e di manufatti non invasivi tra le mura storiche; il supporto della modernità deve essere in grado di esaltare la tradizione.

A tali principi generali devono esser improntate alcune importanti azioni di piano:

- il centro storico del capoluogo va connesso con le frazioni e con le aree naturali mediante una rete di percorsi che innervi anche il territorio aperto. Mediante la riqualificazione e la razionalizzazione dell'uso dei tracciati esistenti, ivi compresi i sentieri storici spesso trascurati, il sistema dei percorsi dovrà riequilibrare il rapporto tra capoluogo e frazioni e consentire la fruizione delle aree naturali e del paesaggio facilitando le escursioni;
- va sostenuta la modernizzazione della ricettività e la riqualificazione degli esercizi obsoleti;
- va curato il sistema del commercio al dettaglio e dell'artigianato tradizionale, che rappresenta un tipico integratore dell'attrattività e una sicura fonte di vivacizzazione degli spazi storici;
- va allestito un arredo urbano (pavimentazioni, pubblica illuminazione, luoghi per la sosta all'aperto) adeguato al prestigio della città; vanno fissate regole per gli ingombri di facciata dei negozi, le vetrine, e le insegne, le tende e gli elementi di facciata degli edifici; vanno fissate regole per il recupero e l'adeguamento dei locali destinati all'artigianato e al commercio;
- va pedonalizzato l'intero centro storico con le modalità che vengono descritte a proposito del sistema della mobilità.

La mobilità e la sosta. Pur nel rispetto dei limiti territoriali imposti al *P.U.C.*, che non può varcare i confini comunali, va riconosciuta l'esigenza di inquadrare il problema della mobilità nel territorio amalfitano nel sistema complessivo della costiera amalfitana. Va riconosciuta priorità all'obiettivo di rendere competitivo rispetto al privato il trasporto pubblico via terra e via mare compatibilmente con la conservazione delle componenti principali del territorio.

I limiti funzionali e di tracciato della S.S. 163 si contrappongono sempre più alla crescita dei flussi di traffico lungo la costiera, dove l'esiguità dei percorsi trasversali, dovuta a cause orografiche e alle tipologie insediative, costringe a concentrare tutti gli spostamenti sulla strada statale. Attraversando i centri urbani che si susseguono lungo il suo sviluppo, l'arteria funge nel contempo da asse di collegamento interurbano e da strada urbana, mentre restano irrisolti i problemi della fluidificazione del traffico urbano con entrata e uscita sulla strada statale e la conseguente domanda di aree per la sosta.

L'annosa esperienza maturata con i molti tentativi di riorganizzare e decongestionare le infrastrutture esistenti ha ormai evidenziato l'inadeguatezza di ogni soluzione palliativa e la necessità di scelte coraggiose; purché esse siano, beninteso, rispettose degli equilibri ambientali e dei valori paesistici.

Attualmente, sulla "T" rovescia formata, in direzione est-ovest, dall'asse della SS 163 (Corso delle Repubbliche marinare - via M. Camera - via S. Quasimodo - lungomare dei Cavalieri) e, in direzione nord-sud, dall'asse via delle Cartiere - via Cardinal M. del Giudice - via P. Capuano - via L. d'Amalfi - piazza del

Duomo - via Duca Mansone I fino al piazzale Flavio Gioia, si incardinano tutti i flussi di traffico pubblico, privato e pedonale. Il sistema descritto è ulteriormente congestionato dall'esiguità delle aree di sosta.

Il tratto urbano della S.S. 163 è penalizzato dalle interferenze tra flussi interni alla città e flussi con origine e destinazione esterni, compresi quelli di attraversamento.

L'asse centrale che dalla Valle delle Ferriere giunge a piazza Duomo non è in grado di sopportare il traffico motorizzato. La piena e corretta fruibilità dell'ambiente è sacrificata dall'uso forzato della direttrice storica, legata alla caratteristica orografia. La sua pedonalizzazione, accompagnata da un efficiente servizio di trasporto pubblico, potrebbe costituire una valida soluzione, a patto che essa sia integrata con altre azioni strettamente interdipendenti.

E' evidente che il centro storico di Amalfi non sarà mai degnamente fruibile senza una completa pedonalizzazione supportata da un sistema di trasporto pubblico con mezzi idonei per dimensioni e tipologia di trazione. La rumorosità, l'inquinamento indotto dagli scarichi e l'esiguità dello spazio residuale che i pedoni devono conquistarsi non consentono di percorrere e visitare i luoghi in serenità e sicurezza. Ciò determina un forte squilibrio tra il grande valore storico - artistico - ambientale di Amalfi e la reale possibilità di fruirne e genera delusione in quanti, attratti dalla storia e dalle bellezze del luogo e giunti spesso da lontano, vedono tanto deprezzato un contesto di fama internazionale che merita rispetto e ammirazione.

Dalla prospettiva di pedonalizzazione deve essere necessariamente interessato il lungomare per l'intera lunghezza dell'insediamento storico, del quale è parte integrante, nel senso che il passaggio della S.S. 163 non deve indurre a considerare la fascia costiera del capoluogo come separata e diversa. Il rapporto col mare è infatti una componente fondamentale e caratterizzante della città, che proprio ad esso deve il suo sviluppo storico.

Dall'esigenza di liberare in modo definitivo e radicale la città dai danni del traffico su gomma nacque l'ipotesi di una variante in galleria alla SS 163 come soluzione che potrebbe costituire la vera alternativa al percorso di attraversamento sul lato mare. Si tratta di una soluzione prevista anche dal *P.U.T.*, che riporta un tracciato di massima, che è stato di recente oggetto di un idoneo *studio di fattibilità*.

Il tracciato in galleria va da Castiglione (Ravello) ad Amalfi, dove sbocca sulla S.S. 163 all'altezza dell'albergo Santa Caterina. Si tratta quindi di un'opera intercomunale, la cui realizzazione richiederebbe una procedura concordata con la partecipazione dei numerosi enti competenti. Ma richiederebbe anche la realizzazione di un nodo-scambiatore all'incrocio con via delle Cartiere con adeguati parcheggi sia per i pullman che per le auto private, dai quali intercettare sia il sistema di trasporto pubblico che la viabilità pedonale per la fruizione della città. Il ramo sinistro, dall'imbocco sulla SS 163 fino all'intersezione con via delle Cartiere, rientra per intero nel territorio di Amalfi.

Agli estremi dell'asta est - ovest della "T" rovescia già descritta, due parcheggi di testata, ad est il c.d. *Luna rossa*, di prossimo completamento, e, ad ovest, quello ricavabile nell'attuale autorimessa SITA (riconvertibile anche gradualmente), garantirebbero la pedonalizzazione dell'asse a mare della "T" rovescia.

Sono da auspicare nuovi collegamenti tra il centro e le zone periferiche del comune ricorrendo anche a percorsi meccanizzati con vettori leggeri, sull'esempio di quanto già ipotizzato per il collegamento Pogerola - Valle dei Mulini.

Va risolto il problema delle barriere architettoniche per migliorare la già difficile mobilità connessa all'orografia da parte delle persone con limitata autonomia motoria.

Il porto costituisce un elemento essenziale del sistema infrastrutturale di Amalfi. Ma è inadeguato e non è in sicurezza. L'esiguo sviluppo del molo di sopraflutto non protegge sufficientemente lo specchio d'acqua dalle correnti dominanti del paraggio (l'eventuale allungamento, senza incremento delle parti emergenti fuori acqua presuppone adeguati studi meteo-marini), mentre va ridotta l'ampiezza dell'imbocco. In secondo luogo è necessario adeguare la struttura separando l'attracco dei mezzi pubblici (aliscafi di linea e *metrò* del mare) dai posti barca da realizzare, potenziare e diversificare funzionalmente comunque le "vie del mare" attraverso la riorganizzazione in rete dei porti e degli approdi nel contesto del piano regionale per la portualità turistica e passeggeri, in relazione al quale il ruolo di Amalfi è certamente di primo piano.

Infine, va considerato il problema dell'impatto visivo del *waterfront*, alterato da detrattori ambientali che deturpano la vista da mare ponendosi in primo piano rispetto alla retrostante immagine frontale del centro storico. E' possibile quindi pensare ad una bonifica e ad un ridisegno, attraverso la procedura di riqualificazione avviata, nel quale trovi spazio una razionalizzazione "ambientata" dei servizi a terra.

Va valutato l'impatto delle opere ai fini della balneazione, sia in ordine alla qualità delle acque che all'estensione dello specchio d'acqua utilizzabile allo scopo.

In particolare gli obiettivi della riqualificazione, del potenziamento ed adeguamento degli approdi costieri e della riorganizzazione del sistema della mobilità via mare, sia pubblico che privato, appaiono perseguibili con le seguenti azioni di piano:

- il risanamento del fronte a mare e la riorganizzazione qualitativa delle funzioni ricettive, commerciali, ricreative, per il tempo libero e per i servizi al turista;
- la razionalizzazione del sistema dei servizi per la diportistica;
- il potenziamento e la diversificazione funzionale delle "vie del mare" attraverso la riorganizzazione in rete dei porti e degli approdi;
- la realizzazione di tracciati in variante alla S.S.163 (*bypass*) in prossimità del centro di Amalfi con la contestuale realizzazione – in adiacenza ai nuovi tracciati – di parcheggi interrati al servizio del centro urbano e ad esso collegati mediante percorsi pedonali, bus ecologici, vettori meccanici;
- la realizzazione di vettori meccanici di collegamento tra il centro costiero e i nuclei interni;
- il recupero e potenziamento del sistema della sentieristica storica, per incentivare il turismo naturalistico ed escursionistico;
- la delocalizzazione del terminal dei bus del servizio pubblico di Amalfi;
- la realizzazione di elisuperfici prevalentemente per le emergenze, previa verifica della compatibilità paesaggistica ed ambientale della localizzazione di tale impianto;

- il potenziamento e la diversificazione funzionale delle “vie del mare” attraverso la riorganizzazione in rete del porto e degli approdi; in particolare si propone:
 - il potenziamento dei servizi di linea;
 - l’adeguamento delle strutture esistenti e/o la realizzazione di strutture di approdo anche stagionali per servire adeguatamente tutti i centri costieri;
 - la promozione di “taxi collettivi del mare” per escursioni lungo il litorale della costiera, anche incoraggiando ristoratori, albergatori ed operatori turistici locali ad offrire servizi privati di collegamento via mare per la fruizione delle proprie strutture.

Col Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio n. 5 del 4.8.2011 la Regione ha sostanzialmente collegato in un’unica fase l’elaborazione del PUC e del Rapporto ambientale.

Il comma 2 dell’art. 2 del Regolamento prescrive infatti che *l’Amministrazione procedente avvia contestualmente al procedimento di pianificazione la valutazione ambientale strategica*; il comma 4 specifica poi che *l’Amministrazione procedente predispose il Rapporto preliminare (della VAS) contestualmente al preliminare di piano composto da indicazioni strutturali del piano e da un documento strategico e lo trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da essa individuati*.

Il comma 1 dell’art. 7 del Regolamento prescrive che *l’Amministrazione procedente garantisce la partecipazione e la pubblicità nei processi di pianificazione attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati nel procedimento dei piani o di loro varianti...*; il comma 2 aggiunge che *prima dell’adozione del piano sono previste consultazioni al fine della condivisione del Preliminare di piano*.

In data 11.6.2014 la nuova Amministrazione comunale rimise ai progettisti le indicazioni che seguono, le quali contengono modifiche rispetto agli indirizzi adottati dalla con la deliberazione n. 154 del 18.9.2009. Sulla base di tali indicazioni fu redatto il Preliminare di PUC ai fini della prescritta fase partecipativa iniziale. Del Preliminare la GM prese atto con la delibera n. 46 del 28.7.2015.

PUC COMUNE DI AMALFI

Obiettivi ed azioni che l'Amministrazione in carica chiede siano posti a
fondamento del nuovo PUC
(illustrati al Prof. Colombo il 11.6.2014 presso la Casa Comunale).

1) TANGENZIALE IN ROCCIA.

Il vecchio PUC prevede la realizzazione di una tangenziale di collegamento tra il Santa Caterina e l'Ospedale di Castiglione, che non ha alcuno sbocco carrabile nella parte alta del centro storico di Amalfi, del quale si ipotizza la completa pedonalizzazione da Via Mansone a Valle dei Mulini.

L'amministrazione in carica chiede, invece, che ci sia un collegamento carrabile tra la nuova tangenziale e la Valle dei Mulini.

Ciò per le seguenti motivazioni:

- a) innanzitutto per rendere concretamente possibile la pedonalizzazione dell'area nevralgica del centro storico (da Via Mansone a Piazza Spirito Santo) che, in assenza di una bretella di collegamento con la zona a monte, non potrebbe mai avvenire completamente per la necessità di consentire comunque l'accesso ai mezzi di soccorso, ai mezzi per il carico e scarico delle merci nonché ai proprietari di garage ed autorimesse nella parte alta della città;
- b) in secondo luogo per non rendere eccessivamente disagiate le condizioni di vita dei residenti nella zona alta del centro storico di Amalfi, che si ritroverebbero a dover percorrere ogni giorno diversi km a piedi o con mezzi pubblici;
- c) in terzo luogo perché il vecchio PUC fa dipendere la pedonalizzazione del centro storico da un'opera pubblica particolarmente costosa (per la tangenziale occorrono circa 200mln di €), per la quale è molto difficile immaginare in questo momento storico un finanziamento statale.

La previsione di un'uscita a monte, invece, renderebbe possibile la realizzazione della tangenziale per moduli. Così, si potrebbe ipotizzare un primo modulo costituito dal primo tratto di tangenziale (Santa Caterina-Valle dei Mulini) e relativo innesto nella parte alta della città ed un secondo modulo di completamento della tangenziale fino all'ospedale di Castiglione.

I vantaggi di tale soluzione sarebbero indubbi. Il primo modulo, infatti, sarebbe realizzabile anche con fondi propri da parte del Comune (costerebbe circa 20mln di €). Inoltre, ricadendo interamente nel territorio comunale, sarebbe anche agevolmente attuabile da un punto di vista amministrativo. Infine, questo intervento già risolverebbe

gran parte dei problemi di Amalfi in quanto consentirebbe l'immediata pedonalizzazione della zona nevralgica del centro storico di Amalfi (da Via Mansone a Piazza Spirito Santo).

2) SERVIZI PUBBLICI.

Il vecchio PUC ipotizza il trasferimento a Pogerola dei servizi pubblici presenti in città (Tribunale, Compagnia Carabinieri e scuole superiori) e di destinare ad essi l'ex Ospedale.

La nuova amministrazione non condivide questo trasferimento.

Premesso che il Tribunale è stato soppresso e che, perciò, il discorso vale solo per Carabinieri e scuole, si ritiene che esso non sia opportuno per le seguenti ragioni:

- a) innanzitutto perché impoverirebbe il centro di una presenza vitale (studenti) e di sicurezza (carabinieri) che rappresentano una risorsa positiva per la città;
- b) inoltre, il centro è facilmente raggiungibile con mezzi pubblici. Il trasferimento a Pogerola creerebbe problemi di fruibilità sia per studenti che per chi deve recarsi presso la stazione dei carabinieri;
- c) con la realizzazione della bretella di accesso alla parte alta della città, poi, terminerebbero i problemi creati dall'accesso nel centro storico dei mezzi dell'Arma;
- d) infine, l'ospedale di Pogerola è un immobile per il quale l'amministrazione immagina una destinazione a strutture del tempo libero e dello sport (es. piscina, palestra, etc.), dei quali vi è carenza sul territorio.

3) RECUPERO VOLUMI ESISTENTI

Il vecchio PUC prevede di destinare ad abitazioni gli edifici pubblici dismessi e l'ex confettificio, impiegando a tal fine tutti i volumi disponibili (circa 170 alloggi, dei quali 25 circa vengono stralciati in vista della possibile soluzione del problema della 167 di Pogerola).

Per tutti gli altri edifici da recuperare (es. cartiere) si prevede la loro destinazione a musei, sale convegni, biblioteche e centri di documentazione, immaginandosi, così, che dette attività possano garantire ai proprietari il ritorno economico necessario a consentirgli di affrontare i notevoli costi di recupero di tali immobili.

A nostro avviso, così facendo, non si creerebbero le condizioni per un effettivo recupero di tali contenitori, che rischierebbero di restare per sempre in stato di abbandono.

Noi riteniamo, invece, che un concreto interesse dei proprietari al loro recupero ci possa essere solo se ne sarà consentita la parziale destinazione a scopi abitativi o turistico-ricettivi.

Chiediamo, perciò, che si segua una logica perequativa nella distribuzione dei c.d. spazi

di residenzialità, prevedendo (se possibile) che i privati che ne vorranno usufruire potranno farlo a condizione che destinino una porzione di questi immobili (es. i piani terra) a musei, biblioteche, etc..

Analogo discorso andrebbe ovviamente fatto per gli immobili di proprietà pubblica, per i quali immaginiamo che una parte di essi vada comunque sempre destinata a spazi ricreativi e del tempo libero (es. piscine, palestre, sale convegni etc.).

4) EDILIZIA PRIVATA

Chiediamo che vengano concesse le più ampie facoltà di ristrutturazione, recupero, cambio di destinazione degli immobili privati, compatibilmente con le previsioni dei piani urbanistici vigenti.

Gli obiettivi e le azioni del Preliminare, in quanto strettamente connessi e dipendenti dal Rapporto ambientale preliminare, devono essere verificati in conformità al procedimento normato dal Regolamento entrato in vigore successivamente alle consultazioni a suo tempo organizzate e di cui si è detto.

La procedura entrata in vigore per effetto del Regolamento regionale di attuazione per il Governo del territorio n. 5/2011 prevede che dall'esame del Preliminare di PUC, cui è allegato il Rapporto ambientale preliminare ai fini della procedura di VAS, scaturiscano le indicazioni per i contenuti del PUC da pubblicare in forma definitiva.

Sulla base del Preliminare, infatti, si è svolta l'attività partecipativa e di consultazione cui, su invito dell'Amministrazione comunale e nel rispetto del calendario concordato, hanno preso parte i cittadini, gli Enti, organizzazioni e le rappresentanze, anche con la presentazione di memorie e indicazioni scritte.

L'attività suddetta è documentata nei verbali del 21.4.2016 e in quello integrativo del 9.5.2016 seguiti dalla **SINTESI DELLE CONSULTAZIONI SULLA BASE DEL PRELIMINARE DI PUC E DEL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE**, con le valutazioni dei progettisti del 19.4.2016 e dalla relazione integrativa del 7.5.2016.

Alle consultazioni, alla loro verbalizzazione e alla relazione dei progettisti ha fatto seguito la delibera n. 75 del 10.5.2016 con la quale la GM ha approvato "definitivamente il Preliminare di PUC ed il Rapporto ambientale preliminare nonché le attività condotte e le decisioni assunte dall'*Autorità procedente*, di concerto con l'*Autorità competente*, e riportate nel verbale congiunto del 21.04.2016 e in quello integrativo del 9.5.2016".

Il PUC ha tenuto conto degli indirizzi forniti con la delibera del 18.9.2009 per le parti non modificate dai successivi indirizzi dell'11.6.2014 e, ovviamente, di questi ultimi.

La delibera del 18.9.2009, in realtà, contiene, in aggiunta agli obiettivi, la descrizione di alcune modalità per il loro conseguimento, cioè delle azioni di piano.

Gli obiettivi e le azioni di piano con essi coerenti possono distinguersi in due diverse categorie: la prima riguarda il superamento delle criticità; la seconda riguarda il conseguimento di più elevati standard di sviluppo e di qualità della vita e dell'ambiente. Le due famiglie di obiettivi e azioni conseguenti sono strettamente interdipendenti, ma alla prima va attribuito un ruolo prioritario: è infatti evidente che non è possibile il conseguimento di una elevata qualità di vita, di ambiente e di sviluppo in generale se non vengono prima rimosse le condizioni di disagio che sono state già descritte.

Le criticità sono in gran parte legate:

- alla congestione dell'attuale sistema della mobilità, che induce condizioni di usura del patrimonio storico – ambientale e disfunzioni nella fruibilità di un sito che, nonostante il già notevole sviluppo del turismo, può e deve aspirare a più elevati livelli di domanda, soprattutto del turismo di qualità, a condizione che si attrezzino per un'offerta adeguata;

- all'inadeguatezza del porto rispetto alle esigenze dei luoghi e in generale alla ridotta accessibilità di Amalfi mediante il trasporto pubblico rispetto all'accessibilità mediante il trasporto privato;
- all'emarginazione delle frazioni rispetto al centro egemone;
- al degrado di alcuni ambiti dell'edificato;
- a condizioni di rischio che richiedono una risposta adeguata nell'ottica della complementarità tra aree insediative e aree naturali e/o agricole in un contesto il cui valore paesistico – ambientale è dovuto proprio all'integrazione tra natura e cultura.

Per la formazione di un'oculata agenda di piano, occorre riflettere sulle invarianti strutturali della città di Amalfi, ossia: i beni culturali, paesaggistici e ambientali; le reti e i nodi della mobilità; le infrastrutture e le attrezzature; il patrimonio abitativo. Appare questa la chiave per dare senso ad una generale riqualificazione urbana e ambientale che non si limiti ad un'operazione di facciata e quindi di corto respiro.

Il complesso degli obiettivi formalizzati in due tempi dall'amministrazione tende a delineare la struttura ambientale/territoriale di Amalfi, distinguendo nella sostanza due diverse tipologie di tutela: la prima per la salvaguardia dei pregi naturali e paesaggistici propri della costiera; la seconda per la tutela del sistema antropico, e in particolare del suo significato storico e culturale; tutela, questa del sistema antropico di pregio, propedeutica alla sua valorizzazione in quanto patrimonio di base col doppio valore di testimonianza irripetibile di cultura e civiltà e di risorsa primaria per la promozione di un turismo escursionistico e culturale modernamente organizzato.

Per quanto riguarda il patrimonio naturalistico, sono già state descritte, nella Prima parte della presente Relazione illustrativa, i pSIC e le aree naturali di pregio presenti nel territorio amalfitano: i Siti di Importanza Comunitaria denominati "Valloni della Costiera Amalfitana" (IT8050051) e "Dorsale dei Monti Lattari" (IT8030008), nonché la Riserva Naturale Statale "Valle delle Ferriere", istituita nel 1972, a cavallo tra Amalfi e Scala. La presenza di tali siti rende obbligatoria l'integrazione della VAS con la Valutazione d'Incidenza in conformità al DPR 8.9.1997 n. 357.

Seguendo i principi ispiratori delle Direttive Ce "Uccelli" e "Habitat", il PUC deve favorire: l'integrazione della tutela di habitat e specie animali e vegetali con le attività economiche e con le aspettative di sviluppo delle popolazioni locali; la conservazione non solo degli habitat naturali meno modificati ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi produttivi, i pascoli, etc), per coinvolgere tutte le aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali hanno permesso il mantenimento di un equilibrio tra uomo e natura.

Per quanto riguarda il patrimonio antropico, il primo tema è quello del centro storico. E' noto che i centri storici in generale, ma in special modo quelli particolarmente ricchi di valori artistici e ambientali, costituiscono un patrimonio culturale di grande delicatezza, che soffre l'usura da congestione con conseguenze che ne possono compromettere la doverosa conservazione. Essi vanno preservati mettendoli al sicuro dagli agenti inquinanti (chimici e sonori) e dai carichi dinamici indotti dal traffico automobilistico. Il

turismo culturale e di qualità che essi attirano richiede un ambiente accogliente, cioè l'ordine, il silenzio, la buona manutenzione delle opere d'arte e degli edifici, l'efficienza e la buona qualità dei servizi.

A tali obiettivi si riallaccia il tema dell'accessibilità: la commistione tra traffico di attraversamento e traffico locale lungo la SS 163 non è ulteriormente sopportabile; essa penalizza la complessiva fruibilità delle aree e dei poli di richiamo.

La congestione del centro urbano assume caratteri e motivazioni diverse sulla fascia a mare e nell'interno: la prima è direttamente interessata dal traffico dovuto al trasporto pubblico e privato e dei pullman turistici, al quale si aggiunge nei mesi estivi quello dovuto alla balneazione; l'area interna è invece caratterizzata dalla presenza di attrattori accessibili unicamente mediante l'asse via delle Cartiere – via Cardinal M. del Giudice – via P. Capuano – via L. d'Amalfi - piazza del Duomo – via Duca Mansone I.

Coerente con la necessità di contrastare in modo fermo e definitivo le disfunzioni descritte è l'impostazione dello scheletro, della struttura, appunto, che diviene il sostegno della città storica centrale. Esso è costituito dai due assi: il primo a mare – con alle testate due parcheggi di scambio e di relazione - e il secondo, perpendicolare al primo, coincidente con la spina centrale dalla Valle dei Mulini al lungomare.

Per dare corpo al sistema descritto, previsto come interamente pedonale nella delibera del 18.9.2009, veniva data rilevanza alla realizzazione della "tangenziale in roccia" prevista dal PUT e ripresa dal PTCP. Ma tale realizzazione non dipende dal solo Comune di Amalfi e la sua fattibilità è subordinata a molteplici e diverse variabili, quali, solo per citare le più importanti, la disponibilità di risorse finanziarie, le caratteristiche geotecniche delle rocce da perforare, gli accordi interistituzionali. Per tali motivi gli Indirizzi comunali dell'11.6.2014, considerando i costi e i tempi necessari per la realizzazione dell'opera, nonché la complessità procedurale legata all'intercomunalità della strada in galleria, riconoscono in un secondo asse interrato, interamente compreso nel territorio amalfitano, la possibilità di un rapido collegamento tra via delle Cartiere, all'altezza di Chiarito, e la SS 163 in località Cieco (nel fiordo in direzione del molo portuale). Della soluzione complessivamente configurabile mediante la realizzazione delle opere accennate si parla nel successivo § sul sistema della mobilità.

La galleria Cieco – Valle dei Mulini, consentendo il rapido raggiungimento della statale 163 dalla strettoia interna del capoluogo in cui si concentrano i servizi generali, tenuto anche conto della soppressione della Sezione distaccata del Tribunale di Salerno, supera l'ipotesi del difficile trasferimento dei servizi generali contenuta negli Indirizzi del 18.9.2009. L'ospedale dismesso di Pogerola che, in virtù delle sue dimensioni, dispone degli spazi necessari, si presta invece, secondo gli Indirizzi dell'11.6.2014, all'allocazione di un polo multifunzionale per l'assistenza, le attività sportive, culturali (convegnistica, auditorium, esposizioni), del benessere, del tempo libero e del divertimento. Amalfi ha necessità di adeguare e innovare la dotazione di servizi attrattivi, difficilmente realizzabili nella ZT 4 (l'unica nella quale il PUT consente nuove volumetrie), non solo per la sua limitatissima estensione e la sua giacitura, ma per il rischio di frana molto elevato e la presenza dell'area SIC; senza contare le esigenze di tutela della Zona B delle Misure di salvaguardia del Parco dei Monti Lattari e della Riserva Orientata "Valle delle Ferriere".

La riqualificazione dell'area portuale è l'azione di piano complementare alla pedonalizzazione, necessaria per la riorganizzazione della mobilità urbana e di attraversamento. Tale operazione non può però limitarsi al miglioramento delle opere a mare, ma deve estendersi ad una generale riqualificazione del fronte, penalizzato da volumi in condizioni di degrado che costituiscono evidenti detrattori ambientali.

Il percorso di condivisione attivato

La Valutazione Ambientale Strategica ha seguito il Piano Urbanistico Comunale in tutte le sue fasi: dalla redazione alla sua approvazione per proseguire successivamente con il monitoraggio dello stesso. Secondo il regolamento n.5/2011 " DI ATTUAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO", il processo di costruzione del PUC è stato scandito da fasi di coinvolgimento e di confronto con la comunità locale, con i "portatori di interessi" e con i soggetti competenti in materia ambientale (SCA). Di seguito si sintetizzano gli step di condivisione previsti dalla procedura di piano (Tabella 3):

STEP DI CONDIVISIONE	ATTORI	ATTIVITA'	STRUMENTI
I	Ufficio di Piano, organizzazioni sociali, culturali, economico professionali, sindacali ed ambientaliste e cittadinanza	Condivisione dello stato dell'ambiente e del preliminare di piano	Incontri pubblici con ausilio di questionari
II	Autorità Procedente e Autorità Competente	<p>Definizione dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale.</p> <p>Nella fase di scoping sarà indetto un tavolo di consultazione, articolato in due sedute: la prima, di tipo introduttivo volta ad illustrare il rapporto preliminare e ad acquisire le prime osservazioni in merito; la seconda, finalizzata ad acquisire i pareri definitivi degli Sca in merito al rapporto preliminare, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori previsti.</p> <p>Durante la fase di confronto tra l'AP e l'AC saranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> individuati i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale da coinvolgere in fase di consultazione del pubblico; individuate le modalità di coordinamento tra le fasi di pianificazione e le fasi di VAS con riferimento alle consultazioni del pubblico; indivisuare le rilevanze dei possibili effetti. <p>Le attività svolte durante l'incontro saranno oggetto di un apposito verbale, da allegare al rapporto preliminare da sottoporre agli SCA per le attività del tavolo di consultazione.</p> <p>Il tavolo di consultazione ha il compito anche di esprimersi in merito al preliminare di piano contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale.</p> <p>Il tavolo ha, inoltre, il compito di:</p>	Tavolo di consultazione e verbali

		<p>definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale; acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile; acquisire i pareri dei soggetti interessati; stabilire le modalità di coordinamento per la consultazione dei SCA e del pubblico sul Piano e sul rapporto ambientale al fine di evitare duplicazioni delle procedure di deposito, pubblicità e partecipazione previste dalla L.R. 16/2004.</p>	
III	Autorità Competente e Autorità Procedente	Messa a disposizione del pubblico della proposta di piano ed del rapporto ambientale	Deposito presso gli uffici e pubblicazione sul proprio sito web.
IV	Cittadini e in genere interessati al procedimento	Presenza visione del rapporto ambientale e presentazione delle proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.	Istituto delle osservazioni
V	Autorità Competente e Autorità Procedente	Acquisizione e valutazione di tutta la documentazione presentata, nonché delle osservazioni, delle obiezioni e dei suggerimenti inoltrati	Attività tecnico-istruttorie

Tabella 3. Processo di condivisione attivato

PARTE II – Il Rapporto Ambientale per la VAS del PUC di Amalfi

1. RAPPORTO TRA IL PUC E GLI ALTRI PIANI E PROGRAMMI

1.2 RAPPORTO ED INTERAZIONE TRA IL PUC ED I RICHIAMATI PIANI O PROGRAMMI

L'analisi delle interazioni tra il Puc ed i piani e programmi "rilevanti" è stata sviluppata attraverso la costruzione di una matrice che mette in evidenza quattro possibili tipologie di interazione:

interazione positiva "gerarchica", il Puc rappresenta un momento attuativo dell'iter decisionale avviato con un Piano/Programma "rilevante" di livello superiore;

interazione positiva "orizzontale", il Piano/Programma "rilevante" risulta in rapporto di complementarietà e/o addizionalità con il Puc;

interazione positiva "programmatica", il Puc contribuisce all'attuazione degli obiettivi previsti dal Piano/Programma "rilevante" anche se questo ha natura meramente programmatica;

interazione potenzialmente negativa: Il Piano/Programma "rilevante" pone vincoli all'attuazione del Puc.

L'analisi matriciale nella prima colonna richiama il piano o programma ritenuto rilevante in riferimento alla singola componente ambientale; nella seconda colonna riporta la descrizione sintetica del piano o programma preso in considerazione; nella terza, infine, viene descritta la possibile interazione con il Puc.

Interazione positiva "gerarchica"	+ G
Interazione positiva "orizzontale"	+ O
Interazione positiva "programmatica"	+ P
Interazione potenzialmente negativa	-

Piano o programma "rilevante"	Descrizione sintetica dei contenuti	Interazione con il PUC
<p>Piano Territoriale Regionale</p>	<p>Il territorio comunale di Amalfi rientra nel Sistema Territoriale di Sviluppo F7 - "Penisola Amalfitana", tra quelli a dominante paesistico ambientale culturale, del quale si mette in luce la diminuzione della crescita della popolazione, con un indice negativo pari a - 2,87% nel decennio '81-'91 e -2,05% nel decennio '91-'01. La matrice degli indirizzi strategici mette in relazione questi ultimi e i diversi STS al fine di orientare l'attività dei tavoli di co-pianificazione.</p> <p>Il PTR si fonda su sedici indirizzi strategici riferiti a cinque aree tematiche ponendo al centro della sua strategia tre temi fondamentali, legati a tre "immagini strategiche":</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interconnessione come collegamento complesso, sia tecnico che socio-istituzionale, tra i sistemi territoriali di sviluppo e il quadro nazionale e internazionale, per migliorare la competitività complessiva del sistema regione, connettendo nodi e reti; - la difesa della biodiversità e la costruzione della rete ecologica regionale, che parta dai territori marginali; - il rischio ambientale, in particolare quello vulcanico. <p>Accanto ai tre temi generali, vengono evidenziati altri due temi, complementari in qualche misura ai primi, che specificano il quadro strategico di riferimento, in relazione alle caratteristiche dei diversi contesti territoriali della regione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assetto policentrico ed equilibrato; - Attività produttive per lo sviluppo economico regionale. <p>L'interconnessione assume un valore forte, in relazione alle caratteristiche della rete infrastrutturale regionale (che risulta carente proprio nella funzione di diretto collegamento anche tra nodi importanti), ma soprattutto se la si intende come connessione complessa tra territori diversamente attrezzati e dotati di valori culturali differenti. Il miglioramento del sistema di connessione va inteso sia in senso fisico e funzionale, che relazionale: è basato sulle prestazioni e sulla dotazione delle reti infrastrutturali, sullo sviluppo di intese ed accordi finalizzati alla crescita di reti tra attori locali, e si fonda su un'azione pubblica a sostegno della programmazione concertata.</p> <p>L'azione regionale considera patrimonio essenziale la conservazione e il recupero delle diversità territoriali, intese sia nel senso ecologico, della biodiversità, che socio-culturale, delle identità locali. Le reti ecologiche sono uno strumento concettuale e operativo fondamentale per il perseguimento di tale obiettivo. Con la costruzione della Rete Ecologica Regionale si intende coniugare gli obiettivi di tutela e conservazione delle risorse naturali ed antropiche del territorio campano con quelli di sviluppo sostenibile, attraverso una programmazione integrata che individui le aree d'intervento e i programmi di azioni in grado di attivare modelli di sviluppo locale diffuso e sostenibile.</p> <p>Il controllo dei rischi, sulla base della semplice funzionalità che esprime il rischio funzione della pericolosità (che è la probabilità che, in un dato intervallo di tempo, l'evento si verifichi con una definita intensità nell'area considerata), della vulnerabilità (ovvero della stima della percentuale delle infrastrutture che non sono in grado di resistere all'evento considerato e della perdita presumibile in vite umane) e del valore esposto (che è invece valutato sia in base alla perdita di vite umane che alla previsione del danno economico) deve combinare politiche di prevenzione (volte a ridurre, quando possibile, la pericolosità degli eventi indesiderati) e quelle di mitigazione (volte a ridurre la vulnerabilità e il valore esposto).</p>	<p style="text-align: center;">+ P</p>

L'ipotesi di assetto policentrico ed equilibrato del territorio, ripensato come valorizzazione e sviluppo delle diversità e delle progettualità locali, alla luce di un'alta capacità di coordinamento complessivo, deve rafforzare la tendenza che, da tempo, vede ribaltarsi il rapporto città-campagna, ossia tra aree urbane e rurali. Sulla base di tali premesse, se è vero che sono concreti i rischi di una perdita d'identità di molti territori e di città, legata all'incapacità di valorizzare le risorse e le vocazioni locali, diventa indispensabile avviare meccanismi autopropulsivi capaci di valorizzare le specificità di ogni centro urbano all'interno dell'area regionale. La condizione di "anormalità" delle città, ampiamente diffusa in Italia, assume dimensione di emergenza in Campania. Tale problema riguarda il vasto tessuto delle periferie urbane, delle vecchie strade di collegamento tra i comuni, intorno alle quali negli ultimi anni si sono addensati episodi urbani sconnessi e insignificanti determinanti vaste aree di "non luoghi" con inaccettabili livelli di invivibilità civile e sociale.

(STS)	INDIRIZZI STRATEGICI																	
	Interconnessione - Accessibilità attuale	Interconnessione - Programmi	Difesa della biodiversità	Valorizzazione Territori marginali	Riqualificazione costa	Valorizzazione Patrimonio culturale e paesaggio	Recupero aree dismesse	Rischio vulcanico	Rischio sismico	Rischio idrogeologico	Rischio incidenti industriali	Rischio rifiuti	Rischio attività estrattive	Riqualificazione e messa a norma delle città	Attività produttive per lo sviluppo- industriale	Attività produttive per lo sviluppo- agricolo - Sviluppo delle Filiere	Attività produttive per lo sviluppo- agricolo - Diversificazione territoriale	Attività produttive per lo sviluppo- turistico
	A.1	A.2	B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6	D.2	E.1	E.2a	E.2b	E.3
<i>Penisola Amalfitana</i>																		
A7	-	-	4	1	2	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	4

<p>Linee Guida per il Paesaggio allagate al PTR</p>	<p>I rilievi della penisola sorrentino amalfitana rientrano nel grande sistema del territorio rurale e aperto delle “Aree Montane” caratterizzate da dorsali e rilievi calcarei montuosi isolati della fascia preappenninica e costiera, a substrato calcareo, localmente terrigeno.</p> <p>All’interno dei sistemi e sottosistemi facenti parte delle aree montane, i Piani urbanistici comunali dovranno:</p> <p>a) definire misure per la salvaguardia delle aree di alta montagna, individuando gli elementi morfologici caratterizzanti: versanti alto-montani, altopiani, pianori e campi carsici sommitali, doline, forme glaciali, crinali e aree di vetta; salvaguardano l’integrità fisica, naturalistica, vegetazionale e paesaggistica di detti elementi, non consentendo l’edificabilità;</p> <p>b) definire le misure per la salvaguardia dell’integrità strutturale, dell’estensione e della continuità delle aree forestali, evitandone la frammentazione, regolando l’edificabilità rurale in accordo con i punti d) e e) degli “Indirizzi di carattere generale di salvaguardia del territorio rurale e aperto”; favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; prevedendo la collocazione di nuove opere, impianti tecnologici, corridoi infrastrutturali in posizione marginale; rafforzando la multifunzionalità e la biodiversità delle aree forestali favorendo l’applicazione delle misure silvoambientali e di sostegno delle filiere forestali contenute nel Piano di sviluppo rurale;</p> <p>c) definire le misure per la salvaguardia dell’integrità strutturale, l’estensione e le caratteristiche di apertura e continuità delle aree di prateria, che costituiscono un elemento chiave della biodiversità e del paesaggio delle aree montane, con particolare riferimento alle praterie di particolare valore ecologico, produttivo, ricreazionale ed estetico-percettivo (prati stabili delle aree pedemontane; praterie delle conche intramontane; praterie degli altopiani, dei pianori e delle conche carsiche sommitali; praterie dei crinali e delle aree di vetta), regolando l’edificabilità rurale in accordo con i punti d) e e) degli “Indirizzi di carattere generale di salvaguardia del territorio rurale e aperto”; favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; prevedendo la collocazione di nuove opere, impianti tecnologici, corridoi infrastrutturali in posizione marginale; rafforzando il ruolo ecologico, protettivo e la biodiversità delle aree di prateria e la loro gestione sostenibile anche favorendo l’applicazione delle misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale;</p> <p>d) definire misure di tutela per le aree agricole, per gli arboreti e le consociazioni tradizionali, per i mosaici agricoli ed agroforestali, con l’obiettivo di preservarne la funzione di habitat complementari e di zone cuscinetto rispetto alle aree a maggiore naturalità e di zone di collegamento funzionale tra le aree pedemontane e i fondovalle, regolando l’edificabilità rurale in accordo con i punti d) e e) degli “Indirizzi di carattere generale di salvaguardia del territorio rurale e aperto”; favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; prevedendo la collocazione di nuove opere, impianti tecnologici, corridoi infrastrutturali in posizione marginale; promuovendo la continuità del presidio agricolo anche mediante l’applicazione delle misure agroambientali e di sostegno alle aree montane contenute nel Piano di sviluppo rurale;</p> <p>e) con riferimento alle aree agricole di cui al punto precedente, definire misure di tutela per gli elementi di diversità biologica (siepi, filari arborei, alberi isolati) in esse presenti e per le sistemazioni tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti divisorii in pietra, acquidocci), favorendone il recupero e la manutenzione attiva mediante il ricorso alle misure contenute nel Piano di sviluppo rurale;</p> <p>f) definire misure per la tutela delle aree forestali, di prateria e agricole caratterizzate da pericolosità idrogeologica elevata o molto elevata, non consentendo l’edificabilità, e favorendo l’applicazione delle misure silvo ambientali e agro ambientali del Piano di sviluppo rurale orientate alla regimazione delle acque, la manutenzione delle sistemazioni e opere montane, la protezione delle caratteristiche di integrità e continuità delle coperture pedologiche e del manto vegetale, con il ricorso preferenziale a tecniche di ingegneria naturalistica;</p> <p>g) definire misure per la salvaguardia dell’integrità dei corsi d’acqua, unitamente agli elementi morfologici caratterizzanti (alveo, sponde, aree golenali, aree umide), delle aree ripariali, di pertinenza fluviale e dei fondovalle alluvionali (unità D1, D2, D3, D4 nella carta delle risorse naturalistiche e agroforestali), tutelando gli elementi di naturalità e le condizioni di continuità e apertura degli spazi agricoli, allo scopo di preservarne la funzione di corridoio ecologico, di fasce tampone a protezione delle risorse idriche, di aree di mitigazione del rischio idraulico, non consentendo l’edificabilità; favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; prevedendo la collocazione di nuove opere, impianti tecnologici, corridoi infrastrutturali in posizione marginale o comunque in continuità con aree urbanizzate esistenti;</p> <p>h) definire le norme per il corretto inserimento ambientale e paesaggistico di opere, infrastrutture, impianti tecnologici e di produzione energetica, identificando idonee fasce di tutela degli elementi morfologici e dei crinali a maggiore fragilità visiva.</p> <p>La leggibilità dei beni paesaggistici di insieme intesi come contesti complessi, e in special modo la salvaguardia delle relazioni visive degli elementi che li strutturano e la fruibilità di tali elementi in quanto parti di un sistema fortemente integrato, deve esser posta tra le finalità principali delle politiche paesistiche assunte in scala di Ambito di Paesaggio.</p> <p>In particolare vanno assicurate, nel quadro dei piani e dei programmi di riqualificazione o di sviluppo locale: per la Costiera Amalfitana e Sorrentina, le relazioni visive e funzionali intercorrenti tra centri storici, emergenze storico-architettoniche e archeologiche, giardini e tessuto agricolo, con particolare riferimento ai campi terrazzati e al regime delle acque, attraverso la conservazione delle aree libere, il mantenimento e il recupero dei terrazzamenti e dei sistemi di raccolta e distribuzione delle acque, rimarcando la continuità esistente tra spazi rurali e spazi urbani, l’infitimento della rete dei percorsi storici recuperati in chiave fruitiva, anche con aste di percorsi pedonali per agevolare una fruizione “verticale” dell’ambito, la valorizzazione delle architetture rurali e degli opifici a energia idraulica</p>	<p>+ P</p>
--	--	-------------------

(mulini, cartiere etc.), la mitigazione degli impatti visivi (in particolare nelle fasce perirubane del versante sorrentino).

Il territorio del comune di Amalfi rientra anche nel Sistema del territorio rurale e aperto **“Rilievi preappenninici e costieri”** i quali fanno capo alle linee guida per la **fascia costiera e le isole** e che sono **referite all’Ambito di individuazione della fascia costiera regionale**, comprendente per intero i sotto-sistemi del territorio rurale e aperto nei quali ricadono i diversi tratti costieri del territorio regionale, unitamente ai sotto-sistemi ad essi contigui che concorrono significativamente ai diversi funzionamenti della fascia costiera e del sistema terra-mare.

I rilievi montani preappenninici e costieri presentano caratteri in parte simili a quelli dei rilievi interni, con significative differenze legate alla morfologia (energia di rilievo generalmente minore) e ad aspetti climatici (crescente carattere di mediterraneità). Tutto ciò concorre ad aumentare i contrasti e la vicinanza nello spazio di ambienti molto differenziati, con la possibilità di passare da paesaggi costieri a paesaggi montani nello spazio di pochi chilometri, come si verifica in Penisola Sorrentina-Amalfitana. I versanti marittimi – di elevatissimo valore scenico - e quelli meridionali in genere ospitano estesi sistemi di terrazzamenti antropici di rilevante valore produttivo, conservativo, storico ed estetico percettivo: una imponente opera di ingegneria ambientale la cui edificazione è durata otto secoli, dal medioevo all’inizio del ‘900. I paesaggi preappenninici e costieri sono caratterizzati, rispetto a quelli dei rilievi interni, da una maggiore influenza dei sistemi urbani e, localmente, da una **elevata pressione d’uso legata alle attività turistiche e ricreative. Le fasce pedemontane sono localmente interessate da intense dinamiche di urbanizzazione, con livelli del rischio di frana (colate piroclastiche rapide) localmente elevati.** I versanti occidentali e meridionali dei rilievi si presentano solitamente denudati a causa del sovra pascolamento e degli incendi, ed estesamente modificati dalle attività estrattive.

Gli indirizzi per la **fascia costiera** sono integrativi di quelli in precedenza forniti per le diverse partizioni generali del territorio rurale e aperto. All’interno dei sistemi e sottosistemi facenti parte della fascia costiera i piani urbanistici comunali (e i PTC) debbono:

c) **individuare le diverse tipologie costiere e gli elementi morfologici caratterizzanti** (costa ripida, con falesie; costa ripida, con spiaggia; costa a spiaggia, con ripa in posizione arretrata; costa bassa, di pianura costiera; spiagge, dune litoranee, depressioni retrodunari, aree umide, paleodune, specchi d’acqua e laghi costieri, aree di foce) e **definire misure di salvaguardia dell’integrità fisica**, alla luce delle dinamiche evolutive, naturali e antropiche, **non consentendo in queste aree l’edificabilità**; favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; definendo norme e criteri per il corretto inserimento ambientale e paesaggistico di opere e infrastrutture per la difesa della costa, da realizzarsi con tecniche ad elevata reversibilità, a basso impatto sulla integrità, continuità, multifunzionalità ed accessibilità pubblica alla costa;

d) definire misure di salvaguardia dell’integrità delle aree rurali costiere considerate nel loro complesso (boschi, arbusteti, praterie, aree agricole o comunque non urbanizzate), siano esse caratterizzate da maggiore integrità, apertura, continuità; ovvero da più elevato grado di frammentazione e interclusione ad opera del tessuto urbano e infrastrutturale, in considerazione del loro ruolo chiave come spazi aperti multifunzionali necessari per preservare i valori e le funzioni ecologiche, ambientali, paesaggistiche, ricreative e turistiche del sistema costiero, nonché per assicurare e mantenere le necessarie condizioni di accessibilità e fruizione pubblica della costa e del mare, prevenendo ulteriori processi di frammentazione e di dispersione insediativa; identificando le aree rurali di particolare valore scenico ed estetico-percettivo nelle quali non è consentita nuova edificabilità; disciplinando negli altri casi l’edificabilità rurale in accordo con i punti d) e e) degli “Indirizzi di carattere generale di salvaguardia del territorio rurale e aperto; favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; prevedendo la collocazione di nuove opere, attrezzature, impianti tecnologici e corridoi infrastrutturali in posizione marginale o comunque in continuità con aree urbanizzate esistenti;

e) **definire misure per la salvaguardia dell’integrità strutturale, dell’estensione e della continuità ecologica delle aree costiere a vegetazione naturale e seminaturale** (aree ricadenti nelle unità A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 delle Carte delle risorse naturalistiche e agroforestali) prevedendo l’individuazione intorno a queste aree, di fasce agricole o comunque non urbanizzate con funzione di zone cuscinetto; non consentendo in queste aree l’edificabilità; favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; e comunque favorendo la collocazione di nuove opere e impianti tecnologici in posizione marginale, adottando esclusivamente soluzioni tecniche ad elevata reversibilità, a basso impatto sulla integrità, continuità e multifunzionalità delle risorse naturalistiche e forestali costiere;

f) **definire misure di salvaguardia per i mosaici agricoli ed agroforestali e per gli arboreti e le consociazioni tradizionali**, con l’obiettivo di preservarne la funzione, oltre che paesistica, di habitat complementari, di zone cuscinetto rispetto alle aree a maggiore naturalità, di zone agricole multifunzionali in ambito urbano e periurbano, di zone di collegamento funzionale delle aree costiere con l’entroterra. L’obiettivo è quello di preservare l’integrità fisica di queste aree; di evitarne la semplificazione culturale e lo scadimento dei tradizionali valori culturali, di biodiversità ed estetico-percettivi, mediante il ricorso alle misure contenute nel Piano di sviluppo rurale; di prevenire i processi di frammentazione e di dispersione insediativa, regolando l’edificabilità rurale in accordo con i punti d) e e) degli “Indirizzi di carattere generale di salvaguardia del territorio rurale e aperto; favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; prevedendo la collocazione di nuove opere, impianti tecnologici e corridoi infrastrutturali in posizione marginale o comunque in continuità con aree urbanizzate esistenti;

g) **definire misure di salvaguardia dell’integrità delle sistemazioni tradizionali** (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti divisorii in pietra, acquidocci), della viabilità rurale storica ad esse collegata, degli elementi di diversità biologica delle aree agricole (siepi, filari arborei, alberi isolati), favorendone il recupero e la manutenzione attiva mediante il ricorso alle misure contenute nel Piano di sviluppo rurale;

h) **definire misure per la salvaguardia dei versanti costieri caratterizzati da pericolosità idrogeologica** elevata o molto elevata, non consentendo

	<p>l'edificabilità e favorendo l'applicazione delle misure silvo ambientali e agro ambientali del Piano di sviluppo rurale orientate alla regimazione delle acque, alla manutenzione delle infrastrutture, alla stabilizzazione delle coperture pedologiche e del manto vegetale con il ricorso preferenziale a tecniche di ingegneria naturalistica;</p> <p>i) definire misure per la salvaguardia dell'integrità delle aree di foce e ripariali, dei fondovalle alluvionali (unità D1, D2, D3, D4 nella carta delle risorse naturalistiche ed agroforestali), e delle aree agricole, forestali e di prateria caratterizzate da pericolosità idrogeologica elevata o molto elevata, tutelando gli elementi di naturalità presenti e le condizioni di continuità e apertura degli spazi agricoli, allo scopo di preservarne la funzione di corridoio ecologico, di fasce tampone a protezione delle risorse idriche, di aree di mitigazione del rischio idraulico, non consentendo l'edificabilità e favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti;</p> <p>j) definire misure e criteri per il corretto inserimento ambientale e paesaggistico di opere e infrastrutture, comprese quelle per la difesa della costa, da realizzarsi con tecniche ad elevata reversibilità, a basso impatto sulla integrità, continuità e multifunzionalità degli spazi naturali, seminaturali e agricoli e sull'accessibilità pubblica alla costa, e identificando idonee fasce di tutela degli elementi morfologici e dei crinali a maggiore fragilità visiva.</p>	
<p>Piano Urbanistico Territoriale della Costiera Sorrentino Amalfitana</p>	<p>Nel territorio di Amalfi, la Zona territoriale 1a comprende le maggiori acclività del settore centrale, come le pendici del monte Molignano e del monte Scorca fino a Riulo e prosegue piegando a sud est fino alla costa dal confine con Agerola al convento di Santa Rosa e al capo Vettica; la Zona 1b comprende le aree spesso terrazzate di Pogerola fino al limite a ridosso del centro urbano con l'albergo Cappuccini e, ad ovest, del vallone a sud del convento di Cospita a monte di Vettica Minore; la Zona 2 comprende il centro storico del capoluogo - col vallone Grevolle all'altezza di Lucibello - e quello di Pogerola; la Zona 3 copre le aree di mezza costa caratterizzate dall'inserimento degli abitati sparsi nel paesaggio naturale e agrario tradizionale della costiera (Palavena, Tovere, aree a monte di Vettica Minore); la Zona 4 coincide col settore (notevolmente acclive) a nord - ovest del centro storico verso il confine con Scala; la Zona 13 copre le esigue propaggini settentrionali del territorio comunale, con parte degli scoscendimenti del monte Ciavano e della località Paradiso.</p> <p>Come si è già detto, il PUT fu approvato dalla Regione Campania per adempiere, sia pure parzialmente, agli obblighi stabiliti dalla legge n. 431/85. In realtà, esso era completato già nel 1977 su dati aggiornati al 1975, ma era rimasto inutilizzato. Si tratta, quindi, di uno strumento entrato in vigore ventisette anni fa e redatto sulla base di un quadro conoscitivo ancora più datato, secondo l'impostazione superata della legge n. 1497/39, che concepisce il paesaggio in modo statico e contemplativo. Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004) supera la limitazione del Piano Paesistico alla semplice e generale immutabilità o alla regolazione della trasformabilità in termini unicamente quantitativi e introduce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'obbligo di analizzare il paesaggio come effetto delle interazioni dinamiche tra diverse componenti naturali e antropiche; - l'opportunità di disciplinare le modalità di intervento per il ripristino dei valori compromessi o per lo sviluppo delle aree prive di sostanziali attrattive paesistiche e ambientali. <p>In sintesi, il PUT, senza nulla eccepire sulla sua necessaria finalità di tutela degli indiscutibili pregi ambientali, è ormai arretrato tanto rispetto alle specifiche esigenze del territorio sorrentino amalfitano quanto rispetto ai complessivi sviluppi che le tematiche della pianificazione di area vasta e paesaggistica hanno registrato negli ultimi decenni. E' stata infatti evidenziata la particolare attenzione al contenimento delle trasformazioni antropiche, prevalentemente edilizie, mentre è carente una specifica attenzione alla tutela degli ecosistemi naturali e alla biodiversità. Si tratta di limiti dovuti alla cultura della pianificazione prevalente all'epoca della concezione e della redazione del PUT, che risale alla metà degli anni settanta; il piano fu disegnato su una cartografia del 1975 - che non riporta importanti interventi che pure avevano preso l'avvio proprio in quegli anni, come il PEEP di Pogerola - e fu approvato sotto forma di legge dieci anni dopo per far fronte, sia pure parzialmente, all'obbligo regionale fissato dalla legge n. 431/85. Nonostante la generale condivisione della necessità di un ammodernamento, a tutt'oggi non è stata ancora avviata una vera e propria revisione del PUT, né l'elaborazione di uno strumento più adeguato ai tempi e alle esigenze di una tutela aperta alle dinamiche sociali ed economiche dell'area. Proprio la difesa dei valori ambientali dell'area richiede maggior attenzione all'integrazione tra pianificazione sovraordinata e pianificazione locale.</p> <p>Il PUT comprende però importanti previsioni relative alla mobilità, in buona parte non ancora realizzate. Tra queste, il sistema delle cosiddette tangenziali in roccia per il decongestionamento della SS 163 nei tratti in cui la stessa è tangente, sul lato mare, ad importanti centri della costiera che, soprattutto nei mesi di maggiore movimento turistico, sono penalizzati dal doppio ruolo che l'arteria è costretta a giocare: quello di principale strada di connessione interna ed esterna di un sito UNESCO e quello di strada locale di smistamento all'interno dei singoli centri (collegamento locale - globale e locale - locale).</p> <p>Le gallerie sono tre: la prima aggira il centro di Cetara; la seconda quelli di Maiori e Minori; la terza Atrani e Amalfi, quest'ultima partendo da Castiglione (Ravello) ed arrivando all'altezza dell'albergo Santa Caterina subito a monte del capoluogo.</p> <p>Il sistema di fluidificazione longitudinale è integrato da connessioni trasversali (costa - interno).</p>	<p>+ G</p>
<p>PTCP della Provincia di Salerno</p>	<p>A seguito della delibera di adozione della GP n. 31 del 6.2.2012 il Consiglio Provinciale di Salerno ha approvato il PTCP con la delibera n. 15 del 30.3.2012. L'iter procedurale di approvazione, stabilito dall'art. 20 della LR n. 16/2004, è stato completato con la trasmissione del PTCP alla Giunta Regionale per la pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione nel BURC. La verifica di compatibilità del PTCP col PTR e con i piani settoriali regionali è stata compiuta in sede di Conferenza Permanente ex LR n. 13/2008. Per tale motivo il PTCP, decorsi quindici giorni dall'avviso dell'avvenuta approvazione nel BURC, è entrato in vigore con efficacia a</p>	<p>+ G</p>

	<p>tempo indeterminato.</p> <p>Il PTCP è stato redatto nel sostanziale rispetto del PTR e riprende i Sistemi Territoriali di Sviluppo individuati dallo strumento regionale. Il P.T.C.P. di Salerno adempie ad una funzione strategica, delineando le grandi scelte di tutela e assetto del territorio; ad una funzione di autocoordinamento, con l'obiettivo di rendere esplicite e di rappresentare sul territorio le scelte delle competenze provinciali; e ad una funzione di indirizzo per la pianificazione comunale. Circa il sistema ambientale, il P.T.C.P. pone come obiettivi di fondo la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale e della difesa della biodiversità; la salvaguardia dell'integrità fisica del territorio attraverso l'attenzione al rischio ambientale ed antropico; la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi.</p> <p>Circa il sistema insediativo, gli obiettivi prevalenti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> il perseguimento di assetti policentrici integrati con la promozione della razionalizzazione; l'innovazione e lo sviluppo equilibrato delle diverse funzioni insediative; il miglioramento della qualità dei sistemi insediativi; il coordinamento delle politiche di sviluppo del territorio attraverso la programmazione-pianificazione di azioni locali e sovralocali; la definizione delle interconnessioni con i corridoi trans-europei; il raggiungimento della piena efficienza della rete delle interconnessioni di merci e persone; il miglioramento dell'efficienza del sistema della mobilità; la promozione del più ampio ricorso alle fonti energetiche rinnovabili. <p>Circa il sistema infrastrutturale, viene adottata un'impostazione integrata e intersettoriale, puntando sull'interconnessione tra i corridoi trans-europei e valorizzando i poli fondamentali provinciali: lo scalo della linea FS alta capacità – alta velocità nella valle dell'Irno (Pellezzano) prima della testata di Battipaglia; il porto commerciale di Salerno; l'aeroporto di Pontecagnano e l'interporto di Battipaglia.</p> <p>Nel territorio provinciale il PTCP individua, in un quadro dettagliato di centralità e di sistemi di relazioni territoriali, i seguenti ambiti di riferimento: la Costiera amalfitana, l'Agro sarnese-nocerino, l'Area salernitana e la Piana del Sele (con la Valle dell'Irno, i Picentini, la conurbazione Pontecagnano-Bellizzi-Battipaglia-Eboli), l'Area del Cilento e Vallo di Diano (con gli Alburni e Alto Calore, il Cilento costiero e le Aree interne e il Vallo di Diano).</p> <p>Le "schede" relative agli ambiti suddetti specificano le azioni per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale ed insediativo; - il consolidamento e la riqualificazione dei centri urbani locali; - lo sviluppo a partire dalla valorizzazione delle risorse locali; - il potenziamento del sistema della mobilità. <p>Il Titolo I delle Norme di attuazione (Struttura del PUC), in conformità al Regolamento regionale di attuazione per il Governo del territorio n. 5/2011, articola il PUC in disposizioni strutturali, derivate da quelle del PTCP, e in disposizioni programmatiche, da verificare ed eventualmente aggiornare a distanza di cinque anni dall'approvazione del PUC.</p> <p>Le disposizioni programmatiche devono contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Il calcolo dei fabbisogni insediativi presunti da soddisfare nel decennio successivo (nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni del PTCP e del dimensionamento sovra comunale indicato nello steso PTCP), b) Il calcolo del corrispondente fabbisogno di spazi pubblici e di uso pubblico; c) L'individuazione e la perimetrazione, ai sensi della normativa vigente in materia, degli insediamenti abusivi esistenti e oggetto di sanatoria ai fini della loro riqualificazione. <p>Il PTCP si rifà alla pianificazione regionale, riprendendo i "Sistemi Territoriali di Sviluppo" e gli "Ambienti insediativi" del PTR, confermando i lineamenti strategici regionali di fondo per l'Ambiente insediativo n. 2 (Penisola sorrentino – amalfitana: l'obiettivo generale è volto allo sviluppo del turismo locale nelle sue diverse accezioni e punta fortemente all'integrazione tra le aree costiere e le aree interne, cercando di coniugare, attraverso un'attenta azione di salvaguardia e difesa del suolo, la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali dell'area con un processo di integrazione socio-economica.</p> <p>In questo quadro, la priorità è senz'altro da attribuire ad una rigorosa politica di riequilibrio e di rafforzamento delle reti pubbliche di collegamento, soprattutto all'interno dell'area, in modo da consentire a tutti i comuni di beneficiare di un sistema di relazioni con l'esterno attualmente gravante, prevalentemente, sulla fascia costiera.</p>	
<p>Piano per l'Assetto Idrogeologico AdB Campania</p>	<p>Il territorio di Amalfi è notevolmente interessato dal PSAI Destra Sele. La carta della pericolosità di frana evidenzia la concentrazione di aree di pericolosità molto elevata (P4) lungo le acclività sui due versanti dello sperone di Torre dello Ziro, il primo ad est del centro di Amalfi e il secondo sulle due pareti in declivio verso il centro di Atrani; notevolmente estesa è anche l'area P4 che dal monte Malignano si estende lungo il vallone a monte della diga foranea per allargarsi a est e interessare la località Cappuccini e il tratto della SS 163 immediatamente a valle. Altra area P4 si estende lungo il tratto di costa dall'attacco della diga foranea si</p>	<p>+ G</p>

<p>Sud</p>	<p>estende ai due versanti del fiordo di Pastena per poi proseguire ininterrottamente seppur con diversa profondità rispetto alla linea di battigia. Più all'interno, rientrano in area P4 le pendici che circondano lo sperone in località Madonna dei Fuondi. Tutte le aree P4 sono per lo più contigue ad aree P3, di pericolosità elevata, mentre tutto il resto del territorio comunale comprende aree del tipo P2 (pericolosità moderata).</p> <p>La conseguente situazione di rischio frane è molto elevata (R4) ed elevata (R3) nelle aree P4 e P3 caratterizzate dalla presenza di insediamenti più o meno compatti o diffusi, come quelle delle acclività sui due lati del capoluogo e a monte della SS 163 in località Cappuccini con l'edificato a valle. Il fondo valle occupato dal capoluogo, benché densamente edificato, è classificato a rischio medio (R29 e moderato (R1).</p> <p>La carta della pericolosità da alluvioni (fasce fluviali) evidenzia l'incisione a valle del monte Molignano e quella proveniente dal monte Scorca – Palavena. Quanto alla pericolosità e rischio da colata, la striscia centrale del capoluogo è classificata a "Rischio molto elevato". Ciò rende necessaria l'attenta considerazione delle prospettive di messa in sicurezza, che assumono probabilmente un ruolo prioritario e pregiudiziale rispetto alle azioni di piano più significative.</p>	
<p>Misure per la tutela della fascia costiera</p>	<p>Nell'attesa della redazione del "Piano stralcio delle coste", da adottare ai sensi dell'art. 17, - co. 6-ter, della L. 183/89 e s. m. e i. ed in considerazione degli squilibri costieri già in parte evidenziati nell'ambito dello "Studio Preliminare del tratto di costa compreso tra le loc. Punta Campanella e Lido Lago", sono state emanate le Misure di Salvaguardia per prevenire l'attuazione d'azioni antropiche nella fascia costiera che possano risultare in contrasto con le dinamiche naturali del sistema geomorfologico e meteo-marino o che in ogni modo possano turbare, in modo determinante, l'equilibrio morfodinamico delle principali unità e subunità fisiografiche di riferimento, nonché per salvaguardare, al massimo grado, l'incolumità delle persone, la sicurezza delle infrastrutture e delle opere pubbliche o di interesse pubblico, l'integrità degli edifici, la funzionalità delle attività economiche, la sicurezza e la fruibilità dei beni ambientali e culturali che ricadono nella fascia costiera.</p> <p>Si definisce unità fisiografica (e relative sub-unità) quel settore costiero più o meno ampio, nel quale i materiali sedimentari che lo costituiscono presentano movimenti confinati nell'ambito dell'unità stessa senza scambi significativi con l'esterno. L'unità fisiografica rappresenta l'area alla quale estendere gli studi, le indagini ed i rilievi preliminari alla progettazione. Ne deriva, dal punto di vista ingegneristico, che gli effetti di un'opera realizzata sulla costa non si estendono, a breve termine, al di fuori dell'unità fisiografica di cui essa viene a far parte.</p> <p>Le Misure di cui sopra, sono adottate e vigenti per la fascia costiera di competenza dell'Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele, compresa tra Punta Campanella (Massa Lubrense) e loc. Lido Lago (Battipaglia), che dalla linea di riva, per convenzione, si stabilisce proiettata:</p> <p>a. a mare sino alla linea batimetrica – 30 m per il tratto di costa alta compreso tra P.ta Campanella e Vietri sul Mare;</p> <p>b. a mare sino alla linea batimetrica – 15 m per il tratto di costa bassa compreso tra Vietri sul Mare e loc. Lido Lago;</p> <p>c. a terra per una profondità di 300 m.</p> <p>Nell'area d'interesse di cui sopra:</p> <p>a) non sono consentiti:</p> <p>a1) interventi che possono comunque comportare l'eliminazione o riduzione dei cordoni dunali costieri;</p> <p>a2) attività estrattive dai corsi d'acqua e dagli arenili.</p> <p>b) sono consentiti, salvo quanto prevedono le vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di tutela ambientale e/o paesaggistica e/o archeologica e/o sismica:</p> <p>b1) interventi ed opere tesi alla messa in sicurezza di aree per le quali è improcrastinabile la riduzione o l'eliminazione di condizioni di rischio per la pubblica e privata incolumità, nonché la salvaguardia dei beni esistenti a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali;</p> <p>b2) strutture provvisorie amovibili, per l'incremento ed il mantenimento delle attività turistico-balneari. Dove dette strutture ricadono nella fascia costiera non devono essere in contrasto con il vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.S.A.I.);</p> <p>b3) la manutenzione di opere marittime (porti ed opere di difesa della costa);</p> <p>b4) la realizzazione, l'ampliamento e la riconfigurazione di opere marittime (porti ed opere di difesa della costa) a condizione che siano progettate secondo le indicazioni tecniche e gli indirizzi forniti dalle presenti Misure;</p> <p>b5) atti di pianificazione portuale, con i quali vengono, tra l'altro, individuate le infrastrutture idonee sotto il profilo tecnico, socio-economico e di compatibilità ambientale, purché redatti secondo gli indirizzi forniti dalle presenti Misure;</p> <p>b6) tutti gli altri interventi e/o attività, diverse da quelle di cui alle precedenti lett. b1), b2), b3), b4) e b5), purché consentite dal vigente P.S.A.I. La progettazione di tali interventi e/o attività, lì dove l'eventuale prossimità alla linea di riva delle stesse faccia temere che esse possano subire danni derivanti dall'azione diretta delle mareggiate, dovrà essere corredata dagli studi specialistici previsti dalle presenti Misure. Dove detti studi dovessero confermare l'effettivo pericolo derivante dalle predette fenomenologie, dovranno essere previste opportune opere di difesa della costa;</p> <p>b7) tutti gli interventi e/o attività ricadenti all'interno dei bacini portuali. Eventuali significativi ampliamenti e/o riconfigurazioni dei moli esterni (sopraflutto e sottoflutto) sono soggetti alle disposizioni di cui alla precedente lett. b4).</p>	<p>+G</p>

3. Sono consentite, altresì, le opere previste nel vigente **P.S.A.I. (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico)**, a condizione che non riducano, in maniera determinante, gli apporti solidi fluviali. Tale condizione non trova applicazione nel caso in cui occorra realizzare interventi tesi a prevenire e/o ridurre un rischio idraulico e/o da frana la cui progettazione e realizzazione dovrà tener conto degli indirizzi e dei criteri disciplinati dal P.S.A.I..

Le ipotesi progettuali adottate devono valutare l'efficacia e gli effetti degli interventi a scala di "Unità (Sub-unità) fisiografica" considerando gli effetti dell'opera su tutto l'arco costiero interessato dalle possibili conseguenze.

Ogni intervento deve essere preceduto da una puntuale analisi dello stato esistente e seguito da un monitoraggio d'opportuna durata allo scopo di verificare l'evoluzione del progetto e di confrontare le condizioni del litorale interessato prima e dopo l'intervento, dal punto di vista geometrico, dinamico e sedimentologico.

I progetti devono contemplare le verifiche necessarie per valutare l'efficacia delle soluzioni previste mediante successivi monitoraggi. I sistemi di descrizione e di monitoraggio devono essere appoggiati, per quanto riguarda le caratteristiche geometriche, a capisaldi fissi ben individuati ed impostati in modo che ne sia possibile la ripetizione nel tempo, con garanzie di sovrapposizione delle sezioni e non possono essere affidati ai progettisti ed ai direttori dei lavori degli interventi oggetto del monitoraggio medesimo. I progetti di difesa costiera devono possibilmente privilegiare il ricorso a metodi basati sul ripascimento ed eventualmente su opere fisse che abbiano principalmente lo scopo di governare i movimenti dei detriti, senza tuttavia privare l'arenile dell'energia del moto ondoso, prevedendo a tal fine anche la rimozione, progressiva e/o parziale, d'opere esistenti risultanti non compatibili con gli esiti prefigurati dal progetto;

I progetti di ripascimento devono prevedere la configurazione finale della spiaggia sia dal punto di vista geometrico, che granulometrico, con la specificazione dei risultati minimali raggiungibili e devono altresì indicare le caratteristiche tessiture e mineralogiche del materiale necessario e la frequenza dei successivi interventi periodici di mantenimento.

Per la progettazione delle opere marittime, **relativamente agli aspetti di natura ambientale**, si deve tener conto dei seguenti criteri ed indirizzi:

a) Porti:

a1) utilizzare, dove possibile, siti già infrastrutturati;

a2) valutare il possibile impatto sulle biocenosi costiere, con particolare riguardo alle praterie di fanerogame, considerando le modificazioni dovute non solo alla realizzazione delle infrastrutture portuali, ma anche alle attività d'esercizio;

b) Opere di difesa della costa:

b1) le opere di difesa fisse, ove necessarie, possono essere realizzate se non in contrasto con le finalità ed i contenuti delle presenti misure di salvaguardia;

b2) incentivare ed investire in soluzioni tecniche alternative, che presentino un basso impatto ambientale;

c) Ripascimenti:

c1) utilizzare materiale idoneo ad essere immesso nell'ambiente di cui entrerà a far parte: la granulometria, la composizione chimica e mineralogica devono essere tali da non alterare le condizioni naturali delle spiagge e dei fondali. In particolare:

- la granulometria del materiale deve essere tale da costituire una spiaggia il più possibile stabile ed in equilibrio con le condizioni idrodinamiche locali;
- la quantità, la tipologia e le modalità (spaziali e temporali) di sversamento dei materiali devono essere tali da non produrre fenomeni sedimentari dannosi per gli eventuali popolamenti sensibili;
- vanno evitati apporti a forte componente limo-argillosa, che producono un infangamento dei fondali e un conseguente impoverimento delle biocenosi costiere;

c2) privilegiare quale fonte di materiale i prodotti di pulizia dei corsi d'acqua locali, che:

- sarebbero naturalmente destinati alle spiagge limitrofe;
- rappresentano materiale autoctono e quindi mineralogicamente compatibile;
- implicano bassi costi di trasporto;

c3) prevedere, nel caso d'utilizzo di escavo proveniente da opere d'infrastrutturazione, parametri chimico granulometrici e interventi di selezione e rielaborazione come lavaggio e frantumazione che portino ad un materiale di qualità idonea al ripascimento;

c4) valutare attentamente, nel caso d'utilizzo di materiale proveniente da fondali marini, il possibile impatto sia sulle condizioni idraulico-geologiche (modificazioni delle correnti e/ o della stabilità dei fondali dragati), sia sul popolamento bentonico (distruzione di habitat d'alta valenza naturalistica).

<p>Piano Regionale rifiuti urbani della regione Campania</p>	<p>Il Consiglio Regionale della Campania, nella seduta tenutasi in data 16 dicembre 2016, ha approvato in via definitiva la Deliberazione n. 685 del 6 dicembre 2016, pubblicata sul B.U.R.C. n. 85 del 12 dicembre 2016, con cui la Giunta regionale ha adottato gli atti di aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani (PRGRU) ai sensi dei commi 2 e 6 dell'art. 15 della Legge regionale 14/2016", come modificati dalla proposta di emendamento presentato in sede di discussione. Il lavoro di aggiornamento del PRGRU parte dalle Linee di Indirizzo programmatiche approvate con la Delibera della Giunta Regionale n. 381 del 07/08/2015, in cui sono fornite indicazioni di massima sui livelli di raccolta differenziata da raggiungere entro il 2019 e sono stimati i fabbisogni di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata, di discarica e di incenerimento. Con la citata DGR n. 381 del 07.08.2015 la Giunta regionale della Campania, nell'ambito di adozione degli adempimenti utili a conformarsi alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 16.07.2015, ha approvato gli indirizzi per l'aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani in Campania. Tali indirizzi, preliminarmente, analizzano il Piano del 2012 rilevandone i punti di maggiore criticità rispetto ai quali propongono azioni di aggiustamento. Le principali priorità trattate dal PRGRU sono di seguito sintetizzate:</p> <p>Incremento della raccolta differenziata fino al 65% da perseguirsi mediante il ricorso privilegiato a raccolte domiciliari; la promozione di centri di raccolta; l'implementazione di sistemi di incentivazione per gli utenti del servizio; la predisposizione di linee-guida per uniformare le raccolte sul territorio; la formazione e l'informazione degli utenti.</p> <p>Finanziamento e realizzazione di impianti di trattamento aerobico della frazione organica a servizio di consorzi di Comuni;</p> <p>Identificazione di aree da riqualificare morfologicamente al fine di realizzare siti di smaltimento della frazione umida tritovagliata a seguito di un processo di adeguata stabilizzazione nel rispetto delle disposizioni fissate nel D. Lgs. 36/2003.</p>	<p>+P</p>
<p>Piano d'Ambito per la Gestione dei rifiuti della Provincia di Salerno</p>	<p>Gli obiettivi generali, assunti come base per lo sviluppo di una strategia di una gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> minimizzazione dell'impatto del ciclo dei rifiuti, a protezione della salute umana e dell'ambiente; conservazione di risorse, quali materiali, energia e spazi; gestione dei rifiuti "after-care-free", cioè tale che né il conferimento a discarica né i trattamenti biologici e termici né il riciclo comportino problemi da risolvere per le future generazioni; raggiungimento dell'autosufficienza regionale nella gestione dei rifiuti urbani; trattamento in sicurezza ed in tempi ragionevoli dei rifiuti stoccati da anni sul territorio regionale; raggiungimento della sostenibilità economica del ciclo dei rifiuti. 	<p>+P</p>
<p>Piano Industriale per la Gestione d Rifiuti Urbani Della Provincia di Salerno – 2010 - 2013</p>	<p>Nel Piano sono esplicitati gli obiettivi e le azioni che la Provincia intende attuare nel periodo 2010-2013 al fine di realizzare gli obiettivi indicati dalle normative di riferimento, alla luce di quanto emerso sia dagli scenari previsionali sull'andamento futuro della produzione dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata, che delle capacità impiantistiche distinte per tipologia di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani attivi e/o da attivare.</p> <p>Le scelte strategiche operate sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> incentivazione della raccolta differenziata delle frazioni recuperabili, selezione dei rifiuti indifferenziati e successivo recupero energetico delle frazioni combustibili, selezione dei rifiuti indifferenziati e stabilizzazione delle frazioni umide, smaltimento in discariche dedicate dei materiali non utilizzabili. 	<p>+P</p>
<p>Piano di Gestione Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale</p>	<p>Il Piano di Gestione Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, facendo "perno" sull'uso sostenibile delle acque, a scala di ecosistema di bacino idrografico, si inserisce nell'azione complessiva della politica ambientale dell'UE per la tutela e il miglioramento della qualità ambientale e per l'uso razionale delle risorse naturali.</p> <p>In particolare, il Piano è finalizzato a:</p> <ul style="list-style-type: none"> preservare il capitale naturale delle risorse idriche per le generazioni future (sostenibilità ecologica); allocare in termini efficienti una risorsa scarsa come l'acqua (sostenibilità economica); garantire l'equa condivisione e accessibilità per tutti ad una risorsa fondamentale per la vita e la qualità dello sviluppo economico (sostenibilità etico-sociale). <p>Gli obiettivi generali del Piano di Gestione sono fissati dalla Direttiva 2000/60/CE all'art. 1 ed all'art. 4; nello specifico, per il territorio del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale tali obiettivi sono raccolti e sintetizzati in quattro punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> uso sostenibile della risorsa acqua; tutela, protezione e miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici e terrestri e delle zone umide; 	<p>+G</p>

	<p>tutela e miglioramento dello stato ecologico delle acque sotterranee e delle acque superficiali; mitigazione degli effetti di inondazioni e siccità</p>	
<p>Piano Regionale di Tutela delle Acque</p>	<p>Il Piano di Tutela delle Acque si colloca come strumento sovraordinato di programmazione regionale le cui disposizioni sono immediatamente vincolanti. Il Piano individua, in relazione alla specifica destinazione e sulla base dell'analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica sullo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei, gli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici, gli interventi volti a garantire il loro raggiungimento o mantenimento, le misure di tutela qualitativa e quantitativa tra loro integrate, nonché le aree sottoposte a specifica tutela.</p>	<p>+ G</p>
<p>Pianificazione degli Enti di Ambito, ex lege 36/96</p>	<p>L'individuazione delle criticità strutturali, funzionali e gestionali, nei confronti delle quali il Piano deve formulare i propri obiettivi al fine di predisporre quindi gli interventi idonei al raggiungimento e mantenimento dei medesimi, nel tempo, è stata strutturata in modo da raggruppare le criticità nelle seguenti classi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. criticità ambientali, con particolare riguardo allo stato ecologico dei corsi idrici superficiali; 2. criticità delle fonti di approvvigionamento idrico, dovute a carenze idriche durante i periodi di punta e all'inadeguatezza degli schemi acquedottistici; 3. criticità della qualità del servizio, in termini di qualità della risorsa idropotabile; 4. criticità gestionali, collegabili al grado di copertura e continuità del servizio, ovvero con il livello qualitativo della fornitura, e con la valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza. <p>Alla luce di quanto detto gli obiettivi strategici ed i relativi obiettivi specifici delineati dall'ATO 4 sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ripristino e mantenimento della qualità dei corpi idrici ricettori degli scarichi fognari (rif. DPR 236/88, DLgs. 152/99 e s.m.i.) conseguibile mediante: Aumento della copertura del servizio fognario Aumento della copertura del servizio depurativo Livello di trattamento depurativo e riuso degli effluenti 2. continuità dell'erogazione idrica, anche nei periodi di massimo consumo stagionale (rif. L. 183/89, L. 36/94, DPCM 04/03/96) conseguibile mediante: Riduzione delle perdite dei sistemi acquedottistici Riordino e ammodernamento del sistema di adduzione L'inefficienza del servizio di distribuzione, derivante dallo stato di conservazione delle reti e degli impianti e dalle carenze delle gestioni esistenti, verrà recuperata attraverso interventi sistematici che mirano al raggiungimento di: - un obiettivo a breve di: riduzione dello sbilanciamento esistente tra volumi immessi e volumi venduti all'utenza; innalzamento della qualità del servizio in termini di qualità e continuità; - un obiettivo a medio e lungo termine, teso al consolidamento dei risultati raggiunti nella prima fase e all'ammodernamento strutturale delle reti e degli impianti 3. raggiungimento e mantenimento della qualità delle acque destinate al consumo umano, anche attraverso la realizzazione di opere di salvaguardia ed il controllo dei sistemi di distribuzione (rif. DPR 236/88, L. 36/94, DLgs. 152/99 e s.m.i.) conseguibile mediante: Uniformità dei sistemi di disinfezione dell'acqua potabile negli schemi acquedottistici interconnessi, Completamento delle opere di salvaguardia per le aree di ubicazione delle fonti di approvvigionamento Riordino delle fonti minori di integrazione dell'approvvigionamento idropotabile Distrettualizzazione delle reti di distribuzione 4. raggiungimento e mantenimento di adeguati standard di servizio idrico all'utenza (rif. L. 36/94, DPCM 04/03/96, DLgs. 152/99 e s.m.i.) conseguibile mediante: Aumento della copertura del servizio fognario e depurativo, L'incremento di copertura del servizio idrico, L'efficientamento del sistema di misura dei consumi delle utenze acquedottistiche, attraverso l'installazione immediata di contatori a quelle che ne sono sprovviste, e la sostituzione graduale dei contatori alle utenze che già ne sono dotate ma che si suppone siano o divengano obsoleti nei 25 anni di pianificazione Il consumo idrico medio giornaliero venduto all'utenza verrà portato dagli attuali 237 l/ab.residente/g a circa 264 l/ab.residente/g (obiettivo al 5° anno) per effetto dell'aumento della copertura del servizio, per la messa a ruolo delle utenze attualmente non censite; per la fatturazione alle attuali utenze gratuite Serbatoi la rifunzionalizzazione ed il riordino dell'adduzione acquedottistica non può prescindere da un adeguato sistema di accumulo, sia come capacità complessiva e sia come distribuzione dei serbatoi sul territorio 	<p>+ P</p>

	<p>l'inefficienza del servizio di fognatura verrà affrontata attraverso interventi di manutenzione straordinaria e sostituzione periodica programmata dei tratti fognari e delle relative opere d'arte accessorie manutenzione straordinaria al fine di mantenere gli standard qualitativi raggiunti attraverso le realizzazioni degli interventi di completamento, potenziamento ed adeguamento qualitativo.</p>	
<p>Proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale della Campania</p>	<p>Il PEAR è pertanto finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi strategici: valorizzare le risorse naturali e ambientali territoriali; promuovere processi di filiere corte territoriali; stimolare lo sviluppo di modelli di governance locali; generare un mercato locale e regionale della CO₂; potenziare la ricerca e il trasferimento tecnologico; avviare misure di politica industriale, attraverso la promozione di una diversificazione delle fonti energetiche, in particolare nel comparto elettrico attraverso la produzione decentrata e la "decarbonizzazione" del ciclo energetico, favorendo il decollo di filiere industriali, l'insediamento di industrie di produzione delle nuove tecnologie energetiche e la crescita competitiva.</p> <p>In particolare viene perseguito, quale interesse prioritario, che le energie derivanti da fonti rinnovabili contribuiscano con apporti sempre maggiori alla costituzione di una diversificazione delle fonti di produzione che vede, di contro, una diminuzione dell'apporto delle risorse energetiche di produzione da fonti fossili, al fine di diminuire, nel soddisfacimento della domanda di energia, fonti e cause di inquinamento e così contribuire al riequilibrio ambientale nel territorio.</p> <p>Il Piano Energetico Ambientale è uno strumento di pianificazione che indirizza la programmazione regionale guardando al 2020 quale orizzonte temporale e individuando degli obiettivi intermedi al 2013, essendo, quest'ultimo, il riferimento temporale assunto dall'UE come termine di attuazione dei programmi comunitari a breve e medio termine nel settore energetico.</p> <p>L'obiettivo strategico assunto dalla Regione è quello del pareggio tra consumi e produzione di energia elettrica, tenendo conto degli scenari in atto e delle evoluzioni tendenziali dei prossimi anni subordinando tale obiettivo al contenimento del consumo di risorse energetiche non rinnovabili e quindi delle emissioni di CO₂, alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la razionalizzazione della domanda.</p> <p>In quest'ottica, e in funzione di un futuro prevedibile burden sharing tra le regioni, il PEAR indica tra gli obiettivi specifici di settore: il raggiungimento di un livello di copertura fabbisogno elettrico regionale mediante fonti rinnovabili del 25% al 2013, e del 35% al 2020; l'incremento dell'apporto complessivo delle fonti rinnovabili al bilancio energetico regionale dall'attuale 4% circa al 12% nel 2013 ed al 20% nel 2020.</p> <p>Il conseguimento degli obiettivi energetici viene correlato ad un processo di sviluppo industriale per la produzione di componenti e di sistemi, facendo ricorso alle cosiddette vocazioni "energetiche territoriali" ed alle conseguenti aspettative di mercato.</p>	<p>+ G</p>

<p>Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria</p>	<p>Obiettivo generale del piano di risanamento e tutela della qualità dell'aria è quello di raggiungere, ovunque, il Livello Massimo Accettabile e in prospettiva, con priorità alle zone più sensibili definite nel piano, il Livello Massimo desiderabile.</p> <p>Obiettivo complementare, ma non meno rilevante, è quello di contribuire significativamente al rispetto su scala nazionale agli impegni di Kyoto.</p> <p>Strategie e scenari per la riduzione delle emissioni sono state individuate ponendo particolare attenzione alle zone di risanamento risultanti dalla zonizzazione del territorio regionale e tenendo a riferimento gli altri obiettivi del piano.</p> <p>Le misure individuate dovrebbero permettere di:</p> <p>conseguire il rispetto degli obiettivi di qualità dell'aria con riferimento ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm, benzene;</p> <p>evitare il peggioramento della qualità dell'aria con riferimento ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm, benzene;</p> <p>contribuire al rispetto dei limiti nazionali di emissione degli ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili ed ammoniaci;</p> <p>conseguire il rispetto dei limiti di emissione, con riferimento agli ossidi di zolfo, ossidi di azoto e polveri, per i grandi impianti di combustione;</p> <p>conseguire una considerevole riduzione delle emissioni dei precursori dell'ozono e porre le basi per il rispetto degli standard di qualità dell'aria per tale inquinante;</p> <p>contribuire con le iniziative di risparmio energetico, di sviluppo di produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili e tramite la produzione di energia elettrica da impianti con maggiore efficienza energetica a conseguire la percentuale di riduzione delle emissioni prevista per l'Italia in applicazione del protocollo di Kyoto.</p> <p>Le misure individuate nel piano per le zone di mantenimento (IT0606), valide in ambito regionale, sono:</p> <p>Incentivazione del risparmio energetico nell'industria e nel terziario;</p> <p>Incentivazione impianti di teleriscaldamento in cogenerazione alimentati da biomasse vegetali di origine forestale, agricola e agroindustriale;</p> <p>Incentivazione dell'installazione di impianti domestici di combustione della legna ad alta efficienza e basse emissioni;</p> <p>Potenziamento della lotta agli incendi boschivi in linea con il Piano incendi regionale;</p> <p>Incentivazione alla manutenzione delle reti di distribuzione di gas;</p> <p>Incentivazione delle iniziative di recupero del biogas derivante dall'interramento dei rifiuti;</p> <p>Riduzione del trasporto passeggeri su strada mediante l'incremento delle piste ciclabili;</p> <p>Supporto allo sviluppo ed alla estensione del trasporto passeggeri su treno in ambito regionale e locale;</p> <p>Sviluppo di iniziative finalizzate alla riduzione della pressione dovuta al traffico merci sulle Autostrade e incremento del trasporto su treno;</p> <p>Supporto alle iniziative di gestione della mobilità (Mobility Manager) in ambito urbano (SOx, NOx, CO, COV, CO2, PM10);</p> <p>Promuovere iniziative da parte delle Province e dei Comuni per promuovere ed incentivare il trasporto pubblico e collettivo dei dipendenti pubblici e privati.</p> <p>Analogamente attivare iniziative per la riorganizzazione degli orari scolastici, della pubblica amministrazione e delle attività commerciali per ridurre la congestione del traffico veicolare e del trasporto degli orari di punta;</p> <p>Promuovere e monitorare la sostituzione progressiva dei mezzi a disposizione di tutte le aziende pubbliche, sia in proprietà sia attraverso contratti di servizio, con mezzi a ridotto o nullo impatto ambientale;</p> <p>Finalizzare la politica di Mobility Management, con l'obiettivo prioritario di salvaguardare e migliorare la qualità dell'aria;</p> <p>Provvedere alla nomina del Mobility Manager della Regione Campania, perché non solo si tratta di un obbligo di legge, ma di coerenza fra quanto dice nell'esercizio delle sue competenze legislative ed amministrative e quanto fa come azienda;</p> <p>Prescrizione del passaggio a gas di quegli impianti, attualmente alimentati ad olio combustibile, localizzati in aree già allacciate alla rete dei metanodotti, nell'ambito delle procedure di rilascio dell'autorizzazione IPPC;</p> <p>Interventi per la riduzione delle emissioni dei principali impianti compresi nel Registro EPER (desolfatore, denitrificatore e precipitatore elettrostatico) nell'ambito delle procedure di rilascio dell'autorizzazione IPPC;</p> <p>Interventi di riduzione delle emissioni dai terminali marittimi di combustibili liquidi in ambiente portuale;</p> <p>Tetto alla potenza installata da nuovi impianti termoelettrici (autorizzazione alla costruzione fino al soddisfacimento del fabbisogno energetico regionale).</p>	<p>+ G</p>
<p>VII Programma Comunitario</p>	<p>Tale Programma, fondato sul principio "chi inquina paga", sul principio di precauzione e di azione preventiva e sul principio di riduzione dell'inquinamento alla fonte, si prefigge i seguenti obiettivi:</p> <p>proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione;</p>	<p>+ P</p>

<p>d'Azione in materia di ambiente</p>	<p>trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva; proteggere i cittadini dell'Unione da pressioni e rischi d'ordine ambientale per la salute e il benessere; sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione in materia di ambiente; migliorare le basi scientifiche della politica ambientale; garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima, al giusto prezzo; migliorare l'integrazione ambientale e la coerenza delle politiche; migliorare la sostenibilità delle città dell'Unione; aumentare l'efficacia dell'azione unionale nell'affrontare le sfide ambientali a livello regionale e mondiale</p>	
<p>Piano Provinciale Interno Di Emergenza - Piano di primo livello</p>	<p>Il Piano di Emergenza si propone i seguenti obiettivi: definire i sistemi di allertamento, di allarme e le azioni che la struttura di coordinamento (Prefettura e Provincia) deve svolgere all'insorgere di emergenze di protezione civile, non fronteggiabili dalle sole risorse locali, disporre di strutture operative per operazioni di pronto intervento e soccorso in emergenza ad adiuvandum dei Comuni e delle popolazioni colpite da eventi calamitosi.</p>	<p>+ G</p>
<p>Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Salerno 2011 - 2016</p>	<p>Il Piano Faunistico Venatorio provinciale è lo strumento di riferimento per la pianificazione dell'attività venatoria sul territorio provinciale. Esso descrive le caratteristiche dell'assetto territoriale sintetizzando ed integrando gli elementi già previsti dalla normativa vigente ai fini della conservazione del patrimonio faunistico. L'obiettivo è di prevenire ed intervenire sulla perdita della diversità biologica non limitatamente ai siti che fanno parte della Rete Natura 2000, opportunamente censiti nell'ambito del Piano, ma anche nel rimanente paesaggio.</p>	<p>+ G</p>
<p>La nuova programmazione e comunitaria per il periodo 2014-2020</p>	<p>Per dare maggiore concretezza alle priorità proposte, l'UE si è data cinque obiettivi da realizzare entro la fine del 2020; essi riguardano: 1. Occupazione innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni) 2. R&S aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell'UE 3. Cambiamenti climatici /energia riduzione delle emissioni di gas serra del 20% (o persino del 30%, se le condizioni lo permettono) rispetto al 1990 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili aumento del 20% dell'efficienza energetica 4. Istruzione riduzione degli abbandoni scolastici al di sotto del 10% aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione universitaria 5. Povertà / emarginazione almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di povertà ed emarginazione in meno</p>	<p>+ P</p>

Tabella n. 4. Interazione tra i Piani Sovraordinati e il PUC

Di seguito sono state create le matrici di coerenza tra gli obiettivi dei piani sovraordinati precedentemente analizzati e gli obiettivi del PUC.

- + Coerenza
- Incoerenza
- = Indifferenza

OBIETTIVI E AZIONI DEI PIANI SOVRAORDINATI GENERALI		GRADO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI E LE AZIONI DEL PUC DESCRITTE
PIANO TERRITORIALE REGIONALE	Migliorare il sistema infrastrutturale delle comunicazioni	+
	Incentivare in agricoltura le tecniche eco-compatibili per ridurre l'inquinamento da pesticidi ed anticrittogamici	+
	Costruire una nuova immagine turistica, mediante una migliore gestione delle risorse.	+
	Razionalizzare il sistema territoriale interrompendo il processo di commistione casuale tra sistemi insediativi, attività industriali, commerciali, agricole e turistiche e definendo modalità compatibili di integrazione	+
	Interrompere il processo insediativo in atto, tendente all'edificazione diffusa e disordinata, consolidando i nuclei esistenti ed evitando l'effetto periferia	+
	Valorizzare le risorse ambientali e culturali tramite la salvaguardia e difesa del suolo e l'integrazione socio economica	+
	Rafforzare le reti pubbliche di collegamento per consentire a tutti i Comuni di beneficiare di un sistema di relazioni con l'esterno	+
	Incentivare e sostenere le colture agricole tipiche	+
	Riorganizzare l'accessibilità interna dell'area	+
	Interconnessione-accessibilità attuale	+
	Difesa della biodiversità	+
	Valorizzazione dei territori marginali	+
	Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio	+
	Recupero aree dimesse	+
	Controllo del rischio sismico	+
	Controllo del rischio idrogeologico	+
	Controllo del rischio rifiuti	+
	Riqualficazione e messa a norma delle città	+
Attività produttive per lo sviluppo industriale	+	
Attività produttive per lo sviluppo agricolo – sviluppo delle "filiere"	+	
Attività produttive per lo sviluppo-agricolo – diversificazione territoriale	+	
Attività produttive per lo sviluppo turistico	+	
PIANO URBANISTICO TERRITORIALE DELLA COSTIERA SORRENTINO AMALFITANA	Si rimanda alla descrizione del paragrafo dedicato, per via della complessità degli obiettivi	+
LINEE GUIDA PER IL PAESAGGIO	Definizione di misure di salvaguardia dei corsi d'acqua ed alle aree di pertinenza fluviale. Allo scopo di preservarne la funzione di corridoio ecologico, di stepping stones, di fasce tampone a protezione delle risorse idriche, di aree di mitigazione del rischio idraulico, non consentendo l'edificabilità;	+
	Definizione di norme per la salvaguardia e il mantenimento dell'uso agricolo delle aree urbane di frangia periurbana e di quelle interstiziali ed intercluse, per il loro valore di spazi aperti multifunzionali in ambito urbano. Anche al fine di mantenere la continuità dei paesaggi rurali di definizione di pianura, e di costituire un'interfaccia riconoscibile e di elevata qualità ambientale e paesistica tra le aree urbane ed il territorio rurale aperto.	+

	Definizione di norme per il corretto inserimento ambientale e paesaggistico di opere, infrastrutture, impianti tecnologici e di produzione energetica.	+
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE	Azioni di conservazione orientate al mantenimento ed alla tutela delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, in particolare attinenti all'integrità strutturale dei caratteri geomorfologici, delle aree e linee di crinale, della rete idrografica, della copertura vegetazionale	+
	Azioni di conservazione, recupero e valorizzazione sostenibile del patrimonio archeologico e storico orientate al mantenimento ed alla tutela delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie	+
	Azioni di conservazione, recupero e valorizzazione sostenibile orientate al mantenimento ed alla tutela delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, in particolare attinenti all'articolazione complessiva della struttura della rete insediativa storica, alla valorizzazione sostenibile dei caratteri identitari e di centralità dei centri e dei nuclei storici, al mantenimento delle relazioni paesaggistiche con il contesto, alla qualificazione delle relazioni tra le formazioni insediative recenti, la rete insediativa storica ed il contesto paesaggistico ambientale	+
	Recepire e dettagliare i contenuti e le disposizioni del progetto di rete ecologica e individuare gli elementi da sottoporre ad azioni di tutela e controllo	+
	Individuare specifici interventi di riqualificazione ecologica delle aree agricole	+
	Individuare a scala di maggior dettaglio le core areas; i corridoi ecologici; le zone cuscinetto e le ulteriori aree di connessione ecologica, strutturale e funzionale, al livello locale, a completamento della rete ecologica provinciale	+
	Individuare gli ambiti di frangia urbana e definire la tipologia di nuovi interventi edilizi corredati da indicazioni che permettano una migliore integrazione paesaggistico-ambientale.	+
	Prevedere modalità di interventi idonee a non pregiudicare la rete ecologica provinciale	+
	Tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e la difesa della biodiversità	+
	Salvaguardare l'integrità fisica del territorio attraverso l'attenzione al rischio ambientale ed antropico	+
	Salvaguardare la gestione e la pianificazione dei paesaggi	+
	Perseguire assetti policentrici integrati con la promozione della razionalizzazione	+
	Innovare lo sviluppo equilibrato delle diverse funzioni insediative	+
	Migliorare la qualità dei sistemi insediativi	+
Raggiungere la piena efficienza della rete delle interconnessioni di merci e persone	+	
Migliorare l'efficienza del sistema della mobilità	+	
Promuovere il più ampio ricorso alle fonti energetiche rinnovabili	+	

Tabella n. 5. Matrici di coerenza tra gli obiettivi dei Piani sovraordinati generali e gli obiettivi del PUC

OBIETTIVI E AZIONI DEI PIANI SOVRAORDINATI DI SETTORE E DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE		GRADO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI E LE AZIONI DEL PUC DESCRITTE
P.A.I.	Quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico	+
	Situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico	+
	Difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli	+
	Prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente	+
	Zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, Tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici	+
	Priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto	+
P.R.T.A.	Obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici	+
	Interventi volti a garantire il loro raggiungimento o mantenimento	+
	Misure di tutela qualitativa e quantitativa tra loro integrate, nonché le aree sottoposte a specifica tutela.	+
Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria	Conseguire il rispetto degli obiettivi di qualità dell'aria con riferimento ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm, benzene;	+
	Evitare il peggioramento della qualità dell'aria con riferimento ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm, benzene;	+
	Contribuire al rispetto dei limiti nazionali di emissione degli ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili ed ammoniaci;	+
	Conseguire il rispetto dei limiti di emissione, con riferimento agli ossidi di zolfo, ossidi di azoto e polveri, per i grandi impianti di combustione;	+
	Conseguire una considerevole riduzione delle emissioni dei precursori dell'ozono e porre le basi per il rispetto degli standard di qualità dell'aria per tale inquinante;	+
Contribuire con le iniziative di risparmio energetico, di sviluppo di produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili e tramite la produzione di energia elettrica da impianti con maggiore efficienza energetica a conseguire la percentuale di riduzione delle emissioni prevista per l'Italia in applicazione del protocollo di Kyoto.	+	
P.S. Protezione Civile	Definire i sistemi di allertamento, di allarme e le azioni che la struttura di coordinamento (Prefettura e Provincia) deve svolgere all'insorgere di emergenze di protezione civile, non fronteggiabili dalle sole risorse locali	+
	Disporre di strutture operative per operazioni di pronto intervento e soccorso in emergenza ad adiuvandum dei Comuni e delle popolazioni colpite da eventi calamitosi.	+
Piano Faunistico	Prevenire ed intervenire sulla perdita della diversità biologica non limitatamente ai siti che fanno parte della Rete Natura 2000, opportunamente censiti nell'ambito del Piano, ma anche nel rimanente paesaggio.	=

Tabella n. 6. Matrici di coerenza tra gli obiettivi dei piani sovraordinati di settore e gli obiettivi del PUC

In questa fase è stato fatto un approfondimento per verificare le coerenze tra i piani sovraordinati e la zonizzazione del PUC al fine di valutare la sostenibilità delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano. Di seguito si riportano le tabelle di sintesi stratte dagli elaborati grafici in allegato. Dall'analisi condotta si può ritenere che le previsioni di PUC siano conformi alla pianificazione sovraordinata. Se in fase di verifica si dovessero riscontrare eventuali difformità, prevarrà la previsione del Piano sovraordinato rispetto a quella del PUC.

AMBITI	Ha totali	PUT 1.3 Risorse naturali integrate		PUT 1.a Tutela dell'ambiente naturale I grado		PUT 1.b Tutela dell'ambiente naturale II grado		PUT 2 Tutela degli insediamenti antichi accentrati		PUT 3 Tutela degli insediamenti antichi sparsi o per nuclei		PUT 4 Riqualificazione insediativa ed ambientale	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
A 2 (Nucleo Storico di Amalfi)	18,36	0,00	0,00	0,03	0,16	0,2300	1,25	18,11	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00
A 3 (Nuclei antichi nelle ZT 3 del PUT)	6,67	0,00	0,00	0,05	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62	99,25	0,00	0,00
Totale Zona A	25,03	0,00	0,00	0,08	0,32	0,05	0,18	18,11	72,35	6,62	26,45	0,00	0,00
RA 2 (Riqualificazione e rispetto ambientale)	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Zona RA 2	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 a (Tessuti saturi recenti nella ZT 1a del PUT)	1,19	0,00	0,00	1,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1b (Tessuti saturi recenti nella ZT 1b del PUT)	2,17	0,00	0,00	0,42	19,35	1,75	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 (Tessuti saturi recenti nella ZT 3 del PUT)	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	100,00	0,00	0,00
B3p (PEEP di Pogerola)	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00	0,00	0,00
B4 (Tessuti saturi recenti nella ZT 4 del PUT)	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	100,00
Totale Zona B	9,05	0,00	0,00	1,61	17,79	1,75	19,34	0,00	0,00	4,50	49,72	1,19	13,15
D1b (Insediamenti per il terziario e artigianato comprese nella ZT 1B del PUT)	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Zona D	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	77,61	0,00	0,00	0,50	74,22	0,00	0,00
E1 a (Aree naturali e agricole nella ZT 1a del PUT)	187,37	0,00	0,00	187,37	100,00	0,14	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 b (Aree naturali e agricole nella Zt 1b del PUT)	194,93	0,00	0,00	0,00	0,00	194,88	99,97	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13 (Aree naturali di riserva nella ZT 13 del PUT)	39,13	39,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 (Aree agricole nella ZT 3 del PUT)	77,04	0,00	0,00	0,03	0,04	0,050	0,06	0,04	0,05	76,93	99,86	0,00	0,00
E4 (Aree agricole nella ZT 4 del PUT)	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09	99,41
Totale Zona E	503,59	39,13	7,77	187,40	37,21	195,08	38,74	0,04	0,01	76,93	15,28	5,09	1,01
G1 a (Alberghi esistenti nella ZT 1 del PUT)	1,32	0,00	0,00	1,32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1 b (Alberghi esistenti nella ZT 1b del PUT)	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	98,59	0,00	0,00	0,01	0,85	0,00	0,00
G3 (Alberghi esistenti nella ZT 3 del PUT)	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,005	0,47	0,00	0,00	0,97	99,53	0,00	0,00
Totale Zona G	3,30	0,00	0,00	1,32	39,92	1,00	30,28	0,00	0,00	0,98	29,67	0,00	0,00
F1 b (Area Portuale)	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	38,02	0,14	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 (Uffici Comunali)	0,199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F3	0,416	0,00	0,00	0,350	84,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	15,00	0,00	0,00
Fc (Cimitero)	0,452	0,00	0,00	0,10	22,62	0,03	7,02	0,32	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Fc 1 (Ampliamento Cimitero)	0,034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fi (Isola Ecologica)	0,081	0,00	0,00	0,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Litorale Sabbioso	1,970	0,00	0,00	1,07	54,31	0,33	16,75	0,55	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE AREE SOTTOPOSTE A PUT		39,13		192,01		199,62		21,25		89,59		6,28	
% SU SUPERFICIE COMUNALE		7,13		34,98		36,37		3,87		16,32		1,14	

Tabella n. 7. Matrici di coerenza tra la zonizzazione dei piani pertinenti e quelli previsti dal PUC (PUT della Costiera Sorrentino Amalfitana)

AMBITI	SIC	
	Ha totali	%
A 2 (Nucleo Storico di Amalfi)	6,28	1,80
A 3 (Nuclei antichi nelle ZT 3 del PUT)	1,73	0,49
Totale Zona A	8,01	2,30
RA 2 (Riqualficazione e rispetto ambientale)	0,95	0,27
Totale Zona RA 2	0,95	0,27
B1 a (Tessuti saturi recenti nella ZT 1a del PUT)	0,27	0,08
B1b (Tessuti saturi recenti nella ZT 1b del PUT)	0,35	0,10
B3 (Tessuti saturi recenti nella ZT 3 del PUT)	0,72	0,21
B3p (PEEP di Pogerola)	1,94	0,56
B4 (Tessuti saturi recenti nella ZT 4 del PUT)	1,19	0,34
Totale Zona B	4,47	1,28
D1b (Insediamenti per il terziario e artigianato comprese nella ZT 1B del PUT)	0,67	0,19
Totale Zona D	0,67	0,19
E1 a (Aree naturali e agricole nella ZT 1a del PUT)	97,73	28,01
E1 b (Aree naturali e agricole nella Zt 1b del PUT)	143,51	41,13
E13 (Aree naturali di riserva nella ZT 13 del PUT)	39,13	11,22
E3 (Aree agricole nella ZT 3 del PUT)	5,67	1,62
E4 (Aree agricole nella ZT 4 del PUT)	5,11	1,46
Totale Zona E	291,14	83,45
G1 a (Alberghi esistenti nella ZT 1 del PUT)	0,00	0,00
G1 b (Alberghi esistenti nella ZT 1b del PUT)	0,00	0,00
G3 (Alberghi esistenti nella ZT 3 del PUT)	0,00	0,00
Totale Zona G	0	0,00
F1 b (Area Portuale)	0,00	0,00
F2 (Uffici Comunali)	0,00	0,00
F3	0,42	0,12
Fc (Cimitero)	0,00	0,00
Fc 1 (Ampliamento Cimitero)	0,00	0,00
Fi (Isola Ecologica)	0,027	0,01
Litorale Sabbioso	0,000	0,00
Totale Zona F	0,44	0,13
Verde Pubblico	3,91	1,12
Zona Sport	0,000	0,00
Parcheggi Esistenti	0,164	0,05

Parcheggi di Progetto	0,419	0,12
Litorale Sabbioso	0,000	0,00
Superficie comunale sottoposta a SIC	305,68	
% su superficie comunale		54,37

Tabella n. 8. Matrici di coerenza tra la zonizzazione dei piani pertinenti e quelli previsti dal PUC (Aree SIC presenti ad Amalfi)

AMBITI	Ha totali	Pericolosità 1 (Bassa)		Pericolosità 2 (Media)		Pericolosità 3 (Elevata)		Pericolosità 4 (Molto Elevata)	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
A 2 (Nucleo Storico di Amalfi)	18,36	2,60	14,16	4,13	22,49	10,43	56,81	0,55	2,99
A 3 (Nuclei antichi nelle ZT 3 del PUT)	6,67	1,29	19,34	1,39	20,79	2,90	43,48	1,09	16,40
Totale Zona A	25,03	3,89	15,54	5,52	22,05	13,33	53,26	1,64	6,55
RA 2 (Riqualficazione e rispetto ambientale)	1,92	0,15	7,81	0,02	1,04	0,90	46,88	0,74	38,54
Totale Zona RA 2	1,92	0,15	7,81	0,02	1,04	0,90	46,88	0,74	38,54
B1 a (Tessuti saturi recenti nella ZT 1a del PUT)	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	79,83	0,24	20,17
B1b (Tessuti saturi recenti nella ZT 1b del PUT)	2,17	0,17	7,83	0,13	5,99	1,15	53,00	0,70	32,26
B3 (Tessuti saturi recenti nella ZT 3 del PUT)	2,56	0,21	8,20	0,43	16,80	1,90	74,22	0,02	0,78
B3p (PEEP di Pogerola)	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	97,42	0,05	2,58
B4 (Tessuti saturi recenti nella ZT 4 del PUT)	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	100,00	0,01	0,84
Totale Zona B	9,05	0,38	4,20	0,56	6,19	7,08	78,23	1,02	11,27
D1b (Insediamenti per il terziario e artigianato comprese nella ZT 1B del PUT)	0,67	0,09	13,43	0,00	0,00	0,25	37,31	0,32	47,76
Totale Zona D	0,67	0,09	13,43	0,00	0,00	0,25	37,31	0,32	47,76
E1 a (Aree naturali e agricole nella ZT 1a del PUT)	187,37	7,63	4,07	4,14	2,21	135,00	72,05	38,50	20,55
E1 b (Aree naturali e agricole nella Zt 1b del PUT)	194,93	14,69	7,54	9,47	4,86	150,32	77,11	19,96	10,24
E13 (Aree naturali di riserva nella ZT 13 del PUT)	39,13	2,14	5,47	0,44	1,12	30,31	77,46	6,20	15,84
E3 (Aree agricole nella ZT 3 del PUT)	77,04	2,13	2,76	10,78	13,99	60,16	78,09	3,85	5,00
E4 (Aree agricole nella ZT 4 del PUT)	5,12	0,00	0,00	0,04	0,77	3,39	66,16	1,67	32,61
Totale Zona E	503,59	26,59	5,28	24,87	4,94	379,18	75,30	70,18	13,94
G1 a (Alberghi esistenti nella ZT 1 del PUT)	1,32	0,19	14,46	0,00	0,00	0,28	21,09	0,58	43,82
G1 b (Alberghi esistenti nella ZT 1b del PUT)	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	7,17	0,81	79,65
G3 (Alberghi esistenti nella ZT 3 del PUT)	0,97	0,16	16,66	0,00	0,00	0,57	58,77	0,12	12,69
Totale Zona G	3,30	0,35	10,60	0,29	8,78	0,92	27,86	1,5	45,42
F1 b (Area Portuale)	2,16	0,04	1,66	0,48	22,16	0,00	0,00	0,31	14,40
F2 (Uffici Comunali)	0,199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,004	2,01	0,00	0,00
F3	0,416	0,055	13,28	0,00	0,00	0,27	65,60	0,09	21,11
Fc (Cimitero)	0,452	0,000	0,00	0,00	0,00	0,45	99,59	0,00	0,00
Fc 1 (Ampliamento Cimitero)	0,034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	88,24	0,00	0,00
Fi (Isola Ecologica)	0,081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	95,10	0,00	0,00
Litorale Sabbioso	1,970	0,07	3,55	0,02	1,02	0,45	22,84	0,62	31,47
Totale Zona F	5,32	0,09	2,69	0,50	14,33	0	0,00	0,4	11,94
Totale aree sottoposte a PERICOLOSITA' DA FRANA		31,54		31,76		401,66		75,80	
% su superficie comunale		5,75		5,79		73,18		13,81	

Tabella n. 9. Matrici di coerenza tra la zonizzazione dei piani pertinenti e quelli previsti dal PUC (Pericolosità da Frana del PAI)

AMBITI	Ha totali	Rischio 1 (Basso)		Rischio 2 (Medio)		Rischio 3 (Elevato)		Rischio 4 (Molto Elevato)	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
A 2 (Nucleo Storico di Amalfi)	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36	94,55	0,00	0,00
A 3 (Nuclei antichi nelle ZT 3 del PUT)	6,67	0,44	6,60	0,60	9,00	1,83	27,44	0,00	0,00
Totale Zona A	25,03	0,44	1,76	0,60	2,40	19,19	76,67	0,00	0,00
RA 2 (Riqualificazione e rispetto ambientale)	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,02	0,00	0,00
Totale Zona RA 2	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,02	0,00	0,00
B1 a (Tessuti saturi recenti nella ZT 1a del PUT)	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	35,57	0,00	0,00
B1b (Tessuti saturi recenti nella ZT 1b del PUT)	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	72,35	0,00	0,00
B3 (Tessuti saturi recenti nella ZT 3 del PUT)	2,56	0,05	1,86	0,16	6,09	1,47	57,42	0,00	0,00
B3p (PEEP di Pogerola)	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	97,94	0,00	0,00
B4 (Tessuti saturi recenti nella ZT 4 del PUT)	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	100,00	0,00	0,00
Totale Zona B	9,05	0,05	0,52	0,16	1,72	6,55	72,38	0,00	0,00
D1b (Insempiamenti per il terziario e artigianato comprese nella ZT 1B del PUT)	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	46,27	0,00	0,00
Totale Zona D	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	46,27	0,00	0,00
E1 a (Aree naturali e agricole nella ZT 1a del PUT)	187,37	0,06	0,03	0,17	0,09	5,08	2,71	0,16	0,08
E1 b (Aree naturali e agricole nella Zt 1b del PUT)	194,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	1,15	0,00	0,00
E13 (Aree naturali di riserva nella ZT 13 del PUT)	39,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	2,88	0,00	0,00
E3 (Aree agricole nella ZT 3 del PUT)	77,04	0,24	0,31	0,32	0,42	8,27	10,73	0,02	0,03
E4 (Aree agricole nella ZT 4 del PUT)	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	94,73	0,00	0,00
Totale Zona E	503,59	0,30	0,06	0,49	0,10	21,58	4,29	0,18	0,04
G1 a (Alberghi esistenti nella ZT 1 del PUT)	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	11,38	0,00	0,00
G1 b (Alberghi esistenti nella ZT 1b del PUT)	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	71,97	0,18	17,75
G3 (Alberghi esistenti nella ZT 3 del PUT)	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	44,33	0,00	0,00
Totale Zona G	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	39,67	0,00	0,00
F1 b (Area Portuale)	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	36,50	0,00	0,00
F2 (Uffici Comunali)	0,199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,005	2,51	0,00	0,00
F3	0,416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	60,06	0,00	0,00
Fc (Cimitero)	0,452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,420	92,95	0,00	0,00
Fc 1 (Ampliamento Cimitero)	0,034	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fi (Isola Ecologica)	0,081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Litorale Sabbioso	1,970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	17,77	0,00	0,00
Totale Zona F	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00

Totale aree sottoposte a RISCHIO FRANA	0,79	1,25	51,63	0,18
% su superficie comunale	0,14	0,23	9,41	0,03

Tabella n. 10. Matrici di coerenza tra la zonizzazione dei piani pertinenti e quelli previsti dal PUC (Rischio da Frana del PAI)

AMBITI	Ha totali	Rischio Colata	
		Ha	%
A 2 (Nucleo Storico di Amalfi)	18,36	4,05	22,04
A 3 (Nuclei antichi nelle ZT 3 del PUT)	6,67	0,00	0,00
Totale Zona A	25,03	4,05	16,18
RA 2 (Riqualificazione e rispetto ambientale)	1,92	0,00	0,00
Totale Zona RA 2	1,92	0,00	0,00
B1 a (Tessuti saturi recenti nella ZT 1a del PUT)	1,19	0,00	0,00
B1b (Tessuti saturi recenti nella ZT 1b del PUT)	2,17	0,11	5,07
B3 (Tessuti saturi recenti nella ZT 3 del PUT)	2,56	0,00	0,00
B3p (PEEP di Pogerola)	1,94	0,00	0,00
B4 (Tessuti saturi recenti nella ZT 4 del PUT)	1,19	0,47	39,50
Totale Zona B	9,05	0,58	6,41
D1b (Insempiamenti per il terziario e artigianato comprese nella ZT 1B del PUT)	0,67	0,00	0,00

Totale Zona D	0,67	0	0
E1 a (Aree naturali e agricole nella ZT 1a del PUT)	187,37	0,00	0,00
E1 b (Aree naturali e agricole nella Zt 1b del PUT)	194,93	0,09	0,05
E13 (Aree naturali di riserva nella ZT 13 del PUT)	39,13	0,00	0,00
E3 (Aree agricole nella ZT 3 del PUT)	77,04	0,00	0,00
E4 (Aree agricole nella ZT 4 del PUT)	5,12	0,25	4,95
Totale Zona E	503,59	0,35	0,07
G1 a (Alberghi esistenti nella ZT 1 del PUT)	1,32	0,00	0,00
G1 b (Alberghi esistenti nella ZT 1b del PUT)	1,01	0,00	0,00
G3 (Alberghi esistenti nella ZT 3 del PUT)	0,97	0,00	0,00
Totale Zona G	3,30	0,00	0,00
F1 b (Area Portuale)	2,16	0,03	1,32
F2 (Uffici Comunali)	0,199	0,00	0,00
F3	0,416	0,00	0,00
Fc (Cimitero)	0,452	0,00	0,00
Fc 1 (Ampliamento Cimitero)	0,034	0,00	0,00
Fi (Isola Ecologica)	0,081	0,00	0,00
Litorale Sabbioso	1,970	0,002	0,10
Totale Zona F	5,32	0,03	0,85

Totale aree sottoposte a RISCHIO COLATA	5,01
% su superficie comunale	0,91

Tabella n. 11. Matrici di coerenza tra la zonizzazione dei piani pertinenti e quelli previsti dal PUC (Rischio da Colata del PAI)

AMBITI	Ha totali	Zona A		Zona B		Zona C	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%
A 2 (Nucleo Storico di Amalfi)	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36	100,00
A 3 (Nuclei antichi nelle ZT 3 del PUT)	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	100,00
Totale Zona A	25,03	0,00	0,00	0,00	0,00	25,03	100,00
RA 2 (Riquadrificazione e rispetto ambientale)	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,03
Totale Zona RA 2	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,03
B1 a (Tessuti saturi recenti nella ZT 1a del PUT)	1,19	0,00	0,00	0,29	24,05	1,19	100,00
B1b (Tessuti saturi recenti nella ZT 1b del PUT)	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	86,18
B3 (Tessuti saturi recenti nella ZT 3 del PUT)	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	100,00
B3p (PEEP di Pogerola)	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	100,00
B4 (Tessuti saturi recenti nella ZT 4 del PUT)	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	100,00
Totale Zona B	9,05	0,00	0,00	0,29	3,16	8,75	96,69
D1b (Insediamenti per il terziario e artigianato comprese nella ZT 1B del PUT)	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	100,00
Totale Zona D	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	100,00
E1 a (Aree naturali e agricole nella ZT 1a del PUT)	187,37	0,004	0,00	41,45	22,12	144,34	77,03
E1 b (Aree naturali e agricole nella Zt 1b del PUT)	194,93	3,27	1,68	95,47	48,98	95,91	49,20
E13 (Aree naturali di riserva nella ZT 13 del PUT)	39,13	1,90	4,86	36,44	93,13	0,78	2,00
E3 (Aree agricole nella ZT 3 del PUT)	77,04	0,00	0,00	0,99	1,29	76,05	98,71
E4 (Aree agricole nella ZT 4 del PUT)	5,12	0,00	0,00	0,10	1,95	5,01	97,80
Totale Zona E	503,59	5,17	1,03	174,45	34,64	322,09	63,96
G1 a (Alberghi esistenti nella ZT 1 del PUT)	1,32	0,00	0,00	0,67	51,16	0,64	48,84
G1 b (Alberghi esistenti nella ZT 1b del PUT)	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	97,96
G3 (Alberghi esistenti nella ZT 3 del PUT)	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	100,00
Totale Zona G	3,30	0	0,00	0,67	20,42	2,61	79,03
F1 b (Area Portuale)	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	33,17
F2 (Uffici Comunali)	0,199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,199	100,00
F3	0,416	0,000	0,00	0,00	0,00	0,42	100,00
Fc (Cimitero)	0,452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	100,00

Fc 1 (Ampliamento Cimitero)	0,034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	99,91
Fi (Isola Ecologica)	0,081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	100,00
Litorale Sabbioso	1,970	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	56,35
Totale Zona F	5,32	0	0,00	0	0,00	1,9	56,72

Totale aree sottoposte a PIANO DEL PARCO	5,17	175,41	362,83
% su superficie comunale	0,94	31,96	66,10

Tabella n. 12. Matrici di coerenza tra la zonizzazione dei piani pertinenti e quelli previsti dal PUC (Zone di salvaguardia del Piano del Parco dei Monti Lattari)

PARTE II – Il Rapporto Ambientale per la VAS del PUC di Amalfi

OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE STABILITI A LIVELLO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO O DEGLI STATI MEMBRI, PERTINENTI AL PUC, E IL MODO IN CUI, DURANTE LA SUA PREPARAZIONE, SI È TENUTO CONTO DI DETTI OBIETTIVI E DI OGNI CONSIDERAZIONE AMBIENTALE

2.1 VERIFICA DI COERENZA TRA I CONTENUTI DEL PUC E GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

Una volta giunti ad una ricostruzione esaustiva per macrotematiche (Acqua, Aria e Cambiamento Climatico, Biodiversità, Paesaggio, Suolo, etc.) degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale, si è proceduto a valutare le interazioni tra gli "obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello normativo" e gli obiettivi, le strategie e le azioni di intervento proposte dal Puc, al fine di verificare le "azioni con effetti significativi" e le "azioni senza effetti significativi".

Tale valutazione è stata effettuata rapportando gli obiettivi del Puc con gli obiettivi di protezione ambientale individuati nel paragrafo precedente, attraverso la costruzione di una matrice ad hoc, seguendo lo schema che segue.

Elenco obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale, pertinenti al Piano		
Popolazione e Salute umana	Sa1	Ridurre la percentuale di popolazione esposta agli inquinamenti
	Sa2	Migliorare l'organizzazione e la gestione sanitaria
Suolo	Su1	Contrastare i fenomeni di diminuzione di materia organica, impermeabilizzazione, compattazione e salinizzazione dei suoli
	Su2	Prevenire e gestire il rischio sismico, idrogeologico e la desertificazione, anche attraverso il coordinamento con le disposizioni della pianificazione di bacino e dei piani di protezione civile
	Su3	Contrastare i fenomeni di contaminazione dei suoli legati alle attività produttive, commerciali ed agricole
	Su4	Favorire la gestione sostenibile della risorsa suolo e contrastare la perdita di superficie (e quindi di terreno) dovuta agli sviluppi urbanistici, alle nuove edificazione ed all'edilizia in generale
Acqua	Ac1	Contrastare l'inquinamento al fine di raggiungere lo stato di qualità "buono" per tutte le acque ed assicurare, al contempo, che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici tutelati
	Ac2	Promuovere un uso sostenibile dell'acqua basato su una gestione a lungo termine, salvaguardando i diritti delle generazioni future
	Ac3	Diffondere e favorire un approccio "combinato" nella pianificazione e gestione integrata, su scala di bacino, ai fini della riduzione alla fonte di specifici fattori di inquinamento delle acque
Atmosfera e Cambiamenti climatici	Ar1	Contribuire al perseguimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto: ridurre le emissioni di gas ad effetto serra
	Ar2	Accrescere la biomassa forestale e aumentare conseguentemente la capacità di fissaggio del carbonio (carbon sink)
	Ar3	Migliorare la qualità dell'aria: ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera da sorgenti lineari e diffuse, anche attraverso il ricorso all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
	Ar4	Contenere e prevenire l'inquinamento elettromagnetico
	Ar5	Contenere e prevenire l'inquinamento acustico nell'ambiente esterno

	Ar6	Contenere l'inquinamento luminoso ed il consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell'ambiente
Biodiversità ed Aree Naturali Protette	B1	Migliorare il livello di conoscenza sullo stato e l'evoluzione degli habitat e delle specie di flora e fauna (studi ed attività di monitoraggio)
	B2	Promuovere la conservazione e la valorizzazione di habitat e specie
	B3	Contrastare l'inquinamento, la semplificazione strutturale, l'artificializzazione e la frammentazione degli ambienti naturali e seminaturali
	B4	Ridurre gli impatti negativi per la biodiversità derivanti dalle attività produttive
	B5	Promuovere e sostenere l'adozione di interventi, tecniche e tecnologie finalizzate all'eliminazione o alla riduzione degli impatti negativi sulla biodiversità correlati allo svolgimento di attività economiche
	B6	Promuovere interventi di miglioramento ambientale mediante azioni volte ad incrementare la naturalità delle aree rurali e alla conservazione delle specie di flora e fauna selvatiche
	B7	Limitare la frammentazione degli habitat naturali e seminaturali e favorire il ripristino di connessioni ecologico-funzionali
	B8	Promuovere la conservazione in situ di varietà, razze ed ecotipi
Paesaggio e beni culturali	PB1	Promuovere azioni di conservazione degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano
	PB2	Gestire il paesaggio, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali
	PB3	Pianificare i paesaggi al fine di promuovere azioni di valorizzazione, ripristino o creazione di nuovi valori paesaggistici
	PB4	Coinvolgere il pubblico nelle attività di programmazione e pianificazione che implicano una modifica dell'assetto territoriale e paesaggistico, al fine di garantire il rispetto dei valori attribuiti ai paesaggi tradizionali dalle popolazioni interessate
	PB5	Conservare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale al fine di favorire lo sviluppo della cultura, garantirne la conoscenza e la pubblica fruizione
	PB6	Conservare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale al fine di preservare le identità locali, di combattere i fenomeni di omologazione e di ripristinare i valori preesistenti o di realizzarne di nuovi coerenti con il contesto in cui sono inseriti.
Rifiuti e bonifiche	RB1	Ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti
	RB2	Aumentare i livelli della raccolta differenziata al fine di raggiungere i target stabiliti dalla norma
	RB3	Incentivare il riutilizzo, il re-impiego ed il riciclaggio dei rifiuti (recupero di materia e di energia)
Ambiente urbano	AU1	Contribuire allo sviluppo delle città rafforzando l'efficacia dell'attuazione delle politiche in materia di ambiente e promuovendo un assetto del territorio rispettoso dell'ambiente a livello locale
	AU2	Aumentare il rendimento ambientale degli edifici con particolare riferimento al miglioramento dell'efficienza idrica ed energetica

Tabella 13. Obiettivi di sostenibilità ambientale

La valutazione di coerenza utilizzerà i seguenti giudizi/criteri sintetici:

Simbolo	Giudizio	Criterio
+	Coerente	L'obiettivo specifico del Puc contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo di protezione ambientale confrontato
-	Incoerente	L'obiettivo specifico del Puc incide negativamente per il raggiungimento dell'obiettivo di protezione ambientale confrontato

=	Indifferente	Non si rilevano relazioni, dirette o indirette, fra gli obietti messi a confronto
---	--------------	---

Matrice di valutazione di coerenza tra gli obiettivi del Puc e gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale																																				
Obiettivi di piano	Popolazione e Salute umana		Suolo				Acqua			Atmosfera e Cambiamenti climatici						Biodiversità ed Aree Naturali Protette								Paesaggio e beni culturali						Rifiuti e bonifiche			Ambiente urbano			
	SA1	SA2	SU1	SU2	SU3	SU4	AC1	AC2	AC3	AR1	AR2	AR3	AR4	AR5	AR6	B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	B 7	B 8	PB1	PB2	PB3	PB4	PB5	PB6	Rb1	Rb2	Rb3	Au2	Au3		
Conformità alle norme e prescrizioni dei piani sovraordinati generali e di settore al fine di garantire la salvaguardia dei valori ambientali da considerarsi come bene primario e risorse fondamentali che giustificano la forza attrattiva di Amalfi	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Riorganizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico al fine di rendere compatibile la loro fruizione con le esigenze di vivibilità del centro urbano	+	+	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	+	+
Razionalizzazione del sistema della mobilità e della sosta con lo scopo di liberare il centro storico del capoluogo dal traffico privato su gomma e riconquistare la fascia litoranea come sbocco a mare essenziale del sistema urbano di Amalfi; miglioramento delle connessioni tra capoluogo e frazioni anche con sistemi di trasporti meccanizzato	+	+	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	=	=	=	+	+		
Riequilibrio del patrimonio edilizio abitativo considerando le esigenze di alloggio dei residenti, razionalizzando il rapporto tra capoluogo e frazioni e recuperando la funzionalità del P.E.E.P. di Pogerola	+	+	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	=	=	=	+	+		
Riorganizzazione e riqualificazione delle attività produttive incompatibili con le esigenze delle aree residenziali mediante l'individuazione di aree attrezzate ben accessibili e tali da mitigare o eliminare l'inquinamento ambientale	+	+	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	=	=	=	+	+		
Scongurare ulteriore migrazione della popolazione residente e favorire il rientro degli emigrati.	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	

Tabella 14. Matrice di valutazione di coerenza tra gli obiettivi del PUC e gli Obiettivi di sostenibilità ambientale dettati a livello europeo

3. ASPETTI PERTINENTI DELLO STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE E SUA PROBABILE EVOLUZIONE SENZA L'ATTUAZIONE DEL PUC

Le disposizioni di cui ai paragrafi b), c), e d) dell'Allegato I della Direttiva 42/2001/CE, ed all'Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006 e s.m. ed i., recitano:

- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art.21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228.

3.1 DESCRIZIONE DELLO STATO DELL'AMBIENTE

Per la descrizione dello stato dell'ambiente, sono state considerate le componenti elementari e le tematiche ambientali che più probabilmente, in relazione alle priorità e agli obiettivi individuati dal Puc, potranno essere interessate dagli effetti del piano.

In particolare è stato ricostruito, in base agli elementi a disposizione, un quadro dello stato dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale, riferito a quattro settori principali di riferimento, corrispondenti ad altrettante categorie tipologiche di risorse, fattori e/o attività:

risorse ambientali primarie:

- *aria*
- *risorse idriche*
- *suolo e sottosuolo*
- *ecosistemi e paesaggio*

infrastrutture:

- *modelli insediativi*
- *mobilità*

attività antropiche:

- *agricoltura*
- *industria e commercio*
- *turismo*

fattori di interferenza:

- *rumore*
- *energia*
- *rifiuti*

Per ognuna delle sopraelencate componenti si è proceduto con:

- l'analisi del quadro normativo;
- la descrizione dello stato;
- la valutazione della probabile evoluzione di ogni componente senza l'attuazione del Puc;
- l'esposizione delle azioni proposte dal PUC per migliorare le criticità ambientali rilevate.

3.1.1 Descrizione del settore "Risorse ambientali primarie"

La componente "risorse ambientali primarie", declinata nei temi ambientali *aria*, *risorsa idrica*, *suolo e sottosuolo*, *ecosistemi e paesaggio*, è strutturante, caratterizzante e qualificante per territorio di Amalfi.

Le componenti costitutive sono le componenti idrogeomorfologiche (incisioni, principali vie di deflusso delle acque superficiali, valloni, sorgenti) e vegetali (boschi, aree agricole urbane e peri-urbane, aree agricole e ornamentali, aree a verde attrezzato senza permeabilità in profondità, aree sportive scoperte, giardini pertinenziali e non prevalentemente a verde ornamentale, spazi aperti pertinenziali e non prevalentemente

impermeabili, parchi, giardini e spazi aperti attrezzati pubblici, filari alberati, alberature isolate) che, integrandosi, sovrapponendosi e interagendo tra di loro e con le reti, restituiscono il reale funzionamento del sistema.

Tema ambientale "Aria" - Atmosfera e Cambiamenti Climatici –

Di seguito si riporta la principale normativa di riferimento:

NORMATIVA EUROPEA: INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 96/62/CE del 27/09/96 <i>In materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente</i>	Obiettivo generale della direttiva è definire i principi di base di una strategia comune volta a stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente nella Comunità europea al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso.
Direttiva 1999/30/CE del 22/04/99 <i>Concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo</i>	La direttiva ha come finalità principale quella di stabilire valori limite e soglie di allarme per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo nell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente in generale.
Direttiva 2001/80/CE del 23/11/01 <i>Concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.</i>	La direttiva alcuni valori limite di emissione per gli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso).
Direttiva 2001/81/CE: del 23/11/01 <i>Relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.</i>	Scopo della direttiva è limitare le emissioni delle sostanze inquinanti ad effetto acidificante ed eutrofizzante e dei precursori dell'ozono, onde assicurare nella Comunità una maggiore protezione dell'ambiente e della salute umana dagli effetti nocivi provocati dall'acidificazione, dall'eutrofizzazione del suolo e dall'ozono a livello del suolo, e perseguire l'obiettivo a lungo termine di mantenere il livello ed il carico di queste sostanze al di sotto dei valori critici e di garantire un'efficace tutela della popolazione contro i rischi accertati dell'inquinamento atmosferico per la salute stabilendo limiti nazionali di emissione e fissando come termini di riferimento gli anni 2010 e 2020.
Direttiva 2002/3/CE del 12/02/02 <i>Relativa all'ozono nell'aria</i>	Scopo della direttiva è fissare obiettivi a lungo termine, valori bersaglio, una soglia di allarme e una soglia di informazione relativi alle concentrazioni di ozono nell'aria della Comunità, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso
Direttiva 2003/76/CE dell'11/08/03 <i>Relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore</i>	La direttiva prevede restrizioni su prescrizioni specifiche riguardanti l'omologazione di veicoli monocarburante e bicarburante a gas.

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Atto normativo	Obiettivi
D.P.R. del 10/01/92 <i>Atto di indirizzo e coordinamento in materia di rilevazioni dell'inquinamento urbano.</i>	La finalità del decreto è di consentire il coordinamento delle azioni di rilevamento dell'inquinamento urbano.
D.M. del 12/11/92 <i>Criteria generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane e disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria.</i>	Il decreto ha lo scopo di dettare Criteria generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane, nonché disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria.
D.M. del 15/04/94 <i>Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti</i>	Il decreto ha lo scopo di definire i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane.

<i>atmosferici nelle aree urbane.</i>	
D.M. n. 163 del 21/04/99 <i>Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione.</i>	Il decreto ha l'obiettivo di individuare i criteri ambientali e sanitari in base ai quali fissare le misure di limitazione della circolazione.
Decreto legislativo n. 351 del 4/08/99 <i>Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.</i>	Il decreto definisce i principi per stabilire gli obiettivi per la qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso.
D.M. n. 60 del 2/04/02 <i>Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.</i>	Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio recepisce la direttiva 1999/30/CE.
D.M. n. 261 del 11/10/02 <i>Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.</i>	Il DM ha l'obiettivo di dare attuazione al decreto legislativo n. 351, stabilendo criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi per la valutazione della qualità dell'aria ambiente.
Decreto Legislativo n. 216 del 4/04/06 <i>Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.</i>	Il decreto reca le disposizioni per il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2003/87/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e della direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto ratificato con legge 1° giugno 2002, n.120.

Non sono stati forniti allo scrivente dati significativi sulle emissioni in atmosfera effettuate sul territorio comunale di Amalfi.

Le sostanze nocive immesse nell'atmosfera provocano effetti tossici acuti a breve termine o cronici a medio e lungo termine, alterano il clima terrestre rendendo malsana la cosiddetta biosfera. Le sorgenti di inquinamento si distinguono sia in naturali che antropiche: le attività umane hanno spesso effetti a lungo termine meno prevedibili e possono generare modificazioni irreversibili. L'inquinamento atmosferico dipende dalla natura, dall'entità e dalla distribuzione delle emissioni, ma caratterizzanti risultano le peculiarità orografiche e meteorologiche della zona considerata. La conoscenza di questi elementi è indispensabile ai fini della gestione, in termini di programmazione e pianificazione della tutela, del risanamento e del miglioramento della qualità dell'aria.

Ad oggi qualche informazione viene fornita dal Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale della Campania n.86/1 del 27/06/2007, che rappresenta lo strumento attuativo delle previsioni del D.Lgs. 351 del 4 agosto 1999, valuta la qualità dell'aria a scala locale su tutto il territorio regionale ed opera una zonizzazione, effettuata basandosi in primo luogo sui risultati del monitoraggio della qualità dell'aria ed integrando questi ultimi con una stima delle concentrazioni di inquinanti dell'aria su tutto il territorio della regione (la valutazione è stata svolta

relativamente ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm, monossido di carbonio e benzene).

Sulla base di tali dati il Piano individua le misure da attuare nelle zone di risanamento e di osservazione per conseguire un miglioramento della qualità dell'aria (ed ottenere il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente), ovvero per prevenirne il peggioramento negli altri casi (zone di mantenimento).

La valutazione della qualità dell'aria a scala locale su tutto il territorio regionale, e la successiva zonizzazione, è stata effettuata basandosi in primo luogo sui risultati del monitoraggio della qualità dell'aria ed integrando questi ultimi con una metodologia innovativa che sulla base di elaborazioni statistiche e modellistiche porta ad una stima delle concentrazioni di inquinanti dell'aria su tutto il territorio della regione.

Ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 351 del 4 agosto 1999 la valutazione è stata svolta relativamente ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm, monossido di carbonio e benzene. Per l'ozono dovrà essere effettuata la valutazione definitiva e la redazione di piani e programmi entro due anni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 183 del 21 maggio 2004. Specifiche misure di piano sono previste per tali attività.

Le risultanze dell'attività di classificazione del territorio regionale ai fini della gestione della qualità dell'aria ambiente, definite come aggregazioni di comuni con caratteristiche il più possibile omogenee, sono le seguenti:

- IT0601 Zona di risanamento - Area Napoli e Caserta;
- IT0602 Zona di risanamento - Area salernitana;
- IT0603 Zona di risanamento - Area avellinese;
- IT0604 Zona di risanamento - Area beneventana;
- IT0605 Zona di osservazione;
- IT0606 Zona di mantenimento.

Le zone di risanamento sono definite come quelle zone in cui almeno un inquinante supera il limite più il margine di tolleranza fissato dalla legislazione. La zona di osservazione è definita dal superamento del limite ma non del margine di tolleranza.

Le risultanze dell'attività di classificazione del territorio regionale includono il territorio comunale di Amalfi entro la cosiddetta **zona di mantenimento (IT0606)**, non essendo stato trovato alcun inquinante in concentrazioni superiori ai limiti fissati dalla legislazione.

Nell'ambito delle azioni di pianificazione sono individuati i seguenti livelli:

- Livello Massimo Desiderabile (LMD), che definisce l'obiettivo di lungo termine per la qualità dell'aria e stimola continui miglioramenti nelle tecnologie di controllo;
- Livello Massimo Accettabile (LMA), che è introdotto per fornire protezione adeguata contro gli effetti sulla salute umana, la vegetazione e gli animali;
- Livello Massimo Tollerabile (LMT), che denota le concentrazioni di inquinanti dell'aria oltre le quali, a causa di un margine di sicurezza diminuito, è richiesta un'azione appropriata e tempestiva nella protezione della salute della popolazione.

Obiettivo generale del piano di risanamento e tutela della qualità dell'aria è quello di raggiungere, ovunque, il Livello Massimo Accettabile e in prospettiva, con priorità alle zone più sensibili definite nel piano, il Livello Massimo Desiderabile. Obiettivo complementare, ma non meno rilevante, è quello di contribuire significativamente al rispetto su scala nazionale agli impegni di Kyoto.

Strategie e scenari per la riduzione delle emissioni sono state individuate ponendo particolare attenzione alle zone di risanamento risultanti dalla zonizzazione del territorio regionale e tenendo a riferimento gli altri obiettivi del piano. Le misure individuate dovrebbero permettere di:

- conseguire il rispetto degli obiettivi di qualità dell'aria con riferimento ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm, benzene;
- evitare il peggioramento della qualità dell'aria con riferimento ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 µm, benzene;
- contribuire al rispetto dei limiti nazionali di emissione degli ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili ed ammoniaci;
- conseguire il rispetto dei limiti di emissione, con riferimento agli ossidi di zolfo, ossidi di azoto e polveri, per i grandi impianti di combustione;
- conseguire una considerevole riduzione delle emissioni dei precursori dell'ozono e porre le basi per il rispetto degli standard di qualità dell'aria per tale inquinante;
- contribuire con le iniziative di risparmio energetico, di sviluppo di produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili e tramite la produzione di energia elettrica da impianti con maggiore efficienza energetica a conseguire la percentuale di riduzione delle emissioni prevista per l'Italia in applicazione del protocollo di Kyoto.

Le **misure individuate nel piano per le zone di mantenimento** (IT0606), valide in ambito regionale, sono:

- Incentivazione del risparmio energetico nell'industria e nel terziario;
- Incentivazione impianti di teleriscaldamento in cogenerazione alimentati da biomasse vegetali di origine forestale, agricola e agroindustriale;
- Incentivazione dell'installazione di impianti domestici di combustione della legna ad alta efficienza e basse emissioni;
- Potenziamento della lotta agli incendi boschivi in linea con il Piano incendi regionale;
- Incentivazione alla manutenzione delle reti di distribuzione di gas;
- Incentivazione delle iniziative di recupero del biogas derivante dall'interramento dei rifiuti;
- Riduzione del trasporto passeggeri su strada mediante l'incremento delle piste ciclabili;
- Supporto allo sviluppo ed alla estensione del trasporto passeggeri su treno in ambito regionale e locale;
- Sviluppo di iniziative finalizzate alla riduzione della pressione dovuta al traffico merci sulle Autostrade e incremento del trasporto su treno;
- Supporto alle iniziative di gestione della mobilità (Mobility Manager) in ambito urbano (SO_x, NO_x, CO, COV, CO₂, PM₁₀);

- Promuovere iniziative da parte delle Province e dei Comuni per promuovere ed incentivare il trasporto pubblico e collettivo dei dipendenti pubblici e privati. Analogamente attivare iniziative per la riorganizzazione degli orari scolastici, della pubblica amministrazione e delle attività commerciali per ridurre la congestione del traffico veicolare e del trasporto degli orari di punta;
- Promuovere e monitorare la sostituzione progressiva dei mezzi a disposizione di tutte le aziende pubbliche, sia in proprietà sia attraverso contratti di servizio, con mezzi a ridotto o nullo impatto ambientale;
- Finalizzare la politica di Mobility Management, con l'obiettivo prioritario di salvaguardare e migliorare la qualità dell'aria;
- Provvedere alla nomina del Mobility Manager della Regione Campania, perché non solo si tratta di un obbligo di legge, ma di coerenza fra quanto dice nell'esercizio delle sue competenze legislative ed amministrative e quanto fa come azienda;
- Prescrizione del passaggio a gas di quegli impianti, attualmente alimentati ad olio combustibile, localizzati in aree già allacciate alla rete dei metanodotti, nell'ambito delle procedure di rilascio dell'autorizzazione IPPC;
- Interventi per la riduzione delle emissioni dei principali impianti compresi nel Registro EPER (desolfatore, denitrificatore e precipitatore elettrostatico) nell'ambito delle procedure di rilascio dell'autorizzazione IPPC;
- Interventi di riduzione delle emissioni dai terminali marittimi di combustibili liquidi in ambiente portuale;
- Tetto alla potenza installata da nuovi impianti termoelettrici (autorizzazione alla costruzione fino al soddisfacimento del fabbisogno energetico regionale).

La maggior parte di esse si riferiscono ad un orizzonte temporale di medio termine, fatta eccezione per il potenziamento della lotta agli incendi boschivi, riferito al breve termine, e all'incentivazione di impianti di teleriscaldamento in cogenerazione, riferita ad un orizzonte di lungo termine.




Immagine 1. Zonizzazione del territorio regionale

Per la componente “Aria” sono stati scelti come indicatori ambientali quelli evinti dalla VAS del PTCP della Provincia di Salerno, già descritti nel documento di scoping utilizzati da ISPRA e ARPAC.

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Emissioni	Inventari locali (regionali e/o provinciali) di emissione in atmosfera (presenza di inventari e distribuzione territoriale)	R	Verificare presso gli enti locali (regioni e/o province) la disponibilità degli inventari locali di emissioni in atmosfera (inventari compilati o in fase di compilazione).	★★	I	2003	☹️
Qualità dell'aria	Piani di risanamento regionali della qualità dell'aria	R	Fornire un'analisi delle misure intraprese dalle regione e province autonome per il rispetto dei limiti previsti dalla normativa per gli inquinanti atmosferici	★★	I, R	2001, 2002, 2003	☹️

Tabella n. 15 - Indicatori ISPRA (Aria)

A ciascuna componente (rilevanza, accuratezza, comparabilità nel tempo e comparabilità nello spazio) viene assegnato un punteggio da 1 a 3 (1 = nessun problema, 3 = massime riserve).

Il risultato derivato dalla somma con uguali pesi dei punteggi attribuiti a rilevanza, accuratezza, comparabilità nel tempo e nello spazio definisce la qualità dell’informazione secondo la scala di valori definiti nella tabella seguente:

Definizione della qualità dell'informazione

	Punteggio Qualità dell'informazione	Somma valori
★★★	ALTA	Da 4 a 6
★★	MEDIA	Da 7 a 9
★	BASSA	Da 10 a 12

Per quanto concerne l'assegnazione dello Stato e trend, si è proceduto distinguendo due casi:

- a) possibilità di riferirsi a obiettivi oggettivi fissati da norme e programmi, quali ad esempio le emissioni di gas serra, la percentuale di raccolta differenziata di rifiuti o la produzione pro-capite di rifiuti;
- b) assenza di detti riferimenti.

Nel caso a) valgono le seguenti regole di assegnazione:

	il <i>trend</i> dell'indicatore mostra che ragionevolmente gli obiettivi saranno conseguiti
	il <i>trend</i> dell'indicatore è nella direzione dell'obiettivo ma non sufficiente a farlo conseguire nei tempi fissati
	tutti gli altri casi

Nel caso b) viene espresso un giudizio basato sull'esperienza personale, sulla conoscenza del fenomeno in oggetto attraverso la consultazione della letteratura o di esperti della materia.

Tema	Nome Indicatore	DPSIR	Definizione oppure Target/obiettivo di qualità ambientale	Stato	Trend
Aria	Numero di superamenti dei limiti normativi per il biossido di zolfo (SO ₂)	S	Rientrare nei limiti previsti dal nuovo DM Ambiente 60/2002		↑
	Numero di superamenti dei limiti normativi per il biossido di azoto (NO ₂)	S	Rientrare nei limiti previsti dal nuovo DM Ambiente 60/2002		→
	Numero di superamenti dei limiti normativi per il monossido di carbonio (CO)	S	Rientrare nei limiti previsti dal nuovo DM Ambiente 60/2002		→
	Numero di superamenti dei limiti normativi per le polveri sospese totali (PTS)	S	Sostituire la misura di PTS con quella del PM ₁₀ in tutta la rete, come da DM Ambiente 60/2002		↑
	Numero di superamenti dei limiti normativi per l'ozono troposferico (O ₃)	S	Rientrare nei limiti previsti dal DPCM 28/03/83 e dal DM 15/04/94		→
	Effetti dell'inquinamento sulla composizione floristica: accumulo di metalli nelle foglie	I	Completare il monitoraggio chimico con le informazioni derivanti dal monitoraggio biologico		→

	Il monitoraggio dell'aria: n. di centraline fisse	R	Completare la rete di monitoraggio campana entro il 2006 e gestirla in maniera integrata		↑
Cambiamenti climatici	Emissioni di CO2	P	Riduzione entro il 2008-2012 dell'8% rispetto al livello del 1990 (protocollo di Kyoto)		↓
	Emissioni di CH4	P	Riduzione entro il 2008-2012 dell'8% rispetto al livello del 1990 (protocollo di Kyoto)		→
	Emissioni di N2O	P	Riduzione entro il 2008-2012 dell'8% rispetto al livello del 1990 (protocollo di Kyoto)		→
	Temperatura media dell'aria	S	Non definito, è auspicabile che il trend crescente si interrompa, le stime devono essere basate su medie mobili pluriennali		↓
	Eventi pluviometrici intensi	S	Non definito, è auspicabile che il trend crescente si interrompa, le stime devono essere basate sull'analisi statistica dei valori estremi		↓
	Risparmio energetico con riduzione delle emissioni di gas serra	R	Non definito, è auspicabile che il trend sia crescente, le stime devono essere basate sull'analisi di dati affidabili		↑

Tabella 16. Indicatori Arpac (Aria)

Lo **stato** è la fotografia della situazione attuale ed è così sinteticamente descritto:

	buono
	indifferente
	critico

Per ciascun indicatore è riportato, infine, il **trend evolutivo**, rappresentato con frecce in relazione all'obiettivo previsto:

↑	in miglioramento (avvicinamento agli obiettivi)
→	indifferente (stazionario rispetto agli obiettivi)
↓	in peggioramento (allontanamento dagli obiettivi)

Tema ambientale "Risorse Idriche"

Di seguito si riporta la principale normativa di riferimento:

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Atto normativo	Obiettivi
Convenzione di Ramsar sulle zone umide <i>Convenzione di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici del 1972</i>	La Convenzione si pone come obiettivo la tutela internazionale delle zone definite come "umide" mediante la loro individuazione e delimitazione, lo studio degli aspetti caratteristici delle stesse, con particolare riguardo all'avifauna, nonché l'attuazione dei programmi che ne consentano la conservazione e la valorizzazione.
Convenzione sugli inquinanti organici persistenti (POP) <i>Convenzione ONU di Stoccolma sui Persistent Organic Pollutants (POP)</i>	Con la ratifica di questa convenzione, l'UE ha realizzato il più importante sforzo globale per bandire l'uso di sostanze chimiche nocive legate ai processi industriali di fabbricazione di lubrificanti, pesticidi e componenti elettronici.

NORMATIVA COMUNITARIA

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 91/271/CEE <i>Concernente il trattamento delle acque reflue urbane</i>	La direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. Essa mira a proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di tali acque. In seguito alle modifiche introdotte con la direttiva 98/15/CE, sono stati precisati i requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per mettere termine alle differenze di interpretazione degli Stati membri.
Direttiva 96/61/CEE <i>sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)</i>	La Direttiva "IPPC" impone il rilascio di un'autorizzazione per tutte le attività industriali e agricole, che presentano un notevole potenziale inquinante. L'autorizzazione può essere concessa solo se vengono rispettate alcune condizioni ambientali, per far sì che le imprese stesse si facciano carico della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento che possono causare. La prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento riguardano le attività industriali e agricole ad alto potenziale inquinante, nuove o esistenti, quali definite nell'allegato I della direttiva (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali).
Direttiva 98/83/CE <i>concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano</i>	La direttiva, entrata in vigore nel 2003, intende proteggere la salute delle persone, stabilendo requisiti di salubrità e pulizia cui devono soddisfare le acque potabili nella Comunità. Si applica a tutte le acque destinate al consumo umano, salvo le acque minerali naturali e le acque medicinali. La direttiva impone l'obbligo di vigilare affinché l'acqua potabile: non contenga una concentrazione di microrganismi, parassiti o altre sostanze che rappresentino un potenziale pericolo per la salute umana; soddisfi i requisiti minimi (parametri microbiologici, chimici e relativi alla radioattività) stabiliti dalla direttiva, e prendono tutte le altre misure necessarie alla salubrità e pulizia delle acque destinate al consumo umano. Si affida altresì agli Stati membri il compito di stabilire valori parametrici che corrispondano almeno ai valori stabiliti dalla direttiva. Quanto ai parametri che non figurano nella direttiva, gli Stati membri devono fissare valori limite, se necessario per la tutela della salute. La direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di effettuare un controllo regolare delle acque destinate al consumo umano, rispettando i metodi di analisi specificati nella direttiva o utilizzando metodi equivalenti. A tal fine essi determinano i punti di prelievo dei campioni ed istituiscono opportuni <i>programmi di controllo</i> . In caso di inosservanza dei valori di parametro, dovranno essere adottati i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualità delle acque. In ogni caso, gli Stati membri provvedono affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano, che rappresentano un potenziale pericolo per la salute umana, sia vietata o ne sia limitato l'uso e prendono qualsiasi altro provvedimento necessario, ed affinché i consumatori siano adeguatamente informati. Eventuali deroghe ai valori di parametro fino al raggiungimento di un valore massimo sono ammissibili solo se: a) non presentino un rischio per la salute umana; b) l'approvvigionamento delle acque potabili nella zona interessata non possa essere

	<p>mantenuto con nessun altro mezzo congruo. Sono previsti altri limiti temporali / condizionali all'adozione di deroghe.</p>
<p>Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque</p>	<p>La direttiva "quadro" ha come obiettivo fondamentale è quello di raggiungere lo stato di qualità "buono" per tutte le acque, entro il 31 dicembre 2015 ed assicurare, al contempo, che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici tutelati. A tal fine, la direttiva istituisce un quadro comune a livello europeo per la gestione e la protezione integrata delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e di quelle sotterranee. La protezione integrata delle acque si realizza attraverso l'individuazione, da parte degli Stati membri, di tutti i bacini idrografici presenti nel territorio e l'assegnazione degli stessi a distretti idrografici. Per i singoli distretti idrografici doveva essere designata un'autorità competente entro il 22 dicembre 2003. Entro 9 anni dall'entrata in vigore della direttiva per ciascun distretto idrografico devono essere predisposti un piano di gestione e un programma operativo che tenga conto dei risultati delle analisi e degli studi condotti su scala di bacino, e che stabilisca, sulla base di tali informazioni, le misure da adottare per conseguire gli obiettivi e gli standard ambientali fissati dalla direttiva. Le misure previste nel piano di gestione del distretto idrografico sono destinate a: prevenire la deteriorazione, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque superficiali, ottenere un buono stato chimico ed ecologico di esse e ridurre l'inquinamento dovuto agli scarichi e alle emissioni di sostanze pericolose; proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque sotterranee, prevenirne l'inquinamento e la deteriorazione e garantire l'equilibrio fra l'estrazione e il rinnovo; preservare le zone protette. Uno degli strumenti cardine previsti dalla direttiva quadro per il conseguimento dell'obiettivo del buono stato delle acque è la partecipazione attiva di tutti gli interessati all'attuazione della stessa, segnatamente per quanto concerne i piani di gestione dei distretti idrografici. Inoltre, condecorrenza dal 2010 gli Stati membri devono provvedere affinché le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e affinché i vari comparti dell'economia diano un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi per l'ambiente e le risorse. La direttiva ha previsto altresì una specifica strategia in materia di sostanze pericolose, fondata sull'adozione, da parte della Commissione, di un elenco degli inquinanti prioritari, selezionati fra quelli che presentano un rischio significativo per l'ambiente acquatico o trasmissibile tramite l'ambiente acquatico.</p>
<p>Direttiva 2006/11/CE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità</p>	<p>La direttiva detta il quadro di regole armonizzate per proteggere l'ambiente acquatico dallo scarico di sostanze pericolose, stabilendo l'obbligo di un regime di autorizzazione preventiva per lo scarico di talune sostanze, limiti di emissione per le stesse e l'obbligo per gli Stati membri di migliorare la qualità delle acque. La direttiva si applica a) alle acque interne superficiali; b) alle acque marine territoriali; c) alle acque interne del litorale, rispetto alle quali gli Stati membri prendono i provvedimenti atti a eliminare l'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nell'elenco I dell'allegato I, nonché a ridurre l'inquinamento di tali acque provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nell'elenco II dell'allegato I. La direttiva introduce l'obbligo di un regime di autorizzazione preventiva per lo scarico di talune sostanze elencate sulla base dei criteri definiti dalla Decisione n.2455/2001/CE, limiti di emissione per le stesse e l'obbligo per gli Stati membri di migliorare la qualità delle acque.</p>
<p>DIRETTIVA 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento</p>	<p>La direttiva istituisce misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee, ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/60/CE. Queste misure comprendono in particolare: a) criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee; b) criteri per individuare e invertire le tendenze significative e durature all'aumento dell'inquinamento e per determinare i punti di partenza per le inversioni di tendenza. La direttiva inoltre integra le disposizioni intese a prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee, già previste nella direttiva 2000/60/CE e mira a prevenire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei. A tale scopo è prevista una apposita procedura descritta per valutare lo stato chimico di un corpo idrico Sotterraneo, che gli Stati membri sono tenuti ad osservare, raggruppando i corpi idrici sotterranei in conformità all'allegato V della direttiva 2000/60/CE. Una sintesi della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee ottenuta mediante questa procedura dovrà essere contenuta nei piani di gestione dei bacini idrografici predisposti in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. Tale sintesi, redatta a livello di distretto idrografico, contiene anche una spiegazione del modo in cui si è tenuto conto, nella valutazione finale, dei superamenti delle norme di qualità delle acque sotterranee o dei valori soglia in singoli punti di monitoraggio. Infine, la direttiva prevede le misure che dovranno essere adottate per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee</p>

NORMATIVA NAZIONALE

Atto normativo	Obiettivi
RD 1775/33 <i>Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici</i>	Il RD disciplina l'utilizzo e la derivazione delle acque pubbliche, istituendo uno specifico regime autorizzatorio e concessorio, nonché l'istituzione del catasto provinciale delle utenze di acqua pubblica, dove sono indicate la localizzazione delle opere di presa e restituzione; l'uso a cui serve l'acqua; la quantità dell'acqua utilizzata; la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza nominale prodotta; il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione. Fissa inoltre obblighi e limiti per i singoli utilizzi, tra cui quello a fini irrigui.
RD 215/33 <i>Testo delle norme sulla bonifica integrale</i>	Istituzione dei Consorzi di bonifica quali enti pubblici economici a base associativa cui è attribuita la funzione di porre in essere opere di bonifica integrale, che con successivi interventi normativi hanno progressivamente assunto una specifica valenza ambientale.
Legge 183/89 <i>Norme per il riassetto funzionale ed organizzativo della difesa suolo</i>	La Legge 183 /89 segna il passaggio ad una visione unitaria dell'intero ecosistema dei bacini idrografici, in cui le iniziative di tutela del suolo sono collegate a quelle di tutela e risanamento delle acque. In essa sono state disciplinate le attività relative ai dissesti idrogeologici, al controllo delle piene, alla gestione del patrimonio idrico e al controllo qualitativo delle acque. La legge ha inoltre istituito le Autorità di Bacino (nazionali, interregionali e regionali) che esplicano il loro mandato attraverso attività di pianificazione, programmazione e di attuazione sulla base del Piano di Bacino. Tale Piano, che ha valenza di piano territoriale di settore, è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le modalità d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato (art. 17). Secondo la L. 183/89, infatti, il Piano di bacino deve prevedere, tra l'altro, interventi di riduzione del rischio idraulico ed idrogeologico, di protezione e bonifica dei bacini idrografici, nonché di risanamento delle acque superficiali e sotterranee. All'interno del Piano di bacino sono evidenziate, nella fase conoscitiva, le situazioni di rischio a cui corrispondono, nella parte di programmazione degli interventi, misure di difesa del suolo, articolate secondo i seguenti parametri: vincolo idrogeologico; zone soggette a rischio idraulico; zone soggette a rischio frana; vincolo sismico.
D. Lgs 275/93 <i>Riordino in materia di concessione di acque pubbliche</i>	Tale decreto ha fissato i criteri per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua, privilegiando gli utilizzi per fini idropotabili e agricoli, ed introdotto l'obbligo di denuncia di tutti i pozzi esistenti, indipendentemente dall'utilizzo dell'acqua per cui si preleva. In particolare, si stabilisce che tutti i pozzi esistenti a qualunque uso adibiti sono denunciati dai proprietari, possessori e utilizzatori alla Regione o provincia autonoma.
Legge n. 36/94 <i>Disposizioni in materia di risorse idriche</i>	La Legge Galli fissa alcuni principi generali per l'uso delle risorse idriche, ma soprattutto ha profondamente riformato la disciplina della gestione dei servizi idrici di acquedotto, fognatura e depurazione. Al fine di realizzare gli obiettivi perseguiti (miglioramento dell'efficienza delle gestioni ed attuazione di una politica tariffaria finalizzata al recupero totale dei costi di fornitura), la Legge prevede il superamento della frammentazione degli operatori: ciò dovrebbe consentire di attivare economie di scala e di scopo in grado di aumentare l'efficienza delle gestioni. In particolare, la riforma dei servizi idrici viene articolata in diverse fasi: 1) l'integrazione funzionale dei diversi segmenti del ciclo idrico; 2) aggregazione territoriale della gestione per Ambiti Territoriali Ottimali (di seguito: ATO), definiti in base a parametri socio-economici e territoriali, al fine di garantire bacini di utenza adeguati. La legge 36/94 definisce il Servizio Idrico Integrato (di seguito: SII) come "costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue" (art. 4 comma 1 lettera f); e specifica altresì che la riorganizzazione dei servizi sulla base degli ATO deve avvenire nel rispetto dell'unità del bacino idrografico e del raggiungimento di adeguate dimensioni gestionali (art. 8). Per conseguire le proprie finalità la legge 36/94 individua gli adempimenti necessari alla completa attuazione della riforma, definendo importanti compiti a carico di Regioni, Province e Comuni. Gli enti locali appartenenti ad ogni ATO, aggregati in nuovi soggetti che le leggi regionali hanno denominato Autorità di Ambito, devono procedere all'individuazione del soggetto gestore. Nel processo di ridefinizione delle competenze degli enti locali, la legge 36/94 individua due elementi che devono rimanere sotto stretto controllo centrale: - la disciplina delle modalità di scelta del soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato; - la politica tariffaria basata su un metodo nazionale di riferimento. Riguardo al primo aspetto, le modifiche introdotte all'art. 113 del D. Lgs. 267/2000 definiscono differenti opzioni per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, per i quali in ordine al conferimento della titolarità del servizio sono previste tre alternative possibili: a) la scelta di una società di capitali individuata attraverso l'espletamento di gara con procedure ad evidenza pubblica; b) la costituzione di una società a

	<p>capitale misto pubblico privato, nella quale il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gara con procedure ad evidenza pubblica; c) la costituzione di una società a capitale interamente pubblico (società <i>in-house</i>), a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. La Legge 36/ 94 ha introdotto una nuova disciplina per la pianificazione e gestione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, fondata sull'obbligo di predisposizione da parte di ogni ATO del Piano d'Ambito.</p>
<p>D. Lgs 372/99 "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"</p>	<p>Il decreto intende disciplinare la prevenzione integrata dell'inquinamento nonché il rilascio, rinnovo e riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti esistenti. La direttiva, e conseguentemente il decreto legislativo di attuazione, estende la sua sfera d'influenza per ora a un numero limitato di impianti. Saranno soggetti alla riforma del sistema di autorizzazione ambientale solo gli impianti che superano determinate soglie produttive. Si intende così limitare, in prima applicazione, la portata della riforma alla fetta più consistente di imprese, in termini di impatto ambientale. L'art. 10 del D.Lgs. 372/99, sulla base di informazioni relative alle emissioni in aria, acqua e suolo che i gestori degli impianti IPPC (all. I) sono tenuti a comunicare, prevede la costruzione di un registro nazionale delle emissioni, conformemente a quanto stabilito dalla Commissione Europea (Decisione della Commissione 2000/479/CE). Il registro nazionale denominato INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti) che sarà pubblico e aggiornato annualmente, andrà ad alimentare il registro europeo EPER (European Pollutant Emission Register).</p>
<p>D. Lgs 152/99 come modificato dalla L. 258/00 <i>Testo Unico in materia di tutela delle acque</i></p>	<p>Il decreto ha recepito le direttive 91/271/CE e 91/676/CE, e provveduto al riordino della precedente normativa di settore. La logica di fondo che ispira il sistema è che la prevenzione degli effetti dannosi sull'ambiente si attua attraverso la rimozione delle cause di inquinamento e la mitigazione degli effetti di talune attività, sulla base di un set di specifici obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione d'uso fissati a livello legislativo, in coerenza con la direttiva 2000/60/CE. Viene introdotto un nuovo strumento di pianificazione, il Piano di Tutela (in quanto Piano Stralcio del Piano di Bacino Idrografico, ex art. 17 Legge 183/89). Tra gli aspetti di maggiore rilevanza vanno ricordati alcuni principi che informano i contenuti del Piano di Tutela: la gestione a scala di bacino, la centralità dell'attività conoscitiva, l'azione preventiva e la fissazione degli obiettivi di qualità, la tutela integrata quali-quantitativa, la verifica ed il monitoraggio delle azioni. L'approccio integrato degli aspetti qualitativi e quantitativi è particolarmente evidente nel Piano di Tutela, che introduce nel contesto della pianificazione di bacino appositi strumenti: Deflusso Minimo Vitale; pianificazione dell'uso plurimo della risorsa; risparmio idrico; riconoscimento del valore economico dell'acqua.</p>
<p>DM 18 settembre 2002 "Modalità di attuazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152"</p>	<p>Il DM 18 settembre 2002 riguarda i dati e le informazioni relative all'attuazione delle direttive europee 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e 91/676/CEE relativa ai nitrati di origine agricola, nonché le direttive sulle acque a specifica destinazione (potabili, pesci, molluschi e balneazione).</p> <p>Ad integrazione di tale decreto, nel 2003 è stato adottato un ulteriore regolamento che stabilisce le informazioni che le Regioni dovranno trasmettere ai sensi del decreto 18 settembre 2002. Tale provvedimento consiste nell'elaborazione di linee guida e criteri generali per la trasmissione informatizzata delle informazioni in conformità a quanto richiesto dagli allegati 1 del D.Lgs. n. 152/99. In particolare: rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici – censimento dei corpi idrici – identificazione dei corpi idrici di riferimento – caratteristiche dei corpi idrici superficiali e sotterranei – aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano – zone vulnerabili da prodotti fitosanitari. L'attività è necessaria al fine di garantire l'acquisizione dei dati sullo stato di qualità dei corpi idrici e di individuare le situazioni critiche per le quali sono necessarie misure di ripristino per il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al citato decreto legislativo. L'attuazione di questo sistema di trasmissione delle informazioni coinvolge l'attività di vari enti: Ministero dell'Ambiente, Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, Regioni, Autorità di bacino, Ministero della Salute, ARPAC.</p>
<p>DM n.185 del 12 giugno 2003 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152"</p>	<p>Il Regolamento definisce le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualità, ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue.</p>
<p>D. Lgs 152/2006 <i>Norme in materia Ambientale, Parte</i></p>	<p>Il D.Lgs - nella sua "Parte III" – doveva costituire la "legge quadro" sulla difesa del suolo, la gestione sostenibile e la tutela delle acque dall'inquinamento, sostituendo in via generale -</p>

<p>III</p>	<p>con decorrenza 29 aprile 2006 - la maggior parte delle preesistenti norme in materia ambientale, mediante la loro espressa abrogazione. Tuttavia, l'entrata in vigore del Decreto è stata oggetto di forti contrasti da parte degli stessi soggetti chiamati a darvi attuazione, soprattutto in relazione alle disposizioni che avevano abrogato le Autorità di bacino. Pertanto, il Consiglio dei Ministri del 31 agosto 2006 ha adottato un primo provvedimento di modifica del D. Lgs 3 aprile 2006, n.152, che apportava "le prime, più urgenti modifiche (...) tese a rispondere a censure comunitarie a carico dell'Italia". In sostanza, è stata prevista la soppressione delle Autorità di vigilanza su risorse idriche e rifiuti e la proroga delle Autorità di bacino, rinviando la vera e propria riformulazione del decreto all'adozione di altri e futuri provvedimenti (da adottarsi in forza della medesima delega, che legittima interventi governativi al D. Lgs 152/2006 entro 2 anni dall'emanazione di quest'ultimo) da adottarsi secondo la seguente tempistica: rivisitazione della disciplina acque e rifiuti entro il 30 novembre 2006, totale riformulazione del D. Lgs 152/2006 entro il gennaio 2007.</p>
<p>D. Lgs 8 novembre 2006 <i>Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale</i></p>	<p>Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del D. Lgs 152/06 e della revisione della relativa disciplina legislativa con un successivo decreto legislativo correttivo, le autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183, sono prorogate sino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004, definisca la relativa disciplina.</p> <p>Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 sono soppressi.</p>

NORMATIVA REGIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
<p>Legge 7 febbraio 1994 n. 8 <i>Norme in materia di difesa del suolo - Attuazione della Legge 18 Maggio 1989, n.183 e successive modificazioni ed integrazioni</i></p>	<p>Attuazione della legge 183/89 ai fini della definizione del nuovo assetto territoriale e delle competenze funzionali tra i diversi operatori, lo Stato, la Regione e gli Enti locali. La LR 38/93 istituisce in Campania 25 bacini idrografici di interesse regionale. Ai fini dell'elaborazione dei Piani di bacino regionale, i bacini idrografici sono raggruppati in 4 complessi territoriali, cui corrispondono altrettante Autorità di bacino regionale, con compiti di governo del territorio, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività conoscitive, di pianificazione, e di attuazione dei piani relativi al bacino idrografico di competenza.</p>
<p>Legge Regionale 21 maggio 1997 n.14 <i>Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n.36"</i></p>	<p>La LR 14/97 ha istituito, ai sensi della Legge "Galli" n. 36/94, gli Enti di Ambito Ottimale (ATO) per la gestione del servizio idrico integrato in Campania, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità: ATO 1 Calore Irpino; ATO 2 Napoli Volturno; ATO 3 Sarnese Vesuviano; ATO 4 Sele. I Comuni e le province ricadenti nel medesimo ATO (indicati nella cartografia allegata alla LR 14/97) devono provvedere la costituzione di un consorzio obbligatorio di funzioni, denominato Ente di Ambito e dotato di personalità giuridica pubblica, autonomia organizzativa e patrimoniale, garantita dall'istituzione di un apposito fondo di dotazione dell'ente. L'Ente di ambito sceglie la forma di gestione del SII, sulla base di quelle previste dalla legge, e procede alla stipula di apposita convenzione con disciplinare con il soggetto affidatario del Sii, in seguito ad una procedura di affidamento conforme alla normativa dettata in materia.</p>
<p>DGR 700/2003</p> <p><i>Individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'art.19 e dell'allegato VII del Decreto legislativo 152/99 e s.m.i. (con allegati)</i></p>	<p>La delibera approva l'identificazione delle zone vulnerabili all'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola in Campania.</p>
<p>Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2007 <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale della regione Campania – Legge Finanziaria regionale 2007</i></p>	<p>L'articolo 3 "Modifiche alla Legge Regionale n. 14/97" della Legge finanziaria regionale ha istituito un nuovo Ente di Ambito Ottimale per il servizio idrico integrato: l'ATO 5 denominato "Terra di Lavoro" comprendete tutti i comuni della Provincia di Caserta che nella cartografia allegata alla LR 14/97 ricadevano sotto la lettera A9 ed erano stati assegnati all'ente di ATO n. 2.</p>

L'Acqua

Non sono stati forniti dati allo scrivente su consumi e controlli per le acque sia superficiali che sotterranee.

Di seguito si riportano alcuni dati circa l'impiantistica fornita dall'ATO Sele n. 4 presenti nel Piano d'Ambito.

Denominazione schema	Codice gestore	Cod. opera	Denominazione	Q media derivata (l/s)	Volume annuo (m ³ /anno)	Clor	Anno costr. n. e	Anno entrata in esercizio	Prof. l.à (m)	Diametro (mm)	Funzionalità	Num. pozzi	Quota bocca pozzo (mslm)	livello statico (m)	livello min (m)	livello max (m)	Conserv. opere civili	Conserv. opere elettr.	Recinz.	Potenza pompe Kw impianto	Consumo Kw anno (medio)	Rispetto requisiti di salvaguardia
ACQUEDOTTO DI AGEROLA	G3000	P0004	POZZO CONSORZIO	10	105120	no	1993	1994	-230	200	sufficiente	1	645	-28	-230	-28	sufficiente	sufficiente	si			si
ACQUEDOTTO DI AGEROLA	G2003		POZZO Fiobana	10	105120		2000	2000	120		sufficiente	1	640				buono	buono	si			
ACQUEDOTTO DI AGEROLA	G2003		POZZO TRAFORO	10	105120		2000		130		sufficiente	1	620				buono	buono	si			
ACQUEDOTTO DI AGEROLA	G2003		POZZO MEGLINO	8	84096			2002	150		sufficiente	1	680				buono	buono	si			
ACQUEDOTTO DI AMALFI	G2003	P0301	POZZO	18	567648		1982	1982	80	125	sufficiente	1	60				insufficiente	buono	no			
ACQUEDOTTO DI ATRANI	G0011	P0001	POZZO ACQUABONA	3	94608			1900			sufficiente		100				sufficiente	sufficiente	si			
ACQUEDOTTO DI BARONISSI	G0013	P0004	POZZO LOCALITA' ANTESSANO N° 1	16,7	263328	no			120	300	buono	1	200				buono	buono		45		
ACQUEDOTTO DI BARONISSI	G0013	P0006	POZZO LOCALITA' ORIGNANO	20	315360				150	300	buono	1	242				buono	buono		45		
ACQUEDOTTO DI BARONISSI	G0013	P0005	POZZO LOCALITA' FUMO	8	126144	no			130	300	sufficiente	1	225				sufficiente	sufficiente		22		
ACQUEDOTTO DI BARONISSI	G0013	P0003	POZZO LOCALITA' S. SALVATORE	15	473040	no			180	250	buono	1	215				buono	buono		45		
ACQUEDOTTO DI BARONISSI	G0013	P0002	POZZO LOCALITA' CARRITI N° 2	8,3	261744	no			140	250	buono	1	199				buono	buono		22		
ACQUEDOTTO DI BARONISSI	G0013	P0001	POZZO LOCALITA' CARRITI N° 1	5	157860	no			115	310	buono	1	199				buono	buono		15		
ACQUEDOTTO DI BATTIPAGLIA	G2001	P0008	POZZO N° 8 PARCO DELLE MAGNOLIE	9	283824	si	1945	1945			buono	1	70				sufficiente	sufficiente				

Tabella n. 24 – Dati tecnici sui pozzi

Codice gestore	Gestore	Codice opera	Denominazione opera	Schema di appartenenza		Nodo di valle		Dati tecnici			Anno			In eserc.	
				codice	denominazione	Codice gestore	Codice opera	Denominazione opera	Materiale prevalente	Tipologia costruttiva	Capacità (mc)	Inizio costruzione	Fine costruzione		Entrata in esercizio
G2002	SALERNO SISTEMI SPA	AC016	VASCA DI CARICO CROCE	AQ001	ACQUEDOTTO DI SALERNO	G2002	AD108		cemento armato	interrato	5000				si
G2003	AGEROLA	AC002	SERBATOIO (PRINCIPALE FIUBANA)	AQ005	ACQUEDOTTO DI AGEROLA				cemento armato	interrato	800	1947	1950	1950	si
G2003	AMALFI	AC301	SERBATOIO (LOCALITA' DI TOVERE BASSO)	AQ006	ACQUEDOTTO DI AMALFI	G2003	D0001	RETE DI DISTRIBUZIONE	muratura	interrato	50		1980	1980	si
G2003	AMALFI	AC302	SERBATOIO (LOCALITA' VETTICA BASSO)	AQ006	ACQUEDOTTO DI AMALFI	G2003	D0001	RETE DI DISTRIBUZIONE	muratura	interrato	75		1975	1980	si
G2003	AMALFI	AC303	SERBATOIO (LOCALITA' VETTICA ALTO)	AQ006	ACQUEDOTTO DI AMALFI	G2003	D0001	RETE DI DISTRIBUZIONE	muratura	interrato	130		1980	1980	no
G2003	AMALFI	AC304	SERBATOIO (LOCALITA' PASTENA)	AQ006	ACQUEDOTTO DI AMALFI	G2003	D0001	RETE DI DISTRIBUZIONE	muratura	interrato	75		1980	1980	no
G2003	AMALFI	AC305	SERBATOIO (LOCALITA' LONE)	AQ006	ACQUEDOTTO DI AMALFI	G2003	D0001	RETE DI DISTRIBUZIONE	muratura	interrato	75		1980	1980	si
G2003	AMALFI	AC306	SERBATOIO (LOCALITA' FERRIERE)	AQ006	ACQUEDOTTO DI AMALFI	G2003	D0001	RETE DI DISTRIBUZIONE	muratura	interrato	1600		1950	1950	si
G2003	AMALFI	AC307	SERBATOIO (LOCALITA' PASTINO BASSO)	AQ006	ACQUEDOTTO DI AMALFI	G2003	D0001	RETE DI DISTRIBUZIONE	muratura	interrato	1800		1978	1980	si
G2003	AMALFI	AC308	SERBATOIO (LOCALITA' POGEROLA)	AQ006	ACQUEDOTTO DI AMALFI	G2003	D0001	RETE DI DISTRIBUZIONE	muratura	interrato	220		1980	1980	si
G2003	AMALFI	AC309	SERBATOIO (LOCALITA' TOVERE ALTO)	AQ006	ACQUEDOTTO DI AMALFI	G2003	D0001	RETE DI DISTRIBUZIONE	muratura	interrato	25		1980	1980	no

Tabella n. 25 – Caratteristiche dei serbatoi

Codice gestore	Gestore	Codice opera	Denominazione opera	Schema di appartenenza		Stato di conservazione		Funzionalità	VASCHE	Quota s.l.m.
				codice	denominazione	Opere civili	Opere elettrom.			
G2002	SALERNO SISTEMI SPA	AC001	CROCE, CAVA DE' TIRRENI	AQ001	ACQUEDOTTO DI SALERNO	buona				448
G2002	SALERNO SISTEMI SPA	AC003	URBAN CONSORZIO	AQ001	ACQUEDOTTO DI SALERNO	buona				220
G2002	SALERNO SISTEMI SPA	AC004	ALTO CASTELLO	AQ001	ACQUEDOTTO DI SALERNO	buona				140
G2002	SALERNO SISTEMI SPA	AC005	CERNICCHIARA	AQ001	ACQUEDOTTO DI SALERNO	buona				130
G2002	SALERNO SISTEMI SPA	AC006	BASSO CASTELLO	AQ001	ACQUEDOTTO DI SALERNO	buona				90
G2002	SALERNO SISTEMI SPA	AC007	ALTO TORRIONE	AQ001	ACQUEDOTTO DI SALERNO	buona				138
G2002	SALERNO SISTEMI SPA	AC008	SALA ABBAGNANO	AQ001	ACQUEDOTTO DI SALERNO	buona				175
G2002	SALERNO SISTEMI SPA	AC009	CASTALIA CASA MANZO	AQ001	ACQUEDOTTO DI SALERNO	buona				180
G2002	SALERNO SISTEMI SPA	AC010	BASSO TORRIONE	AQ001	ACQUEDOTTO DI SALERNO					90
G2002	SALERNO SISTEMI SPA	AC011	ALTO DI PASTENA	AQ001	ACQUEDOTTO DI SALERNO	buona				130
G2002	SALERNO SISTEMI SPA	AC012	BASSO DI PASTENA	AQ001	ACQUEDOTTO DI SALERNO					90
G2002	SALERNO SISTEMI SPA	AC013	GIOVI PIEGOLELLE	AQ001	ACQUEDOTTO DI SALERNO	buona				330
G2002	SALERNO SISTEMI SPA	AC015	FUORNI S. ANDREA	AQ001	ACQUEDOTTO DI SALERNO	buona				112
G2002	SALERNO SISTEMI SPA	AC016	VASCA DI CARICO CROCE	AQ001	ACQUEDOTTO DI SALERNO	buona				345
G2003	AGEROLA	AC002	SERBATOIO (PRINCIPALE FIUBANA)	AQ001	ACQUEDOTTO DI AGEROLA	sufficiente		sufficiente		
G2003	AMALFI	AC301	SERBATOIO (LOCALITA' DI TOVERE BASSO)	AQ006	ACQUEDOTTO DI AMALFI	scarso	scarso	buono		
G2003	AMALFI	AC302	SERBATOIO (LOCALITA' VETTICA BASSO)	AQ006	ACQUEDOTTO DI AMALFI	buono	buono	buono		
G2003	AMALFI	AC303	SERBATOIO (LOCALITA' VETTICA ALTO)	AQ006	ACQUEDOTTO DI AMALFI	scarso	scarso	nulla		
G2003	AMALFI	AC304	SERBATOIO (LOCALITA' PASTENA)	AQ006	ACQUEDOTTO DI AMALFI	scarso	scarso	nulla		
G2003	AMALFI	AC305	SERBATOIO (LOCALITA' LONE)	AQ006	ACQUEDOTTO DI AMALFI	mediocre	sufficiente	buono		
G2003	AMALFI	AC306	SERBATOIO (LOCALITA' FERRIERE)	AQ006	ACQUEDOTTO DI AMALFI	sufficiente	scarso	sufficiente		
G2003	AMALFI	AC307	SERBATOIO (LOCALITA' PASTINO BASSO)	AQ006	ACQUEDOTTO DI AMALFI	buono	buono	sufficiente		
G2003	AMALFI	AC308	SERBATOIO (LOCALITA' POGEROLA)	AQ006	ACQUEDOTTO DI AMALFI	buono	buono	buono		
G2003	AMALFI	AC309	SERBATOIO (LOCALITA' TOVERE ALTO)	AQ006	ACQUEDOTTO DI AMALFI	peissimo	peissimo	nulla		

Tabella n. 26 – Caratteristiche dei serbatoi

Codice gestore	Codice opera	Denominazione	Anno			Tipo di utilizzo	Conservaz. Opere		Funzionalità	Qmed sollevata l/s	Qmax sollevata l/s	Volume sollevato mc/anno	Dislivello geodetico m	Potenza totale impianto kw	Potenza di esercizio Kw	Ore di funzionamento al giorno	N° pompe in esercizio	N° pompe di riserva
			Inizio costruzione	Fine costruzione	Entrata in esercizio		Civili	Elettrom.										
G2001	PG008	IMP.RILANCIO.COIN.SUD	2000	2000	2000	fermo	sufficiente	sufficiente	buono	-	-	-	-	10				
G2001	PG009	IMP.RILANCIO.OTTATI	2001	2001	2001	fermo	buono	buono	buono	-	-	-	-	30				
G2002	PG001	SALERNO SISTEMI SPA																
G2002	PG002	SALERNO SISTEMI SPA																
G2002	PG003	SALERNO SISTEMI SPA																
G2002	PG004	SALERNO SISTEMI SPA																
G2002	PG005	SALERNO SISTEMI SPA																
G2002	PG006	SALERNO SISTEMI SPA																
G2003	PG001	MONTECORVINO ROVELLA	1982	1982	1982	fermo												
G2003	PG001	ASIIA - IACONTI	1979	1981	1983	continuo	sufficiente	sufficiente	sufficiente	15	22	473040	30	32		18	1	1
G2003	PG002	ASIIA - CESINOLA		1981	1983	continuo	sufficiente	sufficiente	sufficiente	75	80	2365200	60	138		24	2	1
G2003	PG003	ASIIA - CROCE				continuo	sufficiente	sufficiente	sufficiente	5	7	157680	30	17,6		20	2	nz. Alter
G2003	PG004	ASIIA																
G2003	PG005	ASIIA																
G2003	PG006	ASIIA																
G2003	PG007	ASIIA																
G2003	PG008	ASIIA																
G2003	PG009	ASIIA																
G2003	PG010	ASIIA										646488		37				
G2003	PG011	ASIIA																
G2003	PG012	SOLLEVAMENTO CANNILLO	1992	1992	1992	continuo	sufficiente	sufficiente	sufficiente	0,17	0,3		52	7,5	12			
G2003	PG013	GALLERIA - AGEROLA	1981	1983	1983	continuo	sufficiente	sufficiente	sufficiente				70	30				
G2003	PG014	AGEROLA	1976	1977	1977	continuo	sufficiente	sufficiente	sufficiente	14	28	441904	120	132				
G2003	PG015	VIETRI SUL MARE	1973	1974	1974	continuo	sufficiente	sufficiente	sufficiente	35	35	1103760	10					
G2003	PG016	VIETRI SUL MARE	1979	1974	1974	continuo	sufficiente	sufficiente	sufficiente	8	10	262288	170					
G2003	PG300	AMALFI	1990	1990	1990	16 h/g	buono	buono	buono	7	15		250	70				

Tabella n. 17 – Caratteristiche degli impianti di sollevamento

codice gestore	codice rete	Gestore	Comune servito	Nome rete	Età delle condotte	stato di conservazione	cod ges	cod ope	(Età-Cons.) % sulla lunghezza	Diametro (mm)	Materiale	(Diametro-Mater.) % sulla lunghezza	lunghezza totale Km
G2002	D0046	Salerno Sistemi S.p.A.	Salerno	FUZZO DI CARPELLE									
G2002	D0047	Salerno Sistemi S.p.A.	Salerno	VIA SICHELGAITA									
G2002	D0048	Salerno Sistemi S.p.A.	Salerno	RIIONE CANALONE									
G2003	D0005	Agerola	Agerola	RETE DI DISTRIBUZIONE (LOCOLI E FAIPO)	1960-70	SCARSO	G0002	D0001	100	DN 80	ACCIAIO	18	6
G2003	D0005						G0002	D0001		DN 80	GHISA	3	
G2003	D0005						G0002	D0001		DN 100	ACCIAIO	32	
G2003	D0005						G0002	D0001		DN 80	ACCIAIO	47	
G2003	D0006	Agerola	Agerola	RETE DI DISTRIBUZIONE (TRAFORO E RADICOSA)	1960-70	SCARSO	G0002	D0002	100	DN 100	ACCIAIO	48	7
G2003	D0006						G0002	D0002		DN 80	GHISA	9	
G2003	D0006						G0002	D0002		DN 125	ACCIAIO	43	
G2003	D0007	Agerola	Agerola	RETE DI DISTRIBUZIONE (PIANILLO)	> 1990	SCARSO	G0002	D0003	20	DN 15	GHISA	1	14,275
G2003	D0007				1960-90	SUFFICIENTE	G0002	D0003	80	DN 80	ACCIAIO	14	
G2003	D0007						G0002	D0003		DN 65	ACCIAIO	6	
G2003	D0007						G0002	D0003		DN 60	ACCIAIO	9	
G2003	D0007						G0002	D0003		DN 50	ACCIAIO	4	
G2003	D0007						G0002	D0003		DN 150	ACCIAIO	3	
G2003	D0007						G0002	D0003		DN 32	GHISA	16	
G2003	D0007						G0002	D0003		DN 25	GHISA	16	
G2003	D0007						G0002	D0003		DN 20	GHISA	4	
G2003	D0007						G0002	D0003		DN 250	ACCIAIO	2	
G2003	D0007						G0002	D0003		DN 200	ACCIAIO	7	
G2003	D0007						G0002	D0003		DN 175	ACCIAIO	18	
G2003	D0004	Agerola	Agerola	RETE DI DISTRIBUZIONE (AGEROLA BASSA)	1970-80	SUFFICIENTE	G0002	D0004	80	DN 25	GHISA	13	5,75
G2003	D0004				1960-90	SCARSO	G0002	D0004	20	DN 32	GHISA	26	
G2003	D0004						G0002	D0004		DN 50	GHISA	4	
G2003	D0004						G0002	D0004		DN 150	ACCIAIO	23	
G2003	D0004						G0002	D0004		DN 250	ACCIAIO	4	
G2003	D0004						G0002	D0004		DN 175	ACCIAIO	30	
G2003	D0301	Amalfi	Amalfi	RETE DI DISTRIBUZIONE (AMALFI)	1960-70	SUFFICIENTE	G0007	D0001	100	DN 125	ACCIAIO		8,3
G2003	D0301	Amalfi								DN 200	ACCIAIO		1
G2003	D0301	Amalfi					G0007	D0001		DN 175	ACCIAIO		1,4
G2003	D0301	Amalfi					G0007	D0001		DN 150	ACCIAIO		3
G2003	D0301	Amalfi					G0007	D0001		DN 100	ACCIAIO		4
G2003	D0301	Amalfi					G0007	D0001		DN 150	GHISA		4
G2003	D0301	Amalfi					G0007	D0001		DN 175	GHISA		1,3
G2003	D0301	Amalfi					G0007	D0001		DN 80	ACCIAIO		4
G2003	D000X	ASIIA	Baronissi	RETE DI DISTRIBUZIONE (BARONISSI)						DN 250	GHISA	25	31
G2003										DN 150	GHISA	20	

Tabella n. 18 – Caratteristiche delle reti di distribuzione

Codice gestore	Gestore	Codice opera	Comune servito	Denominazione rete	fittizia	codges	codope	Età	Stato di conservazione	(Età-Cons.) % sulla lunghezza	Lunghezza totale (Km)
G0001	Acerno	FM001	Acerno	RETE FOGNARIA DI ACERNO		G0001	FM001	1970-80	SCARSO	50	9,6
G0001		FM001				G0001	FM001	1980-90	SUFFICIENTE	50	
G0003	Agropoli	FM001	Agropoli	RETE FOGNARIA DI S.MARCO		G0003	FM001	1950-70	BUONO	5	11
G0003		FM001				G0003	FM001	1980-90	BUONO	25	
G0003		FM001				G0003	FM001	1970-80	BUONO	70	
G0003	Agropoli	FM002	Agropoli	RETE FOGNARIA DI MADONNA DEL CARMINE FUONTI-FRASCINELLO		G0003	FM002	1950-70	BUONO	5	7,5
G0003		FM002				G0003	FM002	1970-80	BUONO	70	
G0003		FM002				G0003	FM002	1980-90	BUONO	25	
G0003	Agropoli	FM003	Agropoli	RETE FOGNARIA DI MUOIO TRENTOVA		G0003	FM003	1960			11,5
G0003		FM003				G0003	FM003	1970			
G0003		FM003				G0003	FM003	1980			
G0003	Agropoli	FM004	Agropoli	RETE FOGNARIA CENTRO		G0003	FM004	1960			7
G0003		FM004				G0003	FM004	1970			
G0003		FM004				G0003	FM004	1980			
G0004	Albanella	FM001	Albanella	RETE FOGNARIA DI ALBANELLA		G0004	FM001	<1950	SUFFICIENTE	25	
G0004		FM001				G0004	FM001	1950-70	SUFFICIENTE	25	
G0004		FM001				G0004	FM001	1970-80	BUONO	40	
G0004		FM001				G0004	FM001	1980-90	BUONO	10	
G0004	Albanella	FM002	Albanella	RETE FOGNARIA DI ALBANELLA		G0004	FM002	<1950	SUFFICIENTE	25	
G0004		FM002				G0004	FM002	1950-70	SUFFICIENTE	25	
G0004		FM002				G0004	FM002	1970-80	BUONO	40	
G0004		FM002				G0004	FM002	1980-90	BUONO	10	
G0004	Albanella	FM003	Albanella	RETE FOGNARIA DI ALBANELLA		G0004	FM003	<1950	SUFFICIENTE	25	
G0004		FM003				G0004	FM003	1980-90	BUONO	10	
G0004		FM003				G0004	FM003	1950-70	SUFFICIENTE	25	
G0004		FM003				G0004	FM003	1970-80	BUONO	40	
G0004	Albanella	FM004	Albanella	RETE FOGNARIA DI MATINELLA							
G0005	Alfano	FM600	Alfano	RETE FOGNARIA DI ALFANO		G0005	FM600				2,5
G0006	Altavilla Silentina	FM001	Altavilla Silentina	RETE FOGNARIA LOCALITA' CAPOLUOGO		G0006	FM001	1980-90	SUFFICIENTE	20	
G0006		FM001				G0006	FM001	1970-80	SUFFICIENTE	80	
G0006	Altavilla Silentina	FM002	Altavilla Silentina	RETE FOGNARIA LOCALITA' CARILLIA		G0006	FM002	1980-90	SUFFICIENTE	20	
G0006		FM002				G0006	FM002	1970-80	SUFFICIENTE	80	
G0006	Altavilla Silentina	FM003	Altavilla Silentina	RETE FOGNARIA LOCALITA' CERRELLI							
G0006		FM003									
G0006	Altavilla Silentina	FM004	Altavilla Silentina	RETE FOGNARIA LOCALITA' CERROCIURO							
G0006		FM004									
G0007	Amalfi	FM001	Amalfi	RETE FOGNARIA DI AMALFI		G0007	FM001	1950-70	INSUFFICIENTE	100	26

Tabella n. 19 – Reti fognarie. Età e stato di conservazione

Codice gestore	Gestore	Codice opera	Denominazione opera	Nome comune	Inizio costruzione	Fine costruzione	Entrata in esercizio	In esercizio	Utilizzo	Conservazione opere civili	Conservazione opere elettrom.	Funzionalità	Q media (l/s)	Q progetto	Q max (l/s)	Dislivello geodetico	Potenza totale (KW)	Volume sollevato (m ³ /anno)
G2003	COMUNE DI AGEROLA	SL001	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SAN LAZZARO	AGEROLA	1999	1999	1999	si	continuo	buono	buono	buono	5	10	6	5	3	15780
G2003	AGROPOLI	SL001	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO HOTEL DARSENA	AGROPOLI	1970			si	continuo	sufficiente	sufficiente	insufficiente			10	9	6	
G2003	AGROPOLI	SL002	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO MATTINE	AGROPOLI	1970			si	continuo	sufficiente	sufficiente	sufficiente			5	9	15	
G2003	AGROPOLI	SL003	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SOLOFRONE	AGROPOLI	1970			si	continuo	sufficiente	sufficiente	insufficiente			6	5	3	
G2003	AGROPOLI	SL004	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO GALLO	AGROPOLI	1970			si	continuo	sufficiente	sufficiente	insufficiente			8	25	15	
G2003	AGROPOLI	SL005	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SCOGLIERA TORRE S. MARCO	AGROPOLI	1970			si	continuo	sufficiente	sufficiente	insufficiente			6	10	15	
G2003	AGROPOLI	SL006	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO TRENTOVA	AGROPOLI	1970			si	continuo	sufficiente	sufficiente	sufficiente			5	33	15	
G2003	AGROPOLI	SL007	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO HOTEL MARE "LIQUAMI"	AGROPOLI	1970			si	continuo	sufficiente	sufficiente	sufficiente			35	17	27	
G2003	AGROPOLI	SL008	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PORTO	AGROPOLI	1970			si	continuo	sufficiente	sufficiente	sufficiente			25	50	30	
G2003	AGROPOLI	SL009	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FORTINO	AGROPOLI	1970			si	continuo	sufficiente	sufficiente	sufficiente			5	43	15	
G2006	COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA	SL201	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LOCALITA' CERRELLI	ALTAVILLA SILENTINA	1998	1998	1998	si	continuo	sufficiente	sufficiente	sufficiente						
G2003	COMUNE DI AMALFI	SL301	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO AMALFI LOCALITA' PORTO	AMALFI	1970	1970	1970	si	continuo	sufficiente	mediocre	sufficiente						
G2003	COMUNE DI AMALFI	SL302	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO AMALFI LOCALITA' PORTO (INTERMEDIO)	AMALFI	1970	1970	1970	si	continuo	sufficiente	mediocre	sufficiente						
G2003	COMUNE DI AMALFI	SL303	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO AMALFI LOCALITA' POSEROLA	AMALFI	1976	1976	1976	si	continuo	sufficiente	mediocre	sufficiente						
G2003	COMUNE DI AMALFI	SL301	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO AMALFI LOCALITA' VETTICA	AMALFI	1970	1970	1970	si	continuo	sufficiente	sufficiente	sufficiente						

Tabella n. 20 – Sollevamenti fognari. Dati tecnici

Codice gestore	Gestore	Codice opera	Nome	Nome comune	Località	Utenza	Valori di progetto ab. eq. Totali	Inizio costruz.	Fine costruz.	Entrata in esercizio	Attualmente in esercizio	Conservazione e opere civili	Conservazione opere elettrom.	Funzionalità	Reinzione
G0001	COMUNE DI ACERNO	DE001	IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACERNO	ACERNO	ACQUA MAURA	civile (abitanti)	5000	1980	1982	1982	si	scarso	scarso	peggiore	si
G2003	ASIIA	DE002	IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI AGEROLA	AGEROLA	VIA PONTE	totale (abitanti equivalenti)	12000	1968	1994	1994	si	sufficiente	scarso	insufficiente	parziale
G0003	AGROPOLI	DE001	DI AGROPOLI LOCALITA' TAVERNE	AGROPOLI	VIA TAVERNE	totale (abitanti equivalenti)	35000	1973	1974	1974	si	sufficiente	sufficiente	buono	si
G0004	ALBANELLA	DE001	IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOCALITA' VIA DEI FOSSI	ALBANELLA	VIA DEI FOSSI	civile (abitanti)	1600	1985			si	buono	buono	buono	si
G0004	ALBANELLA	DE002	IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOCALITA' MATINELLA	ALBANELLA	MATINELLA	civile (abitanti)	3100				no	sufficiente			no
G0005	COMUNE DI ALFANO	DE600	IMP. DEPURAZIONE	ALFANO	BISTRA CURA	civile (abitanti)	1800	1988	1992	1992	si	sufficiente	sufficiente	sufficiente	si
G2003	ASIIA	DE301	IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI AMALFI	AMALFI	GALLERIA	civile (abitanti)	11000			1980	si	sufficiente	sufficiente	sufficiente	si
G0008	AQUARA	DE001	IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI AQUARA	AQUARA	PONTARA DELLE NOCI	totale (abitanti equivalenti)	2500	1980	1985		no	sufficiente		cattivo	si

Tabella n. 21 – Impianti di depurazione

Codice gestore	Gestore	Codice opera	Denominazione opera	Codice schema	Nome schema	Funzionalità	Lunghezza	Materiale	% materiale	Età	% età	Conservazione opere civili	% conservazione	Diametro	lunghezza materiale
G2003	AGEROLA	AD162	ADDUTTRICE (SORGENTE MATASSA)	AQ005	ACQUEDOTTO DI AGEROLA					successivo al 1990	20			DN 100	
G2003	AGEROLA	AD163	ADDUTTRICE (VIA DELLE SORGENTI)	AQ005	ACQUEDOTTO DI AGEROLA	insufficiente	0,225	acciaio	100	1950 - 1970	100	sufficiente	100	DN 150	0,225
G2003	AGEROLA	AD164	ADDUTTRICE (TRA LE RETI D0003 E D0001)	AQ005	ACQUEDOTTO DI AGEROLA	sufficiente	0,25	acciaio	100	1950 - 1970	100	sufficiente	100	DN 50	0,25
G2003	AGEROLA	AD165	ADDUTTRICE (GALLERIA PALOMBELLE)	AQ005	ACQUEDOTTO DI AGEROLA	buono	1	acciaio	100	1980 - 1990	100	buono	100	DN 150	1
G2003	AGEROLA	AD166	ADDUTTRICE (SORGENTE FIOBANA)	AQ005	ACQUEDOTTO DI AGEROLA	sufficiente	0,8	acciaio	100	1980 - 1990	100	sufficiente	100	DN 125	0,8
G2003	AGEROLA	AD167	ADDUTTRICE (SORGENTI TOBIANACLERIO - GENTILE - AL SERBATOIO FIOBANA)	AQ005	ACQUEDOTTO DI AGEROLA	insufficiente	0,95	acciaio	8	1950 - 1970	100	insufficiente	100	DN 150	0,87
G2003	AGEROLA	AD167	ADDUTTRICE	AQ005	ACQUEDOTTO DI AGEROLA			acciaio	52					DN 125	0,08
G2003	AGEROLA	AD168	ADDUTTRICE (SORGENTI TOBIA)	AQ005	ACQUEDOTTO DI AGEROLA	sufficiente	0,1	acciaio	100	1950 - 1970	100	insufficiente	100	DN 100	0,1
G2003	AGEROLA	AD169	ADDUTTRICE (SERBATOIO MACERENEICE ALLA RETE D0004)	AQ005	ACQUEDOTTO DI AGEROLA	sufficiente	0,3	acciaio	100			sufficiente	100	DN 150	0,3
G2003	ASIIA	AD300	ADDUTTRICE (PALAIA-FERRIERE)	AQ006	ACQUEDOTTO DI AMALFI	buono	4,2	cemento amianto	100	1930	100	sufficiente	100	DN 100	4,2
G2003	ASIIA	AD301	ADDUTTRICE (CERASO-TOVERE ALTO)	AQ006	ACQUEDOTTO DI AMALFI	buono	14	acciaio	100	1940	100	sufficiente	100	DN 150	14
G2003	ASIIA	AD302	ADDUTTRICE (AUSINO-FERRIERE)	AQ006	ACQUEDOTTO DI AMALFI	buono	1	acciaio	100	1978	100	sufficiente	100	DN 100	1
G2003	ASIIA	AD303	ADDUTTRICE (AUSINO-BASSO PASTINO)	AQ006	ACQUEDOTTO DI AMALFI	buono	0,6	acciaio	100	1984	100	sufficiente	100	DN 125	0,6
G2003	ASIIA	AD304	ADDUTTRICE (AUSINO-VETTICA BASSO)	AQ006	ACQUEDOTTO DI AMALFI	buono	0,2	acciaio	100	1990	100	sufficiente	100	DN 100	0,2

Tabella n. 22 – Dati tecnici sulle adduttrici

COMUNE	INDIRIZZO	TIPOLOGIA IMPIANTO	REFLUI TRATTATI	Potenzialità A.E.	CORPO RECETTORE	RECETTORE FINALE	CONTROLLI EFFETTUATI			
							DATA	Verimento normativo	ESITO	PARAMETRI NON CONFORMI
AMALFI	LOC. CIECO	COMUNALE	URBANI	13000	Condotta Sottomarina	Mar Tirreno	13/05/2010	D. Lgs. 152/06 - Allegato 5 - Tabella	NC	BOD, Solidi Sospesi, Escherichia Coli
AMALFI	LOC. CIECO	COMUNALE	URBANI	13000	Condotta Sottomarina	Mar Tirreno	16/05/2011	D. Lgs. 152/06 - Allegato 5 - Tabella	NC	Cloro attivo libero
AMALFI	LOC. CIECO	COMUNALE	URBANI	13000	Condotta Sottomarina	Mar Tirreno	06/06/2012	D. Lgs. 152/06 - Allegato 5 - Tabella	NC	Odore, Azoto Ammoniacale, Escherichia Coli
AMALFI	LOC. CIECO	COMUNALE	URBANI	13000	Condotta Sottomarina	Mar Tirreno	07/09/2016	D. Lgs. 152/06 - Allegato 5 - Tabella	NC	Tenutoattivi, Azoto Ammoniacale, Escherichia Coli
AMALFI	LOC. CIECO	COMUNALE	URBANI	13000	Condotta Sottomarina	Mar Tirreno	28/09/2016	D. Lgs. 152/06 - Allegato 5 - Tabella	NC	Cloro attivo libero, Saggio di Tossicità

Tabella n. 23 – Scarichi da impianti di depurazione

Acque sotterranee

Sono "acque sotterranee" tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo, nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo. Con il termine "corpo idrico sotterraneo", si indica un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere, ovvero in strati di roccia caratterizzati da porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque. Le acque sotterranee sono un bene comune, una risorsa strategica da conservare e tutelare, con particolare attenzione per le acque destinate all'uso potabile e all'uso irriguo in agricoltura. Esse costituiscono, infatti, la principale e più delicata riserva di acqua dolce e, soprattutto, la fonte più importante dell'approvvigionamento pubblico di acqua potabile in molte ragioni, praticamente la fonte quasi unica ed esclusiva in Campania. Monitorare le acque sotterranee, proteggerle dall'inquinamento prodotto dalle attività umane e garantirne uno sfruttamento equo e compatibile con i tempi di ricarica degli acquiferi, rappresentano obiettivi condivisi, acquisiti anche dalle normative di settore, europea e nazionale. I corpi idrici sotterranei che interessano il comune di Amalfi sono classificati in **"Stato Buono Particolare"**.




Immagine n. 2 – Classificazione dei corpi idrici sotterranei (ARPAC)

I corpi idrici marino costieri

Il sistema costiero della Regione Campania si articola tra le "Unità fisiografiche" dei Golfi di Gaeta, Napoli e Salerno, la Costiera Cilentana ed il Golfo di Policastro e si sviluppa per 512 km tra coste rocciose incise nei depositi carbonatici, terrigeni e vulcanici, e piane alluvionali quali quelle dei Fiumi Volturno, Sarno e Sele.

I principali impatti che insistono sul litorale costiero della Regione Campania sono costituiti da reflui urbani che, direttamente o indirettamente, attraversando i corpi idrici superficiali giungono a mare. Nelle aree di Napoli e Salerno insiste soprattutto una pressione legata alle diverse attività industriali.

A tutela dell'ambiente marino-costiero sono state istituite diverse aree marine protette quali quelle del Regno di Nettuno, Baia e Gaiola per l'area Flegrea e l'isola di Ischia, Punta Campanella per la Penisola Sorrentina, Santa Maria di Castellabate e Costa degli Infreschi e della Masseta per la costa cilentana.

Nell'ambito di quanto previsto dalle diverse normative a tutela degli aspetti ambientali e sanitari relative alle acque marine l'ARPAC, quale Ente strumentale della Regione Campania, è impegnata in una serie di attività di monitoraggio e sorveglianza. Tali attività sono finalizzate alla classificazione dei corpi idrici marino costieri, ai sensi del decreto legislativo 152/2006, all'attuazione della direttiva europea **2008/56/CE (la cosiddetta "Marine Strategy")**, **alla classificazione delle acque a specifica destinazione quali quelle adibite alla balneazione ai sensi del d.lgs 116/2008.**

Tra le attività condotte dall'ARPAC - coordinate da ISPRA e concertate con le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente, nel 2006 con la Direttiva Programma Alghe Tossiche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stato avviato il "Monitoraggio di **Ostreopsis ovata** ed altre microalghe potenzialmente tossiche lungo le coste italiane".

Proposta di monitoraggio delle acque marino costiere della Regione Campania ai fini del D.Lgs 152/06 - triennio 2016/2018

Il primo piano di monitoraggio marino costiero, ai sensi del D.Lgs 152/06, è relativo al triennio 2013-2015 è stato redatto in collaborazione tra ARPAC e Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno, in linea con l'accordo di programma sottoscritto tra i due Enti. La Regione Campania ha preso atto del piano con il D.D. 1264/2012. In particolare, mancando un Piano di Tutela delle Acque della regione Campania aggiornato secondo le normative vigenti, il piano proposto è stato costruito sul Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, che individuava e tipizzava i corpi idrici marino costieri ai sensi del DM n.131/08.

Come stabilito dal **D.M. 56/2009** e s.m.i. "Regolamento recante criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici", al fine di conseguire il miglior rapporto tra costi del monitoraggio ed informazioni utili alla tutela delle acque, ottenute dallo stesso, si è proceduto al raggruppamento dei corpi idrici da sottoporre a monitoraggio. Sono elencati gruppi di corpi idrici omogenei, indicati dallo stesso colore, ottenuti applicando i criteri di raggruppamento così come previsto dalle normative.

All'interno di ogni raggruppamento vengono individuati i corpi idrici rappresentativi che saranno sottoposti a monitoraggio.

La scelta del corpo idrico rappresentativo all'interno di un raggruppamento è dettata da più fattori: criteri spaziali e geografici, individuazione di stazioni di campionamento rappresentative del raggruppamento, eventuali risultanze dei precedenti cicli di monitoraggio in modo da garantire la valutazione dello stato complessivo di tutte le acque superficiali marino costiere della Regione.

Il Piani di Monitoraggio saranno quindi rielaborati ogni tre anni sulla base delle risultanze ottenute e nel rispetto delle scadenze dettate di volta in volta dalla normativa al fine di classificare lo stato ecologico e chimico dei corpi idrici marino costieri.

Acque Marino Costiere della Campania - Classificazione dello Stato di Qualità Ambientale ai sensi del D.M. 260/10 Anno 2014				Elementi di Qualità Biologica EQB				EI (Ictio-zoologici e zoobiofitici)		INQUINANTI SPECIFICI Non Prioritari		INQUINANTI SPECIFICI Prioritari			
CORPO IDRICO	LOCALITÀ COSTIERA DI RIFERIMENTO	ANNO DI MONITORAGGIO	REGIME DEL MONITORAGGIO	CORPO IDRICO RAPPRESENTATIVO	FITOPLANKTON	MACROINVERTEBRATI	MACROALGHE	ANGIOSPERME	TRIX	SEDIMENTI - TAB 3B	COLONIA D'ACQUA - TAB. 1B	STATO ECOLOGICO		SEDIMENTI - TAB 2A	STATO CHIMICO SEDIMENTI - TAB 2A
												E	S		
Litorale Flegreo3	Bacoli Punta Peninata	2014/15	SRV		E				B	S	E	S	NB	NB	
				Litorale Flegreo5								S			NB
				Litorale Flegreo6											NB
Litorale Flegreo7	Napoli Bagnoli	2014/15	SRV		E				B	S	E	S	NB	NB	
	Napoli Rocco Verdi	2014/15	SRV		E				B	S	E	S	NB	NB	
Vesuvio	Torre del Greco	2014/15	SRV		B				B	S	E	S	NB	NB	
Penisola Sorrentina	Punta Gradelle	2014/15	SRV		E				B	B	E	B	NB	NB	
				Penisola Sorrentina1								B			NB
				Penisola Sorrentina2								B			NB
Penisola Sorrentina5	Nerano	2014/15	SRV		E		E	B	B	B	E	B	NB	NB	
				Penisola Sorrentina3								B			NB
				Penisola Sorrentina4								B			NB
Penisola Sorrentina6	Amalfi	2014/15	SRV		E		B	B	B	B	E	B	NB	NB	
				Capri					B			B	NB	NB	

E Elevato Sc Scarso Non previsto
B Buono B Buono Metodica non appl.
S Sufficiente NB Non Buono

Immagine n. 3 – Classificazione delle Acque marine costiere della Campania ai sensi del DM 260/2010 – monitoraggio di sorveglianza (ARPAC 2014)

Acque di Balneazione

La pubblicazione dei dati sullo stato delle acque di balneazione risponde all'esigenza di fornire in tempi rapidi alle istituzioni e all'utenza i dati sulla qualità del mare che emergono dall'attività di monitoraggio condotta dall'ARPAC in ogni stagione balneare.

A partire dalla stagione balneare 2010 il controllo della qualità delle acque destinate alla balneazione non viene condotto più ai sensi del DPR 470/82 ma segue i criteri fissati dal decreto ministeriale 30 marzo 2010 che attua i principi e le finalità del d.lgs 116/2008 di recepimento delle norme comunitarie. La nuova legge definisce nuove disposizioni in materia di monitoraggio, classificazione, gestione della qualità delle acque destinate alla balneazione e informazione al pubblico.

La balneabilità delle zone costiere per la stagione balneare 2018 è stata definita ai sensi della nuova norma, con la delibera regionale n.779 del 12.12.2017 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 90 del 14/12/2017), sulla base dei controlli eseguiti da ARPAC dal 1° aprile al 30 settembre delle ultime quattro stagioni balneari (2014-2015-2016-2017).

Il giudizio di idoneità di inizio stagione balneare, espresso in delibera, deriva dall'analisi statistica degli ultimi quattro anni di monitoraggio in base agli esiti analitici di solo 2 parametri batteriologici: **Escherichia coli** ed **Enterococchi intestinali**. Tali parametri sono stati considerati dall'organizzazione Mondiale della Sanità indicatori di contaminazione fecale più specifici rispetto a quelli (Coliformi totali, Coliformi fecali, Streptococchi fecali, Salmonella, Enterovirus, pH, fenoli, tensioattivi, oli minerali, ossigeno disciolto, colorazione e trasparenza) ricercati con la vecchia normativa, il DPR 470/82.

Le acque di balneazione sono state così classificate secondo le classi di qualità previste dalla norma: Scarsa, Sufficiente, Buona, Eccellente e riportate in forma tabellare negli allegati della suddetta delibera regionale. Relativamente alla classe in cui ricade ogni acqua sono previste diverse modalità di gestione e monitoraggio e l'eventuale adozione di misure di risanamento mirate alla tutela della salute dei bagnanti. Le acque "**non idonee alla Balneazione**", ad inizio stagione balneare 2018, sono quelle che risultano di qualità "**scarsa**". Per ciascuna acqua di balneazione classificata «SCARSA», ai sensi del D.lgs 116/08, le Amministrazioni comunali dovranno adottare, ad apertura della stagione balneare, le seguenti misure:

- adeguate misure di gestione, inclusi il divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;
- individuazione delle cause e delle ragioni del mancato raggiungimento dello status qualitativo «sufficiente»;
- adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento;
- garantire l'informazione al pubblico.

Nella categoria acque "Nuova classificazione" rientrano le acque riammesse alla balneazione negli scorsi anni in seguito al verificarsi delle condizioni di legge e per le quali non è stato ancora raggiunto il set di dati minimo necessario all'attribuzione della classe di qualità comprendente almeno 16 campioni, anche riferiti a meno di quattro stagioni balneari (d.lgs. 116/08 art.7, c.4, 5).

Nella mappa interattiva di ARPAC, per una chiarezza immediata, le aree di balneazione sono indicate, ad apertura stagione balneare, in maniera simbolica con tratti colorati in base alla classificazione (■=Scarsa; ■=Sufficiente; ■=Buona; ■=Eccellente) mentre i punti di campionamento in esse ricadenti saranno individuati con una simbologia di colore blu ■ se sono dichiarati balneabili e di colore rosso ■ se risultano non balneabili. Le aree nuove o di nuova classificazione sono invece rappresentate di colore bianco ■.

Con il simbolo ■ vengono indicati i prelievi aggiuntivi in punti predefiniti in corrispondenza di potenziali fonti di inquinamento.




Immagine n. 4 – Mappa interattiva riguardante le acque di balneazione (ARPAC 2017)

Di seguito si riportano i profili sintetici delle acque di balneazione monitorati dall'ARPAC per il territorio di Amalfi:

- Spiaggia delle Sirene;
- Vettica Minore;
- Spiaggia Scogliera;
- Marina Grande di Amalfi.

Per la componente "Risorse Idriche" sono stati scelti come indicatori ambientali quelli evinti dalla VAS del PTCP della Provincia di Salerno, già descritti nel documento di scoping utilizzati da ISPRA e ARPAC.

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Qualità dei corpi idrici	Macrodescrittori (75° percentile)	S	Caratterizzare la qualità chimica e microbiologica dei corsi d'acqua.	★★★	R 17/20	2000-2005	☹️
	Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM)	S	Valutare e classificare il livello di inquinamento chimico e microbiologico dei corsi d'acqua.	★★★	R 18/20	2000-2005	☹️
	Indice Biotico Esteso (IBE)	S	Valutare e classificare la qualità biologica dei corsi d'acqua.	★★★	R 17/20	2000-2005	☹️
	Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua (SECA)	S	Valutare e classificare la qualità ecologica dei corsi d'acqua.	★★★	R 17/20	2000-2005	☹️
	Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS)	S	Definire il grado di qualità chimica dovuto a cause naturali e antropiche.	★★	R 10/20	2000-2005	-
Risorse idriche e usi sostenibili	Prelievo di acqua per uso potabile	P	Misurare l'impatto quantitativo derivante dalla captazione delle acque.	★★★	R 10/20	1993-1998 1999-2001	☹️
	Portate	S	Determinazione dei deflussi.	★★★	Bacini idrografici nazionali 4/11	1921-1970 2002	-
	Temperatura dell'aria	S	Valutazione andamento climatico.	★★★	R	1960-2001	-
	Precipitazioni	S	Determinazione afflussi meteorici.	★★★	R	1960-2000	-
Inquinamento delle risorse idriche	Medie dei nutrienti in chiusura di bacino	P	Informazioni utili per la caratterizzazione dei corsi d'acqua e loro apporto inquinante.	★★★	B Bacini idrografici	2000-2005	☹️
	Carico organico potenziale	P	Valutare la pressione esercitata sulla qualità della risorsa idrica dai carichi inquinanti che teoricamente giungono a essa.	★	R	1990, 1996, 1999	-
	Depuratori: conformità del sistema di fognatura delle acque reflue urbane	R	Valutare la conformità dei sistemi fognari ai requisiti richiesti dagli art.3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE, recepita in Italia dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i.	★★★	R 18/20	2005	😊

	Depuratori: conformità dei sistemi di depurazione delle acque reflue urbane	R	Valutare la conformità dei sistemi di depurazione ai requisiti richiesti dagli art.3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE, recepita in Italia dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i.	★★★	R	2005	
	Programmi misure corpi idrici ad uso potabile	R	Verificare l'efficacia dei programmi di miglioramento per l'utilizzo di acque superficiali ad uso potabile.	★★★	R 16/20	2000-2004	

Tabella n. 24 - Indicatori ISPRA (Acqua)

Tema	Nome Indicatore	DPSIR	Definizione oppure Target/obiettivo di qualità ambientale	Stato	Trend
Acque superficiali e sotterranee	Volumi di risorsa idrica idropotabile immessi in rete, erogati e fatturati per ATO	P	Equilibrio del bilancio idrico e risparmio idrico		↓
	Prelievo per determinante e per fonte superficiale e sotterranea per ATO	P	Equilibrio del bilancio idrico e risparmio idrico		↓
	Carichi organici potenziali per determinante	P	Bilancio depurativo		→
	Stato Ambientale dei Corsi d'Acqua (SACA)	S	Stato "SUFFICIENTE" entro il 31/12/2008 Stato "BUONO" entro il 31/12/2016 Mantenimento, ove già esistente, dello stato "ELEVATO" entro il 31/12/2016		→
	Stato Ambientale delle Acque Sotterranee (SAAS)	S	Stato "SUFFICIENTE" entro il 31/12/2008 Stato "BUONO" entro il 31/12/2016 Mantenimento, ove già esistente, dello stato "ELEVATO" entro il 31/12/2016		→
	Numero di stazioni per il monitoraggio chimico-fisico, biologico (I.B.E.) ed idrometrografiche attive	R	Numero minimo di stazioni come da Tabella 6 All.1 D.Lgs. 152/99		↑
	Numero di stazioni chimico-fisiche per il monitoraggio delle acque sotterranee attive	R	Individuazione acquiferi principali e monitoraggio quantitativo (frequenza mensile) e qualitativo (frequenza semestrale)		↑

Tabella n. 25 - Indicatori ARPAC (Acqua)

Tema ambientale "Suolo e sottosuolo"

Di seguito si riporta la principale normativa di riferimento:

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Atto normativo	Obiettivi
Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione Parigi, 17 giugno 1994	La convenzione si pone l'obiettivo di prevenire e ridurre il degrado del territorio, di conseguire la riabilitazione dei terreni degradati e quelli affetti da processi di desertificazione.

NORMATIVA COMUNITARIA

Atto normativo	Obiettivi
Sesto Programma Comunitario di azione in materia di ambiente 2002-2010 Bruxelles, Decisione 1600/2002/CE del 22 luglio 2002	Il Programma d'Azione per l'Ambiente, evidenziando che il declino della fertilità della terra ha ridotto in Europa la produttività di molte aree agricole, si pone l'obiettivo di proteggere il suolo dall'erosione e dall'inquinamento.
Verso una strategia tematica per la protezione del suolo Bruxelles, Comunicazione COM(2002)179 de16 aprile 2002	Tale comunicazione, oltre a ribadire gli obiettivi di livello internazionale di prevenire e/o ridurre il degrado del terreno, recuperare il terreno parzialmente degradato e restaurare quello parzialmente desertificato, intende perseguire anche la finalità di promuovere un uso sostenibile del suolo (ponendo particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento, contaminazione e desertificazione).

NORMATIVA NAZIONALE: Difesa del suolo

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 445 del 9 luglio 1908 <i>Provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria</i>	La legge presenta norme riguardanti il consolidamento di frane minaccianti abitati (inserirsi in Tabella D) e il trasferimenti di abitati in nuova sede (inserirsi in Tabella E) a spese dello stato. Gli elenchi in questione sono stati aggiornati fino a fine anni '50, mediante vari dispositivi legislativi (R.D., D.M., D.L.).
Circolare n 1866 del 4 luglio 1957 <i>Censimento fenomeni franosi</i>	Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici richiede nel 1957 agli Uffici del Genio Civile di segnalare "il numero e le caratteristiche dei movimenti franosi degni di rilievo nel territorio di competenza". Il censimento viene aggiornato nel 1963.
Legge n. 183 del 18 maggio 1989 <i>Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo</i>	La legge ha complessivamente riorganizzato le competenze degli organi centrali dello stato e delle amministrazioni locali in materia di difesa del suolo e ha istituito le Autorità di Bacino, assegnando loro il compito di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino idrografico. Con questa norma il territorio nazionale è stato suddiviso in bacini idrografici, con tre gradi di rilievo territoriale: 1. bacini di rilievo nazionale; 2. bacini di rilievo interregionale; 3. bacini di rilievo regionale. L'art. 14 della legge 183/89, ha individuato sul territorio della Regione Campania due Autorità di Bacino di rilievo Nazionale: quella del Liri - Garigliano e quella del Volturno interessanti entrambe Lazio, Campania e Abruzzo; in seguito al d.p.c.m. del 10 agosto 1989, i due Enti sono stati riunificati in un'unica Autorità di Bacino Nazionale: Liri - Garigliano -

	<p>Volturno (Campania, Lazio e Abruzzo).</p> <p>La stessa L. 183/89, all'articolo 15, istituisce, inoltre, tre bacini di rilievo interregionale sul territorio della Regione Campania, e precisamente: Fortore (Campania, Molise e Puglia); Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia); Sele (Campania, Basilicata). Tale individuazione e perimetrazione è effettuata dalle Autorità competenti all'interno dei Piani Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (ex L. 365/00), redatti ai sensi dell'art. 17 della L. 183 del 1989.</p> <p>La legge istituisce il Comitato dei Ministri per la Difesa del Suolo che ha deliberato e finanziato Il Progetto IFFI (<i>Inventario dei Fenomeni Franosi d'Italia</i>), coordinato dal Servizio Geologico Nazionale, avente lo scopo di realizzare, su tutto il territorio nazionale, in collaborazione con le Amministrazioni Regionali e le Province Autonome, un inventario delle frane.</p>
<p>Legge n. 267 del 3 agosto 1998</p> <p><i>Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania</i></p>	<p>La legge individua i comuni della regione Campania interessati da fenomeni di erosione. Si tratta dei comuni disposti nella fascia montana e pedemontana che si articola dal massiccio del Massico fino ai Monti Lattari ed è costituita prevalentemente da rilievi calcarei interessati da depositi di tipo piroclastico e da pianure alluvionali; ulteriori comuni a rischio di erosione sono quelli dei Campi Flegrei (caratterizzati da rilievi tufacei) e quelli della Costiera Cilentana (caratterizzati da rilievi arenaceo-argillosi con profilo arrotondato) soggetti a frequenti franamenti.</p>
<p>Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006</p> <p><i>Norme in materia ambientale</i></p>	<p>Tale decreto si pone l'obiettivo fondamentale di riordinare in un testo organico ed unico la disciplina delle diverse materie ambientali. In relazione alla componente suolo il decreto ha la finalità di assicurare la difesa ed il risanamento idrogeologico del territorio attraverso la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione, oltre una serie di attività di carattere conoscitivo di programmazione e pianificazione degli interventi.</p> <p>Questo decreto, inoltre, abroga all'art. 175 la legge 183/89, sebbene l'art. 170 abbia disposto che la disciplina relativa alle procedure di adozione a approvazione dei piani di bacino continua ad applicarsi sino all'entrata in vigore della parte terza del decreto stesso. In relazione alla parte terza, ancora non sono stati emanati i regolamenti attuativi e la legge 183/89 risulta vigente.</p>

NORMATIVA NAZIONALE: Rischio idrogeologico

Atto normativo	Obiettivi
<p>Legge n. 225 del 24 febbraio 1992</p> <p><i>Istituzione del servizio nazionale della protezione civile</i></p>	<p>La legge istituisce il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.</p>
<p>D.P.C.M. 12 aprile 2002</p> <p><i>Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi</i></p>	<p>La legge istituisce la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo e articolata in otto sezioni tra cui la III tratta il tema del Rischio idrogeologico.</p>

NORMATIVA NAZIONALE: Siti contaminati

Atto normativo	Obiettivi
<p>D.M. n. 471 del 25 ottobre 1999</p> <p><i>Regolamento recante criteri, procedure, e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n.22/97 e successive modifiche ed integrazioni</i></p>	<p>Il D.M. ha l'obiettivo di disciplinare gli aspetti tecnici delle attività di bonifica quali le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati.</p>
<p>Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006</p>	<p>Il Titolo V del decreto legislativo disciplina la bonifica ed il ripristino ambientale di siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle</p>

<p><i>Norme in materia ambientale</i></p>	<p>operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga". La novità introdotta dal 152/2006 sta nell'assegnazione alle Regioni delle responsabilità degli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso. Compete alle Regioni disciplinare gli interventi con appositi piani, fatte salve le competenze e le responsabilità delle procedure ricadenti in capo al Ministero dell'Ambiente per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale.</p>
---	--

NORMATIVA NAZIONALE: Rischio sismico

Atto normativo	Obiettivi
<p>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2003</p> <p><i>Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica</i></p>	<p>Il decreto si pone l'obiettivo di definire i criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.</p>
<p>Legge n. 225 del 24 febbraio 1992</p> <p><i>Istituzione del servizio nazionale della protezione civile</i></p>	<p>La legge istituisce il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.</p>
<p>D.P.C.M. 12 aprile 2002</p> <p><i>Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi</i></p>	<p>La legge istituisce la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, operante presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo e articolata in otto sezioni tra cui la I tratta il tema del Rischio sismico.</p>

NORMATIVA REGIONALE: Difesa del suolo

Atto normativo	Obiettivi
<p>Legge Regionale n. 8 del 7 febbraio 1994 <i>Norme in materia di difesa del suolo</i></p>	<p>Questa norma regionale dà attuazione alla Legge 183/89. Essa individua all'art.1 venticinque bacini idrografici di rilievo regionale che, ai fini dell'elaborazione dei Piani di Bacino, sono stati raggruppati in quattro complessi territoriali per i quali sono state istituite le relative Autorità di Bacino.</p>

NORMATIVA REGIONALE: Rischio sismico

Atto normativo	Obiettivi
<p>DGR n. 5447 del 7 novembre 2002 <i>Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania</i></p>	<p>Tale delibera ha promosso l'aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania al fine di definire una nuova mappatura degli stessi ed una analisi di maggiore precisione nella stima del potenziale pericolo, strettamente connesso alla struttura geomorfologica del territorio.</p>

Per la componente “Suolo e sottosuolo” sono stati scelti come indicatori ambientali quelli evinti dalla VAS del PTCP della Provincia di Salerno, già descritti nel documento di scoping utilizzati da ARPAC.

Tema SINAnt	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Qualità dei suoli	Contenuto in metalli pesanti totali nei suoli agrari	S	Descrivere il contenuto di metalli pesanti presenti nei suoli agrari per caratteristiche naturali e cause antropiche.	★★	R 11/20	2005	☹
	Bilancio di nutrienti nel suolo (<i>Input/Output</i> di nutrienti)	S	Definire la situazione di <i>deficit</i> o di <i>surplus</i> di elementi nutritivi per unità di superficie coltivata.	★★★	R	1994, 1998, 2000, 2002	☺
	Rischio di compattazione del suolo in relazione al numero e potenza delle trattrici	P	Stimare il rischio di compattamento del suolo, derivante dal ripetuto passaggio di macchine operatrici sul suolo agrario.	★★★	I, R	1967, 1992, 1995, 2000	☹
Contaminazione del suolo	Allevamenti ed effluenti zootecnici	P	Quantificare la produzione di azoto (N) negli effluenti zootecnici sulla base della consistenza del patrimonio zootecnico.	★★★	R	1994, 1998, 2000, 2002	☺
	Aree usate per l'agricoltura intensiva	P	Quantificare la SAU in modo intensivo, in quanto a essa sono riconducibili, in genere, maggiori rischi di inquinamento, degradazione del suolo e perdita di biodiversità.	★★★	R	1995-2000	-
	Utilizzo di fanghi di depurazione in aree agricole	P	Valutare l'apporto di elementi nutritivi e di metalli pesanti derivante dall'utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura.	★★★	R	1995-2000	☺
Uso del territorio	Potenziale utilizzo della risorsa idrica sotterranea	P/S	Monitorare e controllare l'utilizzo della risorsa idrica sotterranea su aree sempre più vaste del territorio nazionale e acquisire dati con un dettaglio continuamente crescente.	★★★	I, R	1985-2005	-
	Uso del suolo	S	Descrivere la tipologia e l'estensione delle principali attività antropiche presenti sul territorio, consentendo di rilevare i cambiamenti nell'uso del suolo in agricoltura e nelle aree urbane e l'evoluzione nella copertura delle terre dei sistemi seminaturali.	★★★	I, R	1990-2000	☺
	Urbanizzazione e infrastrutture	P	Rappresentare l'estensione del territorio urbanizzato e di quello occupato da infrastrutture, forme principali di perdita irreversibile di suolo.	★★★	I, R	1990-2000	☹
	Impermeabilizzazione del suolo	P	Definire il grado di impermeabilizzazione dei suoli, legato all'urbanizzazione, a scala nazionale.	★★★	I, R	2000	☹

Tabella n. 26 - Indicatori ARPAC (Suolo)

Per gli approfondimenti sulla tematica “Suolo”, si rimanda agli studi specialistici allegati contestualmente al presente Rapporto Ambientale e al Piano Urbanistico Comunale e nello specifico:

- Studio Geologico;
- Microzonazione Sismica;
- Carta dell'uso agricolo del suolo.

Lo studio geologico e la microzonazione sismica hanno, per gli aspetti di loro competenza, ritenuto coerenti le scelte di piano e, in particolar modo, le soluzioni progettuali di maggior rilevanza espresse dai progetti cardine.

Tema ambientale "Ecosistemi e paesaggio"

Di seguito si riporta la principale normativa di riferimento su Biodiversità e Aree Naturali Protette e sul paesaggio:

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Atto normativo	Obiettivi
<p>Convenzione sulla diversità biologica</p> <p><i>Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo Rio de Janeiro 1992</i></p>	<p>La convenzione si pone l'obiettivo di contrastare la perdita di biodiversità riconducibile alla distruzione ed al degrado degli habitat naturali ed all'accelerazione dei processi di estinzione di molte specie viventi susseguenti alle attività antropiche, ha previsto la realizzazione di iniziative finalizzate al miglioramento delle conoscenze scientifiche sullo stato e sulla dinamica degli ecosistemi naturali, alla sensibilizzazione ed alla formazione in relazione all'importanza della preservazione della biodiversità; all'istituzione di aree naturali protette, alla predisposizione di misure di conservazione, all'individuazione delle attività che determinano i più significativi impatti negativi sulla biodiversità ed alla regolamentazione dell'utilizzo delle risorse biologiche al fine di assicurarne la sostenibilità nel lungo periodo.</p>
<p>Global Strategy for the Management of Farm Animal Genetic Resources</p> <p><i>FAO, inizio anni '90</i></p>	<p>La strategia fornisce un quadro tecnico ed operativo con il quale si è inteso agevolare la concreta attuazione degli adempimenti previsti dalla Convenzione sulla Biodiversità in tema di conservazione e tutela delle risorse genetiche animali. L'obiettivo della Strategia è quello di facilitare le azioni di caratterizzazione, conservazione e gestione delle risorse genetiche animali in campo agricolo. Allo scopo, è stato anche sviluppato il "Domestic Animal Diversity Information System" (DAD-IS) che fornisce strumenti, raccolte di dati, linee guida, inventari, connessioni e contatti per una migliore gestione delle risorse genetiche animali nel Mondo.</p>
<p>Global Action Plan for the conservation and better use of plant genetic resources for food and agriculture</p> <p><i>Leipzig, Germania 1996</i></p>	<p>La strategia rappresenta l'Accordo Internazionale con il quale le parti riconoscono l'importanza della conservazione e si impegnano a favorire una equa distribuzione dei benefici derivanti dall'uso delle risorse genetiche. Nel Piano sono indicate 20 attività prioritarie da implementare. Le tematiche individuate sono: la conservazione in situ e lo sviluppo, la conservazione ex situ, l'uso delle risorse genetiche e la capacity building delle istituzioni. Inoltre il Global Action Plan riconosce per la prima volta la centralità del ruolo delle donne nella conservazione della diversità genetica vegetale a livello mondiale.</p>
<p>International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture</p> <p><i>Risoluzione FAO n. 3/2001</i></p>	<p>Il Trattato si pone come finalità la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro utilizzo per un'agricoltura sostenibile e per la sicurezza alimentare. Per il raggiungimento di tali obiettivi, nel Trattato sono indicati gli strumenti che i sottoscrittori potranno promuovere e/o implementare al fine di dare concreta attuazione alla strategia delineata. Viene anche delineato un sistema multilaterale per facilitare, da un lato, l'uso delle risorse genetiche vegetali afferenti ai circa 60 generi contenuti nell'allegato 1 del Trattato, e consentire dall'altro la condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione. Il Trattato è entrato in vigore il 29 giugno 2004.</p>

NORMATIVA COMUNITARIA

Atto normativo	Obiettivi
<p>Direttiva 79/409/CEE "Uccelli"</p>	<p>La direttiva si pone l'obiettivo di conservare le popolazioni delle specie di uccelli selvatici nel territorio degli Stati membri ai quali si applica il trattato mediante adeguate misure di</p>

<p><i>Concernente la conservazione degli uccelli selvatici - 2 aprile 1979</i></p>	<p>protezione, gestione e regolamentazione del prelievo.</p>
<p>Direttiva 92/43/CEE "Habitat" <i>Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche</i> <i>Bruxelles, 21 maggio 1992</i></p>	<p>La direttiva si pone l'obiettivo di salvaguardare la biodiversità nel territorio europeo degli Stati membri ai quali si applica il Trattato, prevede misure generali di protezione per specie di flora e fauna di interesse comunitario e l'individuazione di aree di particolare importanza per la conservazione in stato soddisfacente di particolari habitat e specie per le quali prevedere uno specifico regime di gestione comprendente la predisposizione di appropriate misure di conservazione di carattere amministrativo, regolamentare o contrattuale. Tali misure possono prevedere sia divieti di svolgimento di attività particolarmente impattanti sui valori ecosistemici e floro-faunistici tutelati, sia la sottoscrizione di accordi volontari tra soggetti gestori delle aree e operatori economici al fine di orientare le attività di questi ultimi verso forme compatibili con gli obiettivi di tutela. L'art.11 della Direttiva Habitat richiama la necessità di garantire adeguate attività di sorveglianza sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie tutelate.</p>

NORMATIVA NAZIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
<p>Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 <i>Legge Quadro sulle aree protette</i></p>	<p>La legge detta principi fondamentali al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione di aree naturali protette in attuazione degli artt. 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali. Per tali aree la legge prevede uno specifico regime di gestione finalizzato in particolare alla conservazione di specie animali o vegetali, di loro associazioni o comunità, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; all'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvopastorale tradizionali; alla promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare. Le medesime finalità sono perseguite dalla Legge Regionale della Campania n. 33/93 e s.m.i. con riferimento al sistema dei parchi e delle riserve di interesse regionale.</p>
<p>Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 <i>Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</i></p>	<p>La legge detta norme per la protezione della fauna selvatica (mammiferi, uccelli e tutte le altre specie indicate come minacciate di estinzione nell'ambito di convenzioni internazionali, direttive comunitarie, decreti del Presidente del consiglio dei Ministri) e per la regolamentazione dell'attività di prelievo venatorio.</p>
<p>Legge n.124 del 14 febbraio 1994 <i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992</i></p>	<p>La legge recepisce la Convenzione sulla biodiversità che persegue l'obiettivo di contrastare la perdita di biodiversità riconducibile alla distruzione ed al degrado degli habitat naturali ed all'accelerazione dei processi di estinzione di molte specie viventi correlata ad attività antropiche.</p>
<p>D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 e s.m.i. <i>Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche</i></p>	<p>Il decreto recepisce la direttiva 92/43/CEE e detta disposizioni per l'attuazione, trasferendo a Regioni e Province autonome diverse competenze amministrative e gestionali.</p>
<p>Decreto Ministero Ambiente 3/09/2002 <i>Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000</i></p>	<p>Il decreto fornisce indicazioni per l'attuazione della strategia comunitaria e nazionale per la salvaguardia della natura e della biodiversità con valenza di supporto tecnico – amministrativo alla elaborazione di appropriate misure di conservazione per i siti della Rete Natura 2000.</p>
<p>Legge 6 aprile 2004, n. 101 <i>"Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della</i></p>	<p>Ratifica del International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture.</p>

Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001".	
--	--

NORMATIVA REGIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
<p>Legge Regionale n. 33 dell'1 settembre 1993</p> <p><i>Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania</i></p>	<p>La legge detta principi e norme per l'istituzione di aree protette regionali al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale.</p>
<p>Legge Regionale n. 17 del 7 ottobre 2003</p> <p><i>Istituzione del sistema parchi urbani di interesse regionale</i></p>	<p>La legge prevede l'istituzione di parchi urbani e metropolitani allo scopo di individuare azioni idonee a garantire la difesa dell'ecosistema, il restauro del paesaggio, il ripristino dell'identità storico – culturale, la valorizzazione ambientale anche in chiave economico produttiva soprattutto attraverso il sostegno all'agricoltura urbana. La legge persegue il riequilibrio ecologico delle aree urbanizzate mediante la salvaguardia, la valorizzazione e, ove possibile, il riaménagement di aree verdi, aree agricole, aree incolte, aree percorse dal fuoco, aree archeologiche inserite in contesti naturali, monumenti naturali.</p>

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Atto normativo	Obiettivi
<p>Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico</p> <p><i>Londra, 6 maggio 1969 revisionata a La Valletta, il 16 gennaio 1992</i></p>	<p>La convenzione ha l'obiettivo di assicurare la protezione del patrimonio archeologico e a tal fine impegna gli stati firmatari a: delimitare e proteggere luoghi e zone di interesse archeologico e a creare delle riserve per la conservazione delle testimonianze materiali oggetto di scavi delle future generazioni di archeologi. L'Italia ha ratificato la Convenzione di Londra con legge 12 aprile 1973, n.202.</p>
<p>Convenzione sulla protezione del patrimonio naturale e culturale mondiale (UNESCO)</p> <p><i>Parigi, 16 novembre 1972</i></p>	<p>La convenzione si pone l'obiettivo di tutelare e conservare beni culturali, architettonici, archeologici, naturali ritenuti di valore universale, attraverso la creazione di una lista di siti (Lista del Patrimonio Mondiale) aggiornabile periodicamente.</p>
<p>Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa</p> <p><i>Granada, 3 ottobre 1985</i></p>	<p>La convenzione sottolinea l'importanza di definire orientamenti per una politica comune sulla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio architettonico europeo. La convenzione è stata ratificata dall'Italia il 31 maggio 1989.</p>
<p>Carta del paesaggio Mediterraneo</p> <p><i>St. Malò, ottobre 1993</i></p>	<p>La carta si pone tra gli obiettivi principali la conservazione del paesaggio con valore storico e culturale rappresentativo delle civiltà mediterranee e l'integrazione della variabile paesistica in tutte le attività antropiche suscettibili di produrre impatti su di essa.</p>
<p>Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica</p> <p><i>Sofia, 25 novembre 1995</i></p>	<p>La Strategia ha l'obiettivo, da perseguire nell'arco di venti anni, di arginare la riduzione e il degrado della diversità biologica e paesaggistica del continente europeo.</p>
<p>Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (SSSE)</p> <p><i>Postdam, 10/11 maggio 1999</i></p>	<p>Lo SSSE mira al conseguimento di uno sviluppo del territorio equilibrato e sostenibile che faccia perno principalmente sulla coesione socio-economica.</p> <p>Altro obiettivo è quello di limitare la standardizzazione e banalizzazione delle identità locali e regionali, preservando la varietà culturale del territorio europeo. Nello Schema viene dedicata particolare attenzione al patrimonio naturale e culturale costituito dai paesaggi culturali d'Europa, dalle città e dai monumenti naturali e storici, sempre più minacciati dai</p>

	fenomeni di globalizzazione e modernizzazione socio-economica.
Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) <i>Firenze, 20 ottobre 2000</i>	Obiettivo della Convenzione è di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi al fine di contrastare i rischi di omologazione, banalizzazione, se non addirittura di estinzione dei paesaggi europei, nonché di favorire uno sviluppo sostenibile rispettoso dei paesaggi che sia capace di conciliare i bisogni sociali, le attività economiche e la protezione dell'ambiente.

NORMATIVA NAZIONALE

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 1089 del 1 giugno 1939 <i>Tutela delle cose di interesse storico artistico</i>	La legge individua alcune categorie di <i>cose</i> d'interesse storico artistico, attraverso una elencazione di beni mobili o immobili di particolare interesse artistico, storico, archeologico o etnografico.
Legge n. 1497 del 29 giugno 1939 <i>Protezione delle bellezze naturali</i> Regio Decreto n.1357 del 3 giugno 1940 <i>Regolamento relativo alla Legge n.1497/39</i>	La legge si pone l'obiettivo di definire i beni oggetto di tutela, istituisce un sistema di vincoli a tutela di specifici ambiti paesaggistici e descrive i loro caratteri di rarità e bellezza.
Costituzione della Repubblica Italiana Roma, 27 dicembre 1947	La salvaguardia del paesaggio e dei beni culturali ha rilevanza costituzionale ai sensi dell'art.9 che <i>tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico della Nazione.</i>
Legge n. 184 del 6 aprile 1977 <i>Applicazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 23/11/1972</i>	La legge recepisce la Convenzione sul Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Con essa lo Stato si impegna a conservare i siti individuati sul proprio territorio.
Legge n. 431 dell'8 agosto 1985 (legge Galasso) <i>Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale</i>	La legge detta disposizioni urgenti per la tutela di zone di particolare interesse ambientale, individuando specifiche bellezze naturali soggette a vincolo e classificandole per categorie morfologiche. Inoltre essa attribuisce alla pianificazione (attraverso appositi "piani paesistici" o "piani urbanistico - territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici e ambientali") il compito di definire i modi e i contenuti della tutela.
Legge n. 378 del 24 dicembre 2003 <i>Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale</i>	La legge ha lo scopo di salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale.
Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 6 ottobre 2005 <i>Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n.378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale</i>	Il Decreto individua specifiche tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definisce criteri tecnico-scientifici per la realizzazione di interventi sul patrimonio architettonico rurale.
Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (codice Urbani) <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi</i>	La legge si propone di rendere maggiormente organica la disciplina del patrimonio culturale, storico – artistico, archeologico e architettonico italiano con un'esplicita integrazione in essa dei valori riferibili al paesaggio.

<i>dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>	
Decreto Legislativo n. 156 del 24 marzo 2006 <i>Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali</i>	Il D.Lgs reca disposizioni correttive ed integrative a specifici articoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali.
Decreto Legislativo n. 157 del 24 marzo 2006 <i>Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, in relazione al paesaggio</i>	Il D. Lgs reca disposizioni correttive ed integrative a specifici articoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005 <i>Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</i>	Il decreto prevede che le domande di autorizzazione da richiedere per gli interventi ricadenti in aree soggette a vincolo paesistico, a partire dal 2 agosto 2006 devono essere corredate da una relazione paesaggistica e ne stabilisce i criteri di redazione.
Legge n. 14 del 9 gennaio 2006 <i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio.</i>	La legge ratifica la Convenzione europea sul paesaggio e ne dà esecuzione.
Legge n. 77 del 20 febbraio 2006 <i>Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO</i>	La legge stabilisce misure di sostegno per i siti italiani UNESCO e recepisce le indicazioni dell'organizzazione relativamente alla previsione di piani di gestione che ne assicurino la conservazione e la corretta valorizzazione.
Decreto Legislativo n. 62 del 24 marzo 2008 <i>Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali</i>	Il D.Lgs reca disposizioni correttive ed integrative a specifici articoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali.
Decreto Legislativo n. 63 del 24 marzo 2008 <i>Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio</i>	Il D. Lgs reca disposizioni correttive ed integrative a specifici articoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.

NORMATIVA REGIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 35 del 27 giugno 1987 <i>Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino - Amalfitana</i>	La legge approva il Piano Urbanistico Territoriale (PUT) dell'Area Sorrentino - Amalfitana ai sensi dell'articolo 1/ bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431
Legge Regionale n. 24 del 18 novembre 1995 <i>Norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni ambientali, paesistici e culturali</i>	La legge dà attuazione alla Legge Galasso e ha l'obiettivo di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione dei beni paesistici, ambientali e culturali e di regolare la costruzione e l'approvazione del Piano Urbanistico Territoriale.
Legge Regionale n. 26 del 18 ottobre 2002 <i>Norme ed incentivi per la valorizzazione dei centri storici</i>	La legge persegue le finalità di conservare e valorizzare i beni, non archeologici, ed i contesti urbanistici e paesaggistici nei quali sono inseriti.

<p>della Campania e per la catalogazione dei beni ambientali di qualità paesistica. Modifiche alla Legge Regionale 19 febbraio 1996, n.3</p>	
<p>Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004</p> <p><i>"Norme sul Governo del Territorio"</i></p>	<p>La legge individua gli obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica regionale. Tra tali obiettivi rivestono particolare rilevanza i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi; – la tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse; – la tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse.
<p>Legge Regionale n. 5 del 8 febbraio 2005</p> <p><i>Costituzione di una zona di riqualificazione paesistico-ambientale intorno all'antica città di Vela</i></p>	<p>Con la legge si costituisce una zona di riqualificazione paesistico-ambientale intorno all'antica città di Vela, sita nei comuni di Ascea e Casalvelino nella provincia di Salerno.</p>
<p>Legge Regionale n.13 del 13 ottobre 2008</p> <p><i>"Piano Territoriale Regionale (PTR)"</i></p>	<p>Il PTR rappresenta il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione territoriale regionale ed è assunto quale documento di base per la territorializzazione della programmazione socioeconomica regionale nonché per le linee strategiche economiche adottate dal Documento Strategico Regionale (DSR) e dagli altri documenti di programmazione dei fondi comunitari.</p> <p>Il PTR e gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica attuano sull'intero territorio regionale i principi della Convenzione europea del paesaggio ratificata con legge 9 gennaio 2006, n.14.</p> <p>A tal fine il PTR definisce le Linee Guida per il paesaggio in Campania che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) costituiscono il quadro di riferimento unitario della pianificazione paesaggistica, relativo ad ogni singola parte del territorio regionale; b) forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del paesaggio per la pianificazione provinciale e comunale, finalizzati alla tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio; c) definiscono gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio; d) contengono direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici il cui rispetto è cogente ai soli fini paesaggistici per la verifica di compatibilità dei Piani Territoriali di Coordinamento provinciali (PTCP), dei Piani Urbanistici Comunali (PUC) e dei piani di settore di cui alla legge regionale n. 16/2004, nonché per la valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, prevista dalla legge regionale n.16/2004, articolo 47.
<p>Legge Regionale n. 22 del 12 dicembre 2006</p> <p><i>"Norme in materia di tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'architettura rurale"</i></p>	<p>La legge si pone l'obiettivo di conoscere, salvaguardare e valorizzare le tipologie tradizionali di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali presenti sul territorio campano.</p>

Per le valutazioni sulle tematiche inerenti in tema "Ecosistemi e paesaggio" si rimanda alla lettura della Valutazione di Incidenza integrata alla Valutazione Ambientale Strategica e alla Rete Ecologica Comunale e Provinciale che il PUC ha seguito nella predisposizione delle azioni specifiche.

Per la componente "Ecosistemi e paesaggio" sono stati scelti come indicatori ambientali di monitoraggio quelli evinti dalla VAS del PTCP della Provincia di Salerno, già descritti nel documento di scoping utilizzati da ISPRA e ARPAC.

Tema SINAn et	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Biodiversità: tendenze e cambiamenti	Principali tipi di <i>habitat</i> presenti nelle aree protette	S/R	Stimare la distribuzione delle principali tipologie di <i>habitat</i> presenti all'interno delle aree protette e valutare indirettamente l'efficacia delle azioni di tutela intraprese per la conservazione della biodiversità a livello di <i>habitat</i> .	★★★	I	2003	■
	Principali tipi di <i>habitat</i> presenti nei Siti d'Importanza Comunitaria approvati e proposti (SIC/pSIC)	S/R	Porre in evidenza, per ogni regione, le diverse tipologie di <i>habitat</i> presenti sulla superficie regionale dei SIC/pSIC, per valutarne la rappresentatività ai fini della loro conservazione.	★★★	I, R	2006	😊
	Stato di conservazione dei SIC/pSIC	S	Stimare il grado di conservazione degli <i>habitat</i> naturali e seminaturali della Direttiva <i>Habitat</i> esistenti all'interno dei SIC/pSIC italiani.	★★	I, R	2006	😐
Zone Protette	Zone di Protezione Speciale (ZPS)	R	Valutare la percentuale di territorio nazionale e regionale coperto da Zone di Protezione Speciale (ZPS), anche in rapporto alla suddivisione per zone biogeografiche.	★★★	I, R	2006	😊
	Siti d'Importanza Comunitaria approvati e proposti (SIC/pSIC)	R	Valutare la percentuale di territorio nazionale e regionale coperto da Siti di Importanza Comunitaria approvati e proposti (SIC/pSIC), anche in rapporto alla suddivisione per zone biogeografiche.	★★★	I, R	2006	😊
	Pressione da infrastrutture di comunicazione in aree protette	P	Valutare l'entità dello sviluppo della rete principale di comunicazione presente all'interno delle aree protette, quale indicatore di pressione antropica.	★★★	I, R	2005	■
Foreste	Superficie forestale: stato e variazioni	S	Rappresentare la situazione e l'andamento della copertura forestale nel tempo in funzione di tipologia, distribuzione territoriale e forma di governo.	★★★	I, R	1948-2004	😊
	Entità degli incendi boschivi	I	Rappresentare il complesso fenomeno degli incendi boschivi evidenziando le caratteristiche degli eventi e il loro andamento nel tempo.	★★★	I, R	1970-2005	😞

	Carbonio fissato dalle foreste italiane	S	Fornire una stima della capacità di fissazione di anidride carbonica da parte delle foreste italiane e del loro ruolo nella mitigazione dei cambiamenti climatici.	★★★	I	1990-2005	
Paesaggio	Ambiti paesaggistici tutelati	R	Fornire l'estensione dei provvedimenti di vincolo su beni, valori ambientali d'insieme e bellezze paesistiche, con l'indicazione delle superfici regionali vincolate dal D.Lgs. 42/2004.	★★★	I, R, P	2005	

Tabella n. 27 - Indicatori ISPRA (Ecosistemi e paesaggio)

Tema	Nome Indicatore	DPSIR	Definizione oppure Target/obiettivo di qualità ambientale	Stato	Trend
Natura e biodiversità	N° aree protette per tipologia (parchi, riserve, oasi, ecc)	R	Garantire e promuovere, in forma coordinata la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese attraverso l'istituzione di aree naturali protette.		↑
	Superficie aree protette/ superficie regionale	R	Garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese attraverso l'istituzione di aree naturali protette.		↑
	N° habitat individuati in attuazione della direttiva Habitat ed Uccelli (SIC, ZPS)	R	Assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario.		↑

Tabella n. 28 - Indicatori ARPAC (Ecosistemi e paesaggio)

3.1.2 Descrizione del settore “Infrastrutture”

Le aree urbane svolgono un ruolo importante nella realizzazione degli obiettivi della strategia dell’Unione europea per lo sviluppo sostenibile. Infatti, è nelle aree urbane che gli aspetti ambientali, economici e sociali sono maggiormente interconnessi.

I problemi ambientali riscontrati nelle città hanno notevoli conseguenze sulla salute umana, sulla qualità di vita dei cittadini e sull’attrattività, anche sotto il profilo socio-economico, delle città stesse.

La maggior parte delle città si trova ad affrontare gli stessi problemi ambientali, quali inquinamento dell’aria, traffico e congestione intensi, livelli elevati di rumore ambiente, cattiva qualità dello spazio edificato, presenza di immobili dismessi, emissioni di gas serra, produzione di rifiuti e di acque reflue.

Tra le cause di tali problemi si annoverano i cambiamenti dello stile di vita (crescente dipendenza dai veicoli privati, aumento dei nuclei famigliari composti da una sola persona, aumento del tasso di utilizzo pro capite delle risorse) e quelli demografici, dei quali è necessario tenere conto nell’elaborazione di eventuali soluzioni.

I problemi ambientali urbani sono particolarmente complessi in quanto le loro cause sono interconnesse.

Le aree urbane rappresentano quelle porzioni di territorio dove le dinamiche demografiche e di aggregazione sociale sono particolarmente intense e dove la qualità della vita delle persone può risentire di squilibri e criticità ambientali. Sotto il profilo strettamente ambientale, il sistema urbano mostra fragilità intimamente connesse alla concentrazione di numerose attività (e ai suoi effetti) in ambiti territoriali spesso al limite della loro capacità di carico.

La sostenibilità ambientale delle aree urbane comporta politiche complesse, in quanto occorre tener presente le esigenze degli abitanti connesse alla possibilità di fruire di servizi e risorse.

Lo stato dell’ambiente della città va valutato quindi anche considerando la qualità abitativa, la disponibilità dei servizi e la relativa accessibilità.

Modelli insediativi

Di seguito si riporta la principale normativa di riferimento sul tema ambito urbano:

NORMATIVA EUROPEA: INQUINAMENTO ACUSTICO

Atto normativo	Obiettivi
<p>Direttive 70/157/CEE del 06/02/70 e 99/101/CE del 12/12/99</p> <p><i>Concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri circa il livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore</i></p>	<p>Le direttive perseguono l’obiettivo di omogeneizzare le legislazioni degli stati membri circa il livello sonoro ammissibile e il mantenimento di efficienza dei dispositivi di scappamento dei veicoli a motore.</p>
<p>Direttiva 80/51/CEE del 20/12/79 modificata dalla Direttiva 83/206/CEE del 21/04/83 e Direttiva 89/629/CEE del 4/12/89</p> <p><i>Concernenti la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici civili e a reazione</i></p>	<p>L’obiettivo della direttive è di stabilire norme rigorose per la limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione.</p>

<p>Direttiva 2000/14/CE dell'8/05/00</p> <p><i>Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto</i></p>	<p>L'obiettivo della direttiva è di disciplinare i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone che l'ambiente</p>
<p>Direttiva 2002/30/CE del 26/03/02</p> <p><i>Norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità</i></p>	<p>Gli obiettivi perseguiti dalla direttiva sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) stabilire norme comunitarie intese ad agevolare l'adozione di restrizioni operative coerenti a livello degli aeroporti allo scopo di limitare o ridurre il numero delle persone colpite dagli effetti nocivi del rumore prodotto dagli aeromobili; b) istituire un quadro che salvaguardi le esigenze del mercato interno; c) promuovere uno sviluppo delle capacità aeroportuali che rispetti l'ambiente; d) favorire il raggiungimento di obiettivi definiti di riduzione dell'inquinamento acustico a livello dei singoli aeroporti; e) consentire la scelta fra le varie misure disponibili allo scopo di conseguire il massimo beneficio ambientale al minor costo.
<p>Direttiva 2002/49/CE del 25/06/02</p> <p><i>Determinazione e gestione del rumore ambientale</i></p>	<p>La Direttiva persegue l'obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione delle persone al rumore mediante una mappatura acustica del territorio da realizzare sulla base di metodi comuni, sull'informazione del pubblico e sull'attuazione di piani di azione a livello locale.</p>
<p>Direttiva 2003/10/CE del 06/02/03 <i>sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)</i></p>	<p>La direttiva stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e sicurezza che derivano, o possono derivare, dall'esposizione al rumore e, segnatamente, contro il rischio per l'udito.</p>

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO ACUSTICO

Atto normativo	Obiettivi
<p>D.P.C.M. del 01/03/91</p> <p><i>Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno</i></p>	<p>Obiettivo del Decreto è la fissazione di valori limite per le emissioni di rumore in ambiente esterno e in ambiente abitativo.</p>
<p>Legge n. 447 del 26/10/95</p> <p><i>Legge quadro sull'inquinamento acustico</i></p>	<p>Obiettivo della legge è di definire i principi fondamentali per la tutela dall'inquinamento acustico dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo, fissando delle soglie massime di emissione di rumore.</p>
<p>D.P.R. n. 496 del 11/12/97</p> <p><i>Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili</i></p>	<p>Il decreto fissa le modalità per il contenimento e l'abbattimento del rumore prodotto dagli aeromobili civili nelle attività aeroportuali</p>
<p>D.P.R. n. 459 del 18/11/98</p> <p><i>Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.</i></p>	<p>Il presente stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari.</p>
<p>D.M. del 03/12/99</p> <p><i>Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti.</i></p>	<p>Il DM detta le procedure da attivare negli aeroporti per contenere l'inquinamento acustico e individuare le zone di rispetto.</p>
<p>D.P.R. n. 476 del 09/11/99</p> <p><i>Regolamento recante modificazioni al decreto del</i></p>	<p>Si tratta di un regolamento che pone il divieto del transito aereo notturno con la finalità di contenere l'inquinamento acustico</p>

<i>Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n.496, concernente il divieto di voli notturni.</i>	
D.M. del 13/04/00 <i>Dispositivi di scappamento delle autovetture.</i>	Questo DM recepisce la Direttiva 99/101/CE e stabilisce obiettivi di efficienza dei dispositivi antinquinamento dei veicoli.
Decreto Legislativo 262 del 04/09/02 <i>Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.</i>	Il decreto dà attuazione alla Direttiva 2000/14/CE al fine di disciplinare i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone che l'ambiente.
DPR n. 142 del 30/03/04 <i>Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.</i>	Il decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali.
Decreto Legislativo n. 13 del 17/01/05 <i>Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari.</i>	Il decreto ha l'obiettivo di dare attuazione alla direttiva 2002/30/CE.
Decreto Legislativo n. 194 del 19/08/05 <i>Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU n. 222 del 23-9-2005)</i> <i>Testo coordinato del Decreto-Legge n. 194 del 19 agosto 2005 (G.U. n. 239 del 13/10/2005)</i>	Il decreto ha l'obiettivo di dare attuazione alla direttiva 2002/49/CE.

NORMATIVA REGIONALE: INQUINAMENTO ACUSTICO

Atto normativo	Obiettivi
Delibera G.R. n. 8758 del 29/12/95 <i>Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio in attuazione dell'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.</i>	La delibera definisce le linee guida per la zonizzazione acustica del territorio in attuazione.
Deliberazione n. 1537 del 24/04/03 <i>procedure regionali per il riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dall'art. 2, commi 6 e 7, della Legge 447/95 e DPCM 31/3/98.</i>	Obiettivo della delibera è di individuare le procedure di riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale. A settembre 2003, sono state anche pubblicate le Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica che rappresentano uno strumento tecnico di indirizzo per la classificazione acustica dei territori comunali.
DECRETO 13/02/06 <i>Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica.</i>	Il decreto stabilisce le modalità per il Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica.

NORMATIVA EUROPEA: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Atto normativo	Obiettivi
<p>Direttiva 96/2/CEE del 16/01/96</p> <p><i>Comunicazioni mobili e personali.</i></p>	<p>La direttiva indica le condizioni per la concessione di licenze o di autorizzazioni generali per i sistemi di comunicazioni mobili e personali.</p>
<p>Direttiva 2001/77/CE del 27/09/01</p> <p><i>Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.</i></p>	<p>La direttiva mira a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e a creare le basi per un futuro quadro comunitario in materia.</p>

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Atto normativo	Obiettivi
<p>Legge n. 36 del 22/02/01 (G.U., parte I, n. 55 del 7 marzo 2001)</p> <p><i>Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.</i></p>	<p>La legge persegue il duplice obiettivo di assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio promuovendo l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.</p>
<p>DPCM del 8/07/03 (GU n. 200 del 29/8/ 2003)</p> <p><i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti.</i></p>	<p>Il decreto, in attuazione della legge 36/2001 ha la finalità di fissare i limiti di esposizione e valori di attenzione, per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti. Nel medesimo ambito, il decreto stabilisce anche un obiettivo di qualità per il campo magnetico, ai fini della progressiva minimizzazione delle esposizioni.</p>
<p>DPCM del 8/07/03 (GU n. 199 del 28/8/2003)</p> <p><i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.</i></p>	<p>Il decreto, in attuazione della legge 36/2001 ha la finalità di fissare i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Il presente decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione.</p>
<p>Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (GU n. 214 del 15/9/2003 Suppl. Ordinario n.150)</p> <p><i>Codice delle comunicazioni elettroniche</i></p>	<p>La normativa entrata in vigore il 15/09/03, evidenzia che ogni autorizzazione, libero uso, licenza o concessione che dir si voglia, è relativa all'impiego di una determinata frequenza per un determinato "servizio", e non legata all'utilizzo di uno specifico apparecchio radio. Nella maggiore parte dei casi le apparecchiature utilizzate devono comunque essere dichiarate e, in ogni caso, devono rispondere ai requisiti di omologazione/armonizzazione previsti dalle Direttive europee ed avere la certificazione CE di Compatibilità Elettromagnetica.</p> <p>Formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:</p> <ol style="list-style-type: none"> reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo; attività di comunicazione elettronica ad uso privato; tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica; servizi radioelettrici. <p>Rimangono escluse dal Codice le disposizioni in materia di:</p> <ol style="list-style-type: none"> servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione

	<p>elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti;</p> <p>b. apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della televisione digitale;</p> <p>c. disciplina dei servizi della società dell'informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, e disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.</p> <p>Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.</p> <p>Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche.</p> <p>La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice.</p> <p>Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.</p>
<p>Decreto 27 novembre 2003 (GU n. 289 del 13/12/2003)</p> <p><i>Ministero delle Comunicazioni. Proroga dei termini di cui al decreto 22 luglio 2003, recante: "Modalità per l'acquisizione dei dati necessari per la tenuta del catasto delle infrastrutture delle reti radiomobili di comunicazione pubblica"</i></p>	
<p>Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/03</p> <p><i>Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.</i></p>	<p>Il decreto attua la direttiva 2001/77/CE ed ha la finalità di promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità, nonché di favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane.</p>

NORMATIVA REGIONALE: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Atto normativo	Obiettivi
<p>Legge Regionale n. 13 del 24/11/01</p> <p><i>Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti</i></p>	<p>La legge ha la finalità di stabilire norme per la tutela della salute della popolazione e per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, coordinandole con le scelte della pianificazione territoriale ed urbanistica.</p>
<p>Legge Regionale n. 14 del 24/11/01</p> <p><i>Tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per le tele-radiocomunicazioni.</i></p> <p>Deliberazione della Giunta R.C. n. 3202: Approvazione del documento</p> <p><i>"Linee Guida per l'applicazione della L.R. n.14/2001" (BURC n° 40 del 26 agosto 2002)</i></p>	<p>La legge ha la finalità di tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti dall'uso di apparati in grado di generare radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti</p>

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO LUMINOSO

<p>Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112</p> <p><i>"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59." (G.U. n. 92 del 21/4/1998, S.O.).</i></p>	
---	--

NORMATIVA REGIONALE: INQUINAMENTO LUMINOSO

<p>Legge Regionale 25 luglio 2002, n. 12 (pubb. Sul BURC n.37 del 05 agosto 2002)</p> <p><i>"Norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell'ambiente, per la tutela dell'attività svolta dagli osservatori astronomici professionali e non professionali e per la corretta valorizzazione dei centri storici"</i></p>	<p>La legge ha come finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la riduzione dei consumi di energia elettrica negli impianti di illuminazione esterna e la b. prevenzione dell'inquinamento ottico e luminoso derivante dall'uso degli impianti di illuminazione esterna di ogni tipo, ivi compresi quelli di carattere pubblicitario; c. la uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per la sicurezza della circolazione stradale e per la valorizzazione dei centri urbani e dei beni culturali ed architettonici della Regione Campania; d. la tutela degli osservatori astronomici professionali e di quelli non professionali di rilevanza e. regionale o provinciale dall'inquinamento luminoso; f. la salvaguardia dell'ambiente naturale, inteso anche come territorio, e la salvaguardia dei bioritmi naturali delle specie animali e vegetali; g. la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all'inquinamento luminoso e la formazione di tecnici nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.
---	---

NORMATIVA EUROPEA: INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Atto normativo	Obiettivi
<p>Direttiva 96/62/CE del 27/09/96 in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente</p>	<p>Obiettivo generale della direttiva è definire i principi di base di una strategia comune volta a stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente nella Comunità europea al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso.</p>
<p>Direttiva 1999/30/CE del 22/04/99 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo</p>	<p>La direttiva ha come finalità principale quella di stabilire valori limite e soglie di allarme per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo nell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente in generale.</p>
<p>Direttiva 2001/80/CE del 23/11/01 concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.</p>	<p>La direttiva alcuni valori limite di emissione per gli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso).</p>
<p>Direttiva 2001/81/CE: del 23/11/01 relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.</p>	<p>Scopo della direttiva è limitare le emissioni delle sostanze inquinanti ad effetto acidificante ed eutrofizzante e dei precursori dell'ozono, onde assicurare nella Comunità una maggiore protezione dell'ambiente e della salute umana dagli effetti nocivi provocati dall'acidificazione, dall'eutrofizzazione del suolo e dall'ozono a livello del suolo, e perseguire l'obiettivo a lungo termine di mantenere il livello ed il carico di queste sostanze al di sotto dei valori critici e di garantire un'efficace tutela della popolazione contro i rischi accertati dell'inquinamento atmosferico per la salute stabilendo limiti nazionali di emissione e fissando come termini di riferimento gli anni 2010 e 2020.</p>
<p>Direttiva 2002/3/CE del 12/02/02 relativa all'ozono nell'aria</p>	<p>Scopo della direttiva è fissare obiettivi a lungo termine, valori bersaglio, una soglia di allarme e una soglia di informazione relativi alle concentrazioni di ozono nell'aria della Comunità, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso</p>

<p>Direttiva 2003/76/CE dell'11/08/03 relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore</p>	<p>La direttiva prevede restrizioni su prescrizioni specifiche riguardanti l'omologazione di veicoli monocarburante e bicarburante a gas.</p>
---	---

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Atto normativo	Obiettivi
<p>D.P.R. del 10/01/92</p> <p><i>Atto di indirizzo e coordinamento in materia di rilevazioni dell'inquinamento urbano.</i></p>	<p>La finalità del decreto è di consentire il coordinamento delle azioni di rilevamento dell'inquinamento urbano.</p>
<p>D.M. del 12/11/92</p> <p><i>Criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane e disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria.</i></p>	<p>Il decreto ha lo scopo di dettare Criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane, nonché disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria.</p>
<p>D.M. del 15/04/94</p> <p><i>Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane.</i></p>	<p>Il decreto ha lo scopo di definire i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane.</p>
<p>D.M. n. 163 del 21/04/99</p> <p><i>Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione.</i></p>	<p>Il decreto ha l'obiettivo di individuare i criteri ambientali e sanitari in base ai quali fissare le misure di limitazione della circolazione.</p>
<p>Decreto legislativo n. 351 del 4/08/99</p> <p><i>Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.</i></p>	<p>Il decreto definisce i principi per stabilire gli obiettivi per la qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso.</p>
<p>D.M. n. 60 del 2/04/02</p> <p><i>Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.</i></p>	<p>Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio recepisce la direttiva 1999/30/CE.</p>
<p>D.M. n. 261 del 11/10/02</p> <p><i>Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.</i></p>	<p>Il DM ha l'obiettivo di dare attuazione al decreto legislativo n. 351, stabilendo criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi per la valutazione della qualità dell'aria ambiente.</p>
<p>Decreto Legislativo n. 216 del 4/04/06</p> <p><i>Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.</i></p>	<p>Il decreto reca le disposizioni per il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2003/87/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e della direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto ratificato con legge 1° giugno 2002, n.120.</p>

Per le valutazioni sulle tematiche inerenti in tema "Infrastrutture – Modelli insediativi" si rimanda alla lettura del Piano di Zonizzazione Acustica, quale studio specialistico integrato alla procedura di VAS e di Piano. Non è stato possibile reperire dati inerenti le radiazioni ionizzanti e campi elettromagnetici.

Per la componente "Modelli insediativi" sono stati scelti come indicatori ambientali quelli evinti dalla VAS del PTCP della Provincia di Salerno, già descritti nel documento di scoping utilizzati da ISPRA e ARPAC.

Tema SINAn et	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Radiazioni ionizzanti	Concentrazione di attività di radon <i>indoor</i>	S	Monitorare una delle principali fonti di esposizione alla radioattività per la popolazione.	★★★	I, R	1989-2005	😊
	Stato di attuazione delle reti di sorveglianza sulla radioattività ambientale	R	Valutare lo stato di attuazione dell'attività di sorveglianza sulla radioattività ambientale in Italia, relativamente alle reti esistenti, in conformità con programmi di assicurazione di qualità nazionali e internazionali.	★★★	I, R	1997-2005	😐
Radiazioni non ionizzanti	Campi elettromagnetici	D/P	Quantificare le principali fonti di pressione sul territorio per quanto riguarda i campi RF.	★★	R 11/20, R	2003	-
		D/P	Quantificare le principali fonti di pressione sul territorio per quanto riguarda i campi ELF.	★★★	I, R	1991-2003	😐
		S/R	Quantificare le situazioni di non conformità per le sorgenti di radiofrequenza (RTV e SRB) presenti sul territorio, rilevate dall'attività di controllo eseguita dalle ARPA/APPA, e lo stato dei risanamenti.	★★★	R 13/20 R 12/20	1998-2003	-
		S/R	Quantificare le situazioni di non conformità per le sorgenti ELF sul territorio e le azioni di risanamento.	★	R	1996-2002	😐

	Numero di pareri preventivi e di interventi di controllo su sorgenti di campi RF	R	Quantificare la risposta alla domanda della normativa per quanto riguarda l'attività di controllo e vigilanza sugli impianti a RF (impianti radiotelevisivi, stazioni radio base per la telefonia mobile).	★★	R 14/20	2004	-
	Numero di pareri preventivi e di interventi di controllo su sorgenti di campi ELF	R	Quantificare la risposta alla domanda della normativa per quanto riguarda l'attività di controllo e vigilanza sugli impianti ELF (linee elettriche, cabine di trasformazione).	★★	R 13/20	2004	-
	Osservatorio normativa regionale	R	Valutare la risposta normativa alla problematica riguardante le sorgenti di radiazioni non ionizzanti anche in riferimento al recepimento della Legge Quadro 36/01.	★★	R	1988-2004	😊
Radiazioni luminose	Brillanza relativa del cielo notturno	S	Monitorare la brillantezza del cielo notturno al fine di valutare gli effetti sugli ecosistemi dell'inquinamento luminoso.	★★★	I	1971, 1998	😞
	Percentuale della popolazione che vive dove la Via Lattea non è più visibile	I	Valutazione del degrado della visibilità del cielo notturno.	★★★	I, P	1998	😞
Rumore	Traffico stradale	P	Valutare l'entità del traffico stradale, in quanto una delle principali sorgenti di inquinamento acustico.	★★★	I, R	1990-2004	😞
	Popolazione esposta al rumore	S	Valutare la percentuale di popolazione esposta a livelli superiori a soglie prefissate.	★	C 48/8101	1996-2006	😞
	Sorgenti controllate e percentuale di queste per cui si è riscontrato almeno un superamento dei limiti	S	Valutare in termini qualitativi e quantitativi l'inquinamento acustico.	★★★	R 19/20	2000-2003	😊
	Stato di attuazione dei piani di classificazione acustica comunale	R	Valutare lo stato di attuazione della normativa nazionale sul rumore con riferimento all'attività delle Amministrazioni Comunali in materia di prevenzione e protezione dal rumore ambientale.	★★	R19/20 C 7692/8101	2003	😊

Stato di attuazione delle relazioni sullo stato acustico comunale	R	Valutare lo stato di attuazione della normativa nazionale sul rumore, con riferimento all'attività delle Amministrazioni in materia di predisposizione della documentazione sullo stato acustico comunale.	★★	R 19/20	2003	☹️
Stato di approvazione dei piani comunali di risanamento acustico	R	Valutare lo stato di attuazione della normativa nazionale sul rumore con riferimento all'attività delle Amministrazioni in materia di pianificazione e programmazione delle opere di risanamento.	★★	R19/20 C 7628/8101	2003	☹️
Osservatorio normativa regionale	R	Valutare la risposta normativa delle regioni alla problematica riguardante l'inquinamento acustico, con riferimento all'attuazione della Legge Quadro 447/95.	★★★	R	2003	☹️

Mobilità e trasporti

Di seguito si riporta la principale normativa di riferimento sul tema mobilità:

NORMATIVA NAZIONALE: MOBILITA'

Atto normativo	Obiettivi
Legge n. 122 del 24/03/89 <i>Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate</i>	La legge ha costituito un fondo per gli investimenti nel settore dei parcheggi, le opere di viabilità e di accesso.
Legge n. 208 del 28/06/91 <i>Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.</i>	La legge ha costituito un fondo per gli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili e/o pedonali.
Legge n. 211 del 26/03/92 <i>Interventi nel settore dei sistemi del trasporto di massa.</i>	La finalità della legge consiste nello sviluppo dei sistemi di trasporto pubblico nelle aree urbane attraverso l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tranvie veloci, a contenuto tecnologico innovativo atti a migliorare in tali aree la mobilità e le condizioni ambientali.
Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92 <i>Nuovo Codice della strada</i>	Il decreto istituisce Piani Urbani del Traffico al fine di integrare altri strumenti pianificatori comunali, per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti.
D.M. del 27/03/98 <i>Mobilità sostenibile nelle aree urbane</i>	Il decreto stabilisce l'obbligo in capo alle regioni del risanamento e la tutela della qualità dell'aria attraverso azioni per la mobilità sostenibile nelle aree urbane.

NORMATIVA REGIONALE: MOBILITA'

Atto normativo	Obiettivi
Legge Regionale n. 3 del 28/03/02 <i>Riforma del Trasporto Pubblico Locale e sistemi di Mobilità della Regione Campania.</i>	La legge introduce cambiamenti nella gestione del trasporto pubblico. Dal precedente sistema di concessioni, si passa ad un sistema basato su consorzi a livello provinciale. Lo scopo di razionalizzare l'offerta del trasporto pubblico su gomma, si persegue attraverso due obiettivi: collegare le zone non servite dal trasporto su ferro e costituire un servizio di adduzione alle linee ferroviarie.

<p>Delibera Giunta Regionale n.1282 del 05/04/02 <i>Primo programma degli interventi infrastrutturali</i></p>	<p>La legge definisce un programma di interventi infrastrutturali ritenuti necessari per garantire l'accessibilità per persone e merci all'intero territorio regionale; la sostenibilità del trasporto con riduzione di consumi energetici e di emissioni inquinanti; la riduzione dei costi del trasporto privato e pubblico; la garanzia di qualità dei servizi del trasporto collettivo; la garanzia di adeguati standard di sicurezza; la garanzia di accessibilità ai servizi da parte di fasce sociali deboli e persone con ridotta capacità motoria.</p>
---	---

Il comune di Amalfi dispone di un Piano Generale del Traffico Urbano adottato dal Consiglio Comunale nel luglio 2005. Il PGTU riprende le previsioni del sistema della mobilità contenute nel Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino Amalfitana. Esso riporta, infatti, il tracciato indicativo della dorsale dai Colli di San Pietro al M. Cerreto sulla SP Chiunzi - Ravello; le tangenziali in galleria Amalfi – Atrani e Minori – Maiori per il decongestionamento della SS 163 in corrispondenza dei maggiori aggregati urbani; le funicolari Ravello – Minori e Agerola – Vettica Minore.

Le proposte di intervento nel breve periodo (tavola P.06) comprendono: la linea elettrica nel centro storico che dall'attacco del molo, costeggiando l'area portuale, penetra nella direttrice principale fino alla valle dei Mulini; il sistema dei parcheggi localizzati in corrispondenza dell'hotel Santa Caterina, del deposito SITA (da riconvertire progressivamente in garage multipiano) e dell'hotel Luna; la riqualificazione del porto. Vengono individuati come maggiori attrattori il Municipio, il Duomo, le scuole, gli uffici giudiziari e la stazione dei Carabinieri.

L'area soggetta alla limitazione della sosta nel breve periodo (tavola P.07) coincide col centro storico del capoluogo fino all'altezza di Chiarito. Il piano individua tra le priorità il potenziamento dell'area pedonale della città, connettendo direttamente il centro storico con piazza Flavio Gioia e liberando la fascia a mare dal deposito bus della SITA.

I contenuti previsionali del PGTU sono quindi coerenti con la pedonalizzazione del centro storico e l'uso del trasporto pubblico dal lungomare a Chiarito. Tale obiettivo può essere efficacemente conseguito solo attraverso un sistema infrastrutturale che, basandosi su un'alternativa alla SS 163 (tangenziale a monte con parcheggi di interscambio per accedere al centro e autostazione interrata in corrispondenza della valle dei Mulini a Chiarito – connesso con piazza Flavio Gioia da bus elettrici di collegamento porto – SS 163 - nonché parcheggi di scambio e di relazione alle testate – Luna rossa e Santa Caterina), eviti il traffico di attraversamento e la sua interferenza con quello locale.

Il sistema della sosta conta sui parcheggi in roccia all'altezza degli alberghi Luna e Santa Caterina con 200 stalli l'uno e sul parcheggio del lungomare al servizio degli alberghi per 240 stalli. Al Piano Urbano Parcheggi viene affidato il compito di ridurre la sosta nel centro storico promuovendo la realizzazione di parcheggi pertinenziali all'esterno del centro storico stesso.

Gli indirizzi deliberati in due diverse fasi dalle Amministrazioni comunali succedutesi durante i primi passi per la formazione del PUC descrivono esaurientemente le motivazioni del sistema della mobilità complessivamente delineato con l'intento di dare una svolta definitiva al contrasto alla congestione; contro la quale, in una prospettiva di crescita della domanda di accessibilità dall'esterno e di mobilità all'interno del "sistema-Amalfi", ben poco possono i palliativi che agiscono sulle sole infrastrutture esistenti.

Per tali motivi il sistema della mobilità configurato rappresenta in buona parte la struttura del piano. La "T rovescia" descritta negli originari indirizzi di cui alla deliberazione n. 154 del 18.9.2009 assume il ruolo di sistema portante della viabilità del capoluogo, in quanto su di esso si innesta tutta la viabilità urbana. Lungo i due assi della T la circolazione è pedonale ed è integrata dal trasporto pubblico su gomma.

Ma tale profonda innovazione, radicalmente risolutiva degli antichi problemi di congestione, è ovviamente legata all'attuazione della previsione contenuta nel PUT - e ripresa dal PTCP - della "tangenziale in roccia". Di tale opera è stato da tempo redatto uno studio di fattibilità sottoposto all'approvazione della Conferenza di servizi.

Lo studio inserisce il caso Amalfi nel più vasto contesto dell'intera costiera, in conformità al PUT e al più recente PTCP di Salerno, i quali prevedono la soluzione delle gallerie "a campana" come alternativa alla direttrice costiera. Il tracciato della SS 163, a parte la congestione delle aree a mare dei centri urbani che lambisce, induce l'evidente svantaggio dell'emarginazione delle aree interne, dei "cunei urbani" che risalgono gli storici valloni di origine erosiva. Effetto di tale emarginazione, favorita dall'accentramento del traffico nelle fasce litoranee, è il degrado urbano – edilizio delle parti settentrionali ed interne degli abitati¹.

Con la nota prot. 12915 del 30.7.2009 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania² comunicò la procedibilità al comune di Amalfi, confermando *l'obbligo della preventiva valutazione da parte del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici in conformità al D.G.R. n. 398 del 23.3.2006 ed il ricorso alla procedura prevista dall'art. 13 della L.R.1/2007 per le opere pubbliche o di interesse pubblico in difformità dal P.U.T.* La difformità indicata si riferisce ai parcheggi nel vertice della curva descritta dalla galleria, cioè nel tratto in corrispondenza della soprastante valle dei Mulini, in quanto il

¹La coerenza paesaggistico ambientale caratterizzante i centri costieri di Amalfi, Minori e Maiori, ha consentito di proporre una strategia modificativa coerente ed unitaria capace di portare a soluzione, nel medio e lungo periodo, i problemi strutturali che avvolgono le cittadine in questione: una ineludibile e non più procrastinabile emergenza traffico, che assume le sue connotazioni peggiori nel periodo primaverile ed estivo e induce una preoccupante periferizzazione degli ambiti settentrionali dei centri abitati. Ovvero due cancrene che ormai avvilluppano da settentrione a meridione i centri costieri provocando un degrado ambientale anche sui centri storici collocati nel mezzo di tali polarità urbane. Da tale prospettiva critica si è partiti per pensare alla nuova infrastrutturazione stradale della Costiera Amalfitana per cercare una soluzione capace di invertire l'attuale processo di degrado che ne attanaglia gli ambiti urbani. L'ipotesi di verificare soluzioni di gallerie a "campana" capaci cioè di "by-passare" i centri urbani nei loro ambiti settentrionali si è dimostrata quella maggiormente sostenibile ed auspicabile anche al fine di innescare riqualificazioni ampie ove l'aspetto prioritario è la diffusa pedonalizzazione non solo degli ambiti cittadini ma anche di quelli extra-urbani. A dimostrazione di tale aspetto lo Studio di fattibilità ... propone anche ampi scenari di riqualificazione urbana ed ambientale che discendono direttamente dalle scelte infrastrutturali adottate per la risoluzione delle questioni strettamente tecniche. (P. Giordano: Relazione sullo Studio di fattibilità per la realizzazione di una viabilità di progetto in alternativa alla strada statale 163, 2007).

² Nella nota la Direzione Regionale comunica di ritenere che la realizzazione possa comportare non solo la valorizzazione della fascia costiera, ma anche quella dell'area a monte fiancheggiata dalle antiche cartiere, realizzando in tal modo un più ampio progetto di valorizzazione paesaggistica comunale e che pertanto, in linea di massima, il predetto studio sia condivisibile. E ancora: considerata, tuttavia, l'incidenza di tale studio sia a livello urbanistico che di viabilità, questo Ufficio ha interpellato i competenti Assessorati della Giunta Regionale della Campania per verificare se il suddetto studio sia coerente con quanto definito dal "documento di supporto alla formazione dell'Accordo di reciprocità per la mobilità sostenibile in Penisola Sorrentina". Alla nota prot. n. 1333 del 30.1.2009 di questa Direzione, l'Assessorato ai Trasporti e viabilità e l'Assessorato all'Urbanistica, rispettivamente con note prot. n. 516/SP del 3.4.2009 e prot. n. 763/SP del 7.7.2009, hanno risposto che l'intervento appare coerente con il "documento di supporto alla formazione dell'Accordo di reciprocità per la mobilità sostenibile in Penisola Sorrentina", rispondendo al miglioramento dell'accessibilità attraverso un sistema integrato ed alternativo.

PUT indica il solo tracciato della tangenziale senza specificazioni in merito all'integrazione della nuova strada col sistema della mobilità esistente.

La tangenziale svolgerebbe un ruolo parziale, limitato all'eliminazione della doppia funzione svolta dalla SS 163 nel tratto interessato dal fronte a mare del capoluogo (di attraversamento e locale), se non ne prevedesse la connessione con la viabilità interna, e precisamente con la direttrice che, iniziando da via delle Cartiere, prosegue verso sud fino al mare fungendo da vera e propria colonna vertebrale del capoluogo storico.

La fruizione dell'ambiente, dei suoi valori naturali e storico artistici, con una percorribilità affrancata dall'assillo delle automobili - anche per la delocalizzazione dei servizi generali attualmente concentrati a monte del capoluogo -, consentirebbe la piena valorizzazione del contesto, con la conseguente promozione della qualità ambientale e quindi del turismo. E' il Piano del traffico a stabilire come il centro urbano viene poi suddiviso in Zone pedonali e Zone a traffico limitato. Ma è ovvio che la pedonalizzazione e/o la limitazione dell'accesso ai soli residenti dovrebbe essere compensata dal trasporto pubblico, con mezzi idonei per dimensione e sistema di trazione, lungo le due direttrici longitudinale (lungomare) e trasversale (via delle Cartiere - via Cardinal M. del Giudice - via P. Capuano - via L. d'Amalfi - piazza del Duomo - via Duca Mansone I- piazzale Flavio Gioia).

Gli Indirizzi adottati dall'attuale amministrazione in data 11.6.2014 evidenziano però le difficoltà realizzative della tangenziale in roccia e dell'annesso sistema della sosta, che derivano dalla necessità di approfonditi studi geognostici, dalla complessità degli accordi interistituzionali e, ancora, dalla necessità di ingenti finanziamenti che implicano inevitabilmente tempi non prevedibili ma certamente lunghi.

Costruire il PUC sulle fondamenta incerte di una tale previsione è da considerarsi rischioso ai fini della complessiva attuazione di un piano particolarmente urgente per un comune a spiccata vocazione turistico – culturale che necessita di misure concrete e realistiche per una generale riqualificazione.

E' per questo che i nuovi indirizzi, senza rinunziarvi, lasciano sullo sfondo la descritta soluzione, radicale ma complessa, che peraltro non può dipendere dal solo Comune di Amalfi.

Alla tangenziale in roccia viene anteposta una diversa scelta di viabilità, più agevole e comunque in grado di decongestionare l'asse centrale del capoluogo, la cui estensione è interamente compresa nel territorio comunale di Amalfi.

Si tratta – come già accennato - di una galleria lunga circa 800 metri e di sezione al suolo di 6/8 metri, che partendo dalla località Cieco, nello slargo presso l'uscita della galleria lungo la SS 163, sbocca in corrispondenza dell'ex macello, la cui sezione longitudinale presenta una pendenza di lieve entità.

L'opera consente di collegare la parte alta dell'asse viario portante del capoluogo con la SS 163 ad ovest del capoluogo stesso, assorbendo così i flussi di traffico in direzione nord – sud che impegnano il centro storico impedendone la piena fruizione sia per i residenti che per i turisti, ma, soprattutto, inquinando un sito di pregio con la rumorosità e le emissioni dei gas di scarico.

La testata nord della galleria è costituita da un cappio per l'inversione della marcia, con al centro un'area verde a copertura del parcheggio interrato multipiano, in parte al servizio dei residenti e in parte dei non

residenti. L'asse è dotato di un raccordo a cielo aperto per l'autostazione pullman, da realizzarsi su un'esistente area-piazzale verso via delle Cartiere, da schermare adeguatamente con essenze di medio e alto fusto. La dislocazione dell'autostazione nell'interno consente la liberazione del piazzale a mare, inadeguato, insufficiente e devastato dall'ingombrante presenza dei pullman. Ovunque possibile le pavimentazioni per il transito e la sosta dei mezzi su gomma saranno realizzati con elementi permeabili.

Ove, benchè improbabilmente e comunque in tempi assai lunghi, la tangenziale in roccia dovesse essere realizzata secondo lo schema del PUT e del PTCP, l'integrazione delle due opere potrebbe configurare un sistema complessivo mobilità/sosta di grande respiro, costituito:

- a) da un tracciato (la tangenziale in roccia) di rilevanza sovracomunale, in grado di dirottare verso l'interno tutto il traffico che impegna la SS 163 per il lungo tratto che va da Castiglione (Ravello) all'albergo Santa Caterina (entrambi gli imbocchi andranno individuati con maggior precisione);
- b) da un tracciato di portata locale (la galleria Cieco - Valle dei Mulini), in grado di decongestionare il solo asse viario del capoluogo di Amalfi.

Ma l'asse Cieco – Mulini potrebbe anche rappresentare, ove lo si volesse, il ramo occidentale della tangenziale in roccia, come una variante del tracciato indicativamente riportato nel PUT e nel PTCP tutta interna al territorio comunale di Amalfi. In tal caso occorrerà immaginarne il proseguimento, con il ramo orientale, verso Castiglione di Ravello; la realizzazione dell'opera potrebbe essere graduata mediante stralci funzionali: la normativa vigente per le strade in galleria prescrive infatti canne separate per ciascun senso di marcia. In una prima fase si potrebbe realizzare una sola canna, con sezione a terra di 6 metri, per l'uso a senso unico alternato con semaforo e sbarra ai due imbocchi. Tale manufatto potrebbe rimanere definitivo oppure essere affiancato, nel tempo, dalla seconda canna per il prolungamento della galleria e la realizzazione completa della tangenziale in roccia.

Il recapito a monte, articolato nella maniera descritta, consente l'accessibilità diretta al sistema polifunzionale attrattore delle antiche cartiere, dal quale si dipartono, verso nord, il collegamento con la sentieristica che si dirama nelle aree di pregio naturalistico e, verso sud, la spina longitudinale del centro storico.

Quanto al rapporto del tracciato con la **Pianificazione sovraordinata**:

- **PUT.** Il sistema di testata a nord dell'asse in galleria, compresa l'autostazione pullman, è compreso nella **ZT 4 (Riqualificazione insediativa e ambientale di 1° grado)**; l'imbocco a sud è compreso nella **ZT 1b**. Per le normative delle due zone si rinvia al precedente § II.2.
- **Piano stralcio di Bacino.** La testata a nord rientra nell'area a Suscettibilità di colata, coincidente con le fasce sui due lati dell'asse centrale del capoluogo; nel grado di rischio da colata molto elevato; è prossima ad un'area a pericolosità da frana **P2** (media); rientra nel grado di rischio da frana **R4** (molto elevato).

La testata a sud rientra nel grado di pericolosità da frana **P4** (molto elevata); lambisce un'area con grado di rischio da frana **R4** (molto elevato);

Come si è già detto, la realizzazione dell'opera è subordinata alla prioritaria e pregiudiziale messa in sicurezza dal rischio; nel merito va considerato che le testate stesse della galleria, se adeguatamente progettate, possono collaborare al consolidamento per i soprastanti costoni.

Va evidenziato che la galleria Cieco – Mulinipuo' assumere una funzione di rilievo come via di fuga dal capoluogo e dalla valle in caso di emergenza, ponendosi come alternativa ad una pericolosa discesa in massa verso il tratto centrale della statale costiera.

Infine, la liberazione del lungomare dalle auto private può contare sul sistema dei parcheggi costituito dall'esistente silo Luna rossa, dal parcheggio multipiano da realizzare gradualmente nell'autostazione SITA e nell'eventuale ulteriore parcheggio accessibile dal piazzale dei Protontini.

Il vertice settentrionale del capoluogo assume un ruolo fondamentale nella configurazione del nuovo sistema della mobilità, ma anche della complessiva funzionalità dell'organismo urbano. La sua importanza non è limitata al capoluogo: al ruolo di testata della galleria proveniente dalla località Cieco si aggiunge quello derivante dal collegamento con la frazione di Pogerola, necessario come alternativa alla lunga e tortuosa strada che collega il capoluogo con la frazione, sita a 300 m s.l.m. Tale collegamento faciliterebbe anche l'accessibilità del polifunzionale da realizzarsi nell'ex ospedale.

Come già detto, il collegamento dovrà essere oggetto di un attento studio di fattibilità che interessi il possibile tipo di vettore (scala mobile o funivia), la sicurezza della fascia di suolo interessata e in generale l'impatto ambientale anche dal punto di vista visivo.

Naturalmente il progetto resta subordinato alla prioritaria e pregiudiziale messa in sicurezza del sito, alla redazione dello studio di fattibilità e all'esame delle Autorità, Enti ed Uffici competenti.

Il porto è inadeguato e così le aree immediatamente a monte, mentre la mancanza delle connesse aree per la sosta scoraggia ormai i turisti e i visitatori che non sono più disposti a comprendere come mai un luogo di rinomanza internazionale non debba adeguarsi agli standard di qualità e di dotazioni di cui dispongono siti di valore ben più modesto.

La complessiva riorganizzazione del porto deve comprenderne la razionalizzazione e il miglioramento della sicurezza. Il progetto specifico dovrà seguire un iter di approvazione presumibilmente complesso; motivo per il quale il PUC non va oltre un'indicazione di carattere generale. Andrà considerato che l'attuale molo di sopraflutto è insufficiente per l'efficace protezione del bacino portuale dalle correnti dominanti del paraggio; così come è possibile immaginare la separazione del porto passeggeri (aliscafi e metrò del mare) dalla darsena per la nautica da diporto; la riqualificazione del fronte a mare col ridisegno dei tre volumi su area demaniale, da inserire meglio nella visuale prospettica da mare; la riorganizzazione del sistema della sosta, contando sul parcheggio (eventualmente potenziato con livelli interrati) in corrispondenza del piazzale dei Protontini in funzione della pedonalizzazione del lungomare dei Cavalieri. A tal fine è previsto il percorso carrabile a monte – riportato negli elaborati del PUC - per l'accesso al parcheggio sul molo di sopraflutto. Andrebbe anche predisposto un sistema di sicurezza marittima per l'accoglienza dei crocieristi.

E' prevista, tra l'altro, la destinazione del volume interno alla c.d. Pineta, di depositi e locali per la movimentazione delle merci, dei quali le imprese portuali avvertono da tempo la necessità.

L'area portuale potrebbe comprendere un'elisupeficie per le emergenze, previa verifica della compatibilità paesaggistica ed ambientale della specifica localizzazione di tale impianto.³

Vanno potenziate le "vie del mare" e in generale i servizi di linea (auspicabilmente anche con la promozione di taxi collettivi del mare per escursioni lungo il litorale della costiera) nel quadro di una riorganizzazione dell'intero sistema portuale che attribuisca con chiarezza ai singoli scali del Tirreno meridionale ruoli e funzioni nel rispetto di una gerarchia anche in connessione col sistema della mobilità terrestre.

Particolare attenzione deve essere dedicata alla tutela idrogeologica e alla difesa dei suoli interessati, data la delicatezza delle aree costiere quali luoghi del complesso equilibrio dinamico terra-mare.

Va migliorato anche l'impatto visivo degli stabilimenti balneari, con la riorganizzazione delle attività commerciali, ricreative e di ristorazione della fascia a mare e la razionalizzazione del sistema dei servizi per la diportistica.

Anche in questo caso, la procedura costituita dall'Accordo di programma mediante Conferenza di servizi, motivata dall'evidente interesse pubblico degli interventi, è indispensabile data la complessità degli elementi progettuali, che prefigurano un sistema integrato e organico di azioni volto a dotare Amalfi di un'area portuale adeguata al rilievo turistico, culturale e paesistico della località.

Il ricorso all'Accordo di programma è necessario per l'incompatibilità del progetto di riqualificazione complessiva del porto e delle aree del fronte a mare con la normativa della ZT 1b del PUT, secondo la quale, ad esempio, gli inadeguati volumi sulla fascia demaniale dovrebbero essere esclusivamente sottoposti a manutenzione ordinaria, permanendo così nella loro inadeguatezza edilizia e funzionale anche in relazione al contesto. Mentre nessun intervento sarebbe possibile al fini della riorganizzazione e dell'adeguamento dei servizi di un polo di grande rilievo nel sistema della mobilità non solo locale ma dell'intero golfo di Salerno e di un'area di primo impatto dal mare per gli utenti di qualsiasi tipo e per i turisti.

I valloni e i sentieri rappresentano un patrimonio ambientale di grande valore paesistico e storico-culturale della costiera amalfitana. Il loro recupero e la loro valorizzazione può integrare la percorribilità pedonale del centro storico in un sistema unitario che consenta la fruizione integrata dell'ambiente naturale e di quello antropizzato a vantaggio del turismo escursionistico. La presenza dei corsi d'acqua nei valloni ha consentito nei secoli di sfruttarne l'energia mediante i mulini, ai quali era strettamente connessa la tradizionale lavorazione artigianale della carta. Sotto questo aspetto, grande rilevanza assume nel territorio amalfitano la valle del Canneto tra Amalfi e Scala, che si estende per circa 18.000 mq e che è parte del più vasto complesso comprendente: la valle del Dragone (6.000 mq) tra Atrani e Ravello; la valle del Reginna Minor (12.000 mq) tra Minori e Ravello; la valle del Reginna Maior (11.000 mq) tra Maiori e Tramonti; la valle del

³Per soddisfare le esigenze sintetizzate fu avviata una procedura concordata sulla base del progetto di Riqualificazione del waterfront e del porto turistico di Amalfi – Project financing ex art. 37 bis e seguenti Legge 109/94 e ss. mm. e ii.. La deliberazione della G.M. n. 121 del 26.6.2008, contenente il Documento conclusivo di sintesi, impegnava il Consorzio Promotore a rivedere il progetto preliminare, da sottoporre successivamente alla Conferenza di servizi.

Bonea (3.000 mq) tra Vietri sul Mare e Cava de' Tirreni, quest'ultima storico percorso dei monaci che dalla Badia raggiungevano la darsena di Fuenti.⁴

La tavola di piano che riporta il Sistema della mobilità mostra numerosi sentieri e la viabilità minore quale risorsa aggiuntiva per il godimento dei valori ambientali nelle aree del c.d. territorio aperto. Si tratta di un patrimonio da mantenere, migliorare e valorizzare, anche con l'attrezzaggio di piccoli punti di sosta, per far fronte alla crescente domanda del turismo sportivo.

⁴ A ciascuna di queste valli il Progetto Waterpower attribuisce destinazioni connesse all'entità delle preesistenze mediante il recupero e l'idonea destinazione d'uso dei volumi storici presenti con interventi coordinati alle scale tecnologica, architettonica, paesaggistica e urbanistica: la potenza dell'acqua (valle del Canneto); la cittadella dei musicisti (valle del Dragone); il borgo del Grand Tour (valle del Regina Minor); la via del gusto (valle del Regina Maior) ed il percorso dei monaci della Badia (valle del Bonea). Il protocollo Waterpower è nato da un'iniziativa spontanea della società locale e si è sviluppato sulla base del confronto e del continuo approfondimento durante cinque anni di incontri con i cittadini e le Istituzioni. Il *masterplan* coordina 35 progetti in 9 Comuni (Amalfi, Atrani, Cava de' Tirreni, Maiori, Minori, Ravello, Scala, Vietri sul Mare, Tramonti) per la riqualificazione ed il riuso a fini turistico-culturali degli opifici dismessi quali tessere architettoniche inserite nel mosaico paesaggistico di 5 valli fluviali per alcuni tratti ancora incontaminate.

Il progetto, presentato in anteprima con la mostra-installazione al Ravello Festival 2009, si propone di evitare la museificazione; affronta in modo sistematico, dal punto di vista programmatico, imprenditoriale ed architettonico, il recupero di circa 50.000 mq di superficie coperta (cartiere, ferriere, pastifici e mulini risalenti anche al XIII secolo), di molti ettari di antichi terrazzamenti con i muri a secco e di oltre 10 chilometri di canalizzazioni con cisterne, vasche, pozzi di caduta e macchine idrauliche che narrano secoli di sapiente utilizzo del "potere dell'acqua".

Il progetto è stato premiato alla prima edizione degli *Holcim Awards*: la giuria ne ha riconosciuto il contributo etico e la "lezione globale di fusione tra conservazione e innovazione" ed ha assegnato al team di progettisti il prestigioso riconoscimento mondiale dedicato allo sviluppo sostenibile.

3.1.3 Descrizione del settore “Attività antropiche”

Agricoltura

Per il tema agricoltura si fa riferimento alla relazione dello studio agronomico.

Popolazione, Industria e commercio, turismo

Per il tema popolazione, industria e commercio si fa riferimento alla relazione del PUC.

3.1.4 Descrizione del settore “Fattori di interferenza”

Rumore

Per il fattore di interferenza “Rumore” si riporta la normativa di riferimento:

NORMATIVA EUROPEA: INQUINAMENTO ACUSTICO

Atto normativo	Obiettivi
<p>Direttive 70/157/CEE del 06/02/70 e 99/101/CE del 12/12/99</p> <p><i>Concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri circa il livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore</i></p>	<p>Le direttive perseguono l'obiettivo di omogeneizzare le legislazioni degli stati membri circa il livello sonoro ammissibile e il mantenimento di efficienza dei dispositivi di scappamento dei veicoli a motore.</p>
<p>Direttiva 80/51/CEE del 20/12/79 modificata dalla Direttiva 83/206/CEE del 21/04/83 e Direttiva 89/629/CEE del 4/12/89</p> <p><i>Concernenti la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici civili e a reazione</i></p>	<p>L'obiettivo della direttive è di stabilire norme rigorose per la limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione.</p>
<p>Direttiva 2000/14/CE dell'8/05/00</p> <p><i>Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto</i></p>	<p>L'obiettivo della direttiva è di disciplinare i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone che l'ambiente</p>
<p>Direttiva 2002/30/CE del 26/03/02</p> <p><i>Norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità</i></p>	<p>Gli obiettivi perseguiti dalla direttiva sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) stabilire norme comunitarie intese ad agevolare l'adozione di restrizioni operative coerenti a livello degli aeroporti, allo scopo di limitare o ridurre il numero delle persone colpite dagli effetti nocivi del rumore prodotto dagli aeromobili; b) istituire un quadro che salvaguardi le esigenze del mercato interno; c) promuovere uno sviluppo delle capacità aeroportuali che rispetti l'ambiente; d) favorire il raggiungimento di obiettivi definiti di riduzione dell'inquinamento acustico a livello dei singoli aeroporti; e) consentire la scelta fra le varie misure disponibili allo scopo di conseguire il massimo beneficio ambientale al minor costo.
<p>Direttiva 2002/49/CE del 25/06/02</p> <p><i>Determinazione e gestione del rumore ambientale</i></p>	<p>La Direttiva persegue l'obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione delle persone al rumore mediante una mappatura acustica del territorio da realizzare sulla base di metodi comuni, sull'informazione del pubblico e sull'attuazione di piani di azione a livello locale.</p>
<p>Direttiva 2003/10/CE del 06/02/03 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)</p>	<p>La direttiva stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e sicurezza che derivano, o possono derivare, dall'esposizione al rumore e, segnatamente, contro il rischio per l'udito.</p>

NORMATIVA NAZIONALE: INQUINAMENTO ACUSTICO

Atto normativo	Obiettivi

<p>D.P.C.M. del 01/03/91</p> <p><i>Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno</i></p>	<p>Obiettivo del Decreto è la fissazione di valori limite per le emissioni di rumore in ambiente esterno e in ambiente abitativo.</p>
<p>Legge n. 447 del 26/10/95</p> <p><i>Legge quadro sull'inquinamento acustico</i></p>	<p>Obiettivo della legge è di definire i principi fondamentali per la tutela dall'inquinamento acustico dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo, fissando delle soglie massime di emissione di rumore.</p>
<p>D.P.R. n. 496 del 11/12/97</p> <p><i>Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili</i></p>	<p>Il decreto fissa le modalità per il contenimento e l'abbattimento del rumore prodotto dagli aeromobili civili nelle attività aeroportuali</p>
<p>D.P.R. n. 459 del 18/11/98</p> <p><i>Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.</i></p>	<p>Il presente stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari.</p>
<p>D.M. del 03/12/99</p> <p><i>Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti.</i></p>	<p>Il DM detta le procedure da attivare negli aeroporti per contenere l'inquinamento acustico e individuare le zone di rispetto.</p>
<p>D.P.R. n. 476 del 09/11/99</p> <p><i>Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n.496, concernente il divieto di voli notturni.</i></p>	<p>Si tratta di un regolamento che pone il divieto del transito aereo notturno con la finalità di contenere l'inquinamento acustico</p>
<p>D.M. del 13/04/00</p> <p><i>Dispositivi di scappamento delle autovetture.</i></p>	<p>Questo DM recepisce la Direttiva 99/101/CE e stabilisce obiettivi di efficienza dei dispositivi antinquinamento dei veicoli.</p>
<p>Decreto Legislativo 262 del 04/09/02</p> <p><i>Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.</i></p>	<p>Il decreto dà attuazione alla Direttiva 2000/14/Ce al fine di disciplinare i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone che l'ambiente.</p>
<p>DPR n. 142 del 30/03/04</p> <p><i>Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.</i></p>	<p>Il decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali.</p>
<p>Decreto Legislativo n. 13 del 17/01/05</p> <p><i>Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari.</i></p>	<p>Il decreto ha l'obiettivo di dare attuazione alla direttiva 2002/30/CE.</p>
<p>Decreto Legislativo n. 194 del 19/08/05</p> <p><i>Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU n. 222 del 23-9-2005)</i></p> <p><i>Testo coordinato del Decreto-Legge n. 194 del 19 agosto 2005 (G.U. n. 239 del 13/10/2005)</i></p>	<p>Il decreto ha l'obiettivo di dare attuazione alla direttiva 2002/49/CE.</p>

NORMATIVA REGIONALE: INQUINAMENTO ACUSTICO

Atto normativo	Obiettivi
<p>Delibera G.R. n. 8758 del 29/12/95</p> <p><i>Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio in attuazione dell'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.</i></p>	<p>La delibera definisce le linee guida per la zonizzazione acustica del territorio in attuazione.</p>
<p>Deliberazione n. 1537 del 24/04/03 <i>procedure regionali per il riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dall'art. 2, commi 6 e 7, della Legge 447/95 e DPCM 31/3/98.</i></p>	<p>Obiettivo della delibera è di individuare le procedure di riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale.</p> <p>A settembre 2003, sono state anche pubblicate le Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica che rappresentano uno strumento tecnico di indirizzo per la classificazione acustica dei territori comunali.</p>
<p>DECRETO 13/02/06</p> <p><i>Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica.</i></p>	<p>Il decreto stabilisce le modalità per il Riconoscimento di organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica.</p>

L'inquinamento acustico provocato dalle attività umane (traffico, industrie, attività ricreative) costituisce uno dei principali problemi ambientali sul territorio regionale.

In Regione Campania l'inquinamento acustico è materia di competenza dell'Assessorato all'Ambiente.

Con deliberazione n. 1537 del 24 aprile 2003 dell'Area Generale di Coordinamento Ecologia, Tutela Ambiente, sono state avviate le procedure regionali per il riconoscimento della figura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo quanto richiesto dall'art. 2, commi 6 e 7, della Legge 447/95 e DPCM 31/3/98.

Successivamente, nel settembre 2003, sono state pubblicate le Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica (D.G.R. n. 2436 del 01.08.2003 pubblicato sul BURC n. 41 del 15.09.2003) che rappresentano uno strumento tecnico di indirizzo per la classificazione acustica dei territori comunali.

In esse è specificato che lo scopo della zonizzazione acustica, come strumento di governo del territorio, è quello di disciplinare e regolamentare le modalità di sviluppo delle attività antropiche, rispettando la legislazione vigente in materia di gestione del rumore ambientale.

Ai comuni viene affidato la competenza di classificare obbligatoriamente i propri territori in classi di destinazione d'uso.

Allo scopo di individuare le aree e le popolazioni esposte a livelli acustici superiori ai limiti di legge, una volta redatta e approvata la zonizzazione acustica, dovranno essere effettuate le verifiche strumentali necessarie alla predisposizione di mappe acustiche e di specifici piani di intervento per la gestione del rumore ambientale e, ove necessario, per la sua riduzione.

Gli indicatori ambientali proposti da Arpac e ISPRA sono stati riportati nell'analisi del tema "Modelli insediativi".

Si rimanda al piano di zonizzazione acustica per la verifica delle compatibilità con le scelte di piano.

Energia

Per il fattore di interferenza "Energia" si riporta la normativa di riferimento:

NORMATIVA EUROPEA: ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO

<p>Direttiva 2001/77/CE sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili</p>	<p>La presente direttiva mira a promuovere un maggior contributo, delle fonti energetiche rinnovabili (F.E.R.), alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno e a creare le basi per un futuro quadro comunitario in materia. Le fonti energetiche rinnovabili contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile, possono creare occupazione locale, avere un positivo impatto sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere un più rapido conseguimento degli obiettivi di Kyoto.</p> <p>Gli stati membri adottano misure atte a promuovere l'aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili perseguendo gli obiettivi indicativi nazionali per il 2010 riportati in apposita tabella, che prevedono una quota del 22,1% di elettricità prodotta da F.E.R. sul consumo totale della Comunità. Gli obiettivi indicativi nazionali saranno rimodulati ogni 2 anni e compatibili con gli impegni nazionali assunti nell'ambito degli impegni sui cambiamenti climatici sottoscritti dalla Comunità ai sensi del protocollo di Kyoto.</p> <p>Per quanto riguarda l'Italia, la direttiva prevede un incremento dell'energia elettrica da fonte rinnovabile al 25%, contro l'attuale 16%. L'Italia ha dichiarato che il 22% potrebbe essere una cifra realistica nell'ipotesi che nel 2010 il consumo interno lordo di elettricità ammonti a 340 TWh. Tale percentuale deriva dall'ipotesi che la produzione interna lorda di elettricità a partire da fonti energetiche rinnovabili rappresenterà, nel 2010, fino a 75 TWh (come previsto nel Libro Bianco per la valorizzazione delle fonti rinnovabili in Italia), cifra che comprende anche l'apporto della parte non biodegradabile dei rifiuti urbani e industriali utilizzati in conformità della normativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti.</p> <p>Gli Stati membri dovranno fare in modo che l'origine dell'elettricità prodotta da FER sia garantita secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. La garanzia d'origine deve specificare la fonte energetica utilizzata, luoghi e date di produzione e, nel caso delle centrali idroelettriche, indicare la capacità. Tali garanzie di origine devono essere reciprocamente riconosciute dagli Stati Membri.</p> <p>La Direttiva prevede la pubblicazione con cadenza quinquennale e biennale da parte degli Stati membri di diverse relazioni concernenti l'aggiornamento per i successivi 10 anni degli obiettivi indicativi nazionali, analisi del raggiungimento di tali obiettivi, valutazioni sull'attuale quadro legislativo e regolamentare e una relazione di sintesi sull'attuazione della presente direttiva.</p>
<p>Direttiva 2002/91/CE sull'uso razionale dell'energia negli edifici</p>	<p>L'obiettivo della presente direttiva è promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi.</p> <p>Le disposizioni in essa contenute riguardano:</p> <ol style="list-style-type: none"> il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici; l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione; l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni; la certificazione energetica degli edifici; l'ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'aria negli edifici, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie abbiano più di quindici anni. <p>Si stima che l'applicazione della direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia comporterà un risparmio stimato in circa 40 Mtep entro il 2020.</p>

<p>Direttiva 2003/30/CE sui biocarburanti</p>	<p>La direttiva 2003/30/CE ha l'obiettivo di promuovere l'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti, al fine di contribuire al raggiungimento di obiettivi quali il rispetto degli impegni in materia di cambiamenti climatici, contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento rispettando l'ambiente e promuovere le fonti di energia rinnovabili. La promozione dell'uso di biocarburanti potrebbe inoltre creare nuove opportunità di sviluppo rurale sostenibile in una politica agricola comune più orientata sul mercato.</p> <p>La direttiva è stata approvata l'8 maggio 2003 e impone agli Stati membri di predisporre le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 31 dicembre 2004.</p> <p>Gli Stati membri avevano l'obbligo implementare politiche affinché entro la fine del 2005 la percentuale di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili immessa nei rispettivi mercati superasse la quota del 2% in riferimento al tenore energetico di tutta la benzina ed il diesel immessi sul mercato durante il medesimo anno. A fine 2010, detta percentuale deve raggiungere la soglia del 5,75%.</p> <p>Gli Stati possono promuovere innanzitutto quei biocarburanti che presentano un bilancio ecologico economicamente molto efficiente, tenendo al contempo conto della competitività e della sicurezza dell'approvvigionamento.</p> <p>Gli Stati devono informare i consumatori relativamente alla disponibilità dei biocombustibili, promuovere una specifica etichettatura nei punti vendita, comunicare alla Commissione Europea le misure adottate a sostegno dei biocarburanti, nonché i dati relativi alle vendite dei diversi tipi di combustibili da trazione.</p>
<p>Direttiva 2003/87/EC sull'Emission Trading</p>	<p>La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità Europea, al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica. Il sistema può essere sintetizzato nei seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il campo di applicazione della direttiva è esteso alle attività ed ai gas elencati nell'allegato I della direttiva; in particolare alle emissioni di anidride carbonica provenienti da attività di combustione energetica, produzione e trasformazione dei metalli ferrosi, lavorazione prodotti minerali, produzione di pasta per carta e cartoni. 2. La direttiva prevede un duplice obbligo per gli impianti da essa regolati: la necessità di possedere un permesso all'emissione in atmosfera di gas serra; l'obbligo di rendere alla fine dell'anno un numero di quote d'emissione pari alle emissioni di gas serra rilasciate durante l'anno. 3. Il permesso all'emissione di gas serra viene rilasciato dalle autorità competenti previa verifica da parte delle stesse della capacità dell'operatore dell'impianto di monitorare nel tempo le proprie emissioni di gas serra. 4. Le quote d'emissioni vengono rilasciate dalle autorità competenti all'operatore di ciascun impianto regolato dalla direttiva, sulla base di un piano di allocazione nazionale; ogni quota dà diritto al rilascio di una tonnellata di biossido di carbonio equivalente. 5. Il piano di allocazione nazionale viene redatto in conformità ai criteri previsti dall'allegato III della direttiva stessa; questi ultimi includono coerenza con gli obiettivi di riduzione nazionale, con le previsioni di crescita delle emissioni e con i principi di tutela della concorrenza; il piano di allocazione prevede l'assegnazione di quote a livello d'impianto per periodi di tempo predeterminati. 6. Le quote possono essere vendute o acquistate; tali transazioni possono vedere la partecipazione sia degli operatori degli impianti coperti dalla direttiva, sia di soggetti terzi (es. intermediari, organizzazioni non governative, singoli cittadini); il trasferimento di quote viene registrato nell'ambito di un registro nazionale. 7. La resa delle quote d'emissione è effettuata annualmente dagli operatori degli impianti in numero pari alle emissioni reali degli impianti stessi. 8. Le emissioni reali utilizzate nell'ambito della resa delle quote da parte degli operatori sono il risultato del monitoraggio effettuato dall'operatore stesso e certificato da un soggetto terzo accreditato dalle autorità competenti. 9. La mancata resa di una quota d'emissione prevede una sanzione pecuniaria di 40 euro

	<p>nel periodo 2005-2007 e di 100 euro nei periodo successivi; le emissioni oggetto di sanzione non sono esonerate dall'obbligo di resa di quote.</p>
<p>Direttiva 2004/8/CE sulla cogenerazione</p>	<p>La finalità di questa direttiva è di accrescere l'efficienza energetica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento creando un quadro per la promozione e lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia, basata sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, nel mercato interno, tenendo conto delle specifiche situazioni nazionali, in particolare riguardo alle condizioni climatiche e alle condizioni economiche.</p> <p>La direttiva impone agli Stati membri di predisporre le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 21 febbraio 2006.</p> <p>Al fine di determinare il rendimento della cogenerazione la Commissione ha stabilito i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore. Questi valori verranno aggiornati regolarmente per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e delle variazioni nella distribuzione delle fonti energetiche.</p> <p>Ogni Stato membro è tenuto, per la prima volta entro il 21 febbraio 2007 e successivamente ogni quattro anni, ad effettuare un'analisi del potenziale nazionale per l'attuazione della cogenerazione ad alto rendimento, compresa la micro-generazione ad alto rendimento. Il sostegno pubblico alla promozione della cogenerazione si deve basare sulla domanda di calore utile e sui risparmi di energia primaria, per evitare un aumento della domanda di calore che si tradurrebbe in un aumento dei consumi di combustibile e delle emissioni di CO₂.</p> <p>La direttiva propone, in effetti, di concentrare il sostegno pubblico diretto sull'elettricità prodotta nei piccoli impianti (di capacità inferiore a 50 MWe). Anche i grandi impianti potranno usufruire di aiuti, ma solo per la produzione di elettricità corrispondente ai primi 50 MWe per evitare che beneficino di sovvenzioni eccessive.</p> <p>Infine, per eliminare ogni possibile ambiguità derivante dalle attuali definizioni e rafforzare la trasparenza e coerenza del mercato interno dell'energia, la proposta della Commissione richiama l'attenzione sulla necessità di una definizione comune di cogenerazione e prevede un metodo flessibile per determinare la cogenerazione ad alto rendimento.</p>
<p>Direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia</p>	<p>La Direttiva interessa tutte le apparecchiature che consumano energia, da quella elettrica a quella fossile. Lo scopo della direttiva è promuovere un quadro per l'integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione delle apparecchiature.</p> <p>Si presenta come una direttiva quadro, che lascia a direttive specifiche il trattare le singole categorie di prodotto. Una misura di implementazione potrà contenere requisiti specifici di prodotto, requisiti generici o un mix delle due tipologie.</p> <p>I requisiti specifici di prodotto sono dei valori limite su alcuni parametri ambientali significativi come ad esempio l'efficienza energetica, il consumo di acqua, ecc. I requisiti generici sono requisiti che riguardano le prestazioni ambientali del prodotto nel suo complesso, senza fissare valori limite.</p> <p>I requisiti di ecodesign verranno stabiliti da un Comitato di Regolamentazione, sulla base di studi tecnico-economici. Questa direttiva implica la Marcatura CE dei prodotti e introduce l'uso obbligatorio di metodologie LCT (Life Cycle Thinking).</p>
<p>Direttiva 2006/32/CE sull'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici</p>	<p>Obiettivi generali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Gli Stati membri mirano a conseguire un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico pari al 9% al nono anno di applicazione di questa direttiva 2 Ogni Stato membro stabilisce un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico in conformità con la metodologia dettata dall'allegato 1 ed un obiettivo intermedio realistico per il terzo anno di applicazione della presente direttiva e fornisce un resoconto della strategia da attuare 3 Ogni stato membro elabora misure di efficientizzazione energetica e specifici programmi 4 Ogni stato membro affida ad autorità o agenzie il potere di controllo generale sul processo e la responsabilità di supervisionarlo. 5 La commissione si riserva la possibilità, dopo tre anni di applicazione di tale direttiva, la

	<p>possibilità di ulteriori sviluppi all'approccio del mercato legato all'efficientizzazione energetica.</p> <p>Obiettivi specifici per il settore pubblico</p> <p>1 Gli Stati membri assicurano:</p> <ul style="list-style-type: none">• che il settore pubblico svolga un ruolo esemplare nell'ambito della presente direttiva• che comunichi le buone pratiche messe in atto• che prenda una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica generando il maggior risparmio energetico nel minor lasso di tempo• lo scambio delle prassi tra gli enti del settore pubblico <p>2 Gli Stati membri affidano ad organismi la responsabilità amministrativa e gestionale di quanto riportato al punto 1.</p> <p>Definiti gli obiettivi, al capo III vengono delineati i meccanismi di promozione dell'efficienza degli usi finali dell'energia e dei servizi energetici, regolamentando:</p> <ul style="list-style-type: none">a. I distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione e le società di vendita di energia al dettaglio;b. I sistemi di qualificazione, accreditamento e certificazione;c. Gli strumenti finanziari per il risparmio energetico e i fondi e meccanismi di finanziamento;d. Tariffe per l'efficienza energetica e per l'energia in rete;e. Le diagnosi energetiche;f. La misurazione e fatturazione dei consumi.
--	--

NORMATIVA NAZIONALE: ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO

<p>Delibera CIPE del 19/11/98 n.137</p> <p><i>"Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra"</i></p>	<p>L'Italia ha recepito il Protocollo di Kyoto impegnandosi ad una riduzione del 6,5% rispetto al 1990, tra il 2008 e il 2012. Questo implicherà, stando alle stime di crescita economica e consumi energetici previste, una riduzione "reale", variabile tra il 20 e il 35% equivalente a circa 100 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente rispetto allo scenario tendenziale. Il CIPE ha individuato le linee guida per mantenere fede agli impegni assunti nel dicembre 1997 a Kyoto: riduzione del 6,5% dei gas serra rispetto ai livelli del 1990, stimata in circa 100 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente rispetto allo scenario tendenziale al 2010. Le linee guida individuano sei azioni prioritarie (si veda schema seguente) che porteranno a raggiungere l'obiettivo finale, previsto per il 2008-2012, e gli obiettivi intermedi previsti per il 2003 e il 2006.</p> <p>Entro giugno 1999 sono state definite le misure in favore delle imprese che hanno deciso di aderire volontariamente ai programmi di cooperazione internazionale nell'ambito dei meccanismi del protocollo di Kyoto.</p> <table border="1" data-bbox="678 705 1453 1816"> <thead> <tr> <th data-bbox="678 705 893 851">Obiettivi</th> <th data-bbox="893 705 1308 851">Azioni</th> <th data-bbox="1308 705 1453 851">Obiettivo di riduzione (MtCO2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="678 851 893 996">1. Aumento di efficienza del sistema elettrico</td> <td data-bbox="893 851 1308 996">Gli impianti a bassa efficienza potranno essere ri-autorizzati solo se adotteranno tecnologie a basso impatto ambientale. Un apporto significativo in termini di efficienza verrà conferito dal processo di liberalizzazione del mercato elettrico.</td> <td data-bbox="1308 851 1453 996">-20/23</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 996 893 1276">2. Riduzione dei consumi energetici nel settore dei trasporti</td> <td data-bbox="893 996 1308 1276">Diffusione dei biocarburanti Controllo del traffico urbano Dotazione di autoveicoli elettrici per la Pubblica Amministrazione e le aziende di trasporto pubblico Sostituzione del parco auto veicolare Aumento del trasporto di massa e merci su vie ferrate.</td> <td data-bbox="1308 996 1453 1276">-18/21</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 1276 893 1400">3. Produzione di energia da fonti rinnovabili</td> <td data-bbox="893 1276 1308 1400">Molto importante in termini ambientali e occupazionali, il campo delle energie rinnovabili dovrà puntare soprattutto sull'eolico, le biomasse e il solare termico.</td> <td data-bbox="1308 1276 1453 1400">-18/20</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 1400 893 1568">4. Riduzione dei consumi energetici nei settori industriale/ abitativo/ terziario</td> <td data-bbox="893 1400 1308 1568"> <ul style="list-style-type: none"> • Aumento della penetrazione di gas naturale negli usi civili e industriali • Promozione di accordi volontari per l'efficienza energetica nelle produzioni industriali • Risparmio energetico (da consumi elettrici e termici) </td> <td data-bbox="1308 1400 1453 1568">-24/29</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 1568 893 1668">5. Riduzione delle emissioni nei settori non energetici</td> <td data-bbox="893 1568 1308 1668">Miglioramento tecnologico e risparmio energetico nell'industria chimica, la zootecnia e la gestione dei rifiuti</td> <td data-bbox="1308 1568 1453 1668">-15/19</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 1668 893 1769">6. Assorbimento delle emissioni di carbonio dalle foreste</td> <td data-bbox="893 1668 1308 1769">Recupero boschivo di vaste aree degradate o abbandonate, soprattutto nella dorsale appenninica</td> <td data-bbox="1308 1668 1453 1769">-0,7</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 1769 893 1816">TOTALE</td> <td data-bbox="893 1769 1308 1816"></td> <td data-bbox="1308 1769 1453 1816">-95/112</td> </tr> </tbody> </table>	Obiettivi	Azioni	Obiettivo di riduzione (MtCO2)	1. Aumento di efficienza del sistema elettrico	Gli impianti a bassa efficienza potranno essere ri-autorizzati solo se adotteranno tecnologie a basso impatto ambientale. Un apporto significativo in termini di efficienza verrà conferito dal processo di liberalizzazione del mercato elettrico.	-20/23	2. Riduzione dei consumi energetici nel settore dei trasporti	Diffusione dei biocarburanti Controllo del traffico urbano Dotazione di autoveicoli elettrici per la Pubblica Amministrazione e le aziende di trasporto pubblico Sostituzione del parco auto veicolare Aumento del trasporto di massa e merci su vie ferrate.	-18/21	3. Produzione di energia da fonti rinnovabili	Molto importante in termini ambientali e occupazionali, il campo delle energie rinnovabili dovrà puntare soprattutto sull'eolico, le biomasse e il solare termico.	-18/20	4. Riduzione dei consumi energetici nei settori industriale/ abitativo/ terziario	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento della penetrazione di gas naturale negli usi civili e industriali • Promozione di accordi volontari per l'efficienza energetica nelle produzioni industriali • Risparmio energetico (da consumi elettrici e termici) 	-24/29	5. Riduzione delle emissioni nei settori non energetici	Miglioramento tecnologico e risparmio energetico nell'industria chimica, la zootecnia e la gestione dei rifiuti	-15/19	6. Assorbimento delle emissioni di carbonio dalle foreste	Recupero boschivo di vaste aree degradate o abbandonate, soprattutto nella dorsale appenninica	-0,7	TOTALE		-95/112
Obiettivi	Azioni	Obiettivo di riduzione (MtCO2)																							
1. Aumento di efficienza del sistema elettrico	Gli impianti a bassa efficienza potranno essere ri-autorizzati solo se adotteranno tecnologie a basso impatto ambientale. Un apporto significativo in termini di efficienza verrà conferito dal processo di liberalizzazione del mercato elettrico.	-20/23																							
2. Riduzione dei consumi energetici nel settore dei trasporti	Diffusione dei biocarburanti Controllo del traffico urbano Dotazione di autoveicoli elettrici per la Pubblica Amministrazione e le aziende di trasporto pubblico Sostituzione del parco auto veicolare Aumento del trasporto di massa e merci su vie ferrate.	-18/21																							
3. Produzione di energia da fonti rinnovabili	Molto importante in termini ambientali e occupazionali, il campo delle energie rinnovabili dovrà puntare soprattutto sull'eolico, le biomasse e il solare termico.	-18/20																							
4. Riduzione dei consumi energetici nei settori industriale/ abitativo/ terziario	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento della penetrazione di gas naturale negli usi civili e industriali • Promozione di accordi volontari per l'efficienza energetica nelle produzioni industriali • Risparmio energetico (da consumi elettrici e termici) 	-24/29																							
5. Riduzione delle emissioni nei settori non energetici	Miglioramento tecnologico e risparmio energetico nell'industria chimica, la zootecnia e la gestione dei rifiuti	-15/19																							
6. Assorbimento delle emissioni di carbonio dalle foreste	Recupero boschivo di vaste aree degradate o abbandonate, soprattutto nella dorsale appenninica	-0,7																							
TOTALE		-95/112																							

<p>Delibera CIPE del 19/12/02, n.123</p> <p><i>"Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra"</i></p>	<p>Con la ratifica da parte dell'Italia, il primo di giugno del 2002, del protocollo di Kyoto, le misure di riduzione delle emissioni dei gas di serra definite nella delibera CIPE del 19/11/98 n. 137 vengono riviste con una nuova delibera CIPE ("Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra"). Le indicazioni predisposte nella delibera sono riprese nella Terza Comunicazione Nazionale nell'ambito della convenzione quadro sui cambiamenti climatici. In base ai dati riportati in tale delibera, a partire da un valore complessivo di emissioni di gas di serra del 1990 pari a 521 Mton e del 2000 pari a 546,8 Mton, si prevede un incremento tendenziale al 2010 pari a 579,7 Mton. Tale scenario tendenziale, definito anche scenario a legislazione vigente, viene costruito considerando un incremento medio del PIL pari al 2% e tenendo conto delle misure già avviate o, comunque, decise. L'obiettivo di riduzione delle emissioni per il periodo 2008-2012, pari ad un valore del 6,5% inferiore al valore del 1990, comporta una quantità di emissioni pari a 487,1 Mton. La riduzione delle emissioni risulta, quindi, di circa 93 Mton. Si deve però sottolineare che, rispetto alle ipotesi del 1998, lo scenario tendenziale calcolato nell'ultima delibera già contiene delle azioni che, nel caso precedente, venivano ancora inserite nello scenario obiettivo (nel settore energetico, ad esempio, si riportano azioni di riduzione pari ad oltre 43 Mton). Per raggiungere il nuovo obiettivo viene quindi data enfasi a nuove azioni, tra cui quelle derivanti dai meccanismi flessibili previsti dal protocollo di Kyoto (Emission Trading e Clean Development Mechanism), come pure quelle collegate alle pratiche forestali.</p>
<p>Legge 10/91</p> <p><i>Norme per l'attuazione del PEN in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili</i></p>	<p>La Legge 10, "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che sostituisce la Legge 308/86, nel Titolo I reca norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti di energia.</p> <p>L'art. 4 prescrive l'emanazione di tutta una serie di norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive in merito all'edilizia, all'impiantistica in genere e per i trasporti. Alcune di queste norme non sono mai state emanate.</p> <p>In particolare, il comma 7 dell'art. 4 è rimasto inapplicato. Esso prevedeva l'emanazione di norme idonee a rendere apprezzabile il conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto economicamente rilevanti per la fornitura di beni e servizi per conto della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e delle relative aziende, degli istituti di previdenza e assicurazione.</p> <p>L'art. 5 prescrive alle Regioni ed alle Province autonome la predisposizione di piani energetici regionali relativi all'uso di fonti rinnovabili di energia, precisandone i contenuti di massima. Lo stesso articolo prescrive che i piani regolatori generali dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti prevedano uno specifico piano a livello comunale relativo alle fonti rinnovabili di energia.</p> <p>Con gli artt. 8, 10 e 13 viene delegato alle Regioni e alle Province autonome il sostegno contributivo in conto capitale per l'utilizzo delle fonti rinnovabili in edilizia e in agricoltura, per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario.</p> <p>L'art. 19 introduce la figura professionale del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia per i soggetti che operano nei settori industriali, civile, terziario e dei trasporti (Energy Manager).</p> <p>Il Titolo II fornisce norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici. A tal fine gli edifici pubblici e privati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo i consumi di energia termica ed elettrica in relazione al progresso tecnologico.</p> <p>Nell'art. 26, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile, si introduce il principio della decisione a maggioranza nell'assemblea di condominio per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato. Sempre allo stesso articolo si stabilisce che gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. Un ruolo prioritario per la diffusione delle fonti rinnovabili di energia o assimilate è affidato alla Pubblica Amministrazione, poiché è tenuta a soddisfare il fabbisogno energetico degli edifici di cui è proprietaria ricorrendo alle fonti menzionate, salvo impedimenti di natura tecnica o economica.</p> <p>L'art. 30 relativo alla certificazione energetica degli edifici, in mancanza dei decreti</p>

	<p>applicativi che il M.I.C.A., il Ministero dei Lavori Pubblici e l'ENEA avrebbero dovuto emanare, è rimasto inapplicato. Il certificato energetico in caso di compravendita e locazione dovrebbe essere comunque portato a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporanea di cinque anni.</p> <p>L'art. 31 introduce la figura del terzo responsabile durante l'esercizio degli impianti e introduce altresì l'obbligo per le Province e Comuni con più di 40.000 abitanti ad effettuare controlli e verificando l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione degli impianti termici.</p> <p>L'attuazione della Legge 10/91 è condizionata dall'emanazione di una miriade di decreti, non sempre attuati.</p>
--	--

<p>D.P.R. 26 agosto 1993, n.412/93</p> <p><i>"Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n.10"</i></p>	<p>Uno dei più significativi decreti attuativi della Legge 10/91 è forse il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4/IV della Legge 9 gennaio 1991, n. 10", che è stato poi modificato ed integrato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia", che ha introdotto norme precise sui rendimenti degli impianti termici nonché sulle modalità di controllo e verifica da parte delle Province e dei Comuni.</p> <p>In particolare il suddetto decreto ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • suddiviso il territorio nazionale in sei zone climatiche in funzione dei "gradi giorno" comunali e indipendentemente dall'ubicazione geografica; • stabilito per ogni zona climatica la durata giornaliera di attivazione e il periodo annuale di accensione degli impianti di riscaldamento; • classificato gli edifici in otto categorie a seconda della destinazione d'uso e stabilito per ogni categoria di edifici la temperatura massima interna consentita; ha inoltre stabilito che gli impianti termici nuovi o ristrutturati debbono garantire un rendimento stagionale medio che va calcolato in base alla potenza termica del generatore; • definito i valori limite di rendimento per i generatori di calore ad acqua calda e ad aria calda; • previsto una periodica e annuale manutenzione degli impianti termici.
<p>D.P.R. 15 novembre 1996, n.660</p> <p><i>"Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi"</i></p>	<p>Nell'ambito delle azioni di promozione dell'efficienza energetica, il regolamento determina i requisiti di rendimento applicabili alle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, aventi una potenza nominale pari o superiore a 4 kW e pari o inferiore a 400 kW. I diversi tipi di caldaie devono rispettare i rendimenti utili indicati nell'allegato VI sia a potenza nominale, cioè in funzionamento alla potenza nominale P_n, espressa in chilowatt, per una temperatura media dell'acqua nella caldaia di 70 °C, sia a carico parziale, cioè in funzionamento a carico parziale del 30%, per una temperatura media dell'acqua nella caldaia, diversa a seconda del tipo di caldaia. Le caldaie sono classificate secondo la loro efficienza energetica. Il regolamento definisce, in base alla potenza nominale, 4 classi di rendimento delle caldaie, da 1 a 4 stelle. Le caldaie a 4 stelle hanno i più alti rendimenti di combustione, sia alla potenza termica massima (potenza nominale) sia al 30% della potenza nominale.</p>

<p>D.P.R. 9 marzo 1998, n.107</p> <p><i>"Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici"</i></p>	<p>Il regolamento disciplina l'etichettatura e le informazioni sul prodotto riguardanti il consumo di energia e gli altri dati complementari relativamente ai seguenti tipi di apparecchi domestici, anche se venduti per uso non domestico:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) frigoriferi, congelatori e loro combinazioni; b) lavatrici, essiccatori e loro combinazioni; c) lavastoviglie; d) forni; e) scaldacqua e serbatoi di acqua calda; f) fonti di illuminazione; g) condizionatori d'aria. <p>Le informazioni relative al consumo di energia elettrica, di altre forme di energia, nonché di altre risorse essenziali e le informazioni complementari relative ai suddetti apparecchi sono rese note al consumatore con una scheda e con una etichetta apposta sull'apparecchio domestico offerto in vendita, noleggio o leasing.</p> <p>Il fornitore deve approntare una documentazione tecnica sufficiente a consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la descrizione generale del prodotto; b) i risultati dei calcoli progettuali effettuati; c) i risultati delle prove effettuate anche da pertinenti organismi abilitati conformemente alle disposizioni comunitarie; <p>Il distributore deve corredare gli apparecchi della scheda redatta in lingua italiana e, qualora un apparecchio sia esposto, di apporre l'etichetta, anch'essa in lingua italiana, in una posizione chiaramente visibile. Il presente DPR è stato integrato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 21 settembre 2005.</p>
<p>Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112</p> <p><i>"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59"</i></p>	<p>Il decreto disciplina il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali, nonché eventuali procedure per l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di accertata inattività.</p> <p>Le funzioni, in ambito energetico, che concernono l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per un'articolata programmazione energetica regionale, rimangono comunque di competenza statale. Per quanto riguarda le funzioni amministrative, vengono assegnate allo Stato quelle che assecondano esigenze di politica unitaria e hanno interesse di carattere nazionale o sovregionale. Viceversa, si prevede di delegare agli Enti locali varie funzioni amministrative connesse "al controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione regionale" (art.31), in particolare alla Provincia sono assegnate le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico; • l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da rifiuti nonché da fonti convenzionali, ma in quest'ultimo caso solo con potenza uguale o inferiore a 300 MWt; • il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici. <p>Alla Regione vengono assegnate funzioni con criterio residuale, ovvero tutte quelle non conferite direttamente allo Stato e agli Enti Locali. Il decreto attribuisce espressamente alla Regione il controllo di quasi tutte le forme di incentivazione previste dalla legge 10/91 (artt. 12, 14, 30) e il coordinamento dell'attività degli Enti locali in relazione al contenimento dei consumi di energia degli edifici in attuazione del DPR 412/93, modificato dal DPR 551/99.</p> <p>Il decreto deve essere recepito nei vari ordinamenti delle Regioni con apposite leggi di attuazione, attraverso le quali ripartire ulteriormente le funzioni tra i diversi livelli di</p>

	governo.
<p>Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79</p> <p><i>"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"</i></p>	<p>Tale decreto, noto come decreto "Bersani", riguarda le regole per il mercato dell'energia elettrica.</p> <p>L'atto riguarda, in particolare, la liberalizzazione del mercato elettrico e la disciplina del settore elettrico in Italia.</p> <p>A partire dall'entrata in vigore di tale decreto, infatti, le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico, mentre le attività di trasmissione e distribuzione dell'energia sono date in concessione dallo Stato al gestore della rete, il quale avrà l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta.</p> <p>L'applicazione del decreto è garantita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), il Ministero dell'Industria e il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN). La disciplina delle attività di produzione prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, a nessun soggetto è consentito produrre o importare più del 50% del totale dell'energia elettrica prodotta e importata in Italia.</p> <p>Entro la stessa data l'Enel Spa dovrà cedere non meno di 15.000 MW della propria capacità produttiva.</p> <p>Per quanto riguarda il lato consumo, invece, si prevede l'istituzione di due mercati paralleli: uno "vincolato" e uno "libero". Il primo è costituito dai clienti vincolati, cioè utenti che presentano consumi di energia elettrica al di sotto di una determinata soglia (in particolare nella categoria vengono ricompresi gli utenti domestici). Tali clienti non hanno la capacità né la forza contrattuale, proprio in ragione dei bassi consumi, per stipulare contratti di fornitura direttamente con i produttori spuntando condizioni vantaggiose. Per tutelare i clienti vincolati si è prevista l'istituzione dell'Acquirente Unico, che provvede ai loro fabbisogni rifornendoli attraverso i distributori locali; per i clienti vincolati è assicurata la tariffa unica nazionale che è definita dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Il secondo mercato è costituito dai cosiddetti clienti idonei, cioè utenti che, avendo consumi superiori a determinate soglie, hanno la facoltà di stipulare contratti di fornitura direttamente con produttori, società di distribuzione o grossisti. Per assicurare una necessaria gradualità al mercato, i clienti idonei - qualora lo ritengano opportuno - possono scegliere di essere riforniti dall'Acquirente Unico (e quindi essere soggetti alla tariffa unica nazionale) per un periodo di due anni rinnovabile per una sola volta, dopodiché dovranno necessariamente acquistare l'energia sul mercato libero. Gli operatori grossisti sono società autorizzate a vendere energia sul mercato libero. Ciascun cliente può richiedere offerte di energia a diversi operatori e concordare il prezzo con una libera contrattazione. Un cliente idoneo può quindi scegliere l'operatore da cui acquistare l'energia in base alla convenienza e alle proprie esigenze di flessibilità, arrivando a definire il contratto che meglio si addice alle proprie caratteristiche di consumo. Il grado di apertura del mercato, determinato dai consumi dei clienti idonei, viene fissato abbassando progressivamente le soglie di consumo che determinano la qualifica medesima. Attualmente, solo gli utenti domestici figurano essere clienti vincolati.</p> <p>Sempre dal punto di vista della produzione energetica è importante sottolineare gli aspetti relativi allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili introdotti dallo stesso decreto Bersani secondo il quale, a decorrere dall'anno 2001, gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili, hanno l'obbligo d'immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili, entrati in esercizio o ripotenziati dopo il primo aprile 1999, pari al 2% della suddetta energia elettrica importata o prodotta. Ciò non significa, obbligatoriamente, produrre in proprio la quota necessaria al raggiungimento della percentuale indicata, in quanto gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori o dal gestore della rete di trasmissione nazionale.</p> <p>Il gestore della rete di trasmissione nazionale deve assicurare la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione e fonti nazionali di energia primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al 15% di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata.</p>
<p>Decreto Ministeriale 11 novembre 1999</p> <p><i>"Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia"</i></p>	<p>All'articolo 5 vengono tradotte e maggiormente sviluppate le disposizioni relative alle modalità di produzione e gestione della quota di energia elettrica da fonte rinnovabile,</p>

<p><i>elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1,2,3 dell'articolo 11 del Dlgs 16 marzo 1999, n.79"</i></p>	<p>mediante i cosiddetti "certificati verdi".</p>
<p>Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.164</p> <p><i>"Decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas"</i></p>	<p>Tale decreto, noto come decreto "Letta", coerentemente con il Decreto Legislativo 79/99 sul mercato dell'energia elettrica da il via al processo di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale.</p> <p>Il decreto prevede una maggiore apertura della concorrenza del settore del gas, la regolazione delle attività in cui non è possibile una piena apertura alla concorrenza, la separazione societaria fra le diverse attività di ciascun soggetto operante nel settore. Dal 2002 al 2010 viene introdotto un limite massimo di immissione di gas naturale nel sistema; in relazione a ciò, dal 1° gennaio 2002 nessun operatore potrà detenere una quota superiore al 75% dei consumi nazionali, al netto dei quantitativi di gas autoconsumato. La percentuale del 75% decresce di due punti percentuali annualmente fino al 2010 e fino a raggiungere il 61%. Il decreto stabilisce, inoltre, al 50% dei consumi finali la quota che ciascun operatore può detenere nella vendita di gas. Il decreto riconosce clienti idonei (cioè in grado di stipulare contratti di acquisto di gas naturale con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero):</p> <p>i clienti finali con consumi superiori a 200.000 metri cubi all'anno;</p> <ul style="list-style-type: none"> • i consorzi e le società contabili con consumi pari almeno a 200.000 metri cubi all'anno e i cui singoli componenti consumino almeno 50.000 metri cubi annui; • i grossisti e i distributori di gas naturale; • le imprese che acquistano gas per la produzione di energia elettrica e per la cogenerazione di energia elettrica e calore. <p>Dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti finali sono idonei.</p> <p>Dal 23 maggio 2000 è quindi possibile acquistare sul libero mercato affidandosi alla figura del grossista. Definito dal decreto Letta, tale operatore è autorizzato ad acquistare e vendere gas naturale senza svolgere attività di trasporto e distribuzione all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilito od opera.</p> <p>I clienti che non rientrano nella categoria degli idonei sono sottoposti ad un regime tariffario che è definito dall'Autorità dell'energia elettrica e gas. Nell'ambito di tali linee guida ad ogni esercente è lasciata la facoltà di proporre diverse opzioni tariffarie. A clienti con medesime caratteristiche di consumo devono essere garantite le stesse tariffe.</p> <p>È interessante sottolineare che le imprese di distribuzione hanno l'obbligo di perseguire il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.</p>
<p>Deliberazione Autorità per l'energia elettrica e il gas n.224/00 <i>in materia di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW</i></p>	<p>La deliberazione disciplina le condizioni tecnico – economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133 ("Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale") e a seguito della nota del 24 maggio 2000 con cui il Ministro dell'ambiente ha segnalato l'importanza di una incisiva azione ambientale nell'ambito delle scelte energetiche anche con riferimento all'elettricità prodotta da sistemi fotovoltaici.</p> <p>Le disposizioni della deliberazione sono riferite ai soli clienti del mercato vincolato titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica con un'impresa distributrice. L'energia elettrica prodotta e immessa in rete da impianti fotovoltaici, con potenza nominale (o di picco) fino a 20 kW, realizzati o nella disponibilità dei medesimi clienti, e quella prelevata si compensano tra loro (net metering) su base annua (indipendentemente dalle fasce orarie, nell'ambito delle forniture tradizionali, o per ciascuna fascia oraria, nell'ambito delle forniture multiorarie). Il saldo risultante, definito come la differenza tra energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata nel punto di connessione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se positivo, viene riportato a credito per la compensazione, in energia, negli anni successivi; • se negativo, ad esso si applica il corrispettivo del normale contratto di fornitura.

<p>Decreto Ministeriale 18 marzo 2002</p> <p><i>"Modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, concernente "direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79"</i></p>	<p>In particolare, l'articolo 3 detta le disposizioni relative alle importazioni di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili ed alla relativa autocertificazione.</p>
<p>Legge 120/2002</p> <p><i>"Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997"</i></p>	<p>Con tale legge il Governo italiano ha ratificato il Protocollo di Kyoto dando ad esso piena ed intera esecuzione attraverso un Piano d'Azione Nazionale, approvato dal CIPE.</p> <p>La legge stanza un fondo di 75 milioni di Euro per i primi 3 anni, destinato a progetti pilota per la riduzione e l'assorbimento delle emissioni ed autorizza, inoltre, la spesa annua di 68 milioni di euro a decorrere dal 2003 per aiuti ai paesi in via di sviluppo in materia di emissioni di gas di serra.</p> <p>Sulla base del nuovo Piano d'Azione Nazionale, verranno aggiornati gli aspetti operativi (azioni, strumenti, target settoriali e monitoraggio) della Strategia d'Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile.</p>
<p>Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387</p> <p><i>"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"</i></p>	<p>Tale decreto recepisce la direttiva Europea 2001/77/CE per la promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Un quadro normativo destinato a diventare il punto di riferimento per consentire all'Italia di procedere verso uno sviluppo concreto della produzione di energia da fonti rinnovabili. I principali punti sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aggiornamento del decreto interministeriale Industria Ambiente del novembre 1999 che definiva l'obbligo di produrre almeno il 2% di elettricità con fonti rinnovabili nel 2002 con impianti entrati in funzione dopo il 1 aprile 1999. La nuova legge incrementa l'obbligo dello 0,35% all'anno a partire dal 2004. 2. Gli impianti da fonte rinnovabile con potenza fino a 20 kW possono essere connessi alla rete con modalità di scambio sul posto dell'energia elettrica; sarà possibile realizzare quindi il "Net Metering" anche per l'eolico di piccola taglia come avviene già per il fotovoltaico. 3. Introduzione di un meccanismo di incentivazione in conto energia per il fotovoltaico, come già avviene in Germania. Tale sistema finanzia l'energia elettrica prodotta e immessa in rete con una tariffa incentivante e non più l'investimento iniziale. 4. Incentivi anche per la produzione elettrica da solare termodinamico. 5. La semplificazione delle procedure autorizzative con l'introduzione di un procedimento unico che, in tempi certi, esprima l'autorizzazione con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni competenti. 6. L'introduzione di una garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili. 7. Una migliore definizione delle fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle rinnovabili. <p>Vengono esplicitamente escluse le fonti assimilate e i beni prodotti o sostanze derivanti da processi il cui scopo primario sia la produzione di vettori energetici o di energia. L'articolo 17 prevede l'inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili (beneficia di tale regime anche la parte non biodegradabile dei rifiuti).</p> <p>Per l'effettiva attuazione di questa legge quadro è necessaria l'emanazione di una serie di circa venti decreti attuativi, previsti dal decreto medesimo.</p>
<p>Decreti Ministero Industria del 04 luglio 2004</p> <p><i>"Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79." e "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art.16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164."</i></p>	<p>Tali decreti sostituiscono i precedenti decreti ministeriali del 24 aprile 2001.</p> <p>Propongono un meccanismo basato sulla creazione di un mercato di titoli di efficienza energetica che attestano interventi realizzati, secondo linee guida redatte dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG).</p> <p>Fissano l'obbligo, per distributori di energia elettrica e di gas che abbiano bacini di utenza superiori ai 100.000 clienti, di effettuare interventi di installazione di tecnologie per l'uso efficiente dell'energia presso gli utenti finali per ottenere un risparmio di energia primaria</p>

nei prossimi cinque anni. Per arrivare a questo risultato le aziende distributrici possono:

intervenire direttamente o tramite società controllate,

acquistare titoli di efficienza energetica rilasciati alle società di servizi (ESCO, acronimo di Energy Service Companies) che abbiano effettuato gli interventi.

Il meccanismo non consente agli utenti finali di ricevere direttamente incentivi, ma essi possono comunque trarne vantaggio in quanto sede fisica dell'intervento e beneficiari del risparmio energetico ed economico ad esso corrispondente. In generale sarà possibile realizzare interventi ad un costo inferiore a quanto previsto in assenza del meccanismo.

Per recuperare parte dei costi sostenuti, che vanno a sommarsi anche a mancati ricavi a causa delle minori quantità di energia distribuita, è previsto per i distributori un recupero attraverso le tariffe di distribuzione, sia per gli interventi riguardanti il vettore energetico distribuito, sia per l'altro vettore energetico toccato dai Decreti. Rimangono poi aperte la possibilità di accedere ai finanziamenti regionali, statali o comunitari eventualmente presenti e quella di ottenere un contributo più o meno sostanzioso dall'utente finale.

I decreti stabiliscono obiettivi quantitativi nazionali di miglioramento dell'efficienza energetica, espressi in unità di energia primaria (tipicamente Mtep, milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) e riferiti, per l'energia elettrica e per il gas, a ogni anno del periodo quinquennale 2005-2009.

L'obbligo annuale di risparmio energetico a carico di ciascun distributore è calcolato come quota dell'obbligo nazionale, in base alla proporzione tra l'energia distribuita dal singolo distributore ed il totale nazionale.

I distributori devono rispettare i propri obiettivi specifici realizzando interventi di risparmio di energia primaria tra quelli riportati negli allegati dei decreti stessi. Tali interventi comprendono sia progetti rivolti alla riduzione dei consumi finali della forma di energia distribuita (energia elettrica per i distributori di energia elettrica e gas naturale per i distributori di gas naturale), sia progetti che, pur potendo comportare un aumento nei consumi della forma di energia distribuita, realizzano un risparmio di energia primaria.

I progetti devono essere conformi ai requisiti predisposti dall'AEEG che ha individuato criteri e metodi nelle Linee guida emanate per valutare i risultati dei progetti, in termini di energia primaria risparmiata.

I decreti prevedono che l'AEEG rilasci titoli di efficienza energetica, a fronte dei risultati certificati dei progetti realizzati dai distributori o dalle ESCO, società terze operanti nel settore dei servizi energetici. I titoli, espressi in unità di energia primaria risparmiata, sono negoziabili attraverso contratti bilaterali o sul mercato appositamente costituito a questo scopo.

I costi sostenuti per la realizzazione dei progetti sono finanziati con risorse dei soggetti proponenti (distributori e ESCO) e con altre risorse, per esempio finanziamenti comunitari, statali, regionali, locali, contributi dei clienti finali che godono dei benefici di risparmio energetico conseguente ai progetti.

Gli obiettivi quantitativi nazionali per l'incremento dell'efficienza energetica prevedono, per quanto riguarda la distribuzione di energia elettrica, i risparmi di energia primaria riportati nello schema seguente.

Anno	Obiettivi nazionali	
	Distribuzione di energia elettrica	
	[Mtep]	[GWh]
2005	0,10	455
2006	0,20	910
2007	0,40	1.820
2008	0,80	3.640
2009	1,60	7.280

Per quanto riguarda la distribuzione di gas, i decreti prevedono i risparmi riportati nella tabella seguente.

Anno	Obiettivi nazionali	
	Distribuzione di gas naturale	
	[Mtep]	[Mmc]
2005	0,10	122
2006	0,20	244
2007	0,40	488
2008	0,70	854
2009	1,30	1.585

I decreti, oltre a definire i quantitativi di energia primaria che dovrà essere risparmiata negli utilizzi finali, indicano anche il tipo di interventi da effettuare per conseguire tali risparmi.

Questi dovranno essere conseguiti, per almeno il 50%, attraverso progetti che determinino riduzioni dei consumi della forma di energia distribuita e, per il rimanente, tramite interventi che producano abbassamenti non necessariamente di tale forma di energia.

In particolare, tra gli interventi che dovranno essere promossi si citano:

- l'adozione di apparecchiature e sistemi di regolazione atti a conseguire risparmi in campo illuminotecnico;
- l'adozione di sistemi di rifasamento dei carichi elettrici e di azionamenti elettrici a frequenza variabile;
- l'adozione di apparecchi utilizzatori particolarmente efficienti, certificati in base alla esistente normativa relativa alla etichettatura energetica ed appartenenti alla classe A;
- impiego di sistemi ad energia solare;
- l'adozione di sistemi di combustione particolarmente efficienti, certificati in base alla esistente normativa relativa alla etichettatura energetica ed appartenenti alla classe 4 stelle;
- applicazione di sistemi di regolazione e di telecontrollo degli impianti, e di sistemi di contabilizzazione;
- interventi di miglioramento dell'involucro edilizio degli edifici, al fine di minimizzare i consumi energetici sia in riscaldamento che in raffrescamento, e di architettura bioclimatica;
- applicazione di sistemi di cogenerazione, utilizzo di recuperi termici e di energia termica proveniente da reti di teleriscaldamento alimentate da sistemi di cogenerazione o da sistemi alimentati a biomasse o rifiuti;
- impiego di veicoli elettrici ed a gas;
- impiego di sistemi ad energia solare termica;
- attività di formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione.

I Decreti affidano alle Regioni il compito di determinare i rispettivi obiettivi di incremento dell'efficienza energetica e le relative modalità di raggiungimento. I distributori soggetti agli obblighi devono formulare il piano annuale delle iniziative volte a conseguire il raggiungimento degli obiettivi specifici ad essi assegnati tenendo conto degli indirizzi di programmazione energetico-ambientale regionale e locale.

<p>Decreto legge 12 novembre 2004, n.273</p> <p><i>"Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea"</i></p>	<p>La legge stabilisce l'obbligo, per i gestori degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE e in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto, di presentare la richiesta di autorizzazione ad emettere gas serra entro il 6 dicembre 2004. I gestori dei suddetti impianti comunicano all'Autorità nazionale competente, entro il 30 dicembre 2004, le informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione per il periodo 2005-2007. I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE e posti in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, presentano apposita domanda di autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto stesso o, nel caso di impianti termoelettrici ricompresi negli impianti di combustione con potenza calorifica di combustione superiore a 20 MW di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, almeno trenta giorni prima della data di primo parallelo dell'impianto.</p>
<p>Legge 239/04</p> <p><i>"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"</i></p>	<p>La cosiddetta "legge Marzano" è stata approvata in via definitiva dal Parlamento in data 30 luglio 2004. La legge si pone l'obiettivo di riordinare la materia energetica secondo quattro principali linee d'intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la definizione delle competenze dello Stato e delle Regioni secondo quanto previsto dal riformato Titolo V della Costituzione (L.Cost. 3/2001); • il completamento della liberalizzazione dei mercati; • l'incremento dell'efficienza del mercato interno; • una maggiore diversificazione delle fonti energetiche. <p>Vengono definiti i principi generali della politica energetica italiana, al cui raggiungimento devono contribuire le Regioni, gli Enti Locali, lo Stato e l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione. Tra tali principi vanno annoverati la sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, diversificando le fonti energetiche primarie e le zone geografiche di provenienza, la promozione del funzionamento unitario dei mercati, l'economicità dell'energia offerta ai cittadini, il miglioramento della sostenibilità ambientale del sistema energetico, la valorizzazione delle risorse nazionali, il miglioramento dell'efficienza negli usi finali d'energia, la tutela dei consumatori e il sostegno alla ricerca ed all'innovazione tecnologica. Sempre quale principio fondamentale della materia è da considerarsi l'individuazione delle attività "libere" quali: le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia.</p> <p>Le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti. Infine, sono attribuite in concessione, secondo le disposizioni di legge, le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica.</p> <p>È poi stabilito che lo Stato e le Regioni garantiscano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il rispetto delle condizioni di concorrenza ; • l'assenza di vincoli alla libera circolazione dell'energia in Italia ed in Europa; • l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti; • ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che li prevedono; • l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualità del servizio nonché la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale; • l'unitarietà della regolazione e della gestione dei sistemi di approvvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale di energia; • l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche; • la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico; • procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni in regime di libero mercato e per la realizzazione delle infrastrutture; • la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e del paesaggio. <p>In sintesi, i punti chiave della legge sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le Regioni accrescono il loro ruolo nella promozione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili di energia, laddove lo Stato mantiene solo una funzione di indirizzo; • sono state previste varie misure per accrescere la concorrenza nei mercati in liberalizzazione e per stimolare gli investimenti nelle grandi infrastrutture energetiche; • è cliente idoneo ogni cliente finale il cui consumo è risultato, nell'anno precedente, uguale o superiore a 0,05 GWh. A decorrere dal 1° luglio 2004, è cliente idoneo ogni cliente finale non domestico. A decorrere dal 1° luglio 2007, è cliente idoneo ogni cliente finale; • le aziende distributrici dell'energia elettrica e del gas naturale nel territorio cui la

	<p>concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza, ad eccezione delle attività di vendita di energia elettrica e di gas e di illuminazione pubblica, nel settore dei servizi post-contatore, nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti;</p> <ul style="list-style-type: none">• si prevede che i proprietari di nuovi impianti di produzione di energia elettrica di potenza termica non inferiore a 300 MW che siano autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 239/2004, corrispondano alla regione sede degli impianti, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro per ogni MWh di energia elettrica prodotta, limitatamente ai primi sette anni di esercizio degli impianti. Per gli impianti di potenza termica non inferiore a 300 MW, oggetto di interventi di potenziamento autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il contributo, calcolato con riferimento all'incremento di potenza derivante dall'intervento, è ridotto alla metà e viene corrisposto per un periodo di tre anni dall'entrata in esercizio dello stesso ripotenziamento. La regione sede degli impianti provvede, quindi, alla ripartizione del contributo compensativo tra il comune sede dell'impianto, i comuni contermini e la provincia che comprende il comune sede dell'impianto;• l'energia elettrica prodotta da impianti di produzione sotto i 10 MVA e alimentati da fonti rinnovabili entrati in funzione dopo il 1 aprile 1999 viene ritirata dal GRTN o dal distributore a seconda della rete cui gli impianti sono collegati;• dovrà essere emanato un decreto legislativo di riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici, che promuova un sistema di verifiche energetiche e di sicurezza più efficace;• hanno diritto all'emissione dei certificati verdi l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati ad idrogeno, l'energia prodotta da impianti statici alimentati dallo stesso combustibile e quella prodotta da impianti di cogenerazione per la quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento;• il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la produzione o l'utilizzo di calore da fonti energetiche rinnovabili costituisce misura idonea al conseguimento degli obiettivi di cui ai DM 20 luglio 2004;• i certificati verdi assumono un valore di 0,05 GWh;• gli impianti di microgenerazione (sotto il MWe), omologati secondo quanto disposto dal Ministero della Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente e con il Ministero dell'Interno, sono sottoposti a procedimenti autorizzativi semplificati ed equivalenti ai generatori di calore di pari potenzialità termica.
--	---

<p>Legge n.316 del 30/12/2004</p> <p><i>"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea. (GU n. 2 del 4-1-2005)</i></p>	<p>La presente norma prevede l'applicazione della Direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea.</p> <p>L'articolo 1 contiene disposizioni inerenti l'autorizzazione ad emettere gas serra:</p> <p>art.1 Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presentano, all'autorità nazionale competente di cui all'art. 3, comma 1, apposita domanda di autorizzazione.</p> <p>L'articolo 2 contiene disposizioni inerenti la raccolta delle informazioni per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE:</p> <p>art.2 I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano all'autorità nazionale competente le informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione per il periodo 2005-2007. Le specifiche relative al formato e alle modalità per la trasmissione delle suddette informazioni, nonché le specificazioni sui dati richiesti, sono definite, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Ministro delle Attività Produttive.</p> <p>L'articolo 2 bis contiene disposizioni inerenti alle sanzioni:</p> <p>art.2 bis Il gestore che omette di presentare la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 1 punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa. Il gestore che fornisce informazioni false relativamente a quanto richiesto dall'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in eccesso alle quantità cui avrebbe avuto diritto in caso di dichiarazione veritiera. Il gestore che omette di comunicare all'autorità nazionale competente le informazioni di cui all'articolo 2 o fornisce informazioni false, salvo che il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in difformità alle prescrizioni del presente decreto.</p>
<p>Decreto Legislativo del 30/05/2005 n.128 sulla "Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti"</p>	<p>Il decreto fissa le seguenti percentuali:</p> <p>1% di biocarburanti entro il 31 dicembre 2005;</p> <p>2,5% di biocarburanti entro il 31 dicembre 2010.</p>
<p>Decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192</p> <p><i>"Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"</i></p>	<p>Il Decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.</p> <p>Il decreto disciplina, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici; l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici; i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici; -le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione; i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti; la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore; la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

Il decreto si applica agli edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di ristrutturazione. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti è prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento; in particolare:

- una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:
 - ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
 - demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
- una applicazione limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente;
- una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:
 - ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio all'infuori di quanto già previsto nei casi precedenti;
 - nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
 - sostituzione di generatori di calore.

Inoltre, il decreto stabilisce che, entro un anno dalla data di entrata in vigore, gli edifici di nuova costruzione e quelli oggetto di ristrutturazione, siano dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno definiti:

- i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia, disciplinando la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici;
- i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, indicando le metodologie di calcolo.

Fino alla pubblicazione dei suddetti criteri si è in regime transitorio e si deve fare riferimento ai metodi di verifica riportati nell'allegato I.

Per gli edifici di nuova costruzione e in caso di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000m² o ampliamento dell'edificio del 20% il suo volume o di ristrutturazione o nuova installazione di impianti termici si calcola il fabbisogno energetico primario (FEP) per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m² di superficie utile, che deve essere minore a determinati valori. Il FEP tiene conto della dispersione energetica dell'involucro, della ventilazione, degli apporti gratuiti e del rendimento globale medio stagionale degli impianti. Il fabbisogno energetico primario viene quindi relazionato alla superficie utile.

Per ristrutturazioni parziali o totali e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio di edifici esistenti di superficie utile inferiore a 1000 m² è necessario assicurare che il rendimento dell'impianto termico sia superiore ad un determinato valore e che le trasmittanze dei componenti costruttivi siano inferiori a determinati limiti.

È possibile inoltre incrementare fino al 30% le trasmittanze delle superfici verticali opache purché si riduca contemporaneamente del 30% la trasmittanza delle superfici trasparenti.

Per quanto riguarda gli impianti, in regime transitorio si adottano i seguenti criteri:

- obbligo di predisposizione per gli impianti solari termici e fotovoltaici;
- obbligo di verifica per impianti di potenza < 35 kW:
 - ogni anno se alimentati a combustibile liquido o solido;
 - ogni due anni se alimentati a gas e con più di 8 anni;
 - ogni quattro anni per gli altri;
- obbligo di verifica per impianti di potenza >= 35 kW:
 - ogni anno se alimentati a combustibile liquido o solido o a gas;

	<p>• verifiche di rendimento:</p> <p>almeno una volta all'anno se ≥ 35 kW;</p> <p>almeno una volta ogni 4 anni se < 35 kW.</p> <p>La clausola di cedevolezza indicata dall'articolo 17 afferma la possibilità delle Regioni di recepire la Direttiva autonomamente nel rispetto delle prescrizioni dello stesso Decreto legislativo.</p>
<p>Decreto del Ministero delle Attività produttive del 24 agosto 2005</p> <p><i>"Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79."</i></p>	<p>Il presente decreto è finalizzato all'aggiornamento delle direttive di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto legislativo n. 79/99, recante attuazione alla direttiva 96/92/CE che definisce le norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Di seguito una schematizzazione degli elementi fondamentali.</p> <p>Certificati verdi (art. 5 e 6)</p> <p>Per i primi otto anni (più quattro in determinati casi) di esercizio dei nuovi impianti, la produzione netta di energia ha diritto all'emissione dei certificati verdi; solo per impianti a biomasse ed a rifiuti i certificati verdi sono emessi per un totale di dodici anni. Ogni certificato verde ha il valore di 50 MWh e viene emesso dal Gestore della rete. Il gestore della rete può disporre controlli sugli impianti al fine di valutare l'attendibilità e conformità delle dichiarazioni sugli stessi. Il gestore del mercato dei certificati verdi organizza una sede per la compravendita degli stessi in cui avvengono le contrattazioni. L'organizzazione della contrattazione si conforma alla disciplina del mercato. I certificati sono altresì oggetto di libero mercato al di fuori della sede definita.</p> <p>Bollettino annuale e sistema informativo (art. 10)</p> <p>Il gestore della rete con cadenza annuale pubblica un bollettino informativo con l'elenco degli impianti da fonti rinnovabili in esercizio, in costruzione o in progetto, contenete anche il numero di certificati verdi emessi, dati statistici e dati sulle verifiche condotte sugli impianti. Inoltre lo stesso Gestore organizza un sistema informativo sugli impianti in questione</p> <p>Impianti alimentati da rifiuti (art. 12)</p> <p>Non ha diritto ai certificati verdi la produzione di energia elettrica degli impianti alimentati da rifiuti, che hanno ottenuto autorizzazione per la costruzione in data successiva all'11 gennaio 2005, che utilizzano combustibile ottenuto da rifiuti urbani e speciali non pericolosi e che operano in co-combustione</p>

<p>Decreto del Ministero delle Attività produttive del 24 ottobre 2005</p> <p><i>"Direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239"</i></p>	<p>Questo bando, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99, stabilisce le direttive per la regolamentazione della emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia. Ha diritto a certificati verdi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano idrogeno ▪ Energia elettrica prodotta da impianti statici (celle a combustibile) ▪ Energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento. <p>Disposizioni relative ad impianti di produzione energetica (art. 3)</p> <p>Ha diritto a certificati verdi la produzione di energia elettrica che comporta una riduzione complessiva delle emissioni di CO2. A tal fine il produttore deve inoltrare al Gestore della rete un'apposita relazione in cui evidenzia le modalità con cui viene conseguita tale riduzione. Entro 60 giorni è previsto il parere del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'ambiente oltre che del Gestore della rete. Ha valore il silenzio assenso. Di seguito nell'articolo vengono indicati per caratteristiche impiantistiche ulteriori disposizioni e pratiche burocratiche da mettere in atto al fine dell'ottenimento dei certificati verdi. Detti certificati hanno valore unitario pari a 50 MWh e sono emessi dal Gestore della rete entro 30 giorni dalla comunicazione della produzione netta da parte del produttore. È possibile, su richiesta del produttore, l'emissione annua anticipata del totale di certificati verdi calcolati in base alla produzione energetica prevista annua e la compensazione in caso di produzione inferiore ai certificati emessi, attraverso annullamento degli stessi o trattenimento dei altri certificati (in quantità pari) di altri impianti del medesimo produttore.</p> <p>Disposizioni relative ad impianti in cogenerazione (art. 4)</p> <p>Ha diritto ai certificati verdi l'energia elettrica prodotta dagli impianti entrati in servizio a seguito di nuova costruzione, potenziamento o rifacimento in data successiva al 28 settembre 2004. La quantità di energia avente diritto ai certificati verdi, prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento è determinata dal produttore e verificata dal Gestore della rete. Il certificato verde ha valore di 50 MWh, è emesso dal gestore della rete, entro 60 giorni dalla comunicazione del produttore del quantitativo di energia prodotta.</p> <p>Agli articoli seguenti sono dettate norme sulle procedure burocratiche e sul bollettino annuale che il Gestore della rete è tenuto a pubblicare.</p>
<p>Decreto Legge 10 gennaio 2006 n. 2</p> <p><i>"Interventi urgenti sui settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa"</i></p>	<p>Tale decreto fissa che dal primo luglio 2006 l'obbligo, per i distributori di carburanti diesel e benzina, di immettere al consumo biocarburanti pari all'1% e questa quota verrà incrementata di un punto percentuale ogni anno fino al 2010.</p>
<p>Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.311</p> <p><i>"Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n° 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia"</i></p>	<p>Il presente decreto integra e modifica la legge 192/2005 relativa all'efficienza energetica degli edifici.</p> <p>Di seguito i principali obiettivi cui la norma fa riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ definizione di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica degli edifici; ▪ applicazione dei requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici; ▪ definizione di criteri generali per la certificazione energetica; ▪ definizione di criteri per garantire la qualificazione degli esperti incaricati della certificazione energetica e dell'ispezione degli impianti; ▪ raccolta delle informazioni per l'orientamento della politica del risparmio energetico; ▪ promozione dell'uso nazionale dell'energia anche attraverso forme di sensibilizzazione, informazione, formazione ed aggiornamento. <p>Riguardo i livelli applicativi, la normativa definisce diverse fasi temporali e relativi differenti livelli applicativi.</p> <p>Riguardo il sistema certificativo, la normativa, definisce le seguenti tappe di applicazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dal 1° luglio 2007: Agli edifici di superficie utile superiore a 1.000 m2, nel caso di compravendita dell'immobile, ed a tutti gli edifici pubblici, in caso di rinnovo o nuovo contratto di gestione degli impianti termici. 2. Dal 1° luglio 2008: Agli edifici di superficie utile fino a 1.000 m2 nel caso di compravendita dell'immobile (applicata all'immobile complessivo). 3. Dal 1°luglio2009: Alle singole unità immobiliari.

<p>Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n.20</p> <p><i>"Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata sulla domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE."</i></p>	<p>Il presente decreto punta alla promozione della cogenerazione ad alto rendimento, ossia la produzione combinata di energia elettrica e calore. Il decreto prevede significativi benefici sia in termini di semplificazioni che di assegnazioni di certificati bianchi.</p> <p>L'elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento ha diritto al rilascio, su richiesta del produttore, della garanzia d'origine di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, di cui è soggetto designato al rilascio il GSE (Gestore Servizi Elettrici). Tale garanzia viene rilasciata solo per produzioni annue superiori a 50 MWh. Tale garanzia è necessaria ai produttori affinché essi possano dimostrare che l'elettricità da essi venduta è prodotta da cogenerazione ad alto rendimento.</p> <p>Al fine di garantire sostegni alla cogenerazione ad alto rendimento ed al fine di assicurare che lo stesso sostegno sia basato sulla domanda di calore utile e simultaneamente sui risparmi di energia primaria, vengono applicate, alla cogenerazione ad alto rendimento, le disposizioni legate al mercato interno dell'energia elettrica (Decreto Bersani del 16 marzo 1999, n°79).</p> <p>Inoltre il decreto fa chiarezza sulle disposizioni legate alla Legge Marzano (23 agosto 2004 n°239) che aveva previsto diritto di assegnazione di certificati verdi per l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento. Tale disposizione risulta elisa dalla legge finanziaria 2007. Tuttavia, questo decreto salva i diritti acquisiti dagli impianti entrati in funzionamento fino all'approvazione della legge finanziaria, dagli impianti autorizzati perché entreranno in funzione entro il 31 dicembre 2008 e dagli impianti in costruzione, che entreranno in esercizio entro fine 2008. Per impianti superiori a 10 MW, il mantenimento dei certificati verdi, è tuttavia subordinato all'ottenimento della certificazione EMAS. Infine chi ha l'obbligo di rifornirsi di certificati verdi, ha l'obbligo di rifornirsi solo al 20% di certificazioni derivanti da fonti rinnovabili non pure (cogenerazione abbinata a teleriscaldamento), il restante 80% dev'essere coperto da certificati verdi provenienti da fonti rinnovabili pure (solare, eolico, biomasse, maree, ecc.).</p>
<p>Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2007</p> <p><i>"Disposizioni in materia di detrazioni per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (inverter), di cui all'articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"</i></p>	<p>Spese ammesse</p> <p>Acquisto e installazione di:</p> <p>motori elettrici trifasi in bassa tensione ad elevata efficienza con potenza compresa tra 5 e 90 kW sia per nuova installazione sia per la sostituzione di vecchi variatori di velocità di motori elettrici (inverter) con potenze da 7,5 a 90 kW</p> <p>I motori devono garantire il rendimento minimo in linea con i migliori standard italiani ed europei: i requisiti tecnici sono riportati nell'Allegato A del decreto. Il decreto, agli articoli 3 e 6, fissa dei tetti massimi di spesa per motori e variatori in funzione della taglia, avendo come riferimento i prezzi di mercato riconosce un rimborso a forfait per i costi di installazione.</p> <p>Nel caso in cui il beneficiario decida di disfarsi dei motori sostituiti, questi devono essere conferiti a recuperatori autorizzati che provvedono al riciclaggio o ad altre forme di recupero.</p> <p>Intensità del contributo</p> <p>Detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 1.500 Euro per intervento. I beneficiari potranno ottenere l'agevolazione fiscale quando faranno la denuncia dei redditi relativa all'anno 2007. La detrazione è cumulabile con la richiesta di certificati bianchi ed anche con la richiesta di certificati bianchi ed anche con specifici incentivi predisposti da Regioni, Province e Comuni</p>
<p>CONTRATTO QUADRO sui biocarburanti (181206), stipulato ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, per prodotto da utilizzare ai sensi dell'articolo 2 quater della Legge 11 marzo 2006 n. 81- presentato il 10/01/2007.</p>	<p>Questo documento costituisce il primo contratto quadro nazionale sui biocarburanti che rappresenta il primo passo verso la costruzione di una filiera nazionale delle agro-energie e contribuisce a conferire un ruolo nuovo all'agricoltura nazionale. Con questo Contratto tutte le parti intendono sviluppare sinergie nel processo di programmazione e sviluppo della diffusione della coltivazione e produzione dei "prodotti", in particolare ed in prima istanza il seme di colza, in funzione degli obiettivi di sviluppo delle colture ad uso energetico.</p>
<p>Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 febbraio 2007</p>	<p>Il nuovo decreto semplifica notevolmente le procedure finora previste, in base alle quali per installare il fotovoltaico era necessario entrare nelle apposite graduatorie elaborate dal GSE (ex GRTN) sulla base della data di presentazione della domanda. La domanda, però, anche se aveva i requisiti richiesti, non garantiva un automatico via libera, data l'esistenza di un</p>

<p><i>"Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n.387"</i></p>	<p>tetto massimo annuo di domande accoglibili che si saturava velocemente. L'attuale provvedimento:</p> <p>fissa un obiettivo di 3.000 MW di fotovoltaico entro il 2016, dei quali 1.200 MW incentivabili da subito e il resto sulla base di un provvedimento definito successivamente; se questa potenza di 3.000 MW venisse realizzata tutta con impianti per le famiglie, potranno essere costruiti circa 1.500.000 di impianti. Oggi in Italia sono installati circa 50 MW;</p> <p>concede un incentivo che va da 0,36 €/kWh per i grandi impianti industriali e cresce fino a 0,49 €/kWh per i piccoli impianti domestici integrati negli edifici; tali incentivi si aggiungono al risparmio conseguente all'autoconsumo dell'energia prodotta (circa 0,18 €/kWh per le famiglie), o ai ricavi per la vendita della stessa energia (circa 0,09 €/kWh);</p> <p>pone specifica attenzione agli impianti realizzati da scuole, ospedali e piccoli comuni, ai quali sarà riconosciuto un incentivo maggiorato del 5%;</p> <p>incrementa ulteriormente l'incentivo, anche fino al 30%, per i piccoli impianti che alimentano le utenze di edifici sui quali gli interessati effettuano interventi di risparmio energetico adeguatamente certificati;</p> <p>semplifica le procedure di accesso agli incentivi: basterà realizzare l'impianto in conformità alle regole stabilite dal decreto e darne comunicazione al Gestore dei servizi elettrici, soggetto incaricato di erogare gli incentivi;</p> <p>offre certezza di accesso agli incentivi: anche quando sarà raggiunto il limite di 1.200 MW di potenza immediatamente incentivabile, saranno ammessi alle tariffe incentivanti tutti gli impianti completati dai privati entro i successivi 14 mesi, o entro i successivi 24 mesi se realizzati da soggetti pubblici;</p> <p>offre la possibilità di definire uno specifico incentivo per le tecnologie innovative, anche a seguito di un accurato monitoraggio del settore, che sarà tempestivamente avviato.</p> <p>Beneficiari del decreto sono sia persone fisiche che giuridiche, sia soggetti pubblici che condomini di unità abitative o condomini di edifici.</p>
<p>Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007</p> <p><i>"Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n° 296"</i></p>	<p>Spese ammesse</p> <p>Per ottenere l'agevolazione, i beneficiari devono rivolgersi ad un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti (geometra, ingegnere, architetto, perito industriale). Il tecnico presenta una serie di proposte per ridurre le dispersioni termiche: finestre, caldaie a condensazione, isolamento delle murature e pannelli solari. L'agevolazione riguarda le seguenti spese: interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda (pannelli solari, caldaie a condensazione) Qualsiasi tipo di intervento proposto deve avere determinate caratteristiche, dettagliate negli Allegati al decreto: per le finestre e gli interventi sulle murature deve essere provvista una capacità di isolamento adeguata, che cambia a seconda della fascia climatica di residenza il tecnico può proporre anche un intervento complessivo sull'edificio (come per esempio nel caso di condomini), ma in questo caso il parametro necessario per ottenere il beneficio fiscale viene calcolato tenendo conto dell'efficienza energetica complessiva. Il tecnico deve fornire al soggetto beneficiario una documentazione che attesti il rispetto dei requisiti e un attestato di certificazione energetica per il quale esiste già un modulo allegato al decreto.</p>

I processi energetici rappresentano attività a forte impatto ambientale contribuendo in modo significativo all'inquinamento nei vari comparti quali acqua, aria e suolo.

Dal momento che l'energia si può considerare come una tematica trasversale rispetto a tutte le problematiche ambientali, gli interventi operati nel settore energetico possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità sia a livello locale che globale.

In particolare, la produzione ed il consumo di energia comportano problemi ambientali complessi legati all'uso del suolo per l'installazione delle centrali termoelettriche, alle reti di trasporto di combustibili e di distribuzione dell'energia prodotta, al consumo di risorse naturali fossili ed alle emissioni in atmosfera durante la trasformazione dell'energia primaria in energia utilizzabile.

Generalmente l'attenzione viene focalizzata soprattutto sulle problematiche energetiche connesse alle emissioni in atmosfera dei cosiddetti "gas serra", responsabili delle alterazioni climatiche sulla terra, oltre che di altre sostanze considerate inquinanti per l'ambiente e nocive per l'essere umano.

Dalla lettura dell'ultimo rapporto "Climate Change 2007" dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), si rileva l'incremento sia del livello di anidride carbonica atmosferica, passato negli ultimi 200 anni circa da 280 a 380 ppm - con un incremento di oltre 35% -, sia dell'incidenza del fattore antropico sull'innalzamento della concentrazione di gas serra in atmosfera, stimata al 90%.

Tutto ciò viene amplificato dalla crescita della popolazione del nostro pianeta e dal bisogno di migliorare gli standard di vita della popolazione nei Paesi emergenti, che determinano un forte incremento della domanda di energia.

Per quel che riguarda il trend negli anni della produzione di energia elettrica si può ipotizzare che il trend comunale sia paragonabile allo stesso andamento qualitativo della provincia di Salerno, che consiste nella sostanziale costanza della potenza installata idroelettrica e termoelettrica ed un aumento della potenza installata eolica e fotovoltaica. A livello quantitativo si ha che per quel che riguarda gli impianti eolici si è avuta un incremento a livello regionale della potenza installata dal 1997 al 2007 del 2953% (si è passati da 17 MW del 1997 a 519 MW del 2003), pari ad un incremento di 50,2 MW/anno, mentre dal 2000 al 2007 del 154% (si è passati da 204 MW del 2000 a 519 MW del 2003), pari ad un incremento di 45 MW/anno.

A livello provinciale si è avuta, invece, un incremento della potenza installata dal 1997 al 2007 del 1940% (si è passati da 1 MW del 1997 a 20,4 MW), pari ad un incremento di 1,94 MW/anno.

In sintesi, l'energia annua generata sul territorio provinciale nell'ultimo periodo, ammonta a 279,7 Gwh, suddivisa in:

- produzione idroelettrica, pari a 205,9 GWh;
- produzione termoelettrica, pari a 40,4 GWh;
- produzione eolica, pari a 32,9 GWh;
- produzione fotovoltaica, pari a 5,7 GWh.

I consumi di energia elettrica in provincia di Salerno hanno registrato un costante aumento negli ultimi anni. In particolare gli incrementi più significativi negli anni si registrano nel settore terziario, in agricoltura e nel settore industriale, mentre restano abbastanza costanti i consumi elettrici domestici.

L'industria costituisce comunque di fatto il principale consumatore di energia elettrica.

Analizzando i dati relativi alla produzione e ai consumi finali, emerge il seguente bilancio dell'energia elettrica per la Provincia di Salerno.

Il bilancio dell'energia elettrica rivela la dipendenza per il 92,3% del territorio provinciale dalle rimanenti province campane o regioni confinanti.

Dall'analisi dei consumi globali provinciali di energia elettrica si evince quanto segue:

- i consumi complessivi di energia elettrica nella provincia sono stati negli anni 2005 e 2006 rispettivamente pari a 3.410 e 3.547 GWh;
- i consumi di energia elettrica nella provincia, prendendo come base di riferimento l'anno 1980 (1.322,50 GWh), hanno subito un incremento del 115% nel 2000 (2.837,40 GWh) e del 168% nel 2006 (3.547,30 GWh);
- il settore più energivoro è l'industria con un consumo di energia elettrica nell'anno 2006 di 1.382 GWh, seguito dal residenziale con un consumo di 1.047,6 GWh e, infine, terziario con un consumo nell'anno 2006 di 1.028,8 GWh;
- il settore meno energivoro è l'agricoltura con un consumo di energia elettrica nell'anno 2006 pari a 88,9 GWh seguito dall'illuminazione pubblica con un consumo nell'anno 2006 di 127,9 GWh;
- il consumo medio procapite (kWh/anno*persona) per usi domestici, prendendo come base di riferimento l'anno 1981 (550 kWh/anno procapite), ha subito un incremento del 55% nel 1991 (855 kWh/anno procapite), un incremento del 58% nel 2001 (870 kWh/anno procapite), per giungere a 961 kWh/anno procapite nel 2006, facendo registrare il 75% di incremento rispetto al 1981.

Analizzando poi il bilancio energetico complessivo in TEP, si osserva che i consumi complessivi provinciali nel 2004, 2005 e 2006 sono stati rispettivamente pari a 1366,6 kTep, 1374,0 kTep e 1351,6 kTep.

Nell'anno 2006 a fronte di detti consumi, si è registrata una produzione su territorio provinciale da fonte rinnovabile pari a circa 20,5 kTep. La Provincia di Salerno incide, pertanto, sul deficit regionale per 1331,1 kT.

Rifiuti

In tema di rifiuti si propone di seguito la normativa di riferimento:

NORMATIVA COMUNITARIA

Atto normativo	Obiettivi
Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati	Questa disposizione regola il trattamento, lo scarico, il deposito e la raccolta degli oli usati e prevede un meccanismo di autorizzazione delle imprese che eliminano tali oli, nonché, in taluni casi, la raccolta e/o l'eliminazione obbligatoria di questi oli e le idonee procedure di controllo.
Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi	Tale direttiva prevede le misure necessarie per esigere che in ogni luogo in cui siano depositati (messi in discarica) rifiuti pericolosi, questi ultimi siano catalogati e identificati. Stabilisce inoltre che gli Stati membri prendano le misure necessarie per esigere che gli stabilimenti e le imprese che provvedono allo smaltimento, al ricupero, alla raccolta o al trasporto di rifiuti pericolosi non mescolino categorie diverse di rifiuti pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Solo nei casi di emergenza o di grave pericolo, gli Stati membri prendano tutte le misure necessarie, comprese, se del caso, deroghe temporanee alla presente direttiva, al fine di garantire che i rifiuti pericolosi non costituiscano una minaccia per la popolazione o per l'ambiente. Gli Stati membri informano la Commissione di tali deroghe.

<p>Direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi</p>	<p>Gli impianti di incenerimento installati e mantenuti in esercizio a norma della direttiva sono destinati a ridurre, mediante un processo di ossidazione, i rischi connessi all'inquinamento derivante da rifiuti pericolosi, a diminuire la quantità e il volume dei rifiuti e a produrre residui che possano essere riutilizzati o eliminati in maniera sicura; inoltre l'attuazione di un'elevata protezione ambientale presuppone l'adozione e l'osservanza di opportune condizioni di esercizio e valori limite delle emissioni degli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi nella Comunità. Per tutelare maggiormente la salute umana e l'ambiente è necessario adeguare rapidamente gli impianti di incenerimento esistenti ai valori limite di emissione stabiliti nella presente direttiva.</p>
<p>Direttiva 96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)</p>	<p>Scopo della presente direttiva è procedere al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sullo smaltimento controllato dei PCB, sulla decontaminazione o sullo smaltimento di apparecchi contenenti PCB e/o sullo smaltimento di PCB usati, in vista della loro eliminazione completa in base alle disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare lo smaltimento dei PCB usati e per la decontaminazione o lo smaltimento dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB non appena possibile. Per gli apparecchi e i PCB in essi contenuti soggetti a inventario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, la decontaminazione e/o lo smaltimento sono effettuati al più tardi entro la fine del 2010.</p>
<p>Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti</p>	<p>La direttiva stabilisce che è necessario adottare misure adeguate per evitare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti; che a tal fine le discariche devono poter essere controllate per quanto riguarda le sostanze contenute nei rifiuti ivi depositati e che tali sostanze dovrebbero, nella misura del possibile, presentare soltanto reazioni prevedibili; sia la quantità che la natura pericolosa dei rifiuti destinati alla discarica debbono essere ridotte; facilitando il trasporto e favorendo il recupero.</p> <p>E' necessario prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica. Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - discarica per rifiuti pericolosi; - discarica per rifiuti non pericolosi; - discarica per rifiuti inerti.
<p>Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso</p>	<p>La direttiva istituisce misure volte, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli nonché, inoltre, al reimpiego, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei veicoli fuori uso e dei loro componenti, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di utilizzo dei veicoli e specialmente di quelli direttamente collegati al trattamento dei veicoli fuori uso.</p>
<p>Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico</p>	<p>La direttiva ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, in particolare gli scarichi illeciti, da parte delle navi che utilizzano porti situati nel territorio della Comunità europea, migliorando la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui e rafforzando pertanto la protezione dell'ambiente marino. Per ciascun porto è elaborato e applicato un piano adeguato di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate, in particolare gli utenti dello scalo o i loro rappresentanti.</p>
<p>Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti</p>	<p>La direttiva ha lo scopo di evitare o di limitare per quanto praticabile gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dovuto alle emissioni nell'atmosfera, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee nonché i rischi per la salute umana che ne risultino. Tale scopo è raggiunto mediante rigorose condizioni di esercizio e prescrizioni tecniche, nonché istituendo valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti nella Comunità.</p>
<p>Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche</p>	<p>La direttiva mira a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri sulle restrizioni dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e a contribuire alla tutela della salute umana nonché al recupero e allo smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.</p>

<p>Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)</p>	<p>La direttiva reca misure miranti in via prioritaria a prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed inoltre al loro reimpiego, riciclaggio e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire. Essa mira inoltre a migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente collegati al trattamento dei rifiuti delle stesse</p>
<p>Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti</p>	<p>La direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, è stata modificata a più riprese e in modo sostanziale ai fini di razionalità e chiarezza si è provveduto alla codificazione di tale direttiva. Gli Stati membri devono adottare le misure appropriate per promuovere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) in primo luogo, la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti; 2) in secondo luogo: <ol style="list-style-type: none"> i) il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo od ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie; o ii) l'uso di rifiuti come fonte di energia.
<p>Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE</p>	<p>La direttiva istituisce le misure, le procedure e gli orientamenti necessari per prevenire o ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive. Questa direttiva si applica alla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, in seguito denominati "rifiuti di estrazione".</p>
<p>Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE</p>	<p>La direttiva stabilisce:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) norme in materia di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose; e 2) norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, destinate a integrare la pertinente normativa comunitaria sui rifiuti e a promuovere un elevato livello di raccolta e di riciclaggio di pile e accumulatori. <p>Essa è intesa altresì a migliorare l'efficienza ambientale di batterie e accumulatori nonché delle attività di tutti gli operatori economici che intervengono nel ciclo di vita delle pile e degli accumulatori, quali ad esempio i produttori, i distributori e gli utilizzatori finali e, in particolare, quegli operatori direttamente coinvolti nel trattamento e nel riciclaggio di rifiuti di pile e accumulatori.</p> <p>La direttiva si applica a tutti i tipi di pile e accumulatori, indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati. La direttiva si applica fatte salve le direttive 2000/53/CE e 2002/96/CE.</p>

NORMATIVA NAZIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
<p>Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22</p> <p><i>Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. (Decreto Ronchi) - ABROGATO dall'art. 264, c. 1, lett. i) del d. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006</i></p>	<p>Il decreto disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, fatte salve disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai principi del decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti. Stabilisce le priorità nella gestione dei rifiuti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prevenzione della produzione di rifiuti; 2. Recupero dei rifiuti

	<p>3. Smaltimento dei rifiuti</p> <p>Ai fini dell'attuazione del decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Stabilisce inoltre le modalità di gestione delle diverse categorie di rifiuti, le competenze di stato, regioni, province e comuni. Stabilisce che le regioni, sentite province e comuni, predispongano piani regionali di gestione dei rifiuti e che tale gestione si attui all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali autosufficienti. Stabilisce dei percentuali minime di raccolta differenziata che devono essere raggiunte. Prevede inoltre la gestione degli imballaggi e di altre particolari categorie di rifiuti. Istituisce la tariffa ed individua un sistema sanzionatorio.</p>
<p>D.M. 5 febbraio 1998</p>	<p>Disciplina il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero (Artt. 31 comma 2, 33 D.Lgs. 22/97).</p> <p>Negli allegati sono definite le norme tecniche generali che individuano i tipi di rifiuti non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all'art.33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto, disciplinati dal decreto, devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro</p>
<p>Decreto 25 ottobre 1999, n. 471</p> <p><i>Ministero dell'Ambiente - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.</i></p>	<p>Il regolamento stabilisce i criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti; • le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni; • i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei relativi progetti; • i criteri per le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo; • il censimento dei siti potenzialmente inquinati, l'anagrafe dei siti da bonificare e gli interventi di bonifica e ripristino ambientale effettuati da parte della pubblica amministrazione; • i criteri per l'individuazione dei siti inquinati di interesse nazionale. <p>Il regolamento stabilisce inoltre di progettare per fasi gli interventi di bonifica, di fare un censimento dei siti contaminati e di inserirli, dopo analisi, in un'apposita anagrafe.</p>
<p>Decreto 25 febbraio 2000, n. 124</p> <p><i>Ministero Ambiente – Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.</i></p>	<p>Il decreto stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento dei rifiuti pericolosi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne risultino, in attuazione della direttiva 94/67/CE ed ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426. A tal fine disciplina:</p> <p>a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi;</p> <p>b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi;</p> <p>c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi, con particolare riferimento alle esigenze di ridurre i rischi connessi all'inquinamento derivante dai rifiuti pericolosi, di diminuire la quantità ed il volume dei rifiuti prodotti, di produrre rifiuti che possono essere recuperati o eliminati in maniera sicura e di assicurare una protezione integrata dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento dei rifiuti pericolosi;</p> <p>d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento di rifiuti preesistenti alle disposizioni del presente decreto.</p> <p>Sono fatte salve le altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e della salute, in</p>

	<p>particolare le norme sulla gestione dei rifiuti e sulla sicurezza dei lavoratori degli impianti di incenerimento. Stabilisce la modalità per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di coincenerimento di rifiuti pericolosi</p>
<p>D.M. 18 settembre 2001, n. 468</p> <p><i>Regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale"</i></p>	<p>Il programma nazionale provvede alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) individuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a siti ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n.426 e all'articolo 114, commi 24 e 25 della legge 23 dicembre 2000, n.388 (SIN); b) definizione degli interventi prioritari; c) determinazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari; d) determinazione dei criteri di finanziamento dei singoli interventi e delle modalità di trasferimento delle risorse; e) disciplina delle modalità per il monitoraggio e il controllo sull'attuazione degli interventi; f) determinazione dei presupposti e delle procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse rese comunque disponibili, nel rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse medesime; g) individuazione delle fonti di finanziamento; h) prima ripartizione delle risorse disponibili per gli interventi prioritari.
<p>Decreto Interministeriale recante <i>"Norme per l'esecuzione della Decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e rettifica alla decisione 2001/118/CE nuova rettifica alla decisione 2001/118/CE"</i>:</p> <p><i>Con Allegati C.E.R. (Catalogo Europeo dei Rifiuti) Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi</i></p>	<p>Con il regolamento è data esecuzione alla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE e successive modifiche, rettifiche ed integrazioni.</p>
<p>Decreto 12 giugno 2002, n. 161</p> <p><i>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate.</i></p>	<p>Il regolamento individua i rifiuti pericolosi e disciplina le relative attività di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero ammessi alle procedure semplificate di ciascuna delle tipologie di rifiuti pericolosi individuati dal regolamento non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; b) causare inconvenienti da rumori e odori.

<p>Decreto Legislativo 36/2003</p> <p><i>"Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"</i></p>	<p>Tale Decreto rappresenta l'atto legislativo di recepimento e attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, i cui contenuti principali sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una serie di definizioni, tra le quali quelle di rifiuti biodegradabili, di trattamento, di centro abitato; • la nuova classificazione delle discariche (discarica per rifiuti inerti, discarica per rifiuti non pericolosi, discarica per rifiuti pericolosi) e le relative norme tecniche; • gli obiettivi di riduzione dello smaltimento in discarica per i rifiuti biodegradabili, a livello di ATO, (173 kg/anno per abitante entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, 115 kg/anno per abitante entro otto anni, 81 kg/anno per abitante entro quindici anni); <p>l'elenco dei rifiuti non ammissibili in discarica;</p> <p>l'individuazione delle condizioni e caratteristiche dei rifiuti smaltibili distinti per ciascuna categoria di discarica;</p> <ul style="list-style-type: none"> • una serie di disposizioni relative agli atti di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio delle discariche ed ai relativi procedimenti amministrativi; • le procedure di controllo per il conferimento e l'accettazione dei rifiuti in discarica; • la definizione delle procedure di chiusura e delle modalità per la gestione operativa e post - operativa; • un nuovo sistema di garanzie finanziarie; • la precisazione che il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, diretti e indiretti, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura; • l'introduzione di alcune nuove sanzioni specifiche, in aggiunta a quelle fissate in generale dal D. Lgs. 22/ 97.
<p>Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182</p> <p><i>Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.</i></p>	<p>Il decreto ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui.</p>
<p>Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209</p> <p><i>Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Testo coordinato alle modifiche apportate dal D.Lgs.149/2006, "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso"</i></p>	<p>Il decreto si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera b), e ai relativi componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo è stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto che esso è dotato di componenti forniti dal produttore o di altri componenti il cui montaggio, come ricambio, è conforme alle norme comunitarie o nazionali in materia.</p>
<p>Decreto 3 luglio 2003, n. 194</p> <p><i>Ministero delle Attività Produttive.</i></p> <p><i>Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose. (GU n.173 del 28-7-2003)</i></p>	<p>Le disposizioni del regolamento si applicano alle pile e agli accumulatori seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) pile e accumulatori immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 1999 e contenenti più dello 0,0005 per cento in peso di mercurio; b) pile e accumulatori immessi sul mercato a decorrere dal 18 settembre 1992 e contenenti: oltre 25 mg di mercurio per elemento ad eccezione delle pile alcaline al manganese; oltre lo 0,025 per cento in peso di cadmio; oltre lo 0,4 per cento in peso di piombo; c) pile alcaline al manganese contenenti oltre lo 0,025 per cento in peso di mercurio immesse sul mercato a decorrere dal 18 settembre 1992.
<p>Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133</p> <p><i>Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti</i></p>	<p>Il decreto si applica agli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti e stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne derivino. Il decreto disciplina:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti; b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti; c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali,

	<p>nonché le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, con particolare riferimento alle esigenze di assicurare una elevata protezione dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti;</p> <p>d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti esistenti alle disposizioni del decreto.</p>
<p>Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n.151</p> <p><i>Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti</i></p>	<p>Il decreto stabilisce misure e procedure finalizzate a:</p> <p>a) prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di seguito denominati RAEE;</p> <p>b) promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurre la quantità da avviare allo smaltimento;</p> <p>c) migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature, quali, ad esempio, i produttori, i distributori, i consumatori e, in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento del RAEE;</p> <p>d) ridurre l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.</p>
<p>Decreto 3 agosto 2005</p> <p><i>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica</i></p>	<p>Il decreto stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito dal decreto.</p> <p>Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche sono impiegati i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del decreto. Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti non pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti inerti, e' ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l'ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore.</p>
<p>Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 149</p> <p><i>Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso.</i></p>	<p>Tale decreto introduce disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209.</p>
<p>Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152</p> <p><i>Norme in materia ambientale. (G.U. n.88 del 14/04/2006 - S.O. n.96) - Testo vigente - aggiornato, da ultimo, al D.L. 28 dicembre 2006 n.300 - cd. "Decreto milleproroghe" (G.U. n.300 del 28/12/2006) e alla Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006, pubblicata nella GU n.299 del 27.12.2006 - S. O. n.244)</i></p>	<p>Il decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n.308, le materie seguenti:</p> <p>a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);</p> <p>b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;</p> <p>c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;</p> <p>d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;</p> <p>e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.</p> <p>Per quanto riguarda la parte quarta, che ha abrogato il decreto Ronchi, è stata stralciata da questa legge quadro per essere ridefinita. Il governo ha messo a punto un primo decreto correttivo, approvato il 25 novembre 2006; la legge finanziaria 2007 ha sospeso l'applicazione di alcune norme, disponendo un ritorno al Ronchi, mentre il decreto Milleproroghe ha prorogato l'entrata in vigore di altre. La totale riformulazione del D.Lgs 152/2006 che doveva avvenire entro il gennaio 2007, sulla base della rivisitazione dello scorso novembre relativa alla disciplina acqua e rifiuti, ha ricevuto parere negativo dalla Conferenza Stato-Regioni riguardo lo schema di decreto legislativo di modifica del D Lgs 152/2006 approvato dal Governo in prima lettura il 12 ottobre 2006, ponendo come condizione per un suo futuro placet l'accoglimento di alcune proprie proposte emendative.</p>
<p>Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284</p> <p><i>Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo</i></p>	<p>Con decreto correttivo adottato prioritariamente, sono indicate le disposizioni della Parte terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e dei relativi decreti attuativi, che continuano ad applicarsi e quelle abrogate.</p>

<p>3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale</p>	
<p>Legge 27 dicembre 2006, n. 296 <i>"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"</i></p>	<p>Ha introdotto, all'articolo 1, comma 1108 nuovi obiettivi di raccolta differenziata:</p> <p>a) 40% entro il 31 dicembre 2007 b) 50% entro il 31 dicembre 2009 c) 60% entro il 31 dicembre 2011</p>

NORMATIVA REGIONALE:

Atto normativo	Obiettivi
<p>L.R. n. 10 del 10/02/93, recante <i>"Norme e Procedure per lo smaltimento dei rifiuti"</i></p>	<p>La legge regionale fissava fondamenti e criteri per la realizzazione degli interventi necessari ad una corretta gestione del territorio regionale in relazione alla materia dei rifiuti, con la predisposizione del Piano per lo Smaltimento dei Rifiuti nella Regione Campania.</p> <p>In particolare la legge, in coerenza con i principi sanciti dal DPR 915/82, prevedeva che il Piano avesse i seguenti obiettivi:</p> <p>il pareggio tra la quantità di rifiuti prodotti e quella a qualsiasi titolo trattata e smaltita in Campania</p> <p>la riduzione progressiva della quantità e il miglioramento della qualità dei rifiuti speciali e/o tossici e nocivi</p> <p>il recupero del rifiuto solido urbano e del materiale riciclabile quale risorsa rinnovabile</p> <p>la ricognizione e il programma di risanamento delle aree regionali degradate e inquinate da scarichi abusivi e a qualsiasi altro titolo eseguiti</p> <p>il contenimento della tassa sui rifiuti compatibilmente con la elevata qualità dei servizi</p> <p>la promozione nelle scuole di un percorso educativo mirante a modificare i comportamenti rispetto alla produzione ed alla gestione del rifiuto</p> <p>La Legge, ai fini dell'elaborazione del Piano, introduce la "bacinizzazione" del territorio regionale ed individua, con un'analisi statistica territoriale, 18 Consorzi di Bacino come cluster di Comuni adiacenti, all'interno dei quali assicurare lo smaltimento dei rifiuti ivi prodotti.</p>
<p>Del 525/2006 <i>Disegno di legge ad oggetto: "Legge Regionale in materia di gestione, trasformazione e riutilizzo dei rifiuti". Con allegato</i></p>	<p>Il disegno di legge considera la corretta, razionale, programmata, integrata, condivisa e partecipata gestione dei rifiuti – da parte di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano – quale precondizione ineludibile di tutela della salute e di salvaguardia ambientale, che concorre all'ampliamento della base economica, produttiva ed occupazionale del territorio regionale.</p> <p>Il disegno di legge, in attuazione della normativa vigente:</p> <p>a) disciplina la gestione dei rifiuti, la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale;</p> <p>b) individua le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, disciplinandone l'organizzazione e le modalità di svolgimento;</p> <p>c) determina, in applicazione dei principi del decentramento funzionale e di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, le funzioni ed i compiti amministrativi il cui esercizio è conferito dalla Regione alle Province ed ai Comuni ovvero alle forme associative tra questi realizzate come disciplinate dal disegno di legge.</p> <p>Il disegno di legge si conforma ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa assicurando, nel contempo, le massime garanzie di protezione dell'ambiente e della salute nonché di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici.</p>

	<p>Il disegno di legge persegue, precipuamente, le seguenti finalità:</p> <p>a) prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti;</p> <p>b) potenziare ed agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di quelli speciali al fine di incrementarne le correlate possibilità di recupero, reimpiego e riciclaggio con derivazione ed ottenimento da essi di materia prima;</p> <p>c) incentivare la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti privilegiando forme di trattamento che ne consentano la valorizzazione e l'utilizzo produttivo conseguendo l'obiettivo della minimizzazione dell'impatto ambientale connesso allo smaltimento;</p> <p>d) diminuire, mediante idonei e certificati trattamenti, la pericolosità dei rifiuti, in modo da garantire che i prodotti ottenuti dal relativo recupero non presentino caratteristiche di pericolosità superiori ai limiti ammessi dalla legislazione vigente per prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini;</p> <p>e) contenere e razionalizzare i costi di gestione del ciclo dei rifiuti valorizzando, mediante attività concertative a scala territoriale, la capacità di proposta e di autodeterminazione degli Enti locali, incentivandone la partecipazione attiva nelle procedure di predisposizione, adozione, approvazione ed aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti;</p> <p>f) garantire l'autosufficienza regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, assumendo, per tale fine, come prioritarie e vincolanti le attività di cui alle lettere b) e c);</p> <p>g) individuare forme di cooperazione, sinergie e interazioni istituzionali tra i vari livelli delle autonomie territoriali, fermo restando le funzioni ed i compiti di indirizzo, per ambito territoriali sovracomunali, riservati alla Regione.</p>
<p>Decreto-Legge 9 ottobre 2006, n.263</p> <p><i>Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (GU n.235 del 9-10-2006) (convertito, con modificazioni, in L. n. 290/2006)</i></p>	<p>Tale decreto è stato emanato a causa della straordinaria necessità ed urgenza di definire un quadro di adeguate iniziative volte al superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania; considerata la gravità del contesto socio-economico- ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione attualmente esposta al pericolo di epidemie e altri gravi pregiudizi alla salute e considerate altresì le possibili ripercussioni sull'ordine pubblico; tenuto conto dell'assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania e della mancanza di valide alternative per lo smaltimento dei rifiuti fuori regione.</p>
<p>Testo coordinato del decreto-legge 9 ottobre 2006, n.263</p> <p><i>Testo del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.235 del 9 ottobre 2006), coordinato con la legge di conversione 6 dicembre 2006, n.290 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale a pag. 4) recante: "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. (Misure per la raccolta differenziata)"</i></p>	<p>In questo decreto legge si proroga l'attività del Commissariato di Governo fino al 31 dicembre 2007 e si individuano misure per attivare la raccolta differenziata, per la bonifica, messa in sicurezza e apertura discariche.</p>
<p>Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2006</p> <p><i>Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania. (Ordinanza n. 3546)</i></p>	<p>In tale ordinanza vengono definite ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania.</p>
<p>Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2007 n. 3561</p> <p><i>Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania</i></p>	<p>In tale ordinanza vengono definite ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania.</p>
<p>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2007</p> <p><i>Proroga dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania</i></p>	<p>Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, viene prorogato sino al 31 dicembre 2007, lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania.</p>

Si è in attesa che con l'entrata in vigore della legge regionale n. 14/2016 i comuni della Regione Campania entrino a far parte delle ATO provinciali e si costituiscano in SAD al fine del riordino della gestione dei rifiuti.

3.2 CARATTERISTICHE AMBIENTALI DALLE AREE INTERESSATE SIGNIFICATIVAMENTE DAL PIANO

Le aree interessate significativamente dal PUC risultano essere sul territorio di Amalfi le SIC IT8050051 – Valloni della Costiera Amalfitana, IT8030008 – Dorsale dei Monti Lattari e il Parco Regionale dei Monti Lattari che sono descritte assieme alle possibili interferenze con il PUC stesso all'interno della Valutazione di Incidenza. Per tutte le altre aree si fa riferimento nei vari capitoli del Rapporto Ambientale.

3.3 RELAZIONI DI SISTEMA TRA LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PIANO E L'AMBIENTE

Le schede di:

Coerenza tra Piano Urbanistico Territoriale della Costiera Sorrentino Amalfitana e PUC (Allegato 03);

Coerenza tra PAI/Pericolosità da Frana e PUC (Allegato 04);

Coerenza tra PAI/Rischio Frana e PUC (Allegato 05);

Coerenza tra PAI/Rischio da colata e PUC (Allegato 06);

Coerenza tra SIC e PUC (Allegato 07);

Coerenza tra Parco dei Monti Lattari e PUC (Allegato 08);

Sono stati concepiti per verificare le possibili incoerenze tra gli ambiti di PUC così come configurati dallo strutturale di piano e le caratteristiche ambientali più rilevanti del territorio comunale di Amalfi. Da questa operazione di overlay mapping risulta che sostanzialmente le previsioni di piano risultano essere coerenti con le caratteristiche ambientali.

4. POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI DEL PUC SULL'AMBIENTE

Questo capitolo dovrà dare risposta alle disposizioni di cui al punto f) dell'Allegato I della Direttiva 42/2001/CE, ed all'Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006 (così come modificato ed integrato con il D.Lgs. n.4 del 16 gennaio 2008).

La valutazione dei possibili impatti ambientali del Puc dovrà essere effettuata attraverso il confronto tra gli obiettivi del Puc ed i quattro settori principali di riferimento, di cui alla relazione sullo stato dell'ambiente,⁵ anche in funzione delle criticità ambientali emerse in fase di analisi territoriale e ambientale.

Per tale confronto dovrà essere utilizzata una matrice di valutazione costruita ad hoc, che registri i possibili impatti sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano comunale. Gli impatti saranno qualificati utilizzando una griglia di valutazione che comprenda le caratteristiche declinate nella tabella che segue:

Categoria	Definizione	Declinazione	Note
Impatto netto	Valuta la significatività e la natura preponderante dei potenziali impatti significativi, in relazione allo specifico obiettivo ambientale.	positivo negativo incerto non significativo	La natura dell'impatto sarà qualificata sulla base di un bilanciamento tra i potenziali impatti positivi e negativi.
Durata	Valuta la presumibile durata dell'impatto.	duraturo temporaneo	La durata sarà attribuita sulla base della natura strutturale e non strutturale del lineamento strategico valutato.
Diretto/indiretto	Valuta se l'interazione del lineamento strategico con l'obiettivo è di tipo diretto o indiretto.	diretto indiretto	
Criticità	Valuta se si ravvisa la presenza di criticità anche in funzione delle qualificazioni attribuite alle categorie precedenti.	! No	Il punto esclamativo evidenzia la presenza di una criticità, la cui esplicazione è riportata in una successiva matrice.

Legenda matrice:

Effetto: P=positivo; N=negativo; I=incerto

Durata: D=duraturo; T=temporaneo

Diretto/indiretto: D=diretto; I=indiretto

Criticità: !=si ravvisa l'esistenza di criticità; No=non si ravvisa l'esistenza di criticità

N.S.:= effetti non significativi

⁵ **Risorse ambientali primarie:** aria; risorse idriche; suolo e sottosuolo; ecosistemi e paesaggio;
Infrastrutture: modelli insediativi; mobilità;
Attività antropiche: agricoltura; industria e commercio; turismo;
Fattori di interferenza: rumore; energia; rifiuti.

Matrice di valutazione dei possibili impatti – MATRICE EFFETTO												
Obiettivi di piano (strategie/azioni/progetti/norme)	risorse ambientali primarie				infrastrutture		attività antropiche			fattori di interferenza		
	aria	risorse idriche	suolo e sottosuolo	ecosistemi e paesaggio	modelli insediativi	mobilità	agricoltura	industria e commercio	turismo	rumore	energia	rifiuti
Conformità alle norme e prescrizioni dei piani sovraordinati generali e di settore al fine di garantire la salvaguardia dei valori ambientali da considerarsi come bene primario e risorse fondamentali che giustificano la forza attrattiva di Amalfi	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Riorganizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico al fine di rendere compatibile la loro fruizione con le esigenze di vivibilità del centro urbano	P	P	NS	P	P	P	NS	NS	P	P	NS	P
Razionalizzazione del sistema della mobilità e della sosta con lo scopo di liberare il centro storico del capoluogo dal traffico privato su gomma e riconquistare la fascia litoranea come sbocco a mare essenziale del sistema urbano di Amalfi; miglioramento delle connessioni tra capoluogo e frazioni anche con sistemi di trasporti meccanizzato	P	P	I	P	P	P	NS	P	P	P	P	NS
Riequilibrio del patrimonio edilizio abitativo considerando le esigenze di alloggio dei residenti, razionalizzando il rapporto tra capoluogo e frazioni e recuperando la funzionalità del P.E.E.P. di Pogerola	NS	NS	NS	I	P	I	NS	NS	NS	I	I	I
Riorganizzazione e riqualificazione delle attività produttive incompatibili con le esigenze delle aree residenziali mediante l'individuazione di aree attrezzate ben accessibili e tali da mitigare o eliminare l'inquinamento ambientale	P	P	P	P	P	NS	NS	P	NS	I	I	I
Scongiorare ulteriore migrazione della popolazione residente e favorire il rientro degli emigrati.	I	I	I	I	P	NS	NS	NS	P	I	I	I

Tabella n. 29 – Matrice di valutazione dei possibili impatti

Matrice di valutazione dei possibili impatti – MATRICE DURATA												
Obiettivi di piano (strategie/azioni/progetti/norme)	risorse ambientali primarie				infrastrutture		attività antropiche			fattori di interferenza		
	aria	risorse idriche	suolo e sottosuolo	ecosistemi e paesaggio	modelli insediativi	mobilità	agricoltura	industria e commercio	turismo	rumore	energia	rifiuti
Conformità alle norme e prescrizioni dei piani sovraordinati generali e di settore al fine di garantire la salvaguardia dei valori ambientali da considerarsi come bene primario e risorse fondamentali che giustificano la forza attrattiva di Amalfi	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Riorganizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico al fine di rendere compatibile la loro fruizione con le esigenze di vivibilità del centro urbano	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Razionalizzazione del sistema della mobilità e della sosta con lo scopo di liberare il centro storico del capoluogo dal traffico privato su gomma e riconquistare la fascia litoranea come sbocco a mare essenziale del sistema urbano di Amalfi; miglioramento delle connessioni tra capoluogo e frazioni anche con sistemi di trasporti meccanizzato	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Riequilibrio del patrimonio edilizio abitativo considerando le esigenze di alloggio dei residenti, razionalizzando il rapporto tra capoluogo e frazioni e recuperando la funzionalità del P.E.E.P. di Pogerola	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Riorganizzazione e riqualificazione delle attività produttive incompatibili con le esigenze delle aree residenziali mediante l'individuazione di aree attrezzate ben accessibili e tali da mitigare o eliminare l'inquinamento ambientale	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Scongurare ulteriore migrazione della popolazione residente e favorire il rientro degli emigrati.	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D

Tabella n. 30 – Matrice di valutazione dei possibili impatti

Matrice di valutazione dei possibili impatti – MATRICE DIRETTO/INDIRETTO												
Obiettivi di piano (strategie/azioni/progetti/norme)	risorse ambientali primarie				infrastrutture		attività antropiche			fattori di interferenza		
	aria	risorse idriche	suolo e sottosuolo	ecosistemi e paesaggio	modelli insediativi	mobilità	agricoltura	industria e commercio	turismo	rumore	energia	rifiuti
Conformità alle norme e prescrizioni dei piani sovraordinati generali e di settore al fine di garantire la salvaguardia dei valori ambientali da considerarsi come bene primario e risorse fondamentali che giustificano la forza attrattiva di Amalfi	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Riorganizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico al fine di rendere compatibile la loro fruizione con le esigenze di vivibilità del centro urbano	D	D	D	D	D	D	I	I	D	D	D	D
Razionalizzazione del sistema della mobilità e della sosta con lo scopo di liberare il centro storico del capoluogo dal traffico privato su gomma e riconquistare la fascia litoranea come sbocco a mare essenziale del sistema urbano di Amalfi; miglioramento delle connessioni tra capoluogo e frazioni anche con sistemi di trasporti meccanizzato	D	D	D	D	D	D	I	I	D	D	D	D
Riequilibrio del patrimonio edilizio abitativo considerando le esigenze di alloggio dei residenti, razionalizzando il rapporto tra capoluogo e frazioni e recuperando la funzionalità del P.E.E.P. di Pogerola	D	D	D	D	D	D	I	D	D	D	D	D
Riorganizzazione e riqualificazione delle attività produttive incompatibili con le esigenze delle aree residenziali mediante l'individuazione di aree attrezzate ben accessibili e tali da mitigare o eliminare l'inquinamento ambientale	D	I	D	D	I	I	D	D	D	D	D	D
Scongiorare ulteriore migrazione della popolazione residente e favorire il rientro degli emigrati.	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D

Tabella n. 31 – Matrice di valutazione dei possibili impatti

Matrice di valutazione dei possibili impatti – MATRICE CRITICITÀ												
Obiettivi di piano (strategie/azioni/progetti/norme)	risorse ambientali primarie				infrastrutture		attività antropiche			fattori di interferenza		
	<i>aria</i>	<i>risorse idriche</i>	<i>suolo e sottosuolo</i>	<i>ecosistemi e paesaggio</i>	<i>modelli insediativi</i>	<i>mobilità</i>	<i>agricoltura</i>	<i>industria e commercio</i>	<i>turismo</i>	<i>rumore</i>	<i>energia</i>	<i>rifiuti</i>
Conformità alle norme e prescrizioni dei piani sovraordinati generali e di settore al fine di garantire la salvaguardia dei valori ambientali da considerarsi come bene primario e risorse fondamentali che giustificano la forza attrattiva di Amalfi	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Riorganizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico al fine di rendere compatibile la loro fruizione con le esigenze di vivibilità del centro urbano	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Razionalizzazione del sistema della mobilità e della sosta con lo scopo di liberare il centro storico del capoluogo dal traffico privato su gomma e riconquistare la fascia litoranea come sbocco a mare essenziale del sistema urbano di Amalfi; miglioramento delle connessioni tra capoluogo e frazioni anche con sistemi di trasporti meccanizzato	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Riequilibrio del patrimonio edilizio abitativo considerando le esigenze di alloggio dei residenti, razionalizzando il rapporto tra capoluogo e frazioni e recuperando la funzionalità del P.E.E.P. di Pogerola	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Riorganizzazione e riqualificazione delle attività produttive incompatibili con le esigenze delle aree residenziali mediante l'individuazione di aree attrezzate ben accessibili e tali da mitigare o eliminare l'inquinamento ambientale	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Scongiorare ulteriore migrazione della popolazione residente e favorire il rientro degli emigrati.	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

Tabella n. 32 – Matrice di valutazione dei possibili impatti

5. MISURE PREVISTE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE GLI EVENTUALI EFFETTI NEGATIVI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PUC E INDICAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL PIANO IN FASE DI ATTUAZIONE

Lo scopo della lettera g) dell'Allegato I della Direttiva 42/2001/CE (Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006 e s.m. e i.), a cui fa riferimento questo capitolo, è di garantire che il rapporto ambientale discuta in che modo gli effetti negativi significativi che descrive debbano essere mitigati.

Le misure di mitigazione previste, lì dove riscontrati possibili impatti negativi sull'ambiente, sono state descritte all'interno delle norme stesse di piano e particolarizzate all'interno della VAS, della VI e degli studi specialistici (Studio Geologico e Zonizzazione Acustica).

6. SINTESI DELLE RAGIONI DELLA SCELTA DELLE ALTERNATIVE INDIVIDUATE E DELLE DIFFICOLTÀ INCONTRATE NELLA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE

6.1 LA SCELTA DELLE ALTERNATIVE INDIVIDUATE

Il PUC di Amalfi costituisce il nuovo strumento di governo del territorio comunale e, rispetto alla "alternativa 0" rappresentata dal PdF, si arricchisce di tutti i valori di sostenibilità ambientale dettati dai piani e programmi sovraordinati. Si rinvia alla relazione di piano la descrizione degli interventi.

Il Programma di Fabbricazione è stato approvato con DPGRC n. 11 del 12.1.1979. Il P. di F. ed è uno strumento soppresso e comunque del tutto inadeguato, ormai – sia, in generale, per la limitatezza dei suoi contenuti, sia, nel caso specifico, per l'oggettiva vetustà -, ai mutati scenari e alle esigenze della moderna pianificazione alla luce delle più recenti acquisizioni disciplinari.

Al Regolamento Edilizio sono allegate le Norme di attuazione del P. di F.. Le Norme, però, descrivono una zonizzazione del territorio comunale che non corrisponde a quella dell'unica tavola grafica disponibile dello strumento, la quale riporta sotto il titolo "Programma di Fabbricazione" la dicitura "Modifiche e integrazioni". Le differenze sono le seguenti: la tavola di zonizzazione riporta le seguenti dieci zone: Zona di interesse ambientale e paesaggistico; Centro storico; Zona H – Sistemazione porto e lungomare; Zona H1 – Attrezzature e servizi di interesse collettivo. Recupero spazi e volumi esistenti; Frazione Vettica – Poli impianti produttivi – Ingresso Pogerola – Centri di quartiere. Attrezzature e servizi di interesse collettivo; Zona C – Edilizia economica e popolare 167; Nuclei abitati – Incremento volumetrico 15%; Zona sportiva; Edilizia scolastica; Area cimiteriale.

La legenda che precede le Norme allegate al Regolamento Edilizio riporta le seguenti zone: Centro storico; Zona costiera di rilevante interesse paesistico; Nuovo centro urbano; Zona di nuova urbanizzazione; Standards urbanistici; Zona residenziale e turistica; Zona di conservazione naturale; Zona agricola.

In mancanza di altri documenti, e soprattutto della tavola grafica riportante la zonizzazione allegata alle Norme di attuazione, le uniche considerazioni possibili sullo stato di attuazione del P. di F. sono quelle relative alla zonizzazione disponibile. Ma tali considerazioni non possono estendersi agli aspetti del dimensionamento, in quanto la mancanza della Relazione illustrativa non consente valutazioni in termini quantitativi (N. di alloggi e di servizi pubblici e privati realizzati rispetto alle quantità di piano).

Dalla sovrapposizione con la cartografia aggiornata risulta:

- un leggero incremento della diffusione edilizia nella più estesa delle zone del P. di F., quella "di interesse ambientale e paesaggistico",
- la sostanziale conservazione dell'edificato storico, a meno degli esiti di puntuali verifiche di nuovi volumi, incrementi volumetrici e superfetazioni, assai difficili per l'impossibilità di documentare dettagliatamente lo stato dei luoghi all'epoca della redazione del P. di F.;
- per la Zona H – "Sistemazione porto e lungomare", comprendente il tratto di fascia costiera a sud del centro storico e quello ad ovest fino all'attacco del molo di sopraflutto con le prime pendici a monte della SS 163 – dove sorge l'albergo Cappuccini -, gli interventi di riqualificazione restano necessari. Per l'albergo Cappuccini sono finalmente in corso lavori di adeguamento agli standard corrispondenti ad

una struttura ricettiva di alto livello, compatibili col valore storico architettonico del complesso; il porto resta invece inadeguato; il problema di fondo della zona a mare resta quello dell'agibilità: la sua promozione dipende strettamente dalla complessiva riorganizzazione del traffico e dalla pedonalizzazione del centro storico;

- per la Zona H1, il recupero di spazi e la realizzazione di servizi di interesse collettivo nella Valle dei Mulini va completato;
- ugualmente disattesa è stata la previsione degli interventi di attrezzaggio e di potenziamento delle attività produttive a Vettica;
- l'edilizia economica e popolare a Pogerola è stata realizzata; ma l'intervento richiede già una riqualificazione ed eventualmente il completamento;
- non sono stati realizzati gli impianti sportivi a monte della località Casa Lucibello e nella parte nord orientale della Valle dei Mulini (Bosco Grande) al confine col territorio di Scala.

All'attuazione del P. di F. è legato il PEEP di Pogerola., solo parzialmente realizzato, nel quale resta incompleto un complesso edilizio di cooperativa interessato da una singolare vicenda.

La struttura abbandonata rappresenta un detrattore ambientale incompatibile con i pregi ambientali della costiera e in particolare di Amalfi. L'Amministrazione comunale si è espressa favorevolmente sul recupero con numerosi provvedimenti adottati tra il 1996 e il 2008 e, da ultimo, con la già riportata delibera di G.M. contenente gli indirizzi da porre a base del PUC (n. 154 del 18.9.2009).

La complessa situazione dovuta alla contraddizione tra il PUT – che cita il PEEP nelle relazioni ma non lo riporta graficamente in quanto elaborato su una cartografia precedente al 1977 e non aggiornata al momento dell'approvazione della L.R. n. 35/1987 – e il PEEP, al procedimento penale che ha comportato il sequestro delle opere, alla prioritaria e pregiudiziale messa in sicurezza del sito per la presenza di rischio di frana molto elevato evidenziato per Pogerola dal Piano per l'Assetto Idrogeologico, rende necessaria una decisione che non può essere guidata dal PUC⁶.

⁶ Il PEEP, redatto nel 1974, comprendeva originariamente tre ambiti. Nell'esaminare il Programma di fabbricazione, la Regione prescrisse la concentrazione dell'edilizia economica e popolare nell'unico ambito di Pogerola; in tal modo il PEEP fu adottato nel 1977 e fu recepito nel P. di f. approvato con DPGRC n. 11 del 12.1.1979. Il PEEP fu definitivamente approvato con DPGRC n. 3818 del 30.6.1979. L'insediamento comprendeva cinque lotti, dei quali quattro assegnati a cooperative e uno all'IACP di Salerno. Per motivi tecnici, dovuti agli scostamenti tra il rilievo aerofotogrammetrico e le mappe catastali, si rivelò problematico il tracciamento dei fabbricati e delle strade interne ai lotti. Nel 1986 fu elaborata dall'Ufficio Tecnico Comunale una "variante tipologica" di adeguamento, che riposizionava gli edifici e rendeva possibile la strada di accesso ad alcuni fabbricati di cooperativa.

I lavori di uno dei complessi edilizi, quello della cooperativa Nuova Amalfi, assegnataria del lotto B con concessione edilizia n. 1 del 4.2.1983 e successive varianti, l'unico ancora in costruzione, furono sospesi nel luglio 1990 da un provvedimento giudiziario che assumeva la difformità dal PEEP originario. In realtà la difformità attribuita al complesso era comune a tutti gli altri: la variante era stata adottata proprio per ovviare alla generale discordanza tra stato dei luoghi e piano particolareggiato; così come tutti gli edifici compresi nel PEEP sono conformi alle concessioni rilasciate. Al momento della sospensione, dell'intero complesso a terrazze risultavano eseguiti: la struttura e i compagni del corpo di fabbrica n. 1 (su due livelli); la struttura dei corpi di fabbrica nn. 2 e 3; le fondazioni del primo impalcato dei corpi di fabbrica nn. 4 e 5, l'inizio degli scavi di sbancamento e le palificazioni trivellate per il piano di posa delle fondazioni dei corpi di fabbrica nn. 6, 7 e 8. Sono attualmente realizzati soltanto 123 dei 248 alloggi complessivamente previsti nel PEEP (compreso l'intervento IACP).

A seguito della dichiarata illegittimità dell'edificio già posto sotto sequestro, è stata disposta in via giudiziaria la sua demolizione, cui ha fatto seguito l'ordinanza di demolizione del Comune, poi sospesa dal TAR sez. di Salerno.

Di seguito si riportano le tabelle che mettono in evidenza, a parità di superficie pianificata, le differenze metodologiche e di approfondimento tra PUC e PdF. Allegata alla Valutazione Ambientale Strategica vi è anche la tavola di sovrapposizione tra le due tipologie di strumento di governo del territorio (Allegato 02).

AMBITI	Ha totali	%
PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE		
Centro storico	18,31	3,25
Nuclei abitati- Incremento volumetrico del 15%	7,05	1,25
Zona C - Edilizia economica e popolare 167	6,14	1,09
Zona Sportiva	1,96	0,35
Zona H 1 - attrezzature e servizi di interesse collettivo	13,24	2,35
Zona H - Sistemazione porto e lungomare	7,89	1,40
Area Cimiteriale	1,11	0,20
Frazione Vettica-Poli impianti produttivi-Ingresso di Pogerola	13,60	2,42
Edilizia Scolastica	1,51	0,27
Zone di interesse ambientale e paesaggistico	492,28	87,42
Totale Superficie	563,09	

Tabella n. 33 – Aree investite dal Programma di Fabbricazione

AMBITI	Ha totali	%
PUC_2014- ELABORATI DI PROGETTO		
A 2.1 (Nucleo Storico di Amalfi)	12,73	2,30
A 2.1 (Nucleo Storico di Amalfi_Riqualificazione Ambientale)	3,44	0,62
A 2.2 (Nucleo Storico di Pogerola)	3,62	0,65
A 2.2 (Nucleo Storico di Pogerola_Riqualificazione Ambientale)	1,78	0,32
A 3 (Nuclei antichi nelle ZT 3 del PUT)	10,38	1,87
Totale Zona A	31,95	5,76
B1 a (Tessuti saturi recenti nella ZT 1a del PUT)	1,03	0,19
B1b (Tessuti saturi recenti nella ZT 1b del PUT)	3,79	0,68
B3 (Tessuti saturi recenti nella ZT 3 del PUT)	3,60	0,65
B3p (PEEP di Pogerola)	2,22	0,40
B4 (Tessuti saturi recenti nella ZT 4 del PUT)	1,49	0,27
Totale Zona B	12,13	2,19
D3 (Insediamenti per il terziario e artigianato)	0,580	0,105
Totale Zona D	0,58	0,10
E1 a (Aree naturali e agricole nella ZT 1a del PUT)	171,31	30,89
E1 b (Aree naturali e agricole nella Zt 1b del PUT)	204,22	36,83
E13 (Aree naturali di riserva nella ZT 13 del PUT)	35,44	6,39
E2 (Fascia costiera naturale nella ZT 2 del PUT)	0,360	0,06
E3 (Aree agricole nella ZT 3 del PUT)	68,71	12,39
E4 (Aree agricole nella ZT 4 del PUT)	7,56	1,36
Totale Zona E	487,60	87,93
G1 a (Alberghi esistenti nella ZT 1 del PUT)	1,03	0,19
G1 b (Alberghi esistenti nella ZT 1b del PUT)	0,87	0,16
G3 (Alberghi esistenti nella ZT 3 del PUT)	0,66	0,12
Totale Zona G	2,56	0,46
F1 b (Area Portuale)	2,54	0,46
F2 (Uffici Comunali)	0,19	0,03
F3	0,42	0,08
Fc (Cimitero)	0,45	0,08
Fc 1 (Ampliamento Cimitero)	0,00	0,00
Fi (Isola Ecologica)	0,08	0,01
Totale Zona F	3,68	0,66
Verde Pubblico	11,12	2,01
Zona Sport	0,000	0,00
Parcheggi Esistenti	0,470	0,08

Parcheggi di Progetto	1,640	0,30
Litorale Sabbioso	1,846	0,33
Immobili cambio destinazione uso	0,930	0,17
Superficie comunale		562,24

Tabella n. 34 – Aree investite dal Piano Urbanistico Comunale

AMBITI	Ha	A2.1_Nucleo storico Amalfi		A2.1_Nucleo storico Amalfi_RA		A2.2_Nucleo storico Pogerola		A2.2_Nucleo storico Pogerola_RA		A3_Nuclei antichi nelle ZT3 del PUT	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Centro storico	18,31	11,41	62,32	2,73	14,91	0	0	0	0	0	0
Nuclei abitati-Incremento volumetrico del 15%	7,05	0	0	0	0	3,09	43,8	1,02	14,47	0,67	9,50
Zona C - Edilizia economica e popolare 167	6,14	0	0	0	0	0	0	0,07	1,14	0,22	3,58
Zona Sportiva	1,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zona H 1 - attrezzature e servizi di interesse collettivo	13,24	1,03	7,78	0,48	3,63	0	0	0	0	0	0
Zona H - Sistemazione porto e lungomare	7,89	0,24	3,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Area Cimiteriale	1,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frazione Vettica-Poli impianti produttivi-Ingresso di Pogerola	13,60	0	0	0	0	0	0	0	0	1,43	10,51
Edilizia Scolastica	1,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zone di interesse ambientale e paesaggistico	492,28	0,041	0,01	0,23	0,05	0,52	0	0,69	0	8,06	1,64

Tabella n. 35 – Confronto tra il PUC e il PdF

AMBITI	Ha	B1a_Tessuti saturi recenti nella ZT1a del PUT		B1b_Tessuti saturi recenti nella ZT1b del PUT		B3_Tessuti saturi recenti nella ZT3 del PUT		B4_Tessuti saturi recenti nella ZT4 del PUT		B3p_PEEP Pogerola		D3_Insedimento terziario e artigianato	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Centro storico	18,31	0	0	0,52	2,84	0	0	0,27	1,47	0	0	0	0
Nuclei abitati-Incremento volumetrico del 15%	7,05	0	0	0	0	0,31	4,40	0	0	0	0	0	0
Zona C - Edilizia economica e popolare 167	6,14	0	0	0	0	0,69	11,24	0	0	2,13	34,69	0	0
Zona Sportiva	1,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zona H 1 - attrezzature e servizi di interesse collettivo	13,24	0	0	1,11	8,38	0	0	1,14	8,61	0	0	0	0
Zona H - Sistemazione porto e lungomare	7,89	0	0	1,31	16,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Area Cimiteriale	1,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frazione Vettica-Poli impianti produttivi-Ingresso di Pogerola	13,60	0	0	0,39	2,87	0,3	2,21	0	0	0	0	0,11	0,81
Edilizia Scolastica	1,61	0	0	0	0	0,006	0,37	0	0	0	0	0	0
Zone di interesse ambientale e paesaggistico	492,28	1,03	0,21	0,46	0,09	2,3	0,47	0,08	0,02	0,09	0	0,47	0,10

Tabella n. 36 – Confronto tra il PUC e il PdF

AMBITI	Ha	E13_Aree naturali di riserva nella ZT13 del PUT		E1a_Aree naturali di riserva nella ZT1a del PUT		E1b_Aree naturali di riserva nella ZT1b del PUT		E2_Fascia costiera naturale nella ZT2 del PUT		E3_Aree agricole nella ZT3 del PUT		E4_Aree agricole nella ZT4 del PUT	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Centro storico	18,31	0	0	0	0	2,61	14,25	0	0	0	0	0	0
Nuclei abitati- Incremento volumetrico del 15%	7,05	0	0	0	0	0,51	7,23	0	0	0,52	7,38	0	0
Zona C - Edilizia economica e popolare 167	6,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0,55	8,96	0	0
Zona Sportiva	1,96	0,52	26,53	1,44	73,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Zona H 1 - attrezzature e servizi di interesse collettivo	13,24	0	0	0	0	3,43	25,91	0	0	0	0	5,02	37,92
Zona H - Sistemazione porto e lungomare	7,89	0	0	0,99	12,55	1,99	25,22	0	0	0	0	0	0
Area Cimiteriale	1,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frazione Vettica- Poli impianti produttivi- Ingresso di Pogerola	13,60	0	0	0,63	4,63	3,79	27,87	0	0	6,13	45,07	0	0
Edilizia Scolastica	1,61	0	0	0,19	11,80	0	0	0	0	0,28	17,39	1,09	67,70
Zone di interesse ambientale e paesaggistico	492,28	34,92	7,09	168,05	34,14	191,97	39,00	0,36	0,07	61,23	12,44	1,45	0,29

Tabella n. 37 – Confronto tra il PUC e il PdF

6.2 DIFFICOLTÀ INCONTRATE NELLA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE

Si evidenziano difficoltà nel reperimento di dati sufficienti per poter definire lo stato attuale dell'ambiente per tutte le tematiche. Per una più approfondita analisi si rinvia al piano di monitoraggio così come previsto già in fase di scoping.

7. MISURE PER IL MONITORAGGIO

7.1 MISURE PREVISTE IN MERITO AL MONITORAGGIO

Il sistema di monitoraggio ha lo scopo di verificare le modalità e il livello di attuazione del PUC, di valutare gli effetti delle linee d'azione e di fornire indicazioni in termini di ri-orientamento del piano stesso.

L'ambito di indagine del monitoraggio dovrà comprendere necessariamente:

- il processo di piano, ovvero le modalità e gli strumenti attraverso cui il piano è posto in essere;
- il contesto, ovvero l'evoluzione delle variabili esogene, non legate alle decisioni di piano e su cui è basato lo scenario di riferimento (monitoraggio ambientale);
- gli effetti di piano, ovvero gli impatti derivanti dalle decisioni di piano, il grado di raggiungimento degli obiettivi in termini assoluti (efficacia) e di risorse impiegate (efficienza).

Una volta identificati gli indicatori più utili per la strutturazione del successivo Piano di monitoraggio, si procederà all'acquisizione dei dati e delle informazioni, provenienti da fonti interne ed esterne all'Ente.

In coerenza con quanto detto la progettazione del sistema di monitoraggio, in fase di elaborazione del piano, ha richiesto l'organizzazione logica di una serie di attività:

- l'identificazione dell'ambito di indagine del monitoraggio;
- la definizione degli indicatori da utilizzare;
- l'organizzazione di modalità e tempi per la raccolta e per l'elaborazione delle informazioni necessarie al loro calcolo, a partire dal SIT provinciale e da altre banche dati (regionali e nazionali);
- la definizione del sistema di retroazione (feedback), ovvero dei meccanismi in base ai quali ridefinire, se e quando necessario, obiettivi, linee d'azione e politiche di attuazione del piano.

Così come per il PTCP anche il monitoraggio del PUC si aprirà con una fase di "diagnosi", finalizzata a comprendere le cause dell'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi, dovute ad esempio a:

- errori o perdita di validità delle ipotesi assunte sulle variabili da cui dipende lo scenario di riferimento;
- conflitti o comportamenti non previsti da parte dei soggetti coinvolti nel processo;
- politiche di attuazione e gestione del Ptcp differenti rispetto a quelle preventivate;
- effetti imprevisti derivanti dall'attuazione del Piano;
- effetti previsti ma con andamento diverso da quello effettivamente verificatosi.

La "diagnosi" sarà dunque volta a ricercare il legame tra le cause e gli effetti dovuti alle decisioni di piano.

A tal proposito, gli effetti possono essere presentati attraverso indicatori di pressione o di processo, anziché di stato, se il tempo di risposta di questi ultimi è tale da non riflettere in tempo utile i cambiamenti connessi alle azioni di piano.

L'interpretazione dei risultati del monitoraggio e l'elaborazione di indicazioni per il ri-orientamento del Piano saranno inoltre argomento delle relazioni periodiche di monitoraggio (a scadenza biennale), che costituiranno la base per la "terapia", ovvero per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di piano e di

sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive.

7.2 GLI INDICATORI

Gli indicatori sono gli strumenti necessari per una comunicazione essenziale, comprensibile e sintetica sia dello stato dell'ambiente, sia dell'efficacia delle strategie di governo del territorio. Essi dovranno rispondere ad alcuni requisiti chiave che ne garantiscono la validità scientifica ed una relativa facilità di reperimento; in particolare:

- essere rappresentativi della componenti ambientali e dei determinanti economici che si intende "misurare";
- essere semplici e di agevole interpretazione;
- indicare le tendenze nel tempo;
- fornire un'indicazione precoce sulle tendenze irreversibili;
- essere basati su dati facilmente disponibili o disponibili a costi ragionevoli;
- essere basati su dati adeguatamente documentanti e di qualità certa;
- poter essere aggiornati periodicamente.

Dal punto di vista dell'efficacia nella descrizione del fenomeno, o della tematica che si vuole rappresentare sinteticamente, gli indicatori non avranno alcun valore se gli obiettivi di qualità e sostenibilità ambientale non saranno opportunamente esplicitati mediante un valore soglia, un target o un valore di riferimento con cui confrontare l'indicatore stesso, per valutare l'allontanamento, l'avvicinamento ed il trend rispetto agli obiettivi individuati. Nell'ambito della redazione del Rapporto Ambientale sarà opportuno considerare differenti tipologie di indicatori e l'utilizzo di dati e indicatori già costruiti e inseriti in sistemi informativi esistenti – a partire dal Piano di Monitoraggio del vigente PTCP – costituisce un importante accorgimento al fine di evitare la duplicazione di attività di analisi e valutazione (in coerenza con quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria e dal D.Lgs. n.152/2006).

Il sistema di monitoraggio, così come realizzato, si presta non solo a monitorare nel tempo l'attuazione del PUC (ed i connessi impatti), ma rappresenta una vera e propria banca dati ambientale dell'intero territorio provinciale, georeferenziata e costantemente aggiornabile, utile quale piattaforma conoscitiva per tutte le future iniziative pianificatorie e programmatiche dell'Ente.

La predisposizione di una base informativa di supporto, che descriva non solo lo stato dell'ambiente ma anche le modificazioni in esso indotte dai meccanismi di interazione con il sistema economico e con le attività umane in genere, rappresenta un elemento fondamentale per ogni strategia orientata verso lo sviluppo sostenibile.

Particolare rilevanza assume, pertanto, una visione integrata che consenta di mettere in evidenza le relazioni esistenti tra i fattori di Pressione (le attività antropiche e le modifiche che inducono sull'ambiente), lo Stato (i dati derivanti dal monitoraggio e dai controlli) e le Risposte (le norme di legge, le politiche ambientali, le attività di pianificazione, etc), secondo il modello DPSIR.⁷

⁷ L'Agenda Europea dell'ambiente nel 1995 ha rielaborato il vecchio modello PSR, creando il modello "Determinanti- Pressioni- Stato- Impatti-Risorse" (DPSIR), che identifica e tiene conto di quei fattori legati alle attività umane, poco controllabili e difficilmente

E' su tali considerazioni che si basa il Sistema Informativo Nazionale Ambientale: *"una architettura di rete con l'obiettivo di consentire la razionalizzazione e il coordinamento delle iniziative di monitoraggio e di gestione delle informazioni di interesse ambientale e, quindi, di creare le condizioni affinché le conoscenze, che vengono da fonti molto differenziate, possano armonizzarsi e integrarsi a tutti i livelli territoriali, dal regionale al comunitario"*.

Il Sistema Informativo Nazionale Ambientale è strutturato come un "Sistema Nazionale Conoscitivo e dei Controlli in campo ambientale", dove l'integrazione tra il sistema informativo e il sistema dei controlli e l'inserimento nel sistema conoscitivo comunitario costituiscono l'aspetto più rilevante ed innovativo.

I meccanismi di integrazione su cui si sviluppa il sistema informativo sono dunque i seguenti:

- ***integrazione territoriale delle conoscenze ambientali a tutti i livelli, dal regionale al comunitario:*** una delle principali finalità del sistema agenziale è creare le condizioni affinché le conoscenze ambientali sviluppate da soggetti diversi possano essere aggregate definendo una visione omogenea e rappresentativa. Ciò comporta la definizione di un sistema di regole generali e la realizzazione di uno spazio fisico comune di conoscenza e comunicazione. A tale scopo sono state scelte tre principali linee di azione per costruire tale spazio comune: sviluppo di standard conoscitivi, identificazione di architetture standard di sistemi di gestione dell'informazione, interconnessione fisica dei diversi poli della rete delle conoscenze ambientali;
- ***integrazione tra il sistema informativo ambientale ed il sistema dei controlli:*** le attività di monitoraggio e controllo ambientale hanno evidenziato negli ultimi anni alcune principali criticità quali: elevato livello di casualità, non elevato livello qualitativo e di standardizzazione, limitata significatività in termini conoscitivi. Ciò ha indotto il sistema agenziale a rivedere il rapporto tra il sistema di controllo e quello informativo, trasformando un percorso lineare - dove il sistema dei controlli rappresenta un atto isolato e terminale di un processo - in un percorso circolare nel quale i controlli costituiscono una delle principali fonti di alimentazione del sistema informativo che, a sua volta, rappresenta il presupposto indispensabile per pianificare efficacemente le attività di controllo;
- ***integrazione tra il sistema europeo EIONet e il sistema nazionale:*** la struttura complessiva del sistema informativo nazionale è stata disegnata assumendo come riferimento il sistema conoscitivo europeo. Tale scelta permette di cogliere alcune opportunità: sfruttare appieno le esperienze e le competenze organizzative maturate in sede europea e favorire la partecipazione del nostro Paese alle attività comunitarie.

Gli indicatori ISPRA che si ipotizza di poter utilizzare nel Rapporto Ambientale per la VAS del Piano Urbanistico Comunale sono quelli allegati all'Annuario dei dati ambientali; tale scelta tiene conto dei seguenti criteri:

- elevata qualità e disponibilità dell'informazione per il popolamento;
- disponibilità di ben definiti e oggettivi riferimenti per una più efficace lettura degli andamenti;

quantificabili, (trend economici, culturali, settori produttivi) e che incidono indirettamente ma in modo rilevante, nel determinare le condizioni ambientali.

- elevato impatto comunicativo, nel senso di rappresentare in via preferenziale indicatori relativi a fenomeni, o problematiche, per i quali maggiore è l'aspettativa di informazione da parte dei cittadini.

Ai fini del nostro lavoro è, ovviamente necessario precisare che molto spesso la scala di riferimento offerta dall'Annuario ISPRA non si presta a descrivere fenomeni di livello comunale, pertanto si è inteso riferirsi a tali indicatori principalmente per valutare la possibilità di riproporli e ri-costruirli su base comunale.

Per ciascun indicatore sono presenti: la denominazione, la posizione nello schema DPSIR,⁸ la finalità, la qualità dell'informazione, il livello di copertura spaziale e temporale, l'icona di *Chernoff* corrispondente allo stato e trend.

Elementi per la definizione da parte dell'ISPRA della qualità dell'informazione sono stati:

- *rilevanza*: aderenza dell'indicatore rispetto alla domanda di informazione relativa alle problematiche ambientali.
- *accuratezza*: è data da elementi quali comparabilità dei dati, affidabilità delle fonti dei dati, copertura dell'indicatore, validazione dei dati.
- *comparabilità nel tempo*: completezza della serie nel tempo, consistenza della metodologia nel tempo.
- *comparabilità nello spazio*: numero di regioni rappresentate, uso da parte di queste di metodologie uguali o simili, affidabilità all'interno della regione stessa.

A ciascuna componente (rilevanza, accuratezza, comparabilità nel tempo e comparabilità nello spazio) viene assegnato un punteggio da 1 a 3 (1 = nessun problema, 3 = massime riserve).

Il risultato derivato dalla somma con uguali pesi dei punteggi attribuiti a rilevanza, accuratezza, comparabilità nel tempo e nello spazio definisce la qualità dell'informazione secondo la scala di valori definiti nella tabella seguente:

Definizione della qualità dell'informazione

	Punteggio Qualità dell'informazione	Somma valori
★★★	ALTA	Da 4 a 6
★★	MEDIA	Da 7 a 9
★	BASSA	Da 10 a 12

⁸ Il DPSIR, sviluppato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente a partire da un precedente schema (PSR) messo a punto dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), è stato adottato dall'ISPRA per la costruzione del Sistema conoscitivo ambientale.

Lo *stato*, ovvero l'insieme delle qualità fisiche, chimiche e biologiche delle risorse ambientali (aria, acque, suoli, ecc.) è alterato dalle *pressioni*, costituite da tutto ciò che tende a degradare la situazione ambientale (emissioni atmosferiche, produzione di rifiuti, scarichi industriali, ecc.) per lo più originate da attività (*determinanti*) umane (industria, agricoltura, trasporti, ecc.), ma anche naturali. Questa alterazione provoca effetti (*impatti*) sulla salute degli uomini e degli animali, sugli ecosistemi, danni economici, ecc. Per far fronte agli impatti, sono elaborate le *risposte*, vale a dire contromisure (come leggi, piani di intervento, prescrizioni, ecc.) al fine di agire sulle altre categorie citate.

Per quanto concerne l'assegnazione dello Stato e trend, si è proceduto distinguendo due casi:

- a) possibilità di riferirsi a obiettivi oggettivi fissati da norme e programmi, quali ad esempio le emissioni di gas serra, la percentuale di raccolta differenziata di rifiuti o la produzione pro-capite di rifiuti;
- b) assenza di detti riferimenti.

Nel caso a) valgono le seguenti regole di assegnazione:

	il <i>trend</i> dell'indicatore mostra che ragionevolmente gli obiettivi saranno conseguiti
	il <i>trend</i> dell'indicatore è nella direzione dell'obiettivo ma non sufficiente a farlo conseguire nei tempi fissati
	tutti gli altri casi

Nel caso b) viene espresso un giudizio basato sull'esperienza personale, sulla conoscenza del fenomeno in oggetto attraverso la consultazione della letteratura o di esperti della materia.

LEGENDA INDICATORI ISPRA:

Modello DPSIR:

- **Determinanti (D):** le attività antropiche che generano fattori di pressione. A ciascuna attività può essere associato un certo numero di interazioni dirette con l'ambiente naturale. Ad esempio la determinante che genera il traffico è la domanda di mobilità di persone e merci.
- **Pressioni (P):** le emissioni di inquinanti o la sottrazione di risorse (es. traffico)
- **Stato (S):** lo stato di qualità delle diverse componenti ambientali che si modifica - a tutti i livelli, da quello microscopico a quello planetario - in seguito alle sollecitazioni umane (es. concentrazioni di inquinanti in aria)
- **Impatti (I):** generalmente negativi, in conseguenza del modificarsi dello stato della natura che coincide, in genere, con un suo allontanarsi dalle condizioni inizialmente esistenti. (es. il mancato rispetto di un limite di protezione della salute causa un aumento di malattie respiratorie)
- **Risposte (R):** le azioni che vengono intraprese per contrastare gli effetti generati dai determinanti, in modo da limitare la generazione delle pressioni; ma anche interventi di bonifica per situazioni ambientalmente insostenibili, così come misure di mitigazione degli impatti esistenti. Possono essere azioni a breve termine (ad esempio targhe alterne come intervento di emergenza per contrastare un episodio acuto), oppure a medio/lungo termine (ricerca delle cause più profonde, risalendo fino alle pressioni e ai fattori che le generano).

Qualità dell'informazione:

	Punteggio Qualità dell'informazione	Somma valori
***	ALTA	Da 4 a 6
**	MEDIA	Da 7 a 9
*	BASSA	Da 10 a 12

Copertura Spaziale: indica il livello di copertura geografica dei dati per popolare l'indicatore.

- **"I":** Nazionale, laddove i dati sono aggregati e rappresentativi del solo livello nazionale;
- **"R x/20":** Regionale, laddove i dati rendono possibile una rappresentazione dell'informazione a livello regionale e sono disponibili dati per x regioni;
- **"P y/103":** Provinciale, laddove i dati rendono possibile una rappresentazione dell'informazione a livello provinciale e sono disponibili dati per y province;
- **"C z/8100":** Comunali laddove i dati rendono possibile una rappresentazione dell'informazione a livello comunale e sono disponibili dati per z comuni.

Copertura Temporale:

indica il periodo di riferimento della serie storica disponibile e/o dei dati riportati nella tabella.

Stato e Trend:

	il <i>trend</i> dell'indicatore mostra che ragionevolmente gli obiettivi saranno conseguiti
	il <i>trend</i> dell'indicatore è nella direzione dell'obiettivo ma non sufficiente a farlo conseguire nei tempi fissati
	tutti gli altri casi

POPOLAZIONE E SALUTE UMANA

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Ambiente e salute	Tasso di incidentalità stradale	S	Soddisfare la crescente domanda di informazioni in tema di incidentalità stradale, fenomeno che coinvolge aspetti economici e socio-democulturali. Gli incidenti stradali, ogni anno, sottopongono la nostra società a ingenti costi sociali e umani. A livello europeo la stima del solo costo sociale è del 2% del PIL dell'UE. Pertanto il monitoraggio del fenomeno supporta il pianificatore nelle scelte e interventi da attuare sul territorio nell'ottica di una sua gestione integrata.	★★★	I, R	1997-2004	
	Infortuni da incidenti stradali	I	Monitorare il grado di sicurezza stradale e la sua evoluzione, fornendo in tal modo informazioni oggettive sull'entità dell'impatto diretto sulla salute e programmare di conseguenza le azioni da intraprendere sul territorio che integrino aspetti di natura ambientale, economica e sociale.	★★★	I, R	1997-2004	
	Mortalità da incidenti stradali	I	Supportare le valutazioni dell'efficacia delle politiche di sicurezza promosse negli ultimi anni fornendo a pianificatori e studiosi informazioni utili circa le scelte e le azioni future da intraprendere nel campo della programmazione e gestione del territorio e delle infrastrutture, della sicurezza dei veicoli, dell'efficienza delle strutture sanitarie, della normativa in materia di sicurezza e della gestione del traffico.	★★★	I, R	1991-2004	
	Affollamento	D	Valutare il grado di affollamento delle abitazioni, indice di una condizione che può influire sullo stato di salute e benessere degli occupanti.	★★	I, R	1991, 2001	

SUOLO

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Qualità dei suoli	Contenuto in metalli pesanti totali nei suoli agrari	S	Descrivere il contenuto di metalli pesanti presenti nei suoli agrari per caratteristiche naturali e cause antropiche.	★★	R 11/20	2005	☹️
	Bilancio di nutrienti nel suolo (<i>Input/Output</i> di nutrienti)	S	Definire la situazione di <i>deficit</i> o di <i>surplus</i> di elementi nutritivi per unità di superficie coltivata.	★★★	R	1994, 1998, 2000, 2002	☹️
	Rischio di compattazione del suolo in relazione al numero e potenza delle trattrici	P	Stimare il rischio di compattamento del suolo, derivante dal ripetuto passaggio di macchine operatrici sul suolo agrario.	★★★	I, R	1967, 1992, 1995, 2000	☹️
Contaminazione del suolo	Allevamenti ed effluenti zootecnici	P	Quantificare la produzione di azoto (N) negli effluenti zootecnici sulla base della consistenza del patrimonio zootecnico.	★★★	R	1994, 1998, 2000, 2002	☹️
	Aree usate per l'agricoltura intensiva	P	Quantificare la SAU in modo intensivo, in quanto a essa sono riconducibili, in genere, maggiori rischi di inquinamento, degradazione del suolo e perdita di biodiversità.	★★★	R	1995-2000	-
	Utilizzo di fanghi di depurazione in aree agricole	P	Valutare l'apporto di elementi nutritivi e di metalli pesanti derivante dall'utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura.	★★★	R	1995-2000	☹️
Uso del territorio	Potenziale utilizzo della risorsa idrica sotterranea	P/S	Monitorare e controllare l'utilizzo della risorsa idrica sotterranea su aree sempre più vaste del territorio nazionale e acquisire dati con un dettaglio continuamente crescente.	★★★	I, R	1985-2005	-
	Uso del suolo	S	Descrivere la tipologia e l'estensione delle principali attività antropiche presenti sul territorio, consentendo di rilevare i cambiamenti nell'uso del suolo in agricoltura e nelle aree urbane e l'evoluzione nella copertura delle terre dei sistemi seminaturali.	★★★	I, R	1990-2000	☹️
	Urbanizzazione e infrastrutture	P	Rappresentare l'estensione del territorio urbanizzato e di quello occupato da infrastrutture, forme principali di perdita irreversibile di suolo.	★★★	I, R	1990-2000	☹️
	Impermeabilizzazione del suolo	P	Definire il grado di impermeabilizzazione dei suoli, legato all'urbanizzazione, a scala nazionale.	★★★	I, R	2000	☹️

ACQUA

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Qualità dei corpi idrici	Macrodescrittori (75° percentile)	S	Caratterizzare la qualità chimica e microbiologica dei corsi d'acqua.	★★★	R 17/20	2000-2005	☹️
	Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (LIM)	S	Valutare e classificare il livello di inquinamento chimico e microbiologico dei corsi d'acqua.	★★★	R 18/20	2000-2005	☹️
	Indice Biotico Esteso (IBE)	S	Valutare e classificare la qualità biologica dei corsi d'acqua.	★★★	R 17/20	2000-2005	☹️
	Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua (SECA)	S	Valutare e classificare la qualità ecologica dei corsi d'acqua.	★★★	R 17/20	2000-2005	☹️
	Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS)	S	Definire il grado di qualità chimica dovuto a cause naturali e antropiche.	★★	R 10/20	2000-2005	-
Risorse idriche e usi sostenibili	Prelievo di acqua per uso potabile	P	Misurare l'impatto quantitativo derivante dalla captazione delle acque.	★★★	R 10/20	1993-1998 1999-2001	☹️
	Portate	S	Determinazione dei deflussi.	★★★	Bacini idrografici nazionali 4/11	1921-1970 2002	-
	Temperatura dell'aria	S	Valutazione andamento climatico.	★★★	R	1960-2001	-
	Precipitazioni	S	Determinazione afflussi meteorici.	★★★	R	1960-2000	-
Inquinamento delle risorse idriche	Medie dei nutrienti in chiusura di bacino	P	Informazioni utili per la caratterizzazione dei corsi d'acqua e loro apporto inquinante.	★★★	B Bacini idrografici	2000-2005	☹️
	Carico organico potenziale	P	Valutare la pressione esercitata sulla qualità della risorsa idrica dai carichi inquinanti che teoricamente giungono a essa.	★	R	1990, 1996, 1999	-
	Depuratori: conformità del sistema di fognatura delle acque reflue urbane	R	Valutare la conformità dei sistemi fognari ai requisiti richiesti dagli art.3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE, recepita in Italia dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i.	★★★	R 18/20	2005	😊

	Depuratori: conformità dei sistemi di depurazione delle acque reflue urbane	R	Valutare la conformità dei sistemi di depurazione ai requisiti richiesti dagli art.3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE, recepita in Italia dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i.	★★★	R	2005	
	Programmi misure corpi idrici ad uso potabile	R	Verificare l'efficacia dei programmi di miglioramento per l'utilizzo di acque superficiali ad uso potabile.	★★★	R 16/20	2000-2004	

ATMOSFERA E CAMBIAMENTI CLIMATICI

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Emissioni	Inventari locali (regionali e/o provinciali) di emissione in atmosfera (presenza di inventari e distribuzione territoriale)	R	Verificare presso gli enti locali (regioni e/o province) la disponibilità degli inventari locali di emissioni in atmosfera (inventari compilati o in fase di compilazione).	★★	I	2003	
Qualità dell'aria	Piani di risanamento regionali della qualità dell'aria	R	Fornire un'analisi delle misure intraprese dalle regione e province autonome per il rispetto dei limiti previsti dalla normativa per gli inquinanti atmosferici	★★	I, R	2001, 2002, 2003	

BIODIVERSITÀ E AREE NATURALI PROTETTE

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Biodiversità: tendenze e cambiamenti	Principali tipi di <i>habitat</i> presenti nelle aree protette	S/R	Stimare la distribuzione delle principali tipologie di <i>habitat</i> presenti all'interno delle aree protette e valutare indirettamente l'efficacia delle azioni di tutela intraprese per la conservazione della biodiversità a livello di <i>habitat</i> .	★★★	I	2003	-
	Principali tipi di <i>habitat</i> presenti nei Siti d'Importanza Comunitaria approvati e proposti (SIC/pSIC)	S/R	Porre in evidenza, per ogni regione, le diverse tipologie di <i>habitat</i> presenti sulla superficie regionale dei SIC/pSIC, per valutarne la rappresentatività ai fini della loro conservazione.	★★★	I, R	2006	
	Stato di conservazione dei SIC/pSIC	S	Stimare il grado di conservazione degli <i>habitat</i> naturali e seminaturali della Direttiva <i>Habitat</i> esistenti all'interno dei SIC/pSIC italiani.	★★	I, R	2006	

Zone Protette	Zone di Protezione Speciale (ZPS)	R	Valutare la percentuale di territorio nazionale e regionale coperto da Zone di Protezione Speciale (ZPS), anche in rapporto alla suddivisione per zone biogeografiche.	★★★	I, R	2006	😊
	Siti d'Importanza Comunitaria approvati e proposti (SIC/pSIC)	R	Valutare la percentuale di territorio nazionale e regionale coperto da Siti di Importanza Comunitaria approvati e proposti (SIC/pSIC), anche in rapporto alla suddivisione per zone biogeografiche.	★★★	I, R	2006	😊
	Pressione da infrastrutture di comunicazione in aree protette	P	Valutare l'entità dello sviluppo della rete principale di comunicazione presente all'interno delle aree protette, quale indicatore di pressione antropica.	★★★	I, R	2005	—
Zone Umide	Zone umide di importanza internazionale	S/R	Valutare la copertura delle aree umide di importanza internazionale rispetto al territorio nazionale e definirne la tipologia di <i>habitat</i> .	★★★	I, R	1976-2005	😐
	Pressione antropica in zone umide di importanza internazionale	P	Valutare l'entità delle pressioni potenzialmente interferenti con lo stato di conservazione delle zone umide di importanza internazionale.	★★★	I, R	2006	😞
Foreste	Superficie forestale: stato e variazioni	S	Rappresentare la situazione e l'andamento della copertura forestale nel tempo in funzione di tipologia, distribuzione territoriale e forma di governo.	★★★	I, R	1948-2004	😊
	Entità degli incendi boschivi	I	Rappresentare il complesso fenomeno degli incendi boschivi evidenziando le caratteristiche degli eventi e il loro andamento nel tempo.	★★★	I, R	1970-2005	😞
	Carbonio fissato dalle foreste italiane	S	Fornire una stima della capacità di fissazione di anidride carbonica da parte delle foreste italiane e del loro ruolo nella mitigazione dei cambiamenti climatici.	★★★	I	1990-2005	😊
Paesaggio	Ambiti paesaggistici tutelati	R	Fornire l'estensione dei provvedimenti di vincolo su beni, valori ambientali d'insieme e bellezze paesistiche, con l'indicazione delle superfici regionali vincolate dal D.Lgs. 42/2004.	★★★	I, R, P	2005	😐

RIFIUTI

Tema	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità	Copertura	Stato e
------	-----------------	-------	----------	---------	-----------	---------

SINAn et				Informaz.	S	T	Trend
Produzione dei rifiuti	Produzione di rifiuti totale e per unità di PIL	P	Misurare la quantità totale di rifiuti generati e la correlazione tra produzione dei rifiuti e sviluppo economico.	★★★	I, R	1997-2003	☹️
	Produzione di rifiuti urbani	P	Misurare la quantità totale di rifiuti generati.	★★★	I, R	2003-2004	😊
	Produzione di rifiuti speciali	P	Misurare la quantità totale di rifiuti generati.	★★	I, R	2003	😊
	Quantità di apparecchi contenenti PCB	P	Misurare la quantità di apparecchi contenenti PCB.	★★	I, R	2003-2004	😊
Gestione dei rifiuti	Quantità di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato	R	Verificare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dall'art.24 del D.Lgs. 22/97.	★★★	I, R	1999-2004	😊
	Quantità di rifiuti avviati al compostaggio e trattamento meccanico-biologico	P/R	Verificare l'efficacia delle politiche di incentivazione del recupero di materia dai rifiuti.	★★★	I	1999-2004	😊
	Quantità di rifiuti speciali recuperati	P/R	Verificare l'efficacia delle politiche di gestione dei rifiuti con particolare riferimento all'incentivazione del recupero e riutilizzo dei rifiuti, sia di materia, sia di energia.	★★	I, R	1997-2003	😊
	Quantità di rifiuti smaltiti in discarica, totale e per tipologia di rifiuti	P/R	Verificare i progressi nell'avvicinamento all'obiettivo di riduzione dell'utilizzo della discarica come metodo di smaltimento dei rifiuti, così come previsto dal D.Lgs. 22/97, fornendo un'indicazione sull'efficacia delle politiche di gestione dei rifiuti.	★★★	I, R	1997-2003	😊
	Numero di discariche	P	Conoscere il numero di discariche presenti sul territorio nazionale.	★★★	I, R	1997-2003	😊
	Quantità di rifiuti inceneriti, totale e per tipologia di rifiuti	P/R	Valutare le quantità di rifiuti che vengono smaltiti in impianti di incenerimento.	★★★	I, R	1997-2003	☹️
	Numero di impianti di incenerimento	P	Verificare la disponibilità di impianti di termovalorizzazione a livello nazionale e regionale.	★★★	I, R	1997-2004	😊

AMBIENTE URBANO

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend	
					S	T		
Radiazioni ionizzanti	Concentrazione di attività di radon <i>indoor</i>	S	Monitorare una delle principali fonti di esposizione alla radioattività per la popolazione.	★★★	I, R	1989-2005	😊	
	Stato di attuazione delle reti di sorveglianza sulla radioattività ambientale	R	Valutare lo stato di attuazione dell'attività di sorveglianza sulla radioattività ambientale in Italia, relativamente alle reti esistenti, in conformità con programmi di assicurazione di qualità nazionali e internazionali.	★★★	I, R	1997-2005	😐	
Radiazioni non ionizzanti	Campi elettromagnetici	Densità impianti e siti per radiotelecomunicazione e potenza complessiva sul territorio nazionale	D/P	Quantificare le principali fonti di pressione sul territorio per quanto riguarda i campi RF.	★★	R 11/20, R	2003	-
		Sviluppo in chilometri delle linee elettriche, suddivise per tensione, e numero di stazioni di trasformazione e cabine primarie in rapporto alla superficie territoriale	D/P	Quantificare le principali fonti di pressione sul territorio per quanto riguarda i campi ELF.	★★★	I, R	1991-2003	😐
		Superamenti dei valori di riferimento normativo per campi elettromagnetici generati da impianti per radio-telecomunicazione, azioni di risanamento	S/R	Quantificare le situazioni di non conformità per le sorgenti di radiofrequenza (RTV e SRB) presenti sul territorio, rilevate dall'attività di controllo eseguita dalle ARPA/APPA, e lo stato dei risanamenti.	★★★	R 13/20 R 12/20	1998-2003	-
		Superamenti dei limiti per i campi elettrici e magnetici prodotti da elettrodotti, azioni di risanamento	S/R	Quantificare le situazioni di non conformità per le sorgenti ELF sul territorio e le azioni di risanamento.	★	R	1996-2002	😐
		Numero di pareri preventivi e di interventi di controllo su sorgenti di campi RF	R	Quantificare la risposta alla domanda della normativa per quanto riguarda l'attività di controllo e vigilanza sugli impianti a RF (impianti radiotelevisivi, stazioni radio base per la telefonia mobile).	★★	R 14/20	2004	-
		Numero di pareri preventivi e di interventi di controllo su sorgenti di campi ELF	R	Quantificare la risposta alla domanda della normativa per quanto riguarda l'attività di controllo e vigilanza sugli impianti ELF (linee elettriche, cabine di trasformazione).	★★	R 13/20	2004	-

Radiazioni luminose	Osservatorio normativa regionale	R	Valutare la risposta normativa alla problematica riguardante le sorgenti di radiazioni non ionizzanti anche in riferimento al recepimento della Legge Quadro 36/01.	★★	R	1988-2004	
	Brillanza relativa del cielo notturno	S	Monitorare la brillantezza del cielo notturno al fine di valutare gli effetti sugli ecosistemi dell'inquinamento luminoso.	★★★	I	1971, 1998	
	Percentuale della popolazione che vive dove la Via Lattea non è più visibile	I	Valutazione del degrado della visibilità del cielo notturno.	★★★	I, P	1998	
Rumore	Traffico stradale	P	Valutare l'entità del traffico stradale, in quanto una delle principali sorgenti di inquinamento acustico.	★★★	I, R	1990-2004	
	Popolazione esposta al rumore	S	Valutare la percentuale di popolazione esposta a livelli superiori a soglie prefissate.	★	C 48/81 01	1996-2006	
	Sorgenti controllate e percentuale di queste per cui si è riscontrato almeno un superamento dei limiti	S	Valutare in termini qualitativi e quantitativi l'inquinamento acustico.	★★★	R 19/20	2000-2003	
	Stato di attuazione dei piani di classificazione acustica comunale	R	Valutare lo stato di attuazione della normativa nazionale sul rumore con riferimento all'attività delle Amministrazioni Comunali in materia di prevenzione e protezione dal rumore ambientale.	★★	R19/2 0 C 7692/81 01	2003	
	Stato di attuazione delle relazioni sullo stato acustico comunale	R	Valutare lo stato di attuazione della normativa nazionale sul rumore, con riferimento all'attività delle Amministrazioni in materia di predisposizione della documentazione sullo stato acustico comunale.	★★	R 19/20	2003	

	Stato di approvazione dei piani comunali di risanamento acustico	R	Valutare lo stato di attuazione della normativa nazionale sul rumore con riferimento all'attività delle Amministrazioni in materia di pianificazione e programmazione delle opere di risanamento.	★★	R19/20 C 7628/81 01	2003	☹️
	Osservatorio normativa regionale	R	Valutare la risposta normativa delle regioni alla problematica riguardante l'inquinamento acustico, con riferimento all'attuazione della Legge Quadro 447/95.	★★★	R	2003	😊

RISCHIO NATURALE

Tema SINAnet	Nome Indicatore	DPSIR	Finalità	Qualità Informaz.	Copertura		Stato e Trend
					S	T	
Rischio tettonico	Fagliazione superficiale (Faglie capaci)	S	Individuare le aree a più elevata pericolosità sismica, offrendo pertanto elementi conoscitivi essenziali per la pianificazione territoriale.	★★	I	2003-2005	-
	Eventi sismici	S	Definire la sismicità nel territorio italiano in termini di magnitudo massima attesa, tempi di ritorno, effetti locali, informazioni utili per una corretta pianificazione territoriale.	★★★	I	2004-2005	-
	Classificazione sismica	R	Fornire un quadro aggiornato sulla suddivisione del territorio italiano in zone caratterizzate da differente pericolosità sismica, alle quali corrispondono adeguate norme antisismiche relative alla costruzione di edifici e altre opere pubbliche.	★★★	R	2005	😊
Rischio geologico-idraulico	Eventi alluvionali	I/P	Fornire, nell'ambito dei dissesti idrogeologici a scala nazionale, un archivio aggiornato del numero di eventi alluvionali, determinati principalmente da fenomeni meteorici intensi.	★★	I	1951-2005	-
	Stato di attuazione dei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico	R	Verificare la presenza di Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia.	★★★	I Bacini	Luglio 2006	☹️

	Progetto IFFI: Inventario dei Fenomeni Franosi d'Italia	S	Fornire un quadro completo e omogeneo della distribuzione dei fenomeni franosi sul territorio nazionale.	★★★	R 19/20 P96/10 3	2005	-
	Comuni interessati da subsidenza	S	Fornire un quadro generale del fenomeno della subsidenza e del suo impatto sul territorio nazionale.	★★	C 643/810 1	2005	-